

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)	»	42
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	43
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	44
GIUSTIZIA (II)	»	63
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	84
DIFESA (IV)	»	85
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	90
FINANZE (VI)	»	154
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	160
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	169
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	174
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	175

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare: Misto-PP-AP.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	177
AFFARI SOCIALI (XII)	»	181
AGRICOLTURA (XIII)	»	192
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	195
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	196
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	202
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	203
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	205
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ « IL FORTETO »	»	206
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCA- RIO E FINANZIARIO	»	208
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	209

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XII) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della presidente Maura TOMASI.

La seduta comincia alle 14.30

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2554 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione XII).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo RUSSO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili d'interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 2554 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 4 articoli, per un totale di 23 commi, è incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 5 articoli, per un totale di 25 commi; esso presenta un contenuto coerente con il titolo e con la *ratio* unitaria enunciata dal preambolo, cioè quella di assumere nuove disposizioni per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

per quanto attiene al requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che 2 dei 5 articoli (8 dei 25 commi) prevedono il ricorso a provvedimenti attuativi; in 5 commi si prevede l'adozione di DPCM, in un comma di Linee guida della Conferenza delle regioni e nazionali; in un comma di un'ordinanza della Commissario straordinario;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 9 dell'articolo 1 stabilisce che il sindaco possa disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di un metro; al riguardo andrebbe precisato se al sindaco

sia attribuita una facoltà, e non un obbligo, di procedere alla chiusura delle suddette aree;

andrebbe approfondita la formulazione dell'articolo 1, comma 12, e dell'articolo 3, comma 1; l'articolo 1, comma 12, stabilisce infatti che le disposizioni di cui ai precedenti commi 7 (quarantena precauzionale), 8 (divieto di assembramento), 10 (distanza nelle riunioni) e 11 (svolgimento delle funzioni religiose) sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 (vale a dire DPCM o, nelle more, ordinanze del Ministero della salute), che possono anche stabilire diversi termini di efficacia; l'articolo 3, comma 1, prevede invece che le misure di cui al decreto si applichino dal 18 maggio al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1; al riguardo occorre escludere un'interpretazione del combinato disposto tra le due norme che consenta ai provvedimenti attuativi del comma 12 di disporre anche per il periodo successivo al 31 luglio (la richiamata espressione dell'articolo 3, comma 1, deve intendersi invece come esclusivamente riferita ad altri termini temporali fissi, anteriori al 31 luglio, previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, in materia di mobilità sul territorio nazionale mentre « i termini di efficacia » indicati dall'articolo 1, comma 12, devono intendersi come « i termini iniziali di efficacia »); una possibilità di applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 12, successiva al 31 luglio 2020, con termine temporale non previamente fissato per legge, potrebbe infatti porre problemi di coerenza con il carattere temporaneo e proporzionato che le misure di contrasto dell'epidemia incidenti su libertà fondamentali devono avere; d'altra parte l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 prevede in via generale che le misure di contrasto all'epidemia possano essere adottate « per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 »;

il comma 13 dell'articolo 1 stabilisce che le attività scolastiche siano anch'esse disciplinate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; alla luce del già richiamato articolo 3, comma 1, si deve però escludere che questi provvedimenti possano disporre per il periodo successivo al 31 luglio 2020 e quindi per l'anno scolastico 2020/2021; d'altra parte in materia è intervenuto il decreto del Ministro dell'istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 che recepisce i contenuti del recente accordo tra Stato e regioni in materia; andrebbe però comunque approfondita, anche per garantire l'opportuno coinvolgimento del Parlamento, la base legislativa con la quale si è potuto procedere in tal senso e, più in più generale, con la quale potranno essere disciplinati, successivamente al 31 luglio 2020 ulteriori aspetti riguardanti, in relazione all'epidemia in corso, l'organizzazione dell'anno scolastico 2020/2021;

il comma 15 dell'articolo 1 stabilisce che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; al riguardo appare opportuno specificare se la sospensione è disposta come mera conseguenza del mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida, ovvero se occorre una violazione grave, sì da non poter assicurare adeguati livelli di protezione;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 14 dell'articolo 1, stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto di protocolli o linee guida « adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome »; al riguardo, si ricorda che la legislazione vigente già prevede l'adozione in seno alla Conferenza, pure priva di un'apposita disciplina legislativa, di indirizzi cui poi le regioni danno attuazione, in maniera analoga a quanto

disposto dalla disposizione (si vedano, da ultimo, gli articoli da 54 a 60 del decreto-legge n. 34 del 2020); come segnalato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nel parere reso sul provvedimento nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 23 giugno 2020, tuttavia, nel caso in esame, in considerazione della rilevanza della questione e per l'esigenza, segnalata dalla disposizione, di garantire un coordinamento con le misure di carattere nazionale ed evitare contenziosi, potrebbe risultare preferibile fare piuttosto riferimento, per il futuro e facendo salva l'applicazione dei provvedimenti fin qui adottati, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; si segnala inoltre l'opportunità di stabilire un criterio di prevalenza in caso di compresenza e contrasto tra protocolli o linee guida regionali, da un lato, e protocolli e linee guida della Conferenza, dall'altro lato; in proposito, sempre richiamando il parere reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, si osserva che, per ragioni di coerenza complessiva, potrebbe risultare logico attribuire carattere di preminenza ai protocolli e alle linee guida concordati in sede di Conferenza Stato-regioni, ovvero, per quelli già adottati, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, fermo restando che queste dovranno lasciare sufficienti spazi per un'applicazione nelle diverse regioni che tenga conto delle specificità territoriali;

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); appare comunque evidente, in ragione dell'emergenza determinata dall'epidemia in corso, che il provvedimento possa rientrare tra quei provvedimenti « direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato » per i quali l'articolo 6 del DPCM n. 169 del 2017 stabilisce l'esclusione dell'AIR;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis

del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito ad approfondire il combinato disposto dell'articolo 1, comma 12 e dell'articolo 3, comma 1, al fine di escludere un'interpretazione dello stesso che consenta un'applicazione delle misure previste dall'articolo 1 successivamente al 31 luglio 2020; questo elemento dovrebbe essere chiarito in termini inequivoci nel corso dell'esame (e potrebbe poi essere successivamente ribadito con l'approvazione di un apposito ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea che impegni il Governo a stabilire con apposito provvedimento legislativo tutta la disciplina di gestione dell'emergenza successiva al 31 luglio 2020); in alternativa potrebbe essere valutata un'integrazione del contenuto dell'articolo 1, comma 12, ad esempio attraverso l'inserimento in fine delle parole: « fermo restando il termine finale di applicazione del 31 luglio 2020, di cui all'articolo 3, comma 1 »;

Il Comitato formula, altresì, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

chiarire, all'articolo 1, comma 9, se, in relazione alla chiusura delle aree verdi e aperte al pubblico in cui sia impossibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, sia posto in capo ai sindaci un obbligo o una facoltà;

precisare nel corso dell'esame, in relazione all'articolo 1, comma 13, con quale atto e sulla base di quale autorizzazione legislativa potrà essere disciplinato, successivamente al 31 luglio 2020, l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 in relazione ai diversi aspetti concernenti il contenimento dell'epidemia da

COVID-19 non già affrontati dal decreto del Ministro dell'istruzione del 26 giugno 2020; con riferimento a tale decreto, sempre alla luce di quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, pure potrebbe risultare opportuno specificare meglio la base legislativa di adozione;

chiarire, all'articolo 1, comma 15, se la sanzione della sospensione dell'attività possa essere disposta per ogni violazione dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, ovvero se sia necessaria una violazione grave, sì da non poter assicurare adeguati livelli di protezione;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 14, valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di sostituire le parole: « adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome » con le seguenti: « adottati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in mancanza, dalle regioni » e di aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Continuano ad applicarsi i protocolli e le linee guida già adottati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che prevalgono, in caso di contrasto su quelli adottati dalle Regioni ».

Stefano CECCANTI ritiene l'esame del provvedimento utile per porre una questione più generale. Nel parere si prospettano infatti i problemi che potrebbero sorgere il prossimo 31 luglio, data che costituisce il termine attuale dello stato d'emergenza. Al riguardo, ritiene importante segnalare fin d'ora l'esigenza che un'eventuale, anche se ovviamente non auspicabile, proroga dello stato d'emergenza, pure consentita dal codice della protezione civile, ovvero una nuova deliberazione dello stato d'emergenza siano sottoposte alla procedura individuata dal decreto-legge n. 19 del 2020 per l'emana- zione dei DPCM, ossia una comunicazione

alle Camere prima della deliberazione, con illustrazione dei dati tecnico-scientifici alla base dell'intenzione del Governo, seguita da eventuali atti di indirizzo parlamentare con riguardo alla delimitazione temporale. Come già previsto dal decreto-legge n. 19, solo in caso di un'impellente e improcrastinabile urgenza, la comunicazione potrebbe essere successiva. Inoltre, successivamente all'eventuale proroga o dichiarazione di un nuovo stato d'emergenza, si dovrebbe procedere con apposito provvedimento legislativo, sulla base delle esigenze concrete che dovessero manifestarsi, a definire il necessario quadro normativo senza limitarsi a far rivivere *tout court* il quadro delineato dai decreti-legge n. 19 e n. 33. Riacciandosi poi al profilo problematico evidenziato con riferimento all'articolo 1, comma 13, in materia di sistema scolastico, segnala altresì l'opportunità che, nel caso invece in cui lo stato d'emergenza non sia rinnovato, l'eventuale disciplina che dovesse comunque rendersi necessaria per tutti gli aspetti fin qui regolati con i DPCM – strumento a cui dopo il 31 luglio non si potrà più fare ricorso – sia anch'essa definita entro la cornice delineata da un apposito provvedimento legislativo, cui dedicare un'attenta discussione in Parlamento. Occorre insomma evitare l'inserimento di una mera proroga del termine del 31 luglio previsto dai decreti-legge n. 19 e n. 33 per l'ado- zione con DPCM delle misure di contenimento dell'epidemia all'interno di « contenitori normativi » più ampi ed aventi più vaste finalità.

Maura TOMASI, *presidente*, segnala che sugli aspetti richiamati dal deputato Ceccanti la condizione contenuta nella proposta di parere prospetta la possibilità di presentare un ordine del giorno nel corso della discussione del provvedimento in Assemblea. Ritiene opportuno procedere in tal senso, con un ordine del giorno sottoscritto dai componenti del Comitato.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.45.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
GIUNTA PLENARIA:	
Verifica dei poteri su base Nazionale – Relazione nazionale sull’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali	7
ALLEGATO (<i>Relazione del Presidente, On. Giachetti, per l’illustrazione dei ricorsi</i>)	22

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 giugno 2020.

L’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

GIUNTA PLENARIA

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 13.45.

Verifica dei poteri su base Nazionale – Relazione nazionale sull’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che la riunione odierna è dedicata all’avvio dell’esame della relazione nazionale sull’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali.

Per quanto concerne il metodo di lavoro, visto l’articolo 11, comma 10, del regolamento, prospetta l’opportunità di svolgere, d’intesa con i relatori di ciascuna circoscrizione, un’unica relazione nazio-

nale da parte del Presidente, che porterà all’individuazione dei deputati da convalidare nei singoli collegi plurinominali. Tale soluzione appare infatti preferibile, rispetto all’ipotesi di svolgere prima una relazione nazionale limitata alla sola definizione delle cifre elettorali nazionali e poi tante relazioni circoscrizionali, per due ordini di ragioni: innanzitutto per la stretta correlazione tra i calcoli a livello nazionale e quelli circoscrizionali, insita nel meccanismo delineato dalla legge elettorale vigente, tanto più che la verifica dei risultati elettorali è accentrata in un organo unitario, quale la Giunta, laddove le proclamazioni sono invece effettuate da tanti Uffici elettorali Circoscrizionali (UCC), in coordinamento con l’Ufficio elettorale Centrale Nazionale (UCN); inoltre, per economia procedurale, essendo già ampiamente trascorso il termine di 18 mesi, sebbene non perentorio, che l’articolo 17 del Regolamento della Camera concede alla Giunta per riferire all’Assemblea. Ricorda peraltro che le operazioni di verifica dei poteri si sono protratte per ragioni connesse sia alla complessità della legge elettorale, che ha determinato difficoltà applicative nei seggi e la necessità per la Giunta di operare un maggior numero di correzioni dei dati degli Uffici elettorali rispetto alle elezioni precedenti,

sia alla definizione dell'elezione contestata dell'on. Cubeddu – ormai avvenuta, almeno in Giunta, e in attesa di calendarizzazione in Assemblea – sia infine alla ben nota emergenza sanitaria.

La Giunta concorda.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, precisa che verranno pertanto preliminarmente esaminati tutti i ricorsi e i reclami – in tutto circa ottanta documenti, ma tra doppioni e sovrapposizioni in realtà i ricorrenti sono 46 – relativi all'assegnazione dei seggi per la parte proporzionale, tanto quelli che contestano le operazioni svolte dall'Ufficio elettorale nazionale quanto quelli che contestano le operazioni svolte dagli Uffici circoscrizionali. Ricorda inoltre che i ricorsi per la parte uninominale sono stati già respinti a suo tempo. Osserva che nella relazione nazionale saranno sostanzialmente ripercorse, per la validazione della procedura seguita dall'Ufficio elettorale centrale nazionale istituito presso la Corte di cassazione (UCN), tutte le operazioni già condotte da tale Ufficio, secondo quanto prescritto dall'articolo 83 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, nonché la procedura seguita dal medesimo UCN e dagli Uffici centrali circoscrizionali per l'individuazione dei candidati da proclamare nei singoli collegi plurinominali ai sensi degli articoli da 83-*bis* a 86 del testo unico, in particolare per quello che riguarda le pluriproclamazioni. A tale proposito osserva che il calendario dei lavori della Giunta dovrà consentire di giungere alla convalida auspicabilmente prima della pausa estiva, essendo ormai giunti quasi a metà della legislatura. Fa presente che nella seduta odierna saranno illustrati anzitutto i ricorsi presentati nei collegi plurinominali. Per celerità, deposita agli atti il proprio intervento perché sia allegato al resoconto della seduta odierna, avvertendo sin d'ora che, in qualità di relatore, ne propone l'archiviazione, poiché ritiene che i ricorsi e i reclami, sia quelli direttamente presentati alla Giunta sia quelli ad essa trasmessi dagli Uffici elettorali nazionale e

circoscrizionali, non siano fondati. Ritiene inoltre che non vi siano ragioni affinché la Giunta proponga alla Camera di sollevare questioni di legittimità costituzionale, richieste in taluni dei ricorsi presentati, ricorda a margine che durante questa legislatura potrebbero altresì essere apportate modifiche alla legge elettorale vigente. Precisa pertanto che la conclusione dell'esame dei ricorsi sarà completata nella prossima seduta.

Passa quindi all'analisi dei risultati, evidenziando che il presupposto di tale analisi è costituito dalla conferma della procedura applicativa dell'UCN, se la Giunta converrà sull'archiviazione dei ricorsi.

Al riguardo, anticipa fin d'ora che si proporrà la convalida di tutti gli eletti al proporzionale, ad eccezione di due variazioni, rispetto alle proclamazioni effettuate dagli Uffici elettorali centrali circoscrizionali a seguito delle operazioni condotte in coordinamento con l'Ufficio centrale nazionale. La prima variazione riguarda il deputato Furgiuele e comporta quale unica conseguenza la sua proclamazione in un collegio plurinominali diverso da quello di iniziale elezione, sempre all'interno della stessa circoscrizione Calabria. Precisa che il deputato Furgiuele andava infatti proclamato per la lista Lega nel collegio plurinominali 2 della circoscrizione Calabria anziché nel collegio plurinominali 1 della medesima circoscrizione; l'UCC della Calabria appare infatti aver errato nell'applicazione dell'articolo 83-*bis* del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati. Rileva che occorrerà comunque aprire l'istruttoria ed instaurare la procedura di contestazione dell'elezione del deputato, che coinvolgerà oltre al deputato medesimo, anche, quali parti, i candidati primi dei non eletti della lista Lega nei due collegi plurinominali della circoscrizione Calabria. Osserva che, in pratica, la questione potrà avere rilevanza esclusivamente in caso di subentro, per qualsiasi motivo, al deputato Furgiuele.

La seconda variazione ha invece conseguenze sul numero dei seggi assegnati

alle liste già in sede di riparto nazionale. Come noto a pressoché a tutti i deputati che hanno svolto la funzione di relatore circoscrizionale, ricorda che in diverse circoscrizioni un numero non trascurabile di voti delle liste delle coalizioni sia di centrodestra sia di centrosinistra sono stati attribuiti erroneamente dagli Uffici centrali circoscrizionali, i quali hanno invertito tra le liste i voti ad esse assegnati in molte sezioni elettorali. Ricorda peraltro che tali incongruenze, limitatamente alla coalizione di centrodestra e alla circoscrizione Calabria, erano state già rilevate nel marzo 2018 dall'Ufficio centrale circoscrizionale della Calabria e risultano nel relativo verbale delle operazioni, oltre che in quello delle operazioni dell'Ufficio centrale nazionale. Osserva che, anche in conseguenza di tali inversioni nell'attribuzione dei voti, le cifre elettorali nazionali delle liste delle due coalizioni risultano, a seguito della verifica dei poteri, modificate in modo significativo rispetto a quelle poste a base delle proclamazioni. In particolare, sin dal riparto dei seggi a livello nazionale, risulta che il seggio spettante sulla base dei maggiori resti alla coalizione di centrodestra, assegnato dall'Ufficio centrale nazionale alla lista Fratelli d'Italia, deve invece essere attribuito alla lista Lega, in virtù delle consistenti modifiche nel calcolo dei resti derivanti dalle nuove cifre elettorali delle liste calcolate a seguito delle verifiche circoscrizionali. In applicazione delle disposizioni legislative e sulla base delle cifre elettorali verificate, tale seggio deve essere sottratto alla lista Fratelli d'Italia e attribuito alla lista Lega nel collegio plurinominalmente 2 della circoscrizione Veneto 1.

Illustra quindi le operazioni di calcolo e assegnazione dei seggi, già effettuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, ed ora verificate sulla base dei dati risultanti alla Giunta delle elezioni a seguito delle relazioni di verifica nelle singole circoscrizioni.

Dei dati relativi a ciascuna delle seguenti operazioni si darà conto analiticamente nelle tabelle che saranno allegate alla relazione, di cui costituiranno parte

integrante, che verrà depositata in una successiva seduta, una volta definito l'esame dei ricorsi ed esaminata in Assemblea la relazione della Giunta sulla proposta di convalida dell'elezione dell'onorevole Cubeddu.

Sulla base delle verifiche nelle singole circoscrizioni, vengono innanzitutto determinati i nuovi valori delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista, come somma dei nuovi valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno (articolo 83, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) e, come somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste, il nuovo valore del totale nazionale dei voti validi (articolo 83, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). Le differenze riscontrate rispetto ai valori delle cifre elettorali nazionali delle liste calcolate dall'UCN sono riconducibili, in larga misura, a due cause: la prima è costituita dal fatto che i dati dei voti validi espressi in alcune sezioni non sono stati immessi nei prospetti elettronici elaborati dagli UCC e non sono stati, di conseguenza, considerati dall'UCN nei calcoli delle cifre elettorali nazionali e del totale dei voti validi (si tratta delle seguenti sezioni: 47, 493, 515, 767, 917, 979, 1135, 1413 e 1491 del comune di Milano e 7 del comune di Varedo, nella circoscrizione Lombardia 1; 4 del comune di Toscolano-Maderno, nella circoscrizione Lombardia 3; 14 del comune di Cremona e 12 del comune di Casalmaggiore nella circoscrizione Lombardia 4; 420 del comune di Napoli, nella circoscrizione Campania 1); la seconda causa deriva dal verificarsi dell'inversione dell'attribuzione dei voti, con particolare riferimento ai voti delle liste collegate in coalizione, per cui il dato che dal verbale sezionale corrisponde ai voti di una lista è stato attribuito dagli Uffici centrali circoscrizionali ad un'altra lista della medesima coalizione e viceversa. Al riguardo, si evidenzia che, a seguito della verifica dei verbali degli uffici elettorali sezionali di tutte le circoscrizioni

nazionali, si è constatato, in sede di relazioni circoscrizionali per la convalida degli eletti nei collegi uninominali e l'approvazione delle cifre elettorali proporzionali, che l'errore di attribuzione dei voti del quale si dà conto nel verbale dell'Ufficio elettorale centrale della circoscrizione Calabria consistente nell'inversione dei dati relativi ai voti conseguiti dalle liste Forza Italia e Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, con notevoli differenze di voti in difetto per la lista di Forza Italia in molte sezioni nei diversi collegi della circoscrizione, si è verificato anche in svariate altre circoscrizioni ed ha coinvolto non solo le due liste citate ma tutte le liste facenti parte delle coalizioni composte dalle liste Italia Europa insieme, SVP-PATT, +Europa con Emma Bonino-Centro democratico, Civica popolare Lorenzin, Partito democratico (in seguito: coalizione di centrosinistra) e dalle liste Lega Nord, Movimento politico Forza Italia, Noi con l'Italia-UDC, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni (in seguito: coalizione di centrodestra). A differenza di quanto avvenuto nel caso della Calabria, dove l'Ufficio centrale circoscrizionale ha potuto correggere in tempo l'errore riscontrato nelle cifre elettorali, e quindi comunicare le correzioni all'Ufficio centrale nazionale, il quale a sua volta, nella riunione del 20 marzo 2018, ha apportato le conseguenti correzioni alle cifre elettorali nazionali delle liste coinvolte, gli errori riscontrati in sede di verifica dei poteri non sono stati rilevati per tempo dagli Uffici centrali circoscrizionali. Anche per tale ragione le cifre elettorali nazionali delle nove liste comprese nelle due coalizioni calcolate dagli uffici della Giunta (UGE) differiscono in modo piuttosto significativo da quelle calcolate dall'Ufficio centrale nazionale (UCN).

Successivamente devono essere determinati i nuovi valori delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste (articolo 83, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); occorre a tal fine procedere alla determinazione del nuovo valore corrispondente alle soglie di sbarramento previste dalla legge. Ai sensi del

citato articolo 83, comma 1, lettera c), non concorrono infatti a determinare la cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale nazionale; concorrono, invece (ai sensi della lettera e) del medesimo articolo 83, comma 1), le liste collegate in coalizione che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute – presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche – ed abbiano raggiunto almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione stessa o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione. Gli scostamenti riscontrati rispetto alle soglie calcolate nel verbale UCN sono minimi (soglia dell'1 per cento: +69; soglia del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige: +9) e non inficiano in alcun modo l'individuazione operata dall'UCN delle liste ammesse alla partecipazione alla determinazione delle cifre elettorali di coalizione. La cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste (articolo 83, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione che hanno superato le soglie di sbarramento sopra illustrate, non considerando in tutti i passaggi successivi le liste che hanno conseguito un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale. Le differenze nelle cifre elettorali nazionali delle coalizioni (+2501 per la coalizione di centrodestra e +16319 per la coalizione di centrosinistra) sono determinate sia dalla sopra illustrata emersione di voti non attribuiti dagli UCC in alcune sezioni sia, per la coalizione di centrosinistra, in buona misura dalla corretta attribuzione di voti alla lista Partito democratico, che risultano invece attribuiti dall'UCN, sulla base dei valori comunicati dagli UCC, a liste della coalizione che non hanno superato la

soglia di sbarramento dell'1 per cento. Si conferma comunque quanto calcolato dall'UCN: partecipano alla determinazione delle cifra elettorale nazionale della coalizione di centrodestra tutte e quattro le liste coalizzate, avendo superato la soglia di sbarramento dell'1 per cento; partecipano alla determinazione della cifra elettorale nazionale della coalizione di centrosinistra le liste Partito democratico e +Europa con Emma Bonino-Centro democratico, che hanno superato la soglia di sbarramento dell'1 per cento, e SVP-PATT, che ha superato la soglia di sbarramento del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige e ha 2 candidati risultati eletti nei collegi uninominali di quella circoscrizione (Albrecht Plangger e Renate Gebhard, l'elezione dei quali è stata convalidata dalla Camera nella seduta del 17 luglio 2019), mentre non partecipano a tale determinazione le liste Italia Europa insieme, e Civica popolare Lorenzin, che non hanno superato la soglia di sbarramento dell'1 per cento.

Successivamente vanno individuate le coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto dei seggi (articolo 83, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). A tal proposito, la legge prevede le seguenti soglie di sbarramento:

coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute – presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche – che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione (articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1);

single liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale del 10 per cento, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché singole liste non collegate e liste collegate in coalizione che non abbiano raggiunto la percentuale del 10 per cento, rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, – presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche – che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione (articolo 83, comma 1, lettera e), numero 2).

Anche in questo caso gli scostamenti riscontrati rispetto alle soglie calcolate nel verbale UCN (soglia del 3 per cento per le liste: +208; soglia del 10 per cento per le coalizioni: +694; soglia del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige: +9) non inficiano in alcun modo l'individuazione operata dall'UCN delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto di seggi.

È pertanto confermato:

che sono ammesse al riparto dei seggi sia la coalizione di liste del centrodestra sia quella del centrosinistra, che hanno entrambe superato la soglia di sbarramento del 10 per cento di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;

che, nell'ambito della coalizione di centrodestra, sono ammesse al riparto dei seggi le liste Lega Nord, Movimento politico Forza Italia e Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, che hanno superato la soglia di sbarramento del 3 per cento di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, mentre non è ammessa la lista Noi con l'Italia-UDC, che non ha superato la medesima soglia;

che, nell'ambito della coalizione di centrosinistra, sono ammesse al riparto dei seggi le liste Partito democratico, che ha superato la soglia del 3 per cento di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e la lista SVP-PATT, che ha superato la soglia del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige, di cui al citato articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), e ha due candidati eletti nei collegi uninominali della circoscrizione medesima, mentre non sono ammesse le liste Italia Europa insieme, +Europa con Emma Bonino-Centro democratico e Civica popolare Lorenzin, che non hanno superato la predetta soglia di sbarramento del 3 per cento;

che, tra le liste singole, sono ammesse al riparto dei seggi, avendo superato la soglia di sbarramento del 3 per cento di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, unicamente le liste Movimento 5 stelle e Liberi e uguali, mentre non sono ammesse tutte le altre liste singole presentatesi poiché non hanno superato la predetta soglia.

Si procede quindi alla verifica del riparto dei seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste effettuato dall'UCN (articolo 83, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) attraverso le operazioni di seguito descritte. Constatato che sulla base dei nuovi valori risultanti dalle verifiche nelle singole circoscrizioni e per le ragioni precedentemente esposte, il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto risulta incrementato, rispetto a quello calcolato dall'UCN, di 21.977 unità, si procede a dividere tale nuovo totale per il numero di seggi da ripartire (386) e si ottiene il nuovo quoziente elettorale nazionale, che risulta pari a 80.709, con una differenza algebrica di +57 rispetto a quello calcolato dall'UCN; si divide quindi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola ammessa al riparto per il predetto

quoziente elettorale nazionale, prendendo nota sia dei quozienti interi sia dei resti delle divisioni, ottenendo in tal modo risultati sulla base dei quali risultano confermati i dati dell'UCN, sia in termini di assegnazione dei seggi a quoziente intero sia in termini di assegnazione dei seggi residui con i maggiori resti, pari a due, di cui un seggio alla lista Liberi e uguali e un seggio alla coalizione di centrodestra. Si segnala tuttavia che, mentre per l'UCN i resti della coalizione di centrodestra risultavano pari a 54.358 e quelli della coalizione di centrosinistra a 35.724, a seguito della verifica tali resti risultano, rispettivamente, pari a 48.309 e a 47.027. Resta comunque confermata l'attribuzione di 151 seggi alla coalizione di centrodestra, di 88 seggi alla coalizione di centrosinistra, di 133 seggi alla lista Movimento 5 stelle e di 14 seggi alla lista Liberi e uguali.

A questo punto occorre procedere al riparto a livello nazionale, nell'ambito di ciascuna coalizione, dei seggi tra le liste collegate ammesse, che hanno superato le soglie di sbarramento sopra descritte (articolo 83, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). A tal fine si effettuano le seguenti operazioni, volte a verificare le corrispondenti operazioni effettuate dall'UCN.

Per la coalizione di centrodestra, constatato che sulla base dei nuovi valori risultanti dalle verifiche nelle singole circoscrizioni e per le ragioni precedentemente esposte, il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate ammesse al riparto risulta incrementato, rispetto a quello calcolato dall'UCN, di 15.129 unità, si procede a dividere tale nuovo totale per il numero di seggi da ripartire (151) e si ottiene il nuovo quoziente, che risulta pari a 77.725, con una differenza algebrica di +102 rispetto a quello calcolato dall'UCN nel verbale delle operazioni del 18 marzo 2018 e non aggiornato alla correzione delle cifre elettorali nella circoscrizione Calabria effettuata con il verbale del 20 marzo 2018; si divide quindi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il predetto quoziente, prendendo nota sia dei quozienti interi sia

dei resti delle divisioni, ottenendo in tal modo risultati sulla base dei quali risultano confermati i dati dell'UCN relativamente all'assegnazione dei seggi a quoziente intero.

L'unico seggio residuo che deve essere assegnato con i maggiori resti, che l'UCN ha assegnato alla lista Fratelli d'Italia risulta invece da attribuire alla lista Lega, in virtù delle consistenti modifiche nel calcolo dei resti derivanti dalle nuove cifre elettorali delle liste calcolate a seguito delle verifiche circoscrizionali (in termini di somma algebrica si riscontrano le seguenti modifiche dei resti: +734 per la lista Lega, che passa da 27858 a 28592; +20166 per la lista Forza Italia, che passa da 6915 a 27081; -20834 per la lista Fratelli d'Italia, che passa da 42893 a 22059. Pertanto la lista che aveva i maggiori resti secondo l'UCN viene ad essere quella con i minori resti, la lista che era seconda nella graduatoria dei resti diventa prima e quella che era ultima diventa seconda). Pertanto il riparto a livello nazionale dei 151 seggi alla coalizione di centrodestra risulta il seguente: 74 seggi alla lista Lega, a fronte di 73 seggi assegnati dall'UCN; 59 seggi alla lista Forza Italia, a conferma del dato UCN; 18 seggi alla lista Fratelli d'Italia, a fronte di un dato UCN pari a 19 seggi.

Per la coalizione di centrosinistra, constatato che sulla base dei nuovi valori risultanti dalle verifiche nelle singole circoscrizioni e per le ragioni precedentemente esposte, il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate ammesse al riparto risulta incrementato, rispetto a quello calcolato dall'UCN, di 25.106 unità, si procede a dividere tale nuovo totale per il numero di seggi da ripartire (88) e si ottiene il nuovo quoziente, che risulta pari a 71.736, con una differenza algebrica di +285 rispetto a quello calcolato dall'UCN; si divide quindi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il predetto quoziente, prendendo nota sia dei quozienti interi sia dei resti delle divisioni, ottenendo in questo caso risultati sulla base dei quali risultano confermati i dati dell'UCN, sia in termini di assegna-

zione dei seggi a quoziente intero sia in termini di assegnazione dei seggi residui con i maggiori resti, pari a uno, assegnato alla lista SVP-PATT. Pertanto risulta confermato il riparto a livello nazionale degli 88 seggi alla coalizione di centrosinistra effettuato dall'UCN, che prevede l'assegnazione di 86 seggi alla lista Partito democratico e di 2 seggi alla lista SVP-PATT.

La legge prevede che, dopo avere stabilito i seggi spettanti a livello nazionale a ciascuna lista, si proceda, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, alla verifica della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e alle liste singole ammesse al riparto. Tutte le attribuzioni di seggi operate dall'UCN, relative alle liste o coalizioni di liste, risultano confermate sulla base dell'applicazione della procedura prevista nella legge elettorale, di seguito descritta, anche con i valori delle cifre elettorali risultanti a seguito della verifica dei poteri.

Per ogni circoscrizione si procede alle seguenti operazioni:

- 1) si determina il quoziente elettorale circoscrizionale dividendo la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto dei seggi per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, che è pari al numero dei seggi spettanti alla circoscrizione meno il numero dei collegi uninominali della circoscrizione stessa; nell'effettuare tale divisione non si tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto;

- 2) si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista;

- 3) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati

alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le divisioni di cui al punto 2) hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Si escludono dall'attribuzione di cui al presente numero le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di riparto nazionale dei seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste ammesse di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In esito alle operazioni di cui ai punti 1), 2) e al presente punto, risultano confermate tutte le assegnazioni dei seggi nelle varie circoscrizioni alle coalizioni e liste singole ammesse al riparto effettuate dall'UCN ad eccezione della circoscrizione Toscana, nella quale, in base alle nuove cifre elettorali circoscrizionali, alla coalizione di centrosinistra viene assegnato un seggio con la parte decimale del quoziente che, nei calcoli dell'UCN, veniva assegnato alla lista Movimento 5 stelle. Pertanto, nella circoscrizione Toscana sono attribuiti: 9 seggi, di cui 8 a quoziente intero e 1 con la parte decimale del quoziente, alla coalizione di centrosinistra, a fronte di 8 seggi, tutti a quoziente intero, attribuiti dall'UCN; 6 seggi, tutti a quoziente intero, alla lista Movimento 5 stelle, a fronte di 7 seggi, di cui 6 a quoziente intero e 1 con la parte decimale del quoziente, attribuiti dall'UCN;

4) a questo punto occorre accertare se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato per ciascuna di esse a livello nazionale (dovendosi, in caso di difformità, far prevalere quest'ultimo). In base ai nuovi dati risultanti dalla verifica, si constata che alla lista Movimento 5 stelle risultano attribuiti 137 seggi nelle circoscrizioni e 133 nel riparto a livello nazionale e alla lista Liberi e uguali 10 seggi nelle circoscrizioni e 14 seggi nel riparto a livello nazionale; pertanto la

prima lista risulta eccedentaria di 4 seggi e la seconda deficitaria di altrettanti. A ciascuna delle due coalizioni risultano assegnati, sia nelle singole circoscrizioni sia nel riparto a livello nazionale, gli stessi numeri di seggi (151 alla coalizione di centrodestra e 88 a quella di centrosinistra). Se si confrontano i risultati ottenuti con quelli delle operazioni effettuate dall'UCN si constata che, a causa della diversa assegnazione del seggio con le parti decimali dei quozienti nella circoscrizione Toscana, di cui al punto 3), la lista Movimento 5 stelle passa dall'essere eccedentaria per 5 seggi, secondo i dati dell'UCN, ad esserlo per 4 e la coalizione di centrosinistra, deficitaria per 1 seggio secondo i dati dell'UCN, non lo è più secondo i dati verificati dalla Giunta delle elezioni.

Poiché non vi è corrispondenza tra i seggi attribuiti alla lista Movimento 5 stelle e alla lista Liberi e uguali in sede di riparto nazionale e nelle singole circoscrizioni si procede alle operazioni di compensazione previste dall'articolo 83, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, di seguito descritte, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: si sottraggono quindi i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, si assegnano i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla

coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, si prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

Mentre nel verbale delle operazioni dell'UCN sono state individuate una lista eccedentaria (Movimento 5 stelle) e una coalizione di liste (centrosinistra) e una lista (Liberi e uguali) deficitarie, sulla base dei dati verificati dalla Giunta si hanno soltanto una lista eccedentaria (Movimento 5 stelle) e una deficitaria (Liberi e uguali). In base ai nuovi dati resta comunque confermato quanto previsto nel verbale dell'UCN circa la sottrazione dei seggi alla lista Movimento 5 stelle nelle circoscrizioni Molise, Calabria, Piemonte 2 e Campania 2 e la loro attribuzione alla lista Liberi e uguali nelle stesse circoscrizioni, nelle quali tale lista ha le parti decimali del quoziente non utilizzate.

A seguito delle operazioni di compensazione si ottiene il riepilogo definitivo dei seggi di ciascuna coalizione di liste o singola lista assegnati alle singole cir-

scrizioni, che conferma tutte le attribuzioni di seggi effettuate dall'UCN. Non ha infatti rilievo sul risultato finale l'unica differenza, relativa al seggio assegnato con le parti decimali in Toscana al Movimento 5 stelle dall'UCN e alla coalizione di centrosinistra in base ai dati verificati, poiché tale differenza viene meno grazie all'operazione di compensazione tra la lista eccedentaria Movimento 5 stelle e la coalizione deficitaria del centrosinistra effettuata nel verbale UCN.

A questo punto si procede quindi alla verifica dell'attribuzione, nelle singole circoscrizioni, dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera *i*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

A tal fine, per ogni circoscrizione e per ciascuna coalizione di liste, si procede alle seguenti operazioni:

- 1) si determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse alla ripartizione (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia per la coalizione di centrodestra; Partito democratico e SVP-PATT per la coalizione di centrosinistra) per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione. Nell'effettuare la divisione di cui al presente punto non si tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;

- 2) si divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista;

- 3) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Si escludono dall'attribuzione di cui al presente punto le liste

alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di riparto nazionale, per ciascuna coalizione, dei seggi tra le liste collegate ammesse di cui all'articolo 83, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In esito alle operazioni di cui ai punti 1), 2) e al presente punto, risultano confermate tutte le assegnazioni dei seggi nelle varie circoscrizioni alle liste ammesse al riparto effettuate dall'UCN;

4) a questo punto occorre accertare se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito a livello di riparto nazionale (dovendosi, in caso di difformità, far prevalere quest'ultimo). In base ai nuovi dati risultanti dalla verifica, con riferimento alle liste della coalizione di centrosinistra, si constata che viene attribuito loro lo stesso numero di seggi (86 alla lista Partito democratico, tutti a quoziente intero, e 2 alla lista SVP-PATT, di cui 1 con la parte decimale del quoziente) sia nel riparto nazionale sia nelle singole circoscrizioni. Con riferimento alla coalizione di centrodestra si constata invece che alla lista Lega risultano attribuiti 70 seggi nelle circoscrizioni e 74 nel riparto a livello nazionale, alla lista Forza Italia 60 seggi nelle circoscrizioni e 59 nel riparto a livello nazionale e alla lista Fratelli d'Italia 21 seggi nelle circoscrizioni e 18 seggi nel riparto a livello nazionale; pertanto la lista Fratelli d'Italia risulta eccedentaria di 3 seggi, la lista Forza Italia eccedentaria di 1 seggio e la lista Lega deficitaria di 4 seggi. Se si confrontano i risultati ottenuti con quelli delle operazioni effettuate dall'UCN si constata che per le liste della coalizione di centrosinistra risultano confermati i dati elaborati nel verbale delle operazioni dell'UCN. Per le liste della coalizione di centrodestra, a causa della diversa assegnazione del seggio con i maggiori resti a livello di riparto nazionale, la lista Lega (alla quale nel riparto nazionale dell'UCN sono attribuiti 73 seggi e non 74) passa dall'essere deficitaria per 3 seggi, secondo i dati dell'UCN, ad esserlo per 4 e la lista

Fratelli d'Italia (alla quale nel riparto nazionale dell'UCN sono attribuiti 19 seggi e non 18), eccedentaria per 2 seggi secondo i dati dell'UCN, lo diventa di 3 secondo i dati verificati dalla Giunta delle elezioni; resta confermato che la lista Forza Italia (alla quale anche nel riparto nazionale dell'UCN sono attribuiti 59 seggi) risulta eccedentaria per 1 seggio.

Avendo dunque verificato che non vi è corrispondenza, per la coalizione di liste del centrodestra, tra il numero dei seggi attribuito alle liste ammesse al riparto dei seggi in sede di riparto nazionale e quello attribuito alle medesime liste nelle singole circoscrizioni, si procede alle operazioni di compensazione dei seggi, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: si sottraggono i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, si assegnano i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, si prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del com-

pletamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate (articolo 83, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). In base a quanto precedentemente esposto si devono dunque sottrarre 3 seggi alla lista eccedentaria Fratelli d'Italia e 1 seggio alla lista eccedentaria Forza Italia e attribuire 4 seggi alla lista deficitaria Lega. Al tal fine, si procede in primo luogo attraverso la graduatoria delle parti decimali dei quozienti circoscrizionali della lista Fratelli d'Italia, che, come risultante anche dal verbale delle operazioni svolte dall'UCN, è quella con il maggior numero di seggi eccedentari (2 secondo l'UCN, 3 secondo i dati verificati dalla Giunta); tali parti decimali sono ordinate secondo il loro ordine crescente e partendo dalle circoscrizioni nelle quali la lista ha ottenuto seggi con la parte decimale del quoziente. In base ai nuovi dati resta confermato quanto previsto nel verbale dell'UCN circa la sottrazione dei seggi alla lista Fratelli d'Italia nelle circoscrizioni Liguria e Abruzzo e la loro attribuzione alla lista Lega nelle stesse circoscrizioni, nelle quali tale lista ha le parti decimali del quoziente non utilizzate; dal momento che i seggi da sottrarre sono 3 e non 2 come risultante nel verbale delle operazioni svolte dall'UCN, a tali circoscrizioni si aggiunge la circoscrizione Veneto 1, terza in graduatoria, dove pure il seggio va sottratto a Fratelli d'Italia e attribuito alla Lega, che non ha nemmeno in tale circoscrizione la parte decimale del quoziente utilizzata.

Avendo effettuato la compensazione tra la lista Fratelli d'Italia e la lista Lega, si procede alla medesima operazione tra le liste Forza Italia e Lega attraverso la graduatoria delle parti decimali dei quozienti circoscrizionali della lista Forza Ita-

lia, che, come risultante anche dal verbale delle operazioni svolte dall'UCN ha un seggio eccedentario; tali parti decimali sono ordinate secondo il loro ordine crescente e partendo dalle circoscrizioni nelle quali la lista ha ottenuto seggi con la parte decimale del quoziente. In base ai nuovi dati resta confermato quanto previsto nel verbale dell'UCN circa la sottrazione del seggio alla lista Forza Italia nella circoscrizione Trentino-Alto Adige e la sua attribuzione alla lista Lega nella stessa circoscrizione, nella quale tale lista ha la parte decimale del quoziente non utilizzata.

A seguito delle operazioni di compensazione si ottiene il riepilogo definitivo dei seggi di ciascuna lista della coalizione assegnati alle singole circoscrizioni, che differisce dalle attribuzioni effettuate dall'UCN per la diversa assegnazione sopra illustrata di un seggio nella circoscrizione Veneto 1 alla lista Lega invece che alla lista Fratelli d'Italia.

Poiché per la coalizione di centrosinistra vi è corrispondenza tra il numero dei seggi attribuito alle due liste ammesse al riparto dei seggi in sede di riparto nazionale e quello attribuito alle medesime liste nelle singole circoscrizioni, non occorre, per tale coalizione, procedere ad alcuna operazione di compensazione.

In conclusione, nei seggi assegnati nelle singole circoscrizioni alle liste, singole o collegate in coalizione, ammesse al riparto, in esito alla verifica dei calcoli e nelle assegnazioni effettuate su base nazionale si è presentato uno scostamento rispetto ai dati posti a base delle proclamazioni poiché risulta che un seggio, attribuito dall'UCN alla lista Fratelli d'Italia nella circoscrizione Veneto 1, spetta invece alla lista Lega.

Si procede quindi alla verifica delle operazioni di calcolo e di assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.

L'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dispone che ogni Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2 (re-

lative al numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nella circoscrizione di competenza), proceda all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, attraverso le operazioni di seguito descritte e verificate nella presente relazione.

A tale fine per ogni collegio plurinominali si procede attraverso le seguenti operazioni:

1) si determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non si tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. In tal modo si ottiene, per ciascun collegio di ciascuna circoscrizione, il quoziente elettorale di collegio individuato sulla base dei voti risultanti a seguito della verifica;

2) si divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista.

Sulla base dei dati verificati, tra le circoscrizioni suddivise in più di un collegio plurinominali, nelle sole circoscrizioni Piemonte 1 e Abruzzo il numero di seggi attribuito alle liste a livello circoscrizionale corrisponde al numero di seggi attribuito nei singoli collegi plurinominali; per tutte le altre circoscrizioni aventi più di un collegio plurinominali si deve procedere alle operazioni di compensazione tra le liste eccedentarie e quelle deficitarie.

Nella circoscrizione Calabria, un seggio nel collegio plurinominali 2 che secondo il verbale UCC è attribuito con la parte decimale del quoziente alla lista Movimento 5 stelle risulta da attribuire alla lista Lega. Si segnala che l'UCC non ha escluso, come previsto dalla legge, la lista Movimento 5 stelle dall'attribuzione dei seggi con le parti decimali pur avendo tale lista già ottenuto i seggi ad essa spettanti nella circoscrizione con l'assegnazione dei seggi a quoziente intero e che, inoltre,

l'UCC ha assegnato i seggi con le parti decimali dei quozienti attribuendo un seggio alla lista Lega nel collegio plurinominali 1 invece che nel collegio plurinominali 2, dove pure la lista Lega aveva una parte decimale del quoziente maggiore non utilizzata anche secondo quanto risulta nel verbale delle operazioni dell'UCC medesimo.

Avendo dunque verificato che, per tutte le circoscrizioni suddivise in più di un collegio plurinominali ad eccezione di Piemonte 1 e Abruzzo, non vi è corrispondenza tra i seggi assegnati alle liste nella circoscrizione ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e quelli assegnati nei collegi plurinominali ai sensi dell'articolo 83-bis, si procede, come previsto dal medesimo articolo 83-bis, alle operazioni di compensazione tra le liste che nella ripartizione per collegi hanno ricevuto seggi in eccesso rispetto a quelli loro spettanti a livello circoscrizionale e quelle che hanno ricevuto seggi in difetto.

A tal fine, per ciascuna circoscrizione, si determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; si sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo si assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominali in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; si ripetono quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie. Confrontando i risultati di tali operazioni con quelli dei verbali delle operazioni degli UCC si constata che, seppure in alcuni casi vi siano differenze nell'individuazione delle liste eccedentarie, vi è corrispondenza in quella delle liste deficitarie, ri-

sultando quindi confermate tutte le attribuzioni di seggi alle liste nei singoli collegi plurinominali con l'eccezione di due seggi, uno nella circoscrizione Veneto 1 e uno nella circoscrizione Calabria, di cui si dà dettagliatamente conto.

Nella circoscrizione Veneto 1, si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che alle liste eccedentarie Forza Italia e Movimento 5 stelle il seggio è sottratto, rispettivamente, nei collegi plurinominali 1 e 2, dove era stato originariamente attribuito alle medesime liste con le parti decimali dei quozienti minori e che alla lista deficitaria Partito democratico il seggio è assegnato nel collegio plurinominali 1, dove tale lista ha la parte decimale del quoziente maggiore. Il seggio alla lista deficitaria Lega è assegnato nel collegio plurinominali 2 come nel verbale UCC (dove però la lista deficitaria è quella di Fratelli d'Italia), infatti, pur avendo la lista Lega la parte decimale del quoziente maggiore nel collegio plurinominali 1 rispetto al collegio plurinominali 2, in tale ultimo collegio la parte decimale del quoziente non è stata utilizzata per l'assegnazione dei seggi, mentre nel collegio 1 la parte decimale risulta già utilizzata per l'attribuzione di un seggio.

Nella circoscrizione Calabria, il seggio alla lista eccedentaria Lega è sottratto nel collegio plurinominali 1 (dove lo ha ottenuto con la minor parte decimale del quoziente rispetto a quello ottenuto, anch'esso con la parte decimale del quoziente, nel collegio plurinominali 2) mentre nel verbale dell'UCC il seggio alla lista erroneamente considerata eccedentaria (Movimento 5 stelle) è sottratto nel collegio plurinominali 2. Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che alla lista deficitaria Liberi e uguali il seggio è assegnato nel collegio plurinominali 2.

A seguito delle operazioni di compensazione si ottengono i seggi definitivi di ciascuna lista assegnati nei collegi plurinominali delle singole circoscrizioni. In esito alla verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale si

sono presentati i seguenti scostamenti rispetto ai dati posti a base delle proclamazioni:

un seggio, assegnato dall'UCC alla lista Fratelli d'Italia nella circoscrizione Veneto 1, collegio plurinominali 2, spetta invece alla lista Lega (differenza già riscontrata in sede di riparto dei seggi a livello circoscrizionale). In tale collegio spettano quindi alla lista Lega 3 seggi e non 2, come risultante nei verbali delle operazioni dell'UCN e dell'UCC del Veneto 1; poiché la candidata terza nella lista, Marica Fantuz, è già stata eletta nel collegio uninominali 6 della circoscrizione Veneto 1 e, ai sensi dell'articolo 85, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il deputato eletto in un collegio uninominali e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominali, il terzo seggio della lista Lega dovrà essere attribuito al candidato Giuseppe Paolin, che segue l'ultimo degli eletti della stessa lista. Si dovrà procedere, in questo caso, all'apertura dell'istruttoria e all'instaurazione della procedura di contestazione dell'elezione del deputato Luca De Carlo, a cui è stato attribuito il seggio da sottrarre, che coinvolgerà oltre al deputato medesimo, anche il candidato Giuseppe Paolin, primo dei non eletti della lista Lega nel collegio plurinominali 2 della circoscrizione Veneto 1. Si segnala al riguardo, peraltro, che il candidato Paolin aveva presentato un ricorso, di cui si propone l'archiviazione, per altri motivi, diversi da quelli a fondamento dell'attribuzione a lui del seggio ora citato;

un seggio, assegnato dall'UCC alla lista Lega nel collegio plurinominali 1 della circoscrizione Calabria, spetta invece alla medesima lista nel collegio plurinominali 2 della medesima circoscrizione. Siccome il capolista in entrambi i collegi della circoscrizione è Domenico Furgiuele, si dovrà procedere, anche in questo caso, all'apertura dell'istruttoria e all'instaurazione della procedura di contestazione dell'elezione del deputato Furgiuele nel collegio plurinominali 1 con contestuale

proclamazione del medesimo nel collegio plurinominale 2, che coinvolgerà oltre al deputato medesimo, anche le candidate Emma Staine e Francesca Anastasia Porpiglia, prime dei non eletti della lista Lega, rispettivamente nel collegio plurinominale 1 e nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Calabria.

Tanto premesso, propone di costituire due comitati di verifica per le circoscrizioni Veneto 1 e Calabria.

La Giunta concorda.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, propone, per economia dei lavori, che siano designati gli stessi componenti per i due comitati, ciascuno dei quali sarà presieduto dal Presidente della Giunta, in quanto l'oggetto è strettamente connesso con calcoli e assegnazioni su base nazionale e considerata la procedura testé concordata, che affida alla relazione nazionale il compito di giungere fino all'individuazione dei deputati da convalidare nei singoli collegi plurinomiali. Invita pertanto i capigruppo a provvedere quanto prima alle designazioni.

Precisa che le comunicazioni di rito alle parti e ai soggetti interessati, previste nel regolamento della Giunta in relazione alla fase istruttoria, saranno inviate quanto prima. Le parti e i soggetti interessati, pertanto, potranno:

da lunedì 6 a venerdì 10 luglio prendere visione dei documenti elettorali, con possibilità di estensione del termine a richiesta degli interessati;

fino a lunedì 13 luglio produrre memorie e chiarimenti.

Comunica che in data 14 luglio, in ipotesi, la Giunta potrebbe deliberare formalmente la contestazione delle elezioni dei deputati De Carlo e Furgiuele, fissando al 4 agosto 2020 la data di svolgimento delle relative sedute pubbliche.

Precisa inoltre che le parti e i soggetti interessati avrebbero tempo fino a giovedì 30 luglio per il deposito di nuovi docu-

menti o deduzioni e fino al sabato 1° agosto per prendere visione dei documenti presentati dalle controparti e della restante documentazione agli atti.

Rileva che immediatamente dopo il 4 agosto, e prima della pausa estiva dei lavori, potranno essere esaminate dall'Assemblea le relazioni della Giunta sulle elezioni contestate dei due deputati. A tal proposito, sottolinea che, poiché la diversa attribuzione del seggio nella circoscrizione Veneto 1 discenderebbe esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, su di essa l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, del Regolamento della Camera, non dovrebbe procedere a votazioni e la proposta s'intenderebbe approvata.

Comunica che al fine dell'approvazione della relazione nazionale dovranno essere preventivamente approvate le cifre elettorali delle liste nella circoscrizione Lazio 1 e nel collegio plurinominale 3 della medesima circoscrizione, le quali dipendono dall'esito della votazione in Assemblea – di cui conta di sollecitare la calendarizzazione, auspicabilmente, intorno a giovedì 9 luglio – sulla proposta della Giunta di convalida dell'elezione dell'on. Cubeddu.

Osserva che, pertanto, mercoledì 15 luglio la Giunta potrà riunirsi per l'approvazione delle cifre elettorali definitive della circoscrizione Lazio 1 e del collegio plurinominale 3 della medesima circoscrizione; in tal modo saranno state approvate dalla Giunta le cifre elettorali di collegio plurinominale e circoscrizionali di tutte le liste presentatesi all'elezione della Camera dei deputati del 4 marzo 2018. In sede di relazione nazionale verranno approvate le cifre elettorali nazionali delle liste, delle quali – di fatto – la Giunta ha già definito i valori con l'approvazione delle relazioni circoscrizionali relative all'elezione nei collegi uninominali e all'approvazione delle cifre elettorali proporzionali dal momento che, per ciascuna lista, la cifra elettorale nazionale è pari alla somma delle cifre elettorali circoscrizionali.

Ricorda che la Giunta nella seduta pubblica del 22 giugno scorso ha concluso

l'esame dell'elezione contestata dell'onorevole Cubeddu nel collegio uninominale 12 della circoscrizione Lazio 1, nel senso di proporre all'Assemblea la convalida del deputato medesimo. Ricorda inoltre che, qualora la proposta di convalida venga accolta dall'Assemblea, i dati risultanti a seguito della verifica dei verbali sezionali effettuata in sede di verifica dei poteri, come riferiti dal relatore per la XV Circoscrizione Lazio 1 nella seduta della Giunta delle elezioni del 9 luglio 2019, andranno assunti quali cifre elettorali definitive nella circoscrizione Lazio 1 e nei suoi collegi plurinominali. Rileva che, ad ogni modo, le differenze derivanti dall'as-

sunzione quali cifre elettorali definitive di quelle risultanti dall'istruttoria condotta dal comitato di verifica o di quelle riferite dal relatore nella citata seduta del 9 luglio 2019 non comportano variazioni apprezzabili nelle cifre poste a base delle proclamazioni nei collegi plurinominali e non modificherebbero in nessun caso tali proclamazioni.

Osserva infine che, nella seduta del 15 luglio, la Giunta potrà quindi procedere alla proposta all'Assemblea di convalida di tutti i deputati eletti nei collegi plurinominali, ad eccezione dei deputati Luca De Carlo e Domenico Furgiuele.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE, ON. GIACHETTI,
PER L'ILLUSTRAZIONE DEI RICORSI**

I ricorsi, esposti e reclami presentati direttamente alla Giunta, nonché quelli trasmessi in allegato ai verbali delle operazioni dell'Ufficio centrale nazionale (UCN) e degli Uffici centrali circoscrizionali (UCC), che vengono esaminati dalla Giunta ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, possono essere suddivisi in gruppi omogenei per contenuto.

Poiché nella relazione nazionale, in considerazione della stretta correlazione tra il livello nazionale e quello circoscrizionale insita nel meccanismo delineato dalla legge elettorale, si procede sia alla verifica delle operazioni svolte dall'UCN sia di quelle svolte dagli UCC che hanno portato all'individuazione dei candidati da proclamare nei collegi plurinominali, in questa sede sono presi in esame tanto i ricorsi riferiti al procedimento con il quale l'UCN ha individuato i seggi da assegnare a ciascuna lista e i relativi candidati da proclamare quanto i ricorsi riferiti alle operazioni dei singoli UCC.

L'esame dei ricorsi è infatti indispensabile per validare le procedure seguite dai predetti Uffici elettorali, che vengono contestate dai ricorrenti.

Se la Giunta riterrà di confermare le scelte procedurali dei citati Uffici elettorali, le risultanze delle operazioni dagli stessi condotte saranno poi confrontate con quelle che si ottengono dall'applicazione alla medesima procedura delle cifre elettorali risultanti a seguito della verifica dei poteri. In sostanza, si cambiano i numeri ma non la procedura.

Prima di esaminare i ricorsi sull'assegnazione dei seggi do conto di alcuni atti relativi al procedimento elettorale prepa-

ratorio, dei quali deve essere preliminarmente valutata l'ammissibilità, senza che in questa fase rilevino gli aspetti di merito che ne costituiscono oggetto.

Si tratta dei ricorsi presentati da parte di:

Pierluigi Pagliughi, quale legale rappresentante, depositario del contrassegno e capo del partito Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori, il quale chiede alla Giunta delle elezioni di considerare illegittima la richiesta del Ministero dell'Interno di modifica del contrassegno depositato il 19/1/2018 e contro la successiva ricusazione del contrassegno modificato e depositato il 25/1/2018. Successivamente, con atto integrativo, si sono sollevate contestazioni relativamente alle istruzioni ministeriali riguardanti la ricusazione per motivi ideologici del contrassegno, all'impossibilità di sostituire il contrassegno nel caso sia esperito ricorso all'UCN contro la richiesta di modifica, alla ricusazione per ritardo nel deposito nel caso non sia imputabile al proprietario del contrassegno, alla ricusazione imputata alla modalità, non vietata, di presentazione del contrassegno con il servizio postale e agli addebiti di spesa nelle sentenze relative ai ricorsi elettorali.

Ugo Sarao, elettore per la Camera dei deputati, chiede di annullare l'atto di proclamazione di tutti gli eletti nella circoscrizione Lombardia 1 e, conseguentemente, disporre la ripetizione delle elezioni. Il ricorrente lamenta la ricusazione della lista « Grande Nord », motivata dal fatto che la suddetta lista non ha presentato candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione né regolari candidature con sufficienti sottoscrittori.

Anche la memoria presentata da Fabio Cantarella, candidato nella circoscrizione Sicilia 2, collegio plurinominale 02, nella lista Lega, all'Ufficio centrale nazionale e all'UCC, e da tali Uffici trasmessa alla Giunta, è riferita alla fase preparatoria del procedimento elettorale. Nella memoria si chiede infatti il riconteggio degli aventi diritto al voto nei collegi plurinominali della Camera dei deputati Sicilia 2-01 e Sicilia 2-02 con la rideterminazione dei seggi spettanti ai due collegi. Il candidato sostiene che per un'errata applicazione della normativa vigente sia stato attribuito al collegio plurinominale 01 un numero di seggi maggiore di quello attribuito al collegio 02, sebbene quest'ultimo avesse un numero maggiore di elettori. Il medesimo candidato, con altri due diversi atti, ha contestato anche il mancato rispetto, nell'assegnazione dei seggi, del numero dei seggi previsti per ciascun collegio plurinominale dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017: tale aspetto verrà esaminato successivamente.

Vi è inoltre il ricorso presentato all'UCN e alla Giunta da Mario Pietracupa, candidato della coalizione del Centrodestra nel collegio uninominale 01 Isernia – Circoscrizione Molise che è parzialmente relativo al procedimento elettorale preparatorio. Il ricorrente osserva infatti che, essendo la circoscrizione Molise suddivisa in due collegi uninominali ed un unico collegio plurinominale, la lista Movimento 5 Stelle non potesse candidare all'unico collegio plurinominale coloro che erano già candidati ai due collegi uninominali, poi risultati eletti, poiché non sarebbe stata garantita, in tal modo, la percentuale minima di candidati a cui attribuire eventualmente i seggi nei collegi proporzionali.

Ricordo che la questione della competenza a decidere sul contenzioso relativo agli atti del procedimento elettorale preparatorio – e dunque anche sulle questioni che riguardano il contenzioso sulla presentazione delle liste e dei candidati – ha costituito, fin dalla XV legislatura, oggetto di una pluralità di pronunce da parte della Giunta. Sulla base di tali pronunce si è consolidato un orienta-

mento, condiviso anche dalla Giunta del Senato, secondo cui sono da considerare manifestamente inammissibili i ricorsi e i reclami concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio con i quali siano stati ricusati contrassegni di partiti o gruppi politici organizzati o sia stata disposta l'esclusione dalla competizione elettorale di liste o singoli candidati. Ciò, come più volte precisato dalla Giunta, per la ragione che l'oggetto proprio della verifica dei poteri consiste esclusivamente, per esplicita previsione dell'articolo 66 della Costituzione, nella verifica dei titoli di ammissione degli eletti, e non anche in un generalizzato controllo di legittimità posto a garanzia delle posizioni giuridiche soggettive che a vario titolo assumano rilevanza nella fase preparatoria delle elezioni. Se, infatti, per ipotesi la Giunta ritenesse di poter esaminare nel merito un ricorso avverso la ricusazione di una lista, essa dovrebbe ammettere, in via consequenziale, la possibilità di un suo accoglimento. Tuttavia, da ciò non potrebbe in ogni caso derivare alcuna conseguenza pratica sui titoli di ammissione dei deputati proclamati (non essendovi, per mancata partecipazione alle elezioni, candidati proclamabili della lista ricusata) se non quella – palesemente estranea, ed anzi contraria, alle finalità proprie della verifica dei poteri – di rendere necessaria, alla luce della vigente legge elettorale per la Camera, la ripetizione delle elezioni non solo nella circoscrizione interessata ma – tenuto conto del sistema elettorale introdotto dalla legge n. 165 del 2017 – in tutte le circoscrizioni territoriali italiane (ad eccezione della circoscrizione uninominale Valle d'Aosta) al fine di consentire alla lista esclusa di parteciparvi con propri candidati.

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte – e pur evidenziando la necessità, già emersa in precedenti legislature, di un complessivo intervento legislativo volto a rafforzare opportunamente, nella fase antecedente alle elezioni, il sistema di tutele giurisdizionali per il contenzioso relativo agli atti del procedimento elettorale preparatorio – propongo alla Giunta di ar-

chiviare per manifesta inammissibilità gli atti presentati da Pierluigi Pagliughi e Ugo Sarao.

Propongo di archiviare per manifesta inammissibilità anche la memoria del candidato Fabio Cantarella, in quanto relativa al procedimento elettorale preparatorio. Osservo comunque che il numero di seggi da attribuire a ciascun collegio plurinominale, in base all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è calcolato avendo come riferimento i risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'ISTAT, e non il numero degli aventi diritto al voto nei collegi.

Propongo inoltre di archiviare il ricorso presentato da Mario Pietracupa, per la parte relativa agli aspetti sopra descritti, in quanto manifestamente inammissibile.

Infine, sono agli atti la richiesta di Giuseppe Sottile, candidato nella lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Sicilia 2, indirizzata all'UCC della Sicilia 2 e da questo trasmessa alla Giunta, e le istanze di Lorenzo Gasperini, candidato della lista Lega nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Toscana, presentate all'Ufficio centrale circoscrizionale della Toscana e da tale Ufficio trasmesse alla Giunta in allegato al verbale delle operazioni.

In particolare, il candidato Sottile chiede l'estrazione di copia autentica del modello di presentazione della candidatura alla Camera dei deputati per le elezioni politiche 2018 di Carmela Bucalo, poi risultata eletta. Tale documentazione, riferita alla fase di presentazione delle candidature, non è peraltro in possesso degli Uffici della Giunta. Propongo quindi di archiviare tale atto.

Il candidato Gasperini, a sua volta, ha chiesto all'UCC di prendere visione ed estrarre copia del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dei verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione del collegio plurinominale 2 e, in qualità di elettore, del collegio plurinominale 4 della circoscrizione Toscana, nonché dei verbali dell'Ufficio centrale

circoscrizionale della Toscana per l'esame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati dai seggi. Tale documentazione è agli atti della Giunta. Nella parte relativa al collegio 4 il soggetto non è titolare di un interesse personale, diretto e qualificato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento della Giunta, in quanto non era candidato alle elezioni. Anche la richiesta di accesso al verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e agli atti riferiti al collegio 2, in assenza di un ricorso, non appare accoglibile. Quindi propongo di archiviare le istanze in questione.

Passo ora ad esporre i ricorsi riferiti all'assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni.

- a) Vi sono due ricorsi volti a contestare la legittimità delle operazioni degli UCC in conseguenza alla correzione delle cifre elettorali apportate dall'UCC della circoscrizione Calabria in data 19 marzo 2018 e delle nuove proclamazioni, conseguenti alle operazioni svolte dall'UCN in data 20 marzo 2018.

Ricordo che, come riportato nella relazione illustrata alla Giunta in data 19 luglio 2019 dal relatore circoscrizionale per la Calabria, on. Sorte, nel verbale dell'UCC calabrese si dà conto del fatto che, viste le plurime istanze presentate da Forza Italia, l'UCC ha effettuato i necessari controlli sul totale dei voti riportati da ciascuna lista della coalizione del centro-destra negli 8 collegi uninominali della circoscrizione ed è emerso che, per un errore nel sistema di inserimento dei dati, le cifre elettorali delle liste Forza Italia e Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni risultavano vistosamente errate, essendosi verificata per molte sezioni nei diversi collegi, una inversione dei dati relativi alle due liste, con notevoli differenze di voti in difetto per la lista di Forza Italia. Il verbale continua riferendo che si è quindi proceduto con la massima tempestività alla correzione dei prospetti allegati al verbale e dello stesso verbale inviato successivamente all'Ufficio centrale nazionale.

Inoltre l'UCC precisa che il verbale (in data 19 marzo 2018) sostituisce interamente i precedenti, fatta eccezione per la proclamazione degli eletti in tutti gli 8 collegi uninominali effettuata in data 10 marzo 2018.

Ricordo inoltre che, a seguito della comunicazione delle sopra esposte correzioni, l'UCN in data 20 marzo 2018 ha rettificato le cifre elettorali nazionali delle liste della coalizione di centrodestra e ha operato le conseguenti correzioni nella distribuzione tra le circoscrizioni dei seggi di ciascuna lista ammessa al riparto dei seggi. L'UCN ha quindi comunicato agli UCC delle circoscrizioni interessate le modifiche rispetto all'elenco dei candidati da eleggere nei collegi plurinominali riportato nel verbale delle operazioni dell'UCN del 18 marzo 2018; si tratta delle circoscrizioni Calabria, Veneto 1, Trentino Alto Adige, Veneto 2 ed Emilia-Romagna.

Fausto Orsomarso, candidato nella circoscrizione plurinominalità 23 Calabria, collegio 02, nella lista Fratelli d'Italia, ha presentato all'UCN un'istanza e un esposto, trasmessi dall'UCN alla Giunta, e un ricorso alla Giunta delle elezioni nei quali reclama l'assegnazione del seggio inizialmente attribuitogli dall'UCC. Nel ricorso si sostiene che l'UCC non ha la facoltà di emendare in via di autotutela il proprio verbale di proclamazione degli eletti.

Giuseppe Paolin, candidato nella circoscrizione Veneto 1, collegio plurinominalità 2, nella lista Lega, con una serie di istanze presentate all'UCC Veneto 1, all'UCN e alla Camera dei deputati e con un ricorso presentato alla Giunta delle elezioni, contesta che l'UCC Veneto 1 abbia annullato in autotutela, in conseguenza delle comunicazioni dell'UCN, la sua proclamazione già avvenuta invece di demandare la questione alla competente Giunta delle elezioni e chiede che sia data esecuzione alla propria elezione e che non vengano presi in considerazione eventuali provvedimenti discordanti.

Al riguardo, osservo che né nel decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 né in altre norme di legge vi sono disposizioni che precludano agli Uffici

centrali circoscrizionali la possibilità di riunirsi per emendare eventuali errori numerici dagli Uffici medesimi commessi. Nei casi in esame, tutti derivanti da una correzione di un errore materiale nel sistema elettronico di inserimento dei dati, la rideterminazione dei candidati da proclamare appare, oltre che legittima, anche un atto dovuto. Non si vede infatti perché gli Uffici avrebbero dovuto persistere nell'errore e rimettere alla Giunta il compito di emendare l'errore stesso. L'operato degli Uffici centrali circoscrizionali, in coordinamento con l'Ufficio centrale nazionale, non contrasta con la prerogativa della Camera di giudicare dei titoli di ammissione dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, che si esplica nell'attività della Giunta delle elezioni di verifica dei poteri. Richiamo in proposito la sentenza del Consiglio di Stato V Sezione del 28/02/2006, n. 901, che – seppure riferita al procedimento per le elezioni amministrative – qualifica come «atto dovuto, e quindi, pienamente legittimo» l'attività dell'Ufficio centrale «volta a correggere in via di autotutela» un «mero errore materiale» dovuto esclusivamente «alla errata impostazione del supporto informatico utilizzato per il conteggio dei risultati».

Del resto, anche l'Ufficio centrale nazionale non ha riscontrato anomalie procedurali nella comunicazione di rettifica delle cifre elettorali da parte dell'Ufficio centrale della circoscrizione Calabria. Quanto alla contestazione della possibilità per l'Ufficio centrale nazionale di riunirsi in sessione straordinaria a seguito della segnalazione ricevuta da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, tale possibilità appare rientrare pienamente nelle facoltà dell'Ufficio nazionale, al quale la legge elettorale demanda un ruolo centrale di coordinamento tra i vari UCC al fine dell'individuazione delle proclamazioni da effettuare da parte di questi ultimi.

Ritengo quindi che i ricorsi dei candidati Orsomarso e Paolin vadano archiviati perché non fondati.

b) I seguenti ricorsi sono relativi alla verifica delle schede.

Fabio Forte, primo candidato non proclamato eletto nella lista Lega-Salvini Premier nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Lazio 2, contesta l'elezione di Sebastiano Cubeddu in luogo di Barbara Saltamartini nella circoscrizione elettorale Lazio 1, collegio uninominale n. 12, facendo presente il fatto che Sebastiano Cubeddu ha ottenuto solo 19 voti in più rispetto a Barbara Saltamartini, seconda classificata, e all'esito delle operazioni di verifica presso l'Ufficio centrale lo scarto accertato è risultato pari a 30 voti; conseguentemente, viene chiesta l'elezione di Claudio Durigon in luogo di Barbara Saltamartini nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Lazio 1; viene chiesta, infine, l'elezione del ricorrente Fabio Forte in luogo di Claudio Durigon nel collegio plurinominale 02 nella circoscrizione elettorale Lazio 2. Infatti, l'eventuale elezione di Barbara Saltamartini nel collegio uninominale n. 12 della circoscrizione Lazio 1 determinerebbe, in via diretta e consequenziale, l'elezione di Claudio Durigon nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Lazio 1 e, a cascata, l'elezione nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Lazio 2 del ricorrente, Fabio Forte, in luogo di Claudio Durigon.

Il ricorrente chiede alla Giunta delle elezioni l'apertura di un procedimento per la verifica dei risultati del collegio uninominale n. 12 della circoscrizione elettorale Lazio, ai sensi degli articoli 11 e seguenti del regolamento della Giunta delle elezioni.

Al riguardo, faccio presente che il ricorso del sig. Forte è da ritenersi assorbito dal ricorso presentato dall'on. Saltamartini avverso l'elezione dell'on. Cubeddu nel collegio uninominale n. 12 della circoscrizione Lazio 1, già trattato dalla Giunta. Analoga considerazione varrebbe anche per l'istanza pervenuta in data 23 maggio 2018, presentata da parte di Sara Adriani, candidata della lista Lega nel Collegio plurinominale Lazio 1-02 che, però, risulta presentata oltre il termine di venti giorni

dalla proclamazione del deputato cui si riferisce, previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento della Giunta. La posizione della candidata Adriani è stata comunque esaminata dalla Giunta in quanto essa è stata individuata quale soggetto potenzialmente interessato in caso di accoglimento del ricorso della candidata Saltamartini.

Ricordo che il 22 giugno u.s. la Giunta, riunita in seduta pubblica, ha respinto il ricorso dell'onorevole Saltamartini avverso la proclamazione dell'onorevole Cubeddu; pertanto propongo di archiviare il ricorso del candidato Forte e di considerare inammissibile, perché pervenuta oltre i termini regolamentari, l'istanza della candidata Adriani.

Antonio Capiello, candidato al primo posto della lista Lega nel collegio plurinominale 01 della Circoscrizione Basilicata, che ricorre alla Giunta delle elezioni avverso la proclamazione degli eletti nella Circoscrizione Basilicata e le operazioni dell'UCN e dell'UCC.

Il ricorrente evidenzia che dall'esame comparato con i dati di altre circoscrizioni è emerso che, in diversi casi, alla lista Lega sono stati assegnati seggi nonostante la cifra percentuale risulti inferiore a quella conseguita dalla lista Lega nella circoscrizione Basilicata. Di tali circoscrizioni è fornito un elenco e il ricorrente sostiene che, da una corretta applicazione delle operazioni elettorali, uno di tali seggi dovrebbe spettare alla circoscrizione Basilicata, con la sua conseguente proclamazione a deputato. Quanto sostiene il ricorrente non appare fondato. La procedura disposta dall'articolo 83, comma 1, lettere h) e i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – che l'UCN deve seguire per l'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle coalizioni di liste, alle liste singole e alle liste di ciascuna coalizione – non considera infatti semplicemente, quale criterio di attribuzione, la cifra percentuale conseguita da una lista nelle diverse circoscrizioni ma prevede a tal fine un complesso di calcoli e operazioni, che sono

stati eseguiti dall'UCN e che sono oggetto di verifica da parte della Giunta con la presente relazione.

Oltre a ciò, viene lamentata l'alta percentuale di schede dichiarate nulle nella Circoscrizione Basilicata, che sarebbe il frutto di errori di valutazione durante le operazioni di scrutinio e che giustificherebbe una verifica istruttoria delle schede. Al riguardo, ritengo che il ricorso del sig. Cappiello sia troppo generico, in quanto non specifica quali norme legislative sarebbero state violate e quali comportamenti avrebbero comportato errori di valutazione durante le operazioni di scrutinio.

Il ricorso del candidato Cappiello può pertanto essere archiviato in quanto infondato.

- c) Vi sono poi ricorsi relativi alla modalità seguita dall'UCN per risolvere i casi di incapacienza (numero di candidati insufficiente a coprire i seggi spettanti alla lista) delle liste del Movimento 5 stelle nelle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2. Alcuni di tali ricorsi sono stati presentati da candidati della lista Movimento 5 stelle in altre circoscrizioni o da candidati supplenti della medesima lista nelle circoscrizioni dove si è verificata l'incapacienza, altri sono stati proposti da candidati di altre liste.

I ricorsi presentati dai candidati della lista Movimento 5 stelle sono i seguenti.

Mirella De Benedictis, Aniello Nazaria e Michela Rescigno (la quale ultima ha presentato anche un'istanza all'Ufficio centrale nazionale, che la ha trasmessa alla Giunta unitamente al verbale delle operazioni) candidati nelle liste del Movimento 5 Stelle per la circoscrizione Campania 2, nei collegi plurinominali Campania 2-01, Campania 2-02 e Campania 2-03, chiedono l'annullamento degli atti relativi alla proclamazione dei deputati Pasquale Maglione, Lucia Azzolina, Riccardo Tucci, Chiara Yana Ehm, Vittoria Baldino e Valentina Palmisano. Al termine delle operazioni elettorali i ricorrenti non risultavano direttamente eletti nei collegi pluri-

nominali nei quali erano candidati e, dunque, partecipavano all'eventuale redistribuzione dei seggi a livello nazionale. I ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell'articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come innovato e modificato dall'articolo 1, comma 28, della legge 3 novembre 2017, n. 165.

A giudizio dei ricorrenti, la disposizione in esame va interpretata assegnando i seggi vacanti all'unica circoscrizione in cui la lista aveva riportato la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata (Campania 2) e non, invece, distribuendo a livello nazionale i seggi vacanti nelle diverse circoscrizioni aventi la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, così come fatto dall'Ufficio centrale nazionale. Al riguardo osservo che l'articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 prevede che i seggi siano assegnati dall'UCN in base alla maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (e successivamente anche alla maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata) ma non dispone esplicitamente che, una volta individuata la circoscrizione con la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, vadano attribuiti alla lista in tale circoscrizione tutti i seggi che non sia stato possibile attribuirle nella circoscrizione nella quale essa è incapiente. L'ultimo periodo del citato comma 4, anzi, prevede che, nel caso di attribuzione dei seggi con la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, questi vadano attribuiti « nelle altre circoscrizioni [...] procedendo secondo l'ordine decrescente [delle parti decimali del quoziente] ». Ritengo che l'interpretazione della norma data dall'UCN sia quella che più si conforma alla lettera della norma stessa e che meglio risponde all'esigenza di contemperare il principio secondo il quale gli elettori di una circoscrizione vedano eletti i candidati della lista da loro prescelta e quello della rappresentanza territoriale. Nel caso in esame, infatti, i voti espressi dagli elettori delle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2 in favore della lista Mov-

mento 5 stelle hanno determinato l'elezione di candidati della medesima lista, sia pure in circoscrizioni nelle quali tali candidati non avevano ottenuto l'elezione in base ai voti lì espressi. Se si aderisse all'interpretazione della norma sostenuta nel ricorso, invece, si avrebbe una sovra rappresentazione della circoscrizione Campania 2, nella quale il Movimento 5 stelle non ha conseguito un risultato tale da portare all'utilizzo della parte decimale del quoziente per l'assegnazione di seggi, a scapito delle restanti circoscrizioni elettorali.

In conclusione ritengo che i ricorsi dei candidati Mirella De Benedictis, Aniello Nazaria e Michela Rescigno possano essere archiviati in quanto non fondati.

Gli altri ricorsi di candidati del Movimento 5 stelle sono relativi al mancato utilizzo dei candidati supplenti per risolvere i casi di incapienza. I sotto elencati soggetti sostengono che i candidati supplenti dello stesso sesso del candidato eletto nel collegio uninominale possono essere inseriti in coda alla lista dei candidati del collegio plurinominale, secondo l'ordine di presentazione. Precisano che in nessuna norma del T.U. è prescritto che la figura del supplente sia valida solo in fase precedente alle elezioni, ritengono anzi logico, e coerente con la *ratio legis*, che le liste siano sempre capienti, e che tale figura venga utilizzata per sostituire il candidato che, essendo eletto nel collegio uninominale, non può concorrere per l'elezione nel collegio plurinominale.

Infine, i ricorrenti lamentano la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza del voto, sancito dall'articolo 48 della Costituzione, della rappresentatività territoriale (articolo 56) e del principio democratico (articolo 1) che si verificerebbe per l'assegnazione di un numero di seggi alla circoscrizione Campania 1 e alla circoscrizione Sicilia 2 minore di quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017.

Luigi Falco, candidato supplente nella lista « Movimento 5 stelle » nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Campania 1, ha presentato istanze all'Ufficio

centrale nazionale, da questo allegate al verbale delle operazioni trasmesso alla Giunta.

Gianluca Novak, candidato supplente nella lista Movimento 5 stelle per la Circoscrizione Sicilia 2, collegio 01, ha presentato istanze all'Ufficio centrale circoscrizionale della Sicilia 2 e all'Ufficio centrale nazionale, da questi allegate ai verbali delle operazioni trasmesso alla Giunta.

Flavia Di Pietro, candidato supplente nella lista Movimento 5 stelle per la Circoscrizione Sicilia 2, collegio plurinominale 03, ha presentato istanze all'Ufficio centrale circoscrizionale della Sicilia 2 e all'Ufficio centrale nazionale, da questi allegate ai verbali delle operazioni trasmesso alla Giunta.

Vincenzo Buonincontro, candidato supplente nella lista Movimento 5 stelle per la Circoscrizione Campania 1, collegio plurinominale 01, ha presentato istanze all'Ufficio centrale nazionale, da questo allegate ai verbali delle operazioni trasmesso alla Giunta.

Carmine Sautariello, candidato supplente nella lista Movimento 5 stelle per la Circoscrizione Campania 1, collegio plurinominale 03, ha presentato un'istanza all'Ufficio centrale nazionale e da questo allegata ai verbali delle operazioni trasmesso alla Giunta.

Rosa Conti, candidato supplente nella lista Movimento 5 stelle per la Circoscrizione Sicilia 2, collegio plurinominale 02, ha presentato un'istanza all'Ufficio centrale circoscrizionale della Sicilia 2, da questo allegata al verbale delle operazioni trasmesso alla Giunta.

Non ritengo che la tesi sostenuta dai ricorrenti possa essere accolta. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che prevede i casi nei quali gli Uffici centrali circoscrizionali devono ricorrere ai candidati presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, per procedere alle modifiche delle liste dei candidati conseguenti a eventuali irregolarità nella composizione delle liste o rinunce

alla candidatura, è infatti – come riconosciuto dai ricorrenti stessi – una disposizione relativa al procedimento elettorale preparatorio. Se è vero che – come sostenuto dai ricorrenti – in nessun punto del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è prescritto che la figura del supplente sia valida solo in fase precedente alle elezioni è anche vero che in nessun punto è detto il contrario e che, anzi, negli articoli da 83 a 86, che recano le norme per l'attribuzione dei seggi ai candidati, non vi è alcun riferimento al ricorso ai candidati supplenti, i quali sono previsti unicamente nel Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, articoli da 11 a 41, che disciplina il procedimento elettorale preparatorio. Faccio infine notare che il Senato non ha ritenuto di fare ricorso ai candidati supplenti per risolvere il caso di incapienza della lista Movimento 5 stelle nella Regione Sicilia nonostante il vincolo territoriale sia, come noto, maggiormente stringente nell'elezione del Senato rispetto a quello presente nell'elezione della Camera, in virtù dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, secondo il quale « Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale ». Il relatore della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, che aveva inizialmente prospettato di ricorrere alla lista dei candidati supplenti per assegnare il seggio spettante alla lista Movimento 5 stelle nella Regione Sicilia, dopo « attenti studi e molteplici approfondimenti, unitamente all'ascolto delle posizioni e delle legittime argomentazioni dei colleghi della Giunta », ha elaborato una proposta diversa: quella, poi approvata dall'Aula del Senato nella seduta del 31 luglio 2019, di assegnare il seggio nella circoscrizione in cui la lista Movimento 5 Stelle aveva la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, applicando le norme del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati richiamate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del 1993, recante il Testo unico delle norme per l'elezione del Senato. Il relatore è giunto a formulare la proposta ragionando « se la tesi del candidato cosiddetto supplente potesse rappre-

sentare un voto consapevole, da parte di chi è chiamato ad assolvere ad un dovere civico, in rapporto alla conoscibilità del candidato » e ha rilevato che « La mancanza del sostegno dell'indicazione personale dei cittadini nei confronti di un soggetto non iscritto all'interno delle liste elettorali, potrebbe ferire la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione, come esplicitamente asserito nella sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale e, per tali motivi, si è deciso di soprassedere dalle conclusioni precedentemente esposte. Infatti, la previsione degli elenchi di candidati supplenti, seppure finalizzata a colmare eventuali lacune presenti nelle liste elettorali in sede di verifica della regolarità delle stesse, si svolge prima delle elezioni in tempo utile per consentire all'elettore di conoscere in anticipo i componenti effettivi delle liste presenti nel suo collegio. Dopo la pubblicazione delle liste elettorali, invece, gli elenchi di supplenti perdono ogni funzione e le persone che vi sono iscritte non prendono parte alle elezioni ».

Con riferimento alle doglianze relative alla lesione dei principi costituzionali di uguaglianza dei cittadini, di uguaglianza del voto e di rappresentanza, che deriverebbero dal mancato puntuale rispetto, nell'assegnazione dei seggi, del numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, rilevo che anche in occasione di precedenti elezioni politiche la distribuzione finale dei seggi nelle circoscrizioni non è stata esattamente corrispondente a quella stabilita sulla base della loro consistenza demografica. A tale proposito richiamo quanto esposto dal relatore nazionale nella scorsa legislatura, nella seduta della Giunta del 6 maggio 2015, in presenza di una legge elettorale diversa ma che prevedeva comunque che l'assegnazione dei seggi alle liste avvenisse sulla base di un complesso sistema nel quale coesistevano un meccanismo di riparto dei seggi a livello nazionale e un meccanismo di riparto a livello circoscrizionale; in particolare, il relatore citò la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2014 nella quale la Corte rilevava che « risulta evidente che il verbale del 5 marzo 2013 (è) stato redatto

dall'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione senza alcun margine di autonoma valutazione, ma in puntuale esecuzione dell'articolo 83, comma 1, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957». La sentenza n. 41 del 2014, confermò pertanto l'interpretazione e l'applicazione della norma adottate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale in occasione delle elezioni per la Camera dei deputati svoltesi a partire dall'anno 2006. Si tratta di una interpretazione delle disposizioni in questione che fa prevalere, rispetto al principio della salvaguardia assoluta della ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni – invocato dai ricorrenti e plausibile in pura linea teorica – un principio di tutela della volontà dell'elettorato espressasi attraverso il voto. Ritengo che tale interpretazione, che del resto non si discosta dal testo della legge (né da quello allora in vigore né da quello nel frattempo parzialmente modificato), sia valida anche con riferimento alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 e alle conseguenti operazioni dell'UCN.

Ricordo inoltre che con la sentenza n. 35 del 2017 la Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83, comma 1, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, respingendo l'eccezione sollevata con riferimento al mancato rispetto dell'articolo 56 della Costituzione che si verificherebbe in caso di traslazione di seggi da una circoscrizione a un'altra come conseguenza delle operazioni di compensazione tra liste eccedentarie e deficitarie. Nella citata sentenza la Corte ha evidenziato che «il complesso sistema di assegnazione dei seggi previsto dalla disciplina introdotta dalla legge n. 52 del 2015 dispiega ampie cautele proprio allo scopo di evitare la traslazione» e che «l'effetto traslativo [...] si presenta, di risulta, solo se il ricorso a quelle cautele si riveli inutile, in casi limite che il legislatore intende come del tutto residuali». Le argomentazioni della Corte restano a mio avviso valide anche con riferimento alla disciplina introdotta dalla legge n. 165 del 2017 che ha modificato, tra gli altri,

l'articolo 83 del TU n. 361 del 1957, prevedendo, al comma 1, lettere h) e i), un meccanismo per la distribuzione dei seggi alle coalizioni e alle liste nelle singole circoscrizioni che, come il meccanismo delineato dal precedente comma 1, numero 8), prevede solo in via residuale il verificarsi dell'effetto traslativo.

È dunque stata più volte ribadita dalla Corte costituzionale la legittimità costituzionale delle norme che disciplinano, in casi e con modalità puntualmente determinati, la traslazione di seggi. Ritengo quindi che i ricorsi volti a censurare come incostituzionali le norme che prevedono la possibile traslazione di seggi (a livello di circoscrizioni o tra collegi plurinominali) possano essere considerati non fondati alla luce della citata giurisprudenza costituzionale.

Potrebbe essere utile, al riguardo, una riflessione sulle liste di candidati particolarmente «corte» e sulla possibilità di pluricandidature previste dalla legge elettorale in vigore; tali disposizioni relative alle candidature rendono relativamente facile il verificarsi del caso di incapienza delle liste, che può portare a individuare candidati da eleggere in collegi o circoscrizioni diversi da quelli dove sono stati espressi i voti che hanno portato al conseguimento dei seggi. In particolare, sulla base del disposto dell'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che dispone che «il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinomiale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinomiale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro» non è remoto che si possa verificare il caso per il quale i candidati non siano sufficienti a coprire tutti i seggi spettanti a una lista in un collegio plurinomiale nell'eventualità che il risultato conseguito dalla lista nel collegio sia particolarmente ampio (si prevede infatti che il numero dei candidati non possa essere superiore alla metà dei seggi in palio e

comunque non superiore a 4). Forse questi aspetti potrebbero meritare ulteriori approfondimenti, in quanto suscettibili di contribuire al verificarsi dell'effetto traslativo dei seggi, che potrebbe così non avere più quella natura di caso limite che ne giustifica la legittimità secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale.

A completamento del ragionamento sulla rappresentatività territoriale, può essere utile considerare che anche nella legge italiana per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, pur completamente diversa da quella per l'elezione della Camera dei deputati, è possibile che il numero dei seggi assegnati alle diverse circoscrizioni possa non coincidere con quello previsto in base alla popolazione delle circoscrizioni medesime. Come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 271 del 2010, « nella disciplina elettorale italiana per il Parlamento europeo convivono due ordini di esigenze: da un lato, l'assegnazione dei seggi nel collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi; dall'altro, la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione »; dopo avere constatato che « tali ordini di esigenze, però, sono difficilmente armonizzabili e, anzi, non possono essere fra loro perfettamente conciliati » la citata sentenza prosegue indicando l'esistenza di diversi meccanismi correttivi che riducono l'effetto traslativo, comunque « al prezzo di alterare, in maggiore o minore misura, il rapporto proporzionale fra voti conseguiti e seggi attribuiti a ciascuna lista nell'ambito della singola circoscrizione ». In conclusione la Corte non ritiene con la sua pronuncia di prevedere l'introduzione di un sistema di distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni che sia rispettoso del riparto previamente effettuato in base alla popolazione perché « in presenza di una pluralità di soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata » la Corte « non potrebbe sostituirsi al legislatore in una scelta ad esso riservata ».

Per quanto sopra esposto propongo di archiviare, in quanto manifestamente infondati, i ricorsi presentati da Luigi Falco,

Gianluca Novak, Flavia Di Pietro, Vincenzo Buonincontro, Carmine Sautariello e Rosa Conti.

Segnalo infine che l'istanza presentata all'Ufficio centrale nazionale da Riccardo Tucci, candidato nella lista Movimento 5 stelle per la Circoscrizione Calabria-collegio plurinomiale 02, trasmessa alla Giunta in allegato al verbale delle operazioni del medesimo Ufficio, con la quale il candidato reclama l'assegnazione di uno dei seggi non assegnati alla lista Movimento 5 stelle nelle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2 per insufficienza di candidati, è superata per carenza di interesse, essendo stato il candidato proclamato eletto nella circoscrizione Calabria, collegio plurinomiale 2, in data 20 marzo 2018; pertanto ne propongo l'archiviazione.

I ricorsi presentati da candidati di liste diverse dal Movimento 5 stelle sono i seguenti.

Aniello Di Nardo, candidato della lista Forza Italia nel collegio plurinomiale 03 della Circoscrizione Campania 1; Carmela Rescigno, candidata della lista Fratelli d'Italia collegio plurinomiale 03 della circoscrizione Campania 1 (la quale ha presentato anche un'istanza di analogo tenore all'UCN); Letterio Dario Daidone, candidato nella lista Forza Italia nel collegio plurinomiale 02 della circoscrizione Sicilia 2; Giuseppe Laccoto, candidato della lista Partito Democratico nel collegio plurinomiale 01 della circoscrizione Sicilia 2, i quali lamentano, a seguito dell'incapienza della lista Movimento 5 stelle nelle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2 e dell'assegnazione operata dall'UCN dei seggi alla medesima lista in altre circoscrizioni, la violazione della Tabella di determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinomiali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 (tutti) nonché la violazione di articoli della Costituzione: 3, 48 e 56 (Rescigno); 48 e 56 (Laccoto); 56 (Daidone). Tutti i ricorrenti sostengono che l'UCN abbia male interpretato l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, avendo assegnato i seggi al Mov-

mento 5 stelle nelle altre circoscrizioni senza sottrarre per compensazione, in quelle stesse circoscrizioni, un numero corrispondente di seggi alle coalizioni e liste che li avevano ottenuti con parti decimali dei quozienti e non distribuendo i seggi dovuti nelle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2 ad altre coalizioni e liste; dall'applicazione della procedura di compensazione sopra descritta ciascun ricorrente rivendica l'attribuzione di uno dei seggi delle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2 non assegnati al Movimento 5 stelle per incapienza delle liste. Fa eccezione il ricorso presentato dal candidato Di Nardo il quale chiede unicamente che gli sia attribuito il seggio del collegio plurinominale 03 della circoscrizione Campania 1, non attribuito alla lista Movimento 5 stelle, in quanto primo dei non eletti in forza alla lista (Forza Italia) con il miglior resto decimale della Circoscrizione Campania 1, nonché candidato nel medesimo collegio plurinominale 03.

Anche Guido Mottini, candidato della lista Lega nel collegio plurinominale 01 della Circoscrizione Toscana, propone un'applicazione dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 che, in combinato disposto con gli 1, 3, 83 e 83-bis, prevede, in conseguenza dell'attribuzione in altre circoscrizioni alla lista Movimento 5 stelle dei seggi ad essa spettanti nelle circoscrizioni incapienti e della sottrazione per compensazione di seggi in tali circoscrizioni alle altre liste e coalizioni, un meccanismo di ulteriori compensazioni dei seggi, che porterebbe, tra l'altro, alla proclamazione del ricorrente nella circoscrizione Toscana. Il ricorrente lamenta inoltre che l'applicazione dell'articolo 84 effettuata dall'UCN contrasta con l'articolo 56 della Costituzione.

Con riferimento alla doglianza concernente l'operato dell'UCN, che non ha effettuato compensazioni tra le diverse circoscrizioni, osservo che le operazioni di compensazione tra liste eccedentarie e deficitarie sono previste nell'articolo 83, comma 1, lettere *h*) e *i*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per la distribuzione dei seggi nelle

single circoscrizioni alle coalizioni di liste o liste singole e per l'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. Anche l'articolo 83-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica, relativo all'attribuzione nei singoli collegi plurinomiali dei seggi spettanti alle liste, prevede, al comma 1, che l'Ufficio centrale circoscrizionale operi, se necessaria, la compensazione tra liste eccedentarie e liste deficitarie. L'articolo 84 invece, che è quello in forza del quale l'Ufficio centrale circoscrizionale effettua le proclamazioni in ciascun collegio plurinominale, non prevede in alcun punto l'effettuazione di operazioni di compensazione tra liste eccedentarie e deficitarie o tra circoscrizioni che risulterebbero eccessivamente rappresentate e altre che risulterebbero sotto rappresentate a seguito della risoluzione dei problemi di incapienza delle liste secondo la procedura descritta nei commi da 2 a 7. Pertanto, la soluzione interpretativa prospettata nei diversi ricorsi, che introduce una sorta di compensazione tra circoscrizioni eccedentarie e deficitarie al fine di garantire il rispetto del numero di seggi attribuito a ciascuna circoscrizione nella Tabella di determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinomiali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, non trova riscontro nella lettera della legge, secondo la quale ha operato l'UCN. Si consideri inoltre il fatto che, se l'UCN avesse interpretato l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in via di analogia con il disposto degli articoli 83 e 83-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ed avesse quindi esteso la previsione delle operazioni di compensazione anche alla fase di assegnazione dei seggi nei collegi plurinomiali, il suo operato si esporrebbe alle censure di quei candidati che si vedrebbero sottratto il seggio loro spettante in base all'applicazione letterale delle disposizioni di legge. Si consideri inoltre che, per salvaguardare in modo assoluto il criterio di rappresentatività territoriale, si correrebbe il rischio di non considerare sufficientemente quello

della proporzionalità politica, poiché le liste diverse da quella incapiente vedrebbero eletti i loro rappresentanti in circoscrizioni nelle quali hanno conseguito un risultato che non le porterebbe ad avere seggi mentre, sulla base di una mera interpretazione e non di una disposizione di legge, i candidati delle medesime liste nelle circoscrizioni dove il risultato conseguito porterebbe all'assegnazione di seggi si vedrebbero sottratti i seggi loro spettanti in virtù dei voti ricevuti dalla lista in tali ultime circoscrizioni. In sostanza le liste guadagnerebbero seggi laddove non spetterebbero loro per il numero di voti ricevuti e li perderebbero laddove, invece, i voti conseguiti glieli attribuirebbero.

Con riferimento, invece, alle asserite violazioni dei principi costituzionali derivanti dal mancato rispetto del numero di seggi previsti per ciascuna circoscrizione, rinvio alle considerazioni precedentemente svolte sulla traslazione dei seggi.

Propongo pertanto di archiviare per infondatezza, per i motivi sopra esposti, i ricorsi presentati dai candidati Aniello Di Nardo, Guido Mottini, Carmela Rescigno, Letterio Dario Daidone e Giuseppe Lacoto.

d) Ulteriori ricorsi volti a contestare le operazioni svolte dall'Ufficio elettorale centrale nazionale e dagli Uffici centrali circoscrizionali.

Dario Giagoni, candidato della lista Lega Nord nel collegio plurinomiale 02 della Circoscrizione Sardegna, il quale ha presentato anche un reclamo all'UCN e all'UCC, chiede – quale richiesta in subordine rispetto alla richiesta principale, relativa alla distribuzione dei seggi interna alla circoscrizione Sardegna – di deliberare la contestazione dell'elezione di Giuseppina Castiello, candidata per la lista Lega nel collegio plurinomiale 01 della circoscrizione Campania 1, con contestuale assegnazione del predetto seggio alla circoscrizione Sardegna, collegio plurinomiale 02, dove il risultato elettorale della Lega è stato nettamente superiore,

con contestuale attribuzione alla circoscrizione Campania 1 del seggio assegnato a Fratelli d'Italia nella circoscrizione Sardegna. Anche in questo caso osservo che l'assegnazione dei seggi avviene secondo la legge in base ad un complesso sistema nel quale coesistono un meccanismo di riparto dei seggi a livello nazionale e un meccanismo di riparto a livello circoscrizionale e che la cifra percentuale conseguita da una lista nelle diverse circoscrizioni non è l'unico criterio di attribuzione dei seggi. Pertanto ritengo che il ricorso in questione, per gli aspetti appena descritti, vada archiviato come infondato.

Donatella Donati, candidata al secondo posto nella lista Forza Italia-Berlusconi Presidente nel collegio plurinomiale 01 della circoscrizione Emilia-Romagna, ricorre contro l'atto di proclamazione dell'elezione di Galeazzo Bignami, primo nella lista Forza Italia-Berlusconi Presidente nel collegio plurinomiale 01 della circoscrizione Emilia-Romagna e, contestualmente, secondo in lista sia nel collegio 03 sia nel collegio 04 sempre della circoscrizione Emilia-Romagna.

La ricorrente sostiene che il candidato Galeazzo Bignami non avrebbe potuto accedere alla candidatura alla carica di deputato in quanto già consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, violando così l'articolo 122 della Costituzione secondo cui: « Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo », dovendosi, pertanto, dimettere dalla carica di consigliere della regione Emilia-Romagna prima di accettare la candidatura alla carica di deputato della Repubblica.

La ricorrente contesta, inoltre, la falsa applicazione dell'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ai sensi del quale « il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinomiale, determinata ai sensi dell'articolo

77, comma 1, lettera e) », dovendo, pertanto, il candidato Bignami essere eletto nel collegio plurinomiale 04 dell'Emilia-Romagna e non, invece, nel collegio plurinomiale 01 dell'Emilia-Romagna.

Con riferimento alla contestazione della candidatura dell'on. Bignami, rilevo che la carica di consigliere regionale è unicamente motivo di incompatibilità con il mandato parlamentare e non di ineleggibilità.

Con riferimento alla contestazione della correzione operata dall'UCN nel proprio verbale delle operazioni, che ha condotto a non considerare più l'on. Bignami eletto sia nel collegio 4 sia nel collegio 1 della circoscrizione Emilia-Romagna, rilevo che i dati numerici riportati nel ricorso non sono aggiornati rispetto a quelli definitivi, i quali portano a confermare le proclamazioni indicate nel verbale dell'UCN.

Pertanto il ricorso è da archiviare in quanto infondato in tutte le sue argomentazioni.

Francesca Anastasia Porpiglia, candidata al secondo posto nella lista Lega-Salvini Premier nella circoscrizione Calabria, collegio plurinomiale 02, la quale ha presentato anche un'istanza all'UCN di analogo tenore, contesta l'elezione, nel collegio plurinomiale 01, di Domenico Furgiuele, candidato al primo posto nella lista Lega-Salvini Premier in entrambi i collegi plurinomiali della Calabria, sul presupposto che alla lista Lega spetterebbe un secondo seggio nella circoscrizione Calabria.

A giudizio della ricorrente, il candidato Domenico Furgiuele deve essere eletto nel collegio 02, in quanto la lista Lega-Salvini Premier ha ottenuto 28.993 voti nel collegio 02, pari al 6,09 per cento, e 23.683 voti nel collegio 01, pari al 5,12 per cento. Sempre a giudizio della ricorrente a lei spetterebbe il secondo seggio della Lista Lega nella circoscrizione Calabria, che sarebbe invece stato erroneamente attribuito alla lista LEU, determinando l'elezione del candidato Nicola Stumpo.

Il ricorso appare del tutto infondato, e può pertanto essere archiviato, perché dal-

l'applicazione delle norme del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati alla lista Lega nella circoscrizione Calabria spetta, come correttamente accertato dall'UCN e dall'UCC, un solo seggio; pertanto non si pone la questione della pluri elezione del candidato Furgiuele (*fatto salvo quanto si dirà con riferimento all'oggetto dell'istituendo comitato di verifica nel collegio plurinomiale 1 della Circoscrizione Calabria*). Si conferma inoltre la correttezza dell'attribuzione del seggio alla lista LEU da parte dell'UCN e dell'UCC.

Vi è, infine, il ricorso di Mario Pietracupa, candidato della coalizione del Centrodestra nel collegio uninominale 01 Isernia della Circoscrizione Molise, il quale chiede l'annullamento del verbale delle operazioni UCC presso la Corte di Appello di Campobasso per la circoscrizione elettorale Molise 01, nella parte in cui proclama eletta Giuseppina Occhionero al posto del ricorrente, e del verbale delle operazioni UCN presso la Corte di Cassazione per la medesima circoscrizione, nella parte in cui assegna il seggio a Giuseppina Occhionero al posto del ricorrente.

Nel ricorso, di cui ho già proposto l'archiviazione per gli aspetti relativi alla contestazione delle candidature del Movimento 5 stelle nella circoscrizione Molise, si contesta anche che l'UCN, invece di assegnare il seggio spettante alla lista Movimento 5 stelle nel collegio plurinomiale del Molise al primo dei non eletti nei collegi uninomiali (Pietracupa) ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, lo abbia erroneamente assegnato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 84, facendo slittare il seggio in un'altra circoscrizione (Puglia) e determinando la proclamazione della candidata nel collegio plurinomiale del Molise, Giuseppina Occhionero della lista LEU. Al riguardo osservo che la disposizione richiamata dal ricorrente, vale a dire il comma 3 dell'articolo 84, prevede che qualora siano esauriti i candidati di una lista nei collegi plurinomiali di una circoscrizione e re-

siduino seggi da assegnare alla medesima lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti, secondo la graduatoria decrescente delle cifre elettorali individuali percentuali, prima nell'ambito del collegio plurinominale originario e poi degli altri collegi plurinominali della circoscrizione. È evidente, quindi, che il « primo dei non eletti » tra i candidati dell'uninomiale non è il candidato di una lista o coalizione diversa da quella alla quale spetta il seggio plurinominale non assegnabile per incapienza della lista ma il candidato uninominale non eletto della lista incapiente che ha la migliore cifra elettorale individuale percentuale. Rilevo, peraltro, che l'assegnazione del seggio alla lista LEU nell'ambito della circoscrizione Molise deriva dall'applicazione dell'articolo 83, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che prevede la compensazione dei seggi tra le coalizioni di liste o singole liste eccedentarie e deficitarie. La lista Movimento 5 stelle, infatti, è risultata assegnataria nelle singole circoscrizioni di un numero complessivo di seggi superiore rispetto a quello al quale aveva diritto con il riparto nazionale, mentre la lista LEU è risultata avere un numero di seggi inferiore; la circoscrizione Molise è stata individuata dall'UCN tra le circoscrizioni nelle quali sottrarre un seggio alla lista eccedentaria perché ottenuto con la minore parte decimale del quoziente. In conclusione propongo di archiviare il ricorso del candidato Pietracupa, anche per i contenuti qui illustrati oltre che per gli aspetti relativi al procedimento pre-elettorale, in quanto manifestamente infondato.

e) Vi sono poi i ricorsi relativi al mancato rispetto dei seggi assegnati ai collegi plurinominali dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 e all'applicazione degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Diversi candidati hanno presentato ricorsi volti a contestare l'applicazione degli

articoli 83 e 83-bis da parte degli Uffici centrali circoscrizionali che ha determinato in alcuni casi l'assegnazione di un numero di seggi nei collegi plurinominali non corrispondente a quello stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 sulla base della popolazione residente.

Il ricorso di uno di tali candidati, Dario Giagoni, capolista candidato della lista Lega Nord nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Sardegna, è già stato illustrato al punto *d*) della presente relazione per quanto riguarda una richiesta avanzata in via subordinata. In via principale, il ricorrente lamenta una violazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 di attuazione della legge elettorale, che, nell'ambito della circoscrizione Sardegna, assegnerebbe al collegio plurinominale 02 cinque seggi e al collegio 01 sei seggi. In luogo di quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica, sarebbero stati attribuiti quattro seggi al collegio 02 e sette seggi al collegio 01, privando il primo collegio di un seggio, che il ricorrente rivendica per sé.

Nel ricorso si contestano le operazioni di applicazione della legge elettorale che hanno comportato l'attribuzione dei seggi eccedentari non all'interno del medesimo collegio plurinominale, ma all'interno della circoscrizione, e si chiede di deliberare la contestazione del seggio attribuito a Salvatore Deidda, candidato del partito Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 01 della Circoscrizione Sardegna. Come già illustrato, in subordine, il ricorrente chiede di deliberare la contestazione dell'elezione di Giuseppina Castiello, candidata per la lista Lega nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Campania 1, con contestuale assegnazione del predetto seggio alla circoscrizione Sardegna, collegio plurinominale 02, dove il risultato elettorale della Lega è stato nettamente superiore, con contestuale attribuzione alla circoscrizione Campania 1 del seggio assegnato a Fratelli d'Italia nella circoscrizione Sardegna. In via subordinata, inoltre, si richiede alla Giunta di

sollevare questione di legittimità costituzionale sull'articolo 83, comma 1, lett. f) e sull'articolo 83-bis, comma 1, penultimo inciso, del decreto del Presidente della Repubblica 361/57. La richiesta in via principale, concernente l'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali 1 e 2 della Sardegna, è contenuta anche in due reclami presentati dal medesimo candidato all'Ufficio centrale nazionale, che li ha trasmessi alla Giunta unitamente al verbale delle operazioni.

Ritengo che siano valide per questo ricorso, che lamenta il mancato puntuale rispetto della ripartizione dei seggi tra i collegi plurinominali di una circoscrizione, le valutazioni precedentemente espresse con riferimento ai ricorsi che lamentano il mancato rispetto della distribuzione dei seggi tra le diverse circoscrizioni stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica attuativo della legge elettorale. Anche in questo caso si deve constatare che è possibile che, come conseguenza del dettato della legge, che gli Uffici centrali circoscrizionali hanno applicato, si verifichi la mancata corrispondenza tra i seggi assegnati a ciascun collegio plurinomiale in base alla sua popolazione dal decreto del Presidente della Repubblica attuativo e l'effettiva attribuzione finale dei seggi, che deve essere effettuata nei collegi plurinominali in ragione del numero dei voti espressi per ciascuna lista e delle conseguenti parti decimali dei quozienti elettorali. Va inoltre considerato che, anche a livello di collegio plurinomiale così come a livello di circoscrizione, il criterio della rappresentatività territoriale va contemperato con quello della proporzionalità politica. Pertanto, anche questa parte del ricorso del candidato Giagoni può a mio avviso essere considerata non fondata.

Anche con riferimento alla richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di rappresentanza territoriale possono essere richiamate in questo caso le considerazioni già svolte con riferimento ai ricorsi che contestano la legittimità costituzionale

delle norme sul riparto dei seggi tra le circoscrizioni; pertanto la richiesta non può avere corso.

In conclusione, ritengo che il ricorso del candidato Giagoni debba essere, nel suo complesso, archiviato per le ragioni sopra esposte.

Considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione al ricorso del candidato Giagoni valgono per tutti i ricorsi che lamentano il mancato rispetto, nell'attribuzione dei seggi effettuati dagli Uffici centrali circoscrizionali, del numero di seggi previsto per i singoli collegi plurinominali. Pertanto, se la Giunta concorda, in base al principio secondo il quale non è da accogliere la tesi per cui il rispetto del numero dei seggi assegnati dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 debba prevalere sull'assegnazione dei seggi in base alle parti decimali dei quozienti elettorali prevista dalla legge, propongo di archiviare in quanto non fondati tutti i seguenti ricorsi:

Michele Laforgia, candidato della lista Liberi e Uguali nel collegio plurinomiale 01 della circoscrizione Puglia, il quale contesta gli atti del procedimento elettorale di cui al verbale delle operazioni dell'UCC della circoscrizione Puglia, nella parte in cui si assegna il seggio spettante su base circoscrizionale, con il metodo proporzionale, alla lista Liberi e Uguali nel collegio plurinomiale Puglia 02, con elezione della candidata Rossella Muroni, anziché nel collegio plurinomiale Puglia 01, con elezione del candidato Laforgia.

Si lamenta l'erronea applicazione degli articoli 3 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957, in quanto l'UCC avrebbe attribuito i seggi alle liste senza rispettare il numero di seggi assegnati per legge a ciascun collegio. In particolare, si sostiene che la diminuzione dei seggi assegnati *ex lege* al collegio Puglia 01 per effetto della sottrazione alle liste eccedentarie avrebbe dovuto essere compensato con l'attribuzione nello stesso collegio dei seggi alle liste deficitarie, in ragione del numero predeterminato di seggi assegnato a ciascun collegio, mentre l'UCC ha ricompreso nell'attribuzione dei

seggi anche il collegio plurinominale Puglia 02, che aveva già ottenuto i seggi ad esso spettanti, senza subire alcuna sottrazione per le liste eccedentarie.

Marco Pugliese, candidato al secondo posto della lista Lega-Salvini Premier nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Campania 2, il quale ha presentato anche reclami di analogo tenore all'UCN e all'UCC, contesta l'assegnazione del seggio spettante alla lista Lega-Salvini Premier nel collegio plurinominale 03 (con elezione del deputato Gianluca Cantalamessa) anziché nel collegio plurinominale 01 (con elezione del ricorrente).

In diritto viene contestato il criterio adottato dall'UCC nell'attribuzione dei seggi spettanti ai singoli collegi in quanto difforme dalla Tabella di determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinomiali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017. Il ricorrente ritiene che il seggio assegnato nel collegio plurinominale 03 a Gianluca Cantalamessa debba essere assegnato nel collegio plurinominale 01 – sempre all'interno della Circoscrizione Campania 2 – in applicazione del combinato disposto degli articoli 3 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e dell'articolo 56 della Costituzione.

Il ricorrente chiede, pertanto, la ridefinizione dell'attribuzione dei seggi effettuata nella circoscrizione Campania 2; in via subordinata, richiede di sollevare questione di legittimità costituzionale sull'articolo 83-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Bruno Murgia, candidato della lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Sardegna, il quale ha presentato un'istanza di analogo tenore anche all'UCN, chiede alla Giunta delle elezioni di correggere il verbale dell'UCC e, ove occorra, del verbale dell'UCN, previa disapplicazione dell'articolo 83-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957, nella parte relativa alla compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie, con proclamazione

del ricorrente nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Sardegna al posto di Salvatore Deidda, candidato eletto per la medesima lista nel collegio plurinominale 01 della medesima circoscrizione Sardegna. In subordine, si chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 83-bis, comma 1, nella parte relativa alla compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie.

In particolare, il ricorrente lamenta che l'UCC, dopo aver compiuto le operazioni previste dall'articolo 83-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957, avrebbe proclamato eletti sette rappresentanti, in luogo dei sei previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, relativamente al collegio plurinominale 01 della circoscrizione Sardegna, mentre ha proclamato eletti quattro rappresentanti, in luogo dei cinque previsti, relativamente al collegio plurinominale 02 della medesima circoscrizione Sardegna. Ciò in quanto il sistema previsto dall'articolo 83-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957, non garantirebbe in fase applicativa il numero dei seggi complessivi assegnati a ciascun collegio plurinominale, determinando un arbitrario trasferimento di seggi e rappresentanti da una circoscrizione a un'altra o da un collegio plurinominale ad un altro, in violazione del principio di proporzionalità territoriale.

Gerolamo Cangiano, candidato al primo posto della lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Campania 2, il quale ha presentato anche più atti di analogo tenore all'UCN e all'UCC, contesta l'avvenuta assegnazione del seggio spettante alla lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 03 anziché nel collegio plurinominale 02, e pertanto chiede l'annullamento della proclamazione di Edmondo Cirielli, eletto nella lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 03 e, conseguentemente, la propria proclamazione a deputato.

In particolare, il ricorrente lamenta l'alterazione, da parte dell'UCC, del numero dei seggi assegnati ai collegi plurinominali della circoscrizione Campania 2, con l'attribuzione al collegio 03 di 9 seggi in luogo di 7, a discapito dei collegi plurinominali 01 e 02, ai quali risultano rispettivamente assegnati 5 e 4 seggi in luogo di 6 e 5.

Il ricorrente chiede, pertanto, la ridefinizione dell'attribuzione dei seggi effettuata nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Campania 2, in difformità rispetto alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017; in via subordinata, richiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per violazione degli 3, 48, secondo e terzo comma, 56 e 57 della Costituzione.

Giovanni Mauro, candidato nella lista Forza Italia nel collegio plurinominale 03 della circoscrizione Sicilia 2, il quale ha presentato anche un ricorso e un parere legale all'UCN e all'UCC, contesta la propria mancata elezione in quanto nel suo collegio sono stati eletti 4 candidati rispetto ai 6 assegnati al collegio. Contesta la traslazione di un seggio e, di conseguenza, l'elezione di Carmela Bucalo, candidata nella lista Fratelli d'Italia, nel collegio plurinominale 01, che ha visto eletti 8 candidati al posto dei 6 assegnati.

In punto di diritto, il ricorrente propone una «interpretazione costituzionalmente corretta» degli articoli 77, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, 83, comma 1, lettera *i)*, e 83-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che preserverebbe l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali e con la quale si eviterebbe la traslazione dei seggi da un collegio all'altro all'interno della circoscrizione.

In subordine, chiede alla Giunta di sollevare questione di legittimità costituzionale degli articoli 77, 83 e 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per violazione degli articoli 3, 48 e 56 della Costituzione.

Joseph Splendido, candidato al primo posto della lista Lega nel collegio plurinominale 04 della Circoscrizione Puglia, il quale ricorre al Presidente della Camera avverso e per l'annullamento *in parte qua* del verbale di proclamazione degli eletti alla Camera dei deputati dell'UCC nella parte in cui ha proclamato eletto per la lista Lega il candidato del collegio plurinominale 02 e 03, anziché il ricorrente, candidato del collegio plurinominale 04. Chiede pertanto la rettifica del verbale di proclamazione degli eletti e l'elezione del ricorrente nel collegio 04 in luogo del candidato della lista Lega del collegio plurinominale 02 e/o in luogo del candidato eletto della lista Lega nel collegio plurinominale 03 della circoscrizione Puglia.

A seguito della ripartizione effettuata dall'UCN nella Circoscrizione Puglia, i due seggi assegnati alla lista Lega sono stati individuati nei collegi plurinominali 02 e 03, nonostante il collegio 02 abbia così ottenuto 2 seggi in più di quelli assegnatigli in forza del decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 2017. Di contro, il collegio plurinominale 04 ha ottenuto un seggio in meno rispetto a quelli spettanti in base alla popolazione, determinando la mancata elezione del ricorrente. Tale risultato sarebbe il frutto di una falsa applicazione dell'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957 in violazione del principio della proporzionalità della rappresentanza.

Ancora, il ricorrente rileva di avere ottenuto nel collegio plurinominale 04 una migliore percentuale di voti rispetto al candidato della Lega nel collegio plurinominale 03, fatto che comporterebbe la violazione del criterio proporzionale da parte dell'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957 nella parte in cui non riconosce l'elezione del candidato che nell'ambito dei collegi plurinominali della medesima circoscrizione e della stessa lista abbia ottenuto la migliore percentuale.

Sabina Bonelli, candidata nella prima posizione della lista Lega Nord nel collegio

plurinominale della Camera dei deputati Sicilia 1-02, ricorre avverso la proclamazione del candidato della lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale Sicilia 1-03 e avverso la determinazione della cifra elettorale attribuita alla lista Fratelli d'Italia e il riparto dei seggi operato dell'Ufficio centrale nazionale, al fine di ottenere un ulteriore seggio nel collegio Sicilia 1-02 e la conseguente proclamazione della ricorrente. La candidata ha presentato anche un atto di interpello urgente e un ricorso all'Ufficio centrale nazionale e all'UCC, che li hanno trasmessi alla Giunta unitamente ai verbali delle operazioni.

In punto di diritto, la ricorrente si duole per il mancato rispetto della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, relativa alla determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinomiali. Segnalo, peraltro, che le doglianze, in particolare, si riferiscono alla violazione o falsa applicazione dell'articolo 8 della legge 3 novembre 2017, n. 165, il quale – in base a quanto affermato nel ricorso – novella l'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica. Al riguardo osservo che il ricorso è impreciso quanto alle norme di cui si contesta l'errata applicazione poiché la legge 3 novembre 2017, n. 165, è composta di 6 articoli ed è, pertanto, priva dell'articolo 8; inoltre, la ricorrente si duole per la violazione o falsa applicazione di una norma – l'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 – volta a disciplinare le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale e dell'Ufficio elettorale centrale nazionale in occasione delle elezioni del Senato della Repubblica.

Giacomo Bortolan, primo dei non eletti alla Camera dei deputati nella lista del MoVimento 5 Stelle nella circoscrizione Veneto 2, collegio plurinominale 02, contesta gli atti del procedimento per l'attribuzione dei seggi assegnati alle liste nei singoli collegi plurinomiali che hanno determinato la sua mancata elezione alla Camera dei deputati e l'attribuzione del

seggio che gli sarebbe spettato ad altro candidato di diversa lista elettorale, appartenente, però, al collegio 03 della circoscrizione Veneto 2.

Il ricorrente chiede la rideterminazione dell'attribuzione dei seggi effettuata nella circoscrizione Veneto 2, così come effettuate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, lamentando la difformità rispetto alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017.

Maurizio Moschetti, quale candidato della lista Forza Italia nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Campania 1, risultato primo dei non eletti, chiede alla Giunta delle elezioni la correzione del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale 02, con l'attribuzione di un ulteriore seggio e la sua conseguente nomina a deputato. Infatti, il ricorrente lamenta che, a fronte dei sei seggi assegnati a tale collegio plurinominale dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, ne sono stati attribuiti solo cinque.

Fa altresì presente che ad un altro collegio plurinominale della Circoscrizione Campania 1, il collegio 01, sono stati assegnati ben 10 seggi, sebbene la legge n. 165/2017 preveda che per l'assegnazione dei seggi da attribuire con metodo proporzionale ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinomiali tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi per la Camera non inferiore a tre e non superiore a otto.

Antonio Baldelli, candidato della lista Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Marche e Angelo Rossi, delegato al deposito del contrassegno Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Marche, con esposto presentato all'Ufficio centrale nazionale e da questo trasmesso alla Giunta unitamente al verbale delle operazioni, precisano che la tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2017 contempla 5 seggi proporzionali da assegnare al collegio plurinominale Marche 01 e 5 seggi propor-

zionali da assegnare al collegio plurinominale Marche 02. L'esposto si basa su informazioni riportate dagli organi di stampa, corrispondenti a quanto effettivamente risultante dal verbale dell'Ufficio Elettorale presso la Corte d'Appello di Ancona, con l'attribuzione di n. 6 seggi proporzionali al collegio Marche 01 e solo n. 4 seggi proporzionali al collegio Marche 02, in deroga alla previsione del decreto del Presidente della Repubblica. Tale deroga non appare secondo l'esposto consentita dal richiamato quadro normativo e la stessa si porrebbe in aperto contrasto con la modalità di attribuzione dei seggi prevista dagli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957 con conseguente illegittimo travisamento del risultato elettorale. Infine, la variazione del numero dei seggi (attribuiti dalla legge ad un collegio sulla base della popolazione) si riverbera altresì sul principio di uguaglianza di cui agli articoli 3 e 48 della Costituzione, dal momento che gli elettori del collegio che perde seggi risulterebbero sottorappresentati e quelli del collegio che ne guadagna, per converso, sovrarappresentati.

Massimiliano Carullo, candidato della lista Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni nel collegio plurinominale 01 della Circoscrizione Campania 2, con reclami presentati all'Ufficio centrale circoscrizionale della Campania 2 e all'Ufficio centrale nazionale, e da questi trasmessi alla Giunta unitamente ai verbali delle operazioni, contesta l'attribuzione al collegio plurinominale 01 della Campania 2 di numero 4 seggi, attribuzione non conforme a quanto stabilito in maniera inequivocabile dal decreto del Presidente della Repubblica del 29/12/2017 che determina per ogni singolo collegio plurinominale il numero complessivo di seggi da attribuire; nello specifico la tabella B allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica prevede espressamente che per la circoscrizione Campania 2, collegio 01, vadano assegnati n. 5 seggi.

Manlio Messina, candidato della lista Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni nel

collegio plurinominale 02 e nel collegio plurinominale 03 della Circoscrizione Sicilia 2, con comunicazioni e osservazioni presentate all'Ufficio centrale circoscrizionale e all'Ufficio centrale nazionale, e da questi trasmesse alla Giunta unitamente ai verbali delle operazioni, segnala che ai tre collegi plurinomiali 01, 02 e 03 della circoscrizione Sicilia 2 è previsto che vengano rispettivamente attribuiti 6 seggi, 5 seggi e 6 seggi. Tuttavia, i dati elaborati e trasmessi dall'Ufficio elettorale centrale nazionale avrebbero determinato l'attribuzione di 8 seggi al collegio 01 (in luogo dei 6 previsti) e solo 4 seggi al collegio 02, in luogo dei 5 previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 e 5 in luogo dei 6 previsti al collegio 03.

Fabio Cantarella, candidato nella circoscrizione Sicilia 2, collegio plurinominale 02, nella lista Lega, con una memoria e un parere legale presentati all'Ufficio centrale nazionale e all'UCC e da questi trasmessi alla Giunta, contesta anche il mancato rispetto, nell'assegnazione dei seggi, del numero dei seggi previsti per ciascun collegio plurinominale dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017.

Luca Pedrale, candidato della lista Forza Italia nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Piemonte 2, con un atto di intervento presentato all'Ufficio centrale nazionale, da quest'ultimo trasmesso alla Giunta, unitamente al verbale delle operazioni, chiede in qualità di soggetto direttamente interessato, ai sensi del disposto degli artt. 7, 9, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, di partecipare per mezzo del suo rappresentante al procedimento attivato dalla trasmissione degli atti dall'Ufficio elettorale regionale per il Piemonte in data 15 marzo 2018 all'UCN e di accedere agli atti propedeutici o preliminari a tutte le attribuzioni di seggi eccedentari non effettuate all'interno del medesimo collegio plurinominale. Aderisce alle richieste avanzate dal candidato signor Fabrizio Comba negli atti trasmessi dall'Ufficio regionale per il Piemonte in data 15 marzo 2018 all'UCN, del verbale di

proclamazione degli eletti al Senato nella regione Piemonte. Contesta qualsiasi operazione di applicazione della legge n. 165 del 2017 che non comporti l'attribuzione dei seggi eccedentari all'interno del medesimo collegio plurinominale. In via subordinata, chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83-bis, comma 1, penultimo inciso, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Allegato al verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale Campania 2 è stato trasmesso alla Giunta un atto di Giancarlo Giordano, candidato della lista LEU nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Campania 2, che chiede di rideterminare, ai sensi dell'articolo 83-bis del T.U. 361/1957, l'attribuzione dei seggi fra i tre collegi plurinomiali di cui alla Circoscrizione Campania 2. Anche di questo atto propongo l'archiviazione.

Allo stesso verbale sono allegati i seguenti ulteriori documenti, dei quali pure si propone l'archiviazione:

osservazioni del Presidente della provincia di Avellino, Domenico Gambacorta, che segnala una anomalia nella distribuzione dei seggi tra i collegi plurinomiali della circoscrizione Campania 2, per il mancato rispetto dei seggi assegnati ai collegi plurinomiali dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017;

richiesta di Angelo Caliendo, rappresentante di lista di Forza Italia, che chiede

di accedere, conoscere e prendere visione di tutte le tabelle di scrutinio e verbali di ogni seggio facente parte della Circoscrizione Campania 2, ovvero, in subordine, la comunicazione tempestiva di tutti i risultati definitivi relativi ai collegi plurinomiali della Circoscrizione Campania 2, nonché dei verbali e degli atti dell'Ufficio Circoscrizionale. I verbali e le tabelle sono agli atti della Giunta ma la richiesta non appare accoglibile, ammesso che ancora sia di attualità per il richiedente, il quale non è soggetto titolare di un interesse personale, diretto e qualificato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento della Giunta, in quanto non era candidato alle elezioni.

In conclusione ritengo che tutti gli atti, sia quelli direttamente presentati alla Giunta sia quelli ad essa trasmessi dagli Uffici elettorali nazionale e circoscrizionali, possano essere archiviati in quanto non fondati e che non vi siano ragioni affinché la Giunta sollevi le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni della legge elettorale richieste in alcuni dei ricorsi presentati.

Do in ultimo notizia della trasmissione di un'istanza alla Giunta delle elezioni da parte di Vincenzo Santagada, candidato alle elezioni per la Camera dei deputati al quarto posto della lista Forza Italia nel collegio plurinominale Campania 1.01, la quale – essendo pervenuta in data 1° agosto 2019 – vale a dire ben oltre i termini regolamentari per l'accettazione dei ricorsi, in quanto tardiva va restituita al mittente a norma dell'articolo 9, comma 2, del regolamento della Giunta.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Atto n. 177 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	42
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza del presidente della IX Commissione Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Atto n. 177.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 giugno 2020.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 4 luglio. Chiede pertanto la disponibilità del rappresentante del Governo ad attendere l'espressione del parere, anche oltre il predetto termine, al fine di consentire alle Commissioni di svolgere i necessari approfondimenti istruttori.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDI, accogliendo la richiesta del presidente, dichiara la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere, rilevando come essa possa intervenire anche nel corso della prossima settimana.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Direttore Generale del Ministero degli Affari esteri per la Cooperazione allo sviluppo, Amb. Giorgio Marrapodi, nell'ambito dell'esame delle deliberazioni sulle missioni internazionali di cui alla legge n. 145 del 2016	43
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 giugno 2020.

Audizione informale del Direttore Generale del Ministero degli Affari esteri per la Cooperazione allo

sviluppo, Amb. Giorgio Marrapodi, nell'ambito dell'esame delle deliberazioni sulle missioni internazionali di cui alla legge n. 145 del 2016.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2329 Brescia, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali ».

Audizione in videoconferenza di Michele Nicoletti, professore di Filosofia Politica presso l'Università di Trento (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	45
Audizione in videoconferenza di Giuseppe Valditara, professore ordinario di diritto privato romano presso l'Università europea di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	45

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di <i>Cui prodest, intelligence lobbying public affairs</i> , nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi	46
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di <i>Value Relations</i> , nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi	46
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione relazioni pubbliche italiana (FERPI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi	46

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. Esame nuovo testo C. 687 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	46
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	59
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia. Esame C. 2123 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	50
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	60
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa. Esame C. 2322 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	61

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo. Esame C. 2333 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	62
DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	58

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della vicepresidente Annagrazia CALABRIA.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2329 Brescia, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali ».

Audizione in videoconferenza di Michele Nicoletti, professore di Filosofia Politica presso l'Università di Trento.

(Svolgimento e conclusione).

Annagrazia CALABRIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Michele NICOLETTI, *professore di Filosofia Politica presso l'Università di Trento*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Annagrazia CALABRIA, *presidente*, ringrazia il professor Nicoletti per il suo

intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione in videoconferenza di Giuseppe Valditara, professore ordinario di diritto privato romano presso l'Università europea di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Annagrazia CALABRIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giuseppe VALDITARA, *professore ordinario di diritto privato romano presso l'Università europea di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Francesco FORCINITI (M5S) e Simona BORDONALI (LEGA), ai quali replica Giuseppe VALDITARA, *professore ordinario di diritto privato romano presso l'Università europea di Roma*.

Annagrazia CALABRIA (FI), *presidente*, ringrazia il professor Valditara per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 giugno 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di *Cui prodest, intelligence lobbying public affairs*, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di *Value Relations*, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione relazioni pubbliche italiana (FERPI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 13.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi.

Esame nuovo testo C. 687 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, in sostituzione della relattrice, Parisse, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il nuovo testo della proposta di legge C. 687 Delrio, recante delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione, alla quale sono abbinata le proposte di legge C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli.

Segnala innanzitutto come il provvedimento in esame intenda perseguire gli obiettivi di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, in particolare femminile.

Passando a illustrare il contenuto del provvedimento, il quale, a seguito delle modifiche apportate dalla XII Commissione, si compone ora di 5 articoli, l'articolo 1, comma 1, conferisce una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, per adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Ai sensi del comma 2 i principi e criteri direttivi generali della delega sono:

a) l'accesso all'assegno unico e universale è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti individuati dal provvedimento;

b) l'ammontare dell'assegno unico e universale è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;

c) ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate diverse da quelle di cui al provvedimento e per il calcolo delle stesse, il computo dell'assegno unico e universale può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE, fino eventualmente ad azzerarsi;

d) l'assegno unico e universale è pienamente compatibile con la fruizione del Reddito di cittadinanza (RdC) e versato congiuntamente nelle modalità di erogazione del reddito di cittadinanza; l'ammontare complessivo tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare sulla base di parametri della scala di equivalenza Rdc;

e) l'assegno unico e universale non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità; le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso e per il calcolo dell'assegno;

f) l'assegno unico e universale è ripartito nella misura del cinquanta per cento tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale; in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno è ripartito, in mancanza di accordo, nella misura del cinquanta per cento tra i genitori;

g) l'assegno unico e universale è concesso in forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;

h) è istituito un organismo, aperto alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia maggiormente rappresentative, per il monitoraggio dell'attuazione e della valutazione d'impatto dell'assegno unico e universale.

Ai sensi del comma 3, al momento della registrazione della nascita l'ufficiale di stato civile informa le famiglie sui benefici previsti dal provvedimento, come, fra l'altro, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge n. 124 del 2015.

In merito ricorda che il citato articolo 1, comma 1, lettera h), della legge n. 124 del 2015, nel quadro della disciplina di delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, relativamente alla Carta della cittadinanza digitale prevede, fra i principi e i criteri direttivi, anche la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti e l'accesso ai servizi di interesse dei cittadini, fra i quali anche la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità corrispondenti al profilo dei richiedenti, attraverso l'utilizzo del sito internet dell'Istituto nazionale della previdenza sociale collegato con i siti delle amministrazioni regionali e locali, attivabile al momento dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato.

L'articolo 2 enumera i principi e criteri direttivi specifici a cui dovrà conformarsi il decreto legislativo adottato ai sensi della delega.

In merito alla formulazione della disposizione, rileva come essa faccia riferimento a un solo decreto legislativo da adottare ai sensi della delega, mentre l'articolo 1, comma 1, fa riferimento all'adozione di « uno o più decreti legislativi » e l'articolo 1, comma 2, alinea, fa riferimento all'adozione di « decreti legislativi ».

Tali principi e criteri direttivi sono:

a) riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenni a carico; il beneficio decorre a partire dal settimo mese di gravidanza; per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;

b) riconoscimento di un assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, fino al compimento del ventesimo anno di età e con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, al fine di favorirne l'autonomia;

l'assegno è concesso solo in presenza di determinate condizioni, vale a dire nel caso in cui il figlio maggiorenne:

frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale;

frequenti un corso di laurea;

svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con redditi complessivi inferiori a un certo importo annuale;

sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro;

svolga il servizio civile universale.

c) per ciascun figlio con disabilità, riconoscimento di un assegno maggiorato rispetto agli importi per i figli minorenni e maggiorenni in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno per maggiorenni, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;

d) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi dai figli minorenni e maggiorenni;

e) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

1) essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero essere un cittadino di Paesi facenti parte dell'Unione europea, o suo familiare, in quanto titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere un cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;

2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, senza limitazioni;

3) vivere con i figli a carico in Italia;

4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno biennale.

e-bis) per comprovate esigenze connesse a casi particolari, per periodi temporali definiti, prevedendo, una Commissione nazionale, costituita d'intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, potrà concedere, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, specifiche deroghe relativamente ai predetti requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno;

f) progressivo superamento della contribuzione per gli assegni familiari a carico del datore di lavoro;

g) abrogazione di tutte misure indicate all'articolo 2-*bis*.

L'articolo 2-*bis* reca le disposizioni finanziarie, prevedendo, al comma 1, alinea, che all'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provveda con le risorse del « Fondo assegno universale e servizi alla famiglia », istituito dall'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022; le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli; in merito la norma non specifica quali siano i provvedimenti normativi attuativi degli interventi a valere

sulle risorse del Fondo, ma indica che, dal 2021, nel Fondo sono trasferite le risorse dedicate all'erogazione dell'assegno di natalità (cosiddetto « bonus bebè ») e del bonus asilo nido.

Inoltre la disposizione prevede, alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, di utilizzare le risorse rivenienti dall'abrogazione delle seguenti misure:

assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge n. 448 del 1998;

assegno di natalità (cosiddetto « bonus bebè ») di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015);

premio alla nascita, previsto dall'articolo 1, comma 353, della legge n. 232 del 2016 (Legge di bilancio 2017);

fondo di sostegno alla natalità di cui all'articolo 1, commi 348 e 349, della medesima legge n. 232 del 2016;

risorse rivenienti dall'abrogazione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:

detrazioni fiscali per figli a carico previste dall'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, e comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 dal decreto-legge n. 69 del 1988, nonché degli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2-*bis*, all'attuazione delle deleghe si provvede nei limiti delle risorse sopra indicate.

Il medesimo comma 2 stabilisce che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle predette risorse, essi sono adottati solo successivamente o

contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi.

Nel corso dell'esame referente è stato soppresso l'articolo 3, che disciplinava la dote unica per i servizi a favore dei figli a carico.

In merito si ricorda che l'11 giugno scorso il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per le pari opportunità e la famiglia e della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, ha approvato il disegno di legge recante « Deleghe al Governo per l'adozione dell'assegno universale e l'introduzione di misure a sostegno della famiglia » (cosiddetto « *Family act* »).

Il disegno di legge delinea la cornice normativa e le scadenze temporali entro le quali il Governo sarà chiamato ad approvare i decreti legislativi di attuazione della delega, con l'obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.

Come dichiarato dalla Ministra per le pari opportunità e la famiglia, riferendosi al provvedimento in esame, nella seduta della XII Commissione del 15 giugno scorso, l'attuazione del « *Family act* » parte dall'assegno unico e universale, attraverso la piena integrazione dei percorsi svolti dalle Camere e dall'Esecutivo, mentre le norme relative alla dote unica per i servizi, sopresse in Commissione nel corso dell'esame del provvedimento, saranno proposte successivamente all'interno del « *Family act* ».

L'articolo 3-*bis* reca una clausola di salvaguardia, la quale prevede che le disposizioni del provvedimento siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi

statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (il quale prevede che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della stessa legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite).

L'articolo 4 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo, al comma 1, che gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

La disposizione specifica che, se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge) o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

Il comma 2 stabilisce che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi delegati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla legge di delega e con la procedura di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento sia riconducibile alla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione.

Per alcuni profili, quali ad esempio i principi di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *c*), *d*) ed *e*) (in materia di

cesso a prestazioni sociali agevolate), nonché all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) (in materia di erogazione dell'assegno anche in presenza di figli maggiorenni in cerca di lavoro presso centri per l'impiego), *e-bis*) (in materia di possibilità di integrare i requisiti per l'accesso all'assegno unico su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali) e *p*) (coordinamento con gli interventi di contrasto alla povertà di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017), assume rilievo la materia delle politiche sociali, di competenza legislativa residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Al riguardo, si rileva l'opportunità di inserire nel procedimento di adozione dei decreti legislativi forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*).

Simona BORDONALI (LEGA) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia.

Esame C. 2123 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, osserva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2123, approvato dal Senato, recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Governo della Repub-

blica democratica socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007.

Rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica, persegua l'obiettivo di migliorare la conoscenza reciproca mediante lo sviluppo della cooperazione nei settori delineati dall'Accordo. L'Accordo consentirà infatti di creare nuove forme di collaborazione nei campi dell'istruzione scolastica ed universitaria e di promuovere e migliorare l'insegnamento della lingua italiana in Sri Lanka.

Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo, che si compone di un breve preambolo e di 17 articoli, l'articolo 1 ne indica la finalità, che consiste nella volontà delle due Parti di favorire attività volte a migliorare la conoscenza dei reciproci patrimoni culturali e a migliorare la cooperazione culturale, scientifica, tecnologia e dell'insegnamento. Con l'Accordo le Parti si impegnano reciprocamente a favorire iniziative per promuovere la conoscenza della propria lingua nel territorio dell'altro Stato.

L'articolo 2 impegna le Parti a favorire la cooperazione tra le rispettive Università, gli Istituti di Alta formazione nel settore delle arti e della musica e gli Istituti scientifici nei settori di reciproco interesse. Nel settore dell'istruzione universitaria, verrà favorita la cooperazione mediante scambi di docenti, ricercatori, scambi interuniversitari e ricerche congiunte nei campi di interesse comune.

L'articolo 3 riguarda l'istruzione scolastica ed impegna le Parti a forme di collaborazione volte ad incrementare la conoscenza reciproca sui reciproci sistemi scolastici e a favorire lo scambio di esperti.

L'articolo 4 prevede che le Parti, di comune accordo, potranno richiedere, di comune accordo, la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione dei progetti derivanti dall'Accordo stesso o dagli accordi complementari che potrebbero scaturirne.

L'articolo 5 è volto ad incoraggiare – compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili – nel settore dell'arte, della musica, della danza, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a manifestazioni di rilievo. Viene incoraggiato altresì lo scambio di mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio culturale.

L'articolo 6 intende favorire le attività delle istituzioni culturali di ciascuna Parte nel territorio dell'altra, consentendo di usufruire di tutte le facilitazioni per la realizzazione delle loro iniziative, nel rispetto della legislazione del Paese ospitante.

L'articolo 7 riguarda la collaborazione scientifica e tecnologica e invita le Parti a individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione. Al riguardo, l'Italia e lo Sri Lanka effettueranno scambi di documentazione e di esperti, organizzeranno conferenze, seminari e corsi di formazione e svilupperanno ricerche congiunte in settori di comune interesse. Inoltre le Parti si impegnano a promuovere le collaborazioni tra le rispettive organizzazioni e istituzioni scientifiche pubbliche e private, al fine, in particolare, di favorire l'introduzione di nuove tecnologie.

L'articolo 8 intende favorire la cooperazione nei settori archeologico ed etnologico mediante scambio di informazioni, esperienze, seminari, ricerche comuni e la promozione di missioni archeologiche ed etnologiche nel territorio dell'altra Parte.

L'articolo 9 invita le Parti ad offrire borse di studio a laureati e studenti dell'altra Parte, per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario.

L'articolo 10 è relativo alla protezione dei beni culturali e al contrasto del traffico illecito di opere d'arte, mediante azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni in materia e tenendo conto delle Convenzioni internazionali sottoscritte dai due Paesi.

L'articolo 11 è volto ad incoraggiare programmi di scambio di giovani e di esperienze nel settore della gioventù.

L'articolo 12 incoraggia la collaborazione tra i rispettivi archivi, biblioteche e musei, mediante lo scambio di materiale e di esperti.

L'articolo 13 intende incentivare la collaborazione tra i rispettivi organismi nei settori della radio, della televisione e della stampa.

L'articolo 14 disciplina la protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo e prevede, qualora necessario, che possano essere finalizzati accordi specifici volti a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale relativi alle materie di cui all'intesa. Si prevede altresì che le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette a tutela dei diritti della proprietà intellettuale e derivate dall'attività di cooperazione tra le Parti, non saranno divulgate a terzi, senza il previo consenso di entrambe le Parti.

L'articolo 15 prevede che venga istituita una Commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica alla quale viene affidato il compito di rendere operativo l'Accordo e di verificarne lo stato di applicazione. La Commissione mista si riunirà, di comune accordo quando ritenuto opportuno, alternativamente nello Sri Lanka e in Italia per attuare efficacemente l'Accordo; le Parti definiranno programmi esecutivi pluriennali.

L'articolo 16 affida alla via negoziale ed alla consultazione attraverso i canali diplomatici la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti.

L'articolo 17 disciplina inoltre l'entrata in vigore, prevedendo che avvenga alla data della ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine previste. La disposizione riconosce inoltre a ciascun contraente la possibilità di chiedere una revisione o un emendamento, *in toto* o in parte, dell'Accordo stesso.

Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, già approvato dal Senato il 25 settembre scorso, esso si compone di 5 articoli. Al riguardo segnala che nella XVII legislatura un disegno di legge recante, fra le altre, anche

la ratifica dell'Accordo in esame (A.S. 2813), venne discusso dalla Commissione Affari esteri del Senato il 28 giugno 2017, ma non completò il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 definisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, pari a 185.000 euro per l'anno 2019, a 185.000 per l'anno 2020 e a 195.400 euro a decorrere dall'anno 2021. Il comma 2 stabilisce che a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria per la quale dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad eventuali ulteriori oneri derivanti dall'articolo 17 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Infine l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si segnala come il disegno di legge attenga alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Simona BORDONALI (LEGA) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa.

Esame C. 2322 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2322, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019.

L'Accordo di cui si propone la ratifica, che si compone di 12 articoli, preceduti da un breve preambolo, è volto fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

Con l'articolo 1 vengono enunciati i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, anche a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 2 è dedicato all'attuazione, ai campi e alle modalità della cooperazione. La disposizione prevede che le Amministrazioni competenti per organizzare e gestire le attività saranno i rispettivi Ministeri della difesa e che le eventuali consultazioni tra le Parti potranno avere alternativamente luogo in Italia e nel Burkina Faso; sarà possibile stipulare ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in concreto le aree di cooperazione, che sono:

politica di sicurezza e di difesa;

sviluppo e ricerca, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;

operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

organizzazione e impiego delle Forze armate, servizi ed equipaggiamenti delle unità militari e gestione del personale;

questioni ambientali connesse all'inquinamento causato da attività militari;

sanità, storia e sport militare;

formazione e addestramento militare;

altri settori di interesse delle Parti.

Quanto alle modalità di cooperazione, esse consistono di:

visite reciproche di delegazioni di personale civile e militare;

scambio di esperienze tra esperti delle Parti;

incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della Difesa;

scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari;

partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso enti civili e militari della Difesa;

partecipazione a esercitazioni militari;

partecipazione a operazioni di mantenimento della pace e umanitarie;

visite di aeromobili militari;

scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;

sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della Difesa.

L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie, se possibile presso le infrastrutture militari, con oneri a carico della parte inviante.

È espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.

Con l'articolo 4 vengono disciplinate le questioni attinenti alla giurisdizione.

In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge. Lo Stato inviante, invece, conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi dal medesimo personale che minacciano la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione o in relazione con il servizio. Qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico della Parte inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se già irrogate, non saranno eseguite.

Ai sensi dell'articolo 5 in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte

ospitante in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse, il risarcimento sarà garantito dalla Parte inviante previo accordo tra le Parti. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati in relazione alle attività svolte nell'ambito dell'Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tali perdite o danni.

Con l'articolo 6 viene disciplinata la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa che, nel rispetto degli ordinamenti nazionali, sarà possibile instaurare con riferimento a:

aeromobili ed elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativo equipaggiamento;

carri e veicoli per uso militare;

armi da fuoco automatiche e relative munizioni;

armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

bombe, mine (eccetto quelle anti-uomo), missili, razzi, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;

polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;

sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;

materiali speciali blindati costruiti per uso militare;

materiali specifici per l'addestramento militare;

sistemi e attrezzature per la produzione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni;

equipaggiamenti specializzati specialmente concepiti per uso militare.

Il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra i due Stati oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso

Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente.

La relazione illustrativa precisa che tali attività saranno svolte nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 185 del 1990, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento. Le attività nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:

ricerca scientifica, prove e progettazione;

scambio di esperienze nel settore tecnico;

produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici nei settori identificati dalle Parti;

supporto alle industrie della difesa e agli enti statali al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.

L'articolo 7 riguarda la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti), che le Parti si impegnano a garantire ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli accordi internazionali in materia da loro sottoscritti nonché, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 8 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza o da autorità nazionali designate in conformità alle leggi dei due Stati.

Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. Ulteriori aspetti di sicurezza relativi alle informazioni classificate che non sono previsti dall'articolo in esame saranno regolati tramite specifico accordo.

Ai sensi dell'articolo 9 le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno regolate mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

Ai sensi dell'articolo 10, l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, del completamento delle rispettive procedure nazionali.

L'articolo 11 prevede la possibilità che le Parti stipolino protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, nel rispetto delle procedure nazionali e limitatamente agli scopi dell'Accordo, il testo del quale potrà essere emendato o rivisto attraverso uno scambio di Note.

I programmi di sviluppo, che consentiranno l'attuazione dell'Accordo, saranno messi a punto e attuati dal personale dei rispettivi Ministeri della difesa e in stretta coordinazione con i Ministeri degli affari esteri e, per quanto attiene alle informazioni classificate, con le competenti autorità di sicurezza.

L'articolo 12, infine, stabilisce che l'Accordo rimarrà in vigore sino a quando una delle Parti deciderà di denunciarlo, con effetto a 90 giorni. La denuncia dell'Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso, previste nell'ambito del medesimo Accordo, se non diversamente.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, mentre l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, dove viene ribadita la neutralità finanziaria delle disposizioni dell'Accordo, con la sola esclusione di quelle dell'articolo 2, paragrafo 1, relative alle consultazioni tra le Parti. Agli oneri eventualmente derivanti da spese mediche, risarcimento dei danni e protocolli aggiuntivi (di cui, rispettivamente agli articoli 3,

paragrafo 1, lettera *b*), 5 e 11 dell'Accordo) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 5, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Simona BORDONALI (LEGA) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo.

Esame C. 2333 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2333, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999.

La Convenzione di cui si propone la ratifica intende disciplinare gli aspetti fi-

scali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione privilegiata rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.

La Convenzione, si compone di 30 articoli, suddivisi in 6 capitoli, e di un Protocollo, e richiama il modello di convenzione fiscale dell'OCSE.

Ai sensi dell'articolo 1 la Convenzione si applica alle persone, fisiche e giuridiche, residenti negli Stati contraenti e, sotto il profilo oggettivo, è limitata, ai sensi dell'articolo 2, all'imposizione sui redditi che sono, per la parte italiana, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, vigente al momento della firma della Convenzione, e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il paragrafo 4 dell'articolo 2 prevede l'applicazione delle norme della Convenzione « anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti ». Tale è il caso, per l'Italia, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, vigente al momento della firma della Convenzione: secondo quanto precisato nella relazione illustrativa l'applicazione della Convenzione non potrà che essere riferita all'imposta sul reddito delle società (IRES).

L'articolo 3 contiene le definizioni generali di concetti utilizzati nella Convenzione.

L'articolo 4 definisce il concetto di residenza ai fini della Convenzione; la norma, oltre a specificare il concetto di residente come persona assoggettata ad imposta, detta i criteri dirimenti (cosiddette « *tie-breaker rules* ») dei casi di doppia residenza, seguendo una prassi consolidata.

L'articolo 5 chiarisce la definizione di stabile organizzazione.

L'articolo 6 concerne le modalità di tassazione dei redditi immobiliari.

L'articolo 7 riguarda la tassazione degli utili di impresa, accogliendo il principio

generale in base a cui essi sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione.

L'articolo 8 disciplina le modalità di tassazione degli utili derivanti da navigazione marittima e aerea.

L'articolo 9 è relativo alla disciplina riguardante le imprese associate.

Con riferimento alle imposizioni sui dividendi regolate dall'articolo 10, sugli interessi, disciplinate dall'articolo 11, e sulle *royalties* di cui all'articolo 12, la Convenzione stabilisce un criterio impositivo concorrente fra lo Stato di residenza e quello della fonte, fissando un'aliquota massima di prelievo da parte di quest'ultimo al 15 per cento per i dividendi e al 10 per cento per gli interessi e i canoni. La relazione illustrativa evidenzia come tali condizioni appaiano del tutto favorevoli agli operatori italiani che investano nel Paese africano e richiama, al riguardo, anche il punto 4 del Protocollo annesso alla Convenzione, che include il riferimento alla clausola della nazione più favorita; in base a tale clausola, ove il Gabon accordasse ad un altro Stato dell'OCSE aliquote più favorevoli rispetto a quelle previste dalla Convenzione, le ritenute alla fonte per i casi disciplinati dalla Convenzione medesima verrebbero automaticamente allineate a quelle più vantaggiose.

L'articolo 13 riguarda le plusvalenze e stabilisce l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza, ad eccezione degli utili di capitale derivanti dall'alienazione di beni immobili o di beni mobili relativi ad organizzazioni stabili, per i quali è prevista una potestà impositiva concorrente dei due Stati.

Al trattamento fiscale sui redditi derivanti da professioni indipendenti è dedicato l'articolo 14, a quello sui redditi da lavoro subordinato l'articolo 15, ai gettoni di presenza l'articolo 16 mentre l'articolo 17 riguarda il trattamento fiscale dei redditi da attività di artisti e sportivi.

L'articolo 18 riguarda le pensioni, prevedendone la tassazione soltanto nello Stato di residenza, salvo che per i paga-

menti erogati all'atto della cessazione del rapporto di lavoro di una persona fisica.

L'articolo 19, relativo alle remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche, stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte.

Per i redditi di professori ed insegnanti temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti, l'articolo 20 dispone un'esenzione temporanea nel Paese presso cui essi svolgano attività di ricerca o insegnamento, e ciò al fine di facilitare gli scambi culturali.

Per gli studenti e gli apprendisti l'articolo 21 prevede un'esenzione, a condizione che i redditi provengano da fonti situate al di fuori dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio o apprendistato, in conformità a quanto previsto dal modello OCSE.

Per quanto riguarda il trattamento dei redditi diversi l'articolo 22 stabilisce la tassazione esclusiva nello Stato di residenza, conformemente al modello OCSE.

Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, la Convenzione prevede, all'articolo 23, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria.

L'articolo 24 sancisce il principio di non discriminazione, in virtù del quale i cittadini di uno Stato non possono essere assoggettati nell'altro Stato a imposizioni od obblighi in materia fiscale più onerosi o gravosi rispetto a quelli previsti per i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

L'articolo 25 prevede una procedura amichevole per la risoluzione di controversie concernenti casi di imposizione non conformi alla Convenzione.

L'articolo 26 disciplina lo scambio di informazioni fra le autorità competenti delle Parti ai fini dell'applicazione della Convenzione e i relativi vincoli di segretezza.

L'articolo 27 sancisce l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti, dal diritto internazionale o da accordi particolari, per agenti diplomatici e funzionari consolari.

L'articolo 28 disciplina la procedura di rimborso delle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalla Convenzione.

Gli articoli 29 e 30 concernono, rispettivamente, l'entrata in vigore e le modalità di denuncia della Convenzione.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 3 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Simona BORDONALI (LEGA) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.

C. 2537.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti al disegno di legge C. 2537, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.

Segnala come le proposte emendative non presentino profili problematici per quanto attiene al riparo di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Simona BORDONALI (LEGA) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. Nuovo testo C. 687 e abb.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 687, recante «Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi», nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, alla quale sono abbinate le proposte di legge C. 2155 e C. 2249;

evidenziato come la proposta di legge in esame, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il contenuto della proposta di legge in esame appaia prevalentemente riconducibile alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», oggetto della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione;

rilevato altresì come, per alcuni profili, in particolare per i principi di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e) e all'articolo 2, comma 1, lettere b),

e-bis) e p), assuma rilievo anche la materia delle politiche sociali, attribuita alla competenza legislativa residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

evidenziato come vada pertanto valutata l'opportunità di prevedere, nel procedimento di adozione dei decreti legislativi attuativi della delega, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 2, comma 1, il quale enumera i principi e criteri direttivi specifici di delega, valutati la Commissione di merito l'opportunità, all'alinea, laddove si fa riferimento a un decreto legislativo da adottare ai sensi della medesima delega, di uniformare la formulazione della disposizione con quella dell'articolo 1, comma 1, laddove si fa invece riferimento all'adozione di «uno o più decreti legislativi» e con quella dell'articolo 1, comma 2, alinea, laddove si fa riferimento all'adozione di «decreti legislativi»;

b) valutati la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nel procedimento di adozione dei decreti legislativi attuativi della delega, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia. Disegno di legge C. 2123 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2123, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007 »;

segnalato come l'Accordo di cui si propone la ratifica miri a creare nuove forme di collaborazione nei campi dell'istruzione scolastica ed universitaria e a

promuovere e migliorare l'insegnamento della lingua italiana in Sri Lanka;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa. Disegno di legge C. 2322 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

esaminato il disegno di legge C. 2322, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019 »;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia volto a fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni

della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo.
Disegno di legge C. 2333, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

esaminato il disegno di legge C. 2333, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999 »;

evidenziato come la Convenzione di cui si propone la ratifica intenda disciplinare gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposi-

zione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione privilegiata rispetto agli operatori economici di altre nazionalità;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 604- <i>bis</i> e 604- <i>ter</i> del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. Nuovo testo C. 687 Delrio ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	75

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).	
Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione e una condizione</i>)	70
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	78

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 604- <i>bis</i> e 604- <i>ter</i> del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di testo unificato</i>)	80

SEDE REFERENTE

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere.

C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 giugno 2020.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ricorda che, come convenuto, nella seduta di oggi proseguirà la discussione generale sulle proposte di legge in esame, al termine della quale il relatore presenterà una proposta di testo unificato. Chiede quindi chi intenda intervenire.

Roberto TURRI (LEGA) intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che è attualmente in corso la seduta della Giunta per le elezioni, della quale fanno parte diversi componenti la Commissione Giustizia. Nel sottolineare che anche i deputati di Fratelli d'Italia, hanno avanzato analoga segnalazione alla presidenza, chiede come si intenda procedere al fine di consentire a tutti i colleghi di prendere parte ai lavori odierni.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel fare presente di essere al corrente della concomitante seduta della Giunta per le elezioni, precisa di aver già rinviato di mezz'ora l'inizio della seduta odierna, anche in considerazione dei disagi segnalati da diversi deputati con riguardo ai ritardi dei trasporti. Precisa altresì, come già comunicato per le vie brevi al gruppo di Fratelli d'Italia, che in considerazione della frequente concomitanza di sedute di altri organi della Camera le sedute della Commissione Giustizia rischierebbero di svolgersi molto faticosamente.

Ingrid BISA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, contrariamente a quanto dichiarato dalla presidente, fa presente che la concomitante seduta di altri organi collegiali non è un fenomeno così frequente. Rammenta a tale proposito che la Giunta per le autorizzazioni, di cui fa parte, viene convocata tenendo conto dei

lavori delle Commissioni permanenti, e in particolar modo della Commissione Giustizia. Nel sottolineare che anche i colleghi del gruppo di Fratelli d'Italia hanno provveduto a segnalare la situazione, chiede alla presidente di verificare lo stato dei lavori della Giunta per le elezioni, in modo da rinviare su tali basi l'avvio della seduta della Commissione Giustizia.

Devis DORI (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, pur essendo anch'egli componente della Giunta per le elezioni, ha scelto comunque di partecipare ai lavori della Commissione Giustizia. Rileva inoltre che la concomitanza delle sedute non rappresenta certamente un'eccezione e non costituisce comunque un impedimento alla partecipazione alle sedute della propria Commissione di appartenenza.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel rammentare che in questa fase non sono previste votazioni, ritiene che si possa comunque procedere allo svolgimento della discussione generale. Si riserva di assumere decisioni in merito quando si passerà all'esame dei provvedimenti in sede consultiva, sui quali la Commissione Giustizia è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Alessandro PAGANO (LEGA), nel sottolineare che ad avviso della Lega la proposta di legge in oggetto appare da ogni punto di vista lesiva dei diritti dei cittadini, preannuncia che nel corso del suo intervento evidenzierà i molteplici aspetti che sono stati trascurati sia in sede di esame in Commissione sia nell'ambito del dibattito in atto sui *media*. Ritiene in primo luogo che si tratti di un testo divisivo, peraltro non caratterizzato dalle condizioni di necessità ed urgenza che contraddistinguono i decreti-legge, dal momento che per la loro natura le proposte di legge arrivano alla conclusione dell'esame dopo un confronto ampio e articolato, dal quale possono emergere elementi di condivisione e di sintesi che vadano

incontro alle esigenze dei vari gruppi e che siano rappresentative dell'intero corpo sociale e non di specifiche lobby. Ritiene pertanto che la proposta di legge, o meglio il testo-base che il relatore si appresta a presentare, non sia frutto della dinamica appena descritta, nonostante abbia impatti devastanti sulle libertà personali. Esprime la convinzione che il testo di sintesi dovrebbe al contrario essere il risultato di un confronto ampio, tanto più che la maggior parte dei soggetti auditi dalla Commissione Giustizia ha confermato gli aspetti problematici rilevati dalla Lega. Ritiene inoltre che il testo, oltre che essere divisivo, si inserisce nel novero degli interventi legislativi che, introducendo elementi innovativi apparentemente innocui con il dichiarato obiettivo di tutelare i più deboli, nel corso del tempo producono gravi effetti liberticide sulle opinioni dei singoli. Nel rilevare inoltre i clamorosi e assoluti profili di incostituzionalità del provvedimento, preannuncia che, in considerazione della natura prettamente ideologica dell'intervento nonché della genericità dei termini adottati e della mancanza di adeguate definizioni, le decisioni in materia saranno inevitabilmente contrastanti e arbitrarie con ciò minando il principio di uguaglianza nell'applicazione della legge. Nell'evidenziare il rischio che, sulla base delle informazioni diffuse dai giornali sull'imminente proposta di testo-base, vengano comminate pene severe assolutamente non giustificate, rileva in primo luogo la violazione dell'articolo 25 della Costituzione e del principio della tassatività del reato penale, nonché la negazione del sistema penale fondato su dati oggettivi. Ritiene in particolare che il provvedimento in esame sia frutto del relativismo etico imperante che è alla base di tutti i problemi sociali attuali e in conseguenza del quale la rilevanza del reato è determinata dalle convinzioni dell'opinione pubblica dominante, ignorando il dato oggettivo e soverchiando la voce di chi dice la verità. Sottolinea in modo particolare il rischio di introdurre la previsione del delitto d'odio che rappresenta un'arbitraria interferenza con la vita intima del singolo che, pur a

fronte dei più gravi strumenti di coercizione, può avere maturato nel proprio cuore il libero convincimento sulla correttezza o meno di un dato comportamento. Ritiene che tale atteggiamento sia tipico dei totalitarismi del ventunesimo secolo, la cui matrice risiede oltre che, nella Rivoluzione francese, nell'Unione sovietica del 1917 e che, attraverso il sessantotto, hanno condotto ad una nuova dittatura che prevarica l'intimità delle scelte personali. Nel sottolineare che, introducendo il concetto dell'omicidio mosso dall'odio, si passa dal delitto per fatto al delitto per atteggiamento interiore, evidenzia il grave rischio di perseguire, oltre ai sacerdoti e agli uomini di fede, coloro che si limitino a dichiarare che in natura esistono l'uomo e la donna o che un bambino ha diritto ad essere educato in una famiglia di cui facciano parte un papà ed una mamma o coloro che esprimano contrarietà sull'adozione da parte di coppie omosessuali o criticino l'esondanza delle manifestazioni di protesta messe in atto nel corso dei *gay pride*.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, invita il collega Pagano a considerare che anche altri colleghi potrebbero voler intervenire. Ricorda poi che si era convenuto di svolgere la discussione generale, al termine della quale il relatore avrebbe presentato la proposta di testo-base per il prosieguo dell'esame. Fa inoltre presente che nella seduta odierna la Commissione Giustizia è tenuta ad esprimere in ogni modo il parere sul provvedimento C. 687, che è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea nella giornata di domani.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel dichiarare di non aver convenuto in alcun modo sulla presentazione della proposta di testo-base nella giornata odierna, stigmatizza il comportamento della presidente, che, subito dopo aver affermato che non si sarebbe proceduto ad alcuna votazione, senza dare il tempo ai colleghi di chiedere di intervenire, invita il relatore a presentare la proposta di testo-base. Fa presente a tale

proposito che la presentazione del testo-base equivale a dichiarare conclusa la discussione generale.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, fa presente di aver ritenuto che la presentazione del testo-base fosse nell'interesse di tutti, considerato che era stata sollecitata da molti colleghi dell'opposizione, a partire dal gruppo della Lega.

Alfredo BAZOLI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rammenta che la Commissione aveva convenuto di procedere alla discussione generale sui provvedimenti in esame al termine della quale il relatore avrebbe presentato una proposta di testo base e che era stato altresì concordato di svolgere la discussione generale anche su tale proposta di testo base. Fa presente, tuttavia, che nel corso della precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, era stato stabilito che comunque la tempestiva di esame del provvedimento non sarebbe stata modificata e che pertanto la Commissione dovrà adottare il testo base per il prosieguo dei lavori nella giornata di giovedì 2 luglio prossimo. Sottolinea, quindi, come anche il suo gruppo parlamentare consideri il tema sotteso ai provvedimenti in esame particolarmente importante e, pur comprendendo le preoccupazioni delle opposizioni, ribadisce la necessità che la Commissione proceda nella giornata di giovedì prossimo all'adozione del testo base sul quale svolgere un approfondito dibattito. Ricordando, quindi, che i lavori dell'Assemblea riprenderanno alle 15, condivide la proposta della presidente di procedere prima di tale orario all'espressione del parere da parte della Commissione sulla proposta di legge C. 687 Delrio, in materia di delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi, il cui esame in sede consultiva è già all'ordine del giorno della seduta odierna, e ritiene che ordinare la discussione sul provvedimento in titolo non comprime le modalità di esame dello

stesso e sia in linea con quanto già stabilito in Ufficio di presidenza. Sottolineando quindi come sia ragionevole consentire a tutti di intervenire sul tema, evidenzia che qualora il collega Pagano ritenesse di voler utilizzare tutto il tempo a disposizione della Commissione per il proprio intervento, se ne prenderà atto.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che la Commissione aveva stabilito di svolgere la discussione generale sul provvedimento e che il relatore si era impegnato a presentare, solo al termine di essa, un testo base per il prosieguo dei lavori. Rammenta inoltre che era stato garantito ai gruppi che avrebbero potuto, dopo avere esaminato tale testo base, proporre osservazioni allo stesso. A suo avviso pertanto se il relatore presentasse nella giornata odierna il testo base, si svilirebbe la discussione generale sulle singole proposte di legge. Sottolinea quindi che la questione si dovrebbe affrontare più opportunamente nell'ambito di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e pertanto invita la Presidente a sospendere la seduta e a convocare l'Ufficio di presidenza per definire le modalità di lavoro della Commissione.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel rammentare che la seduta odierna è destinata alla discussione generale sulle proposte di legge in titolo, precisa che quello da lei rivolto al collega Pagano era soltanto un invito e che pertanto, qualora lo stesso ritenesse di non volerlo accogliere, potrà continuare a svolgere il proprio intervento.

Alessandro PAGANO (LEGA), prima di riprendere il proprio intervento, desidera fare una precisazione sull'ordine dei lavori. Rammenta in proposito che il proprio gruppo parlamentare nel corso di una precedente seduta aveva evidenziato la necessità che, per meglio procedere ad esaminare il provvedimento, il relatore presentasse la propria proposta di testo base e che la collega Bartolozzi, che è

anche la proponente di una delle proposte di legge in discussione, aveva invece rilevato l'opportunità che ogni commissario sviluppasse le tematiche nel corso di una discussione generale sui provvedimenti in esame, in modo da poter poi arrivare alla predisposizione di un testo base che rappresentasse la sintesi di tutte le istanze avanzate. Rammenta altresì che il collega Verini aveva convenuto con la collega Bartolozzi su tale opportunità. Ritiene che sia pertanto inaccettabile non consentire alla Commissione di procedere preliminarmente alla discussione generale sui provvedimenti in titolo, nell'ambito della quale ciascun commissario potrà esprimere le proprie tesi, per arrivare solo successivamente all'adozione di un testo base.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, rammenta che la richiesta di un testo base era stata avanzata, nel corso di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche dalla collega Varchi, per conto del gruppo di Fratelli d'Italia. Sottolinea che nella medesima riunione si era convenuto che la discussione generale si sarebbe svolta nelle giornate di mercoledì e di giovedì scorso e che, in ragione dei lavori dell'Assemblea, impegnata nella questione di fiducia sul decreto-legge 28 del 2020, si era convenuto di rinviare la discussione generale alle giornate di giovedì scorso e a quella odierna. Ribadisce quindi che al termine della seduta odierna, come convenuto, il relatore presenterà la proposta di testo base per il prosieguo dei lavori.

Alessandro PAGANO (LEGA) riprendendo il proprio intervento, ribadisce che qualora il provvedimento in esame fosse approvato, qualsiasi giudice sarebbe abilitato a condannare taluni individui in ragione di una loro opinione. Richiamando, quindi, l'articolo 19 della Costituzione, in materia di confessioni religiose, ritiene che il provvedimento in discussione presenti rispetto a tale questione dei profili di incostituzionalità. A suo avviso, infatti, in virtù del provvedimento le confessioni religiose sarebbero discriminate in quanto

sulla questione manifestano idee differenti. Ritiene quindi che qualora, ad esempio, un sacerdote, nel corso della propria omelia, richiamasse quanto affermato da San Paolo nella lettera ai Colossesi in merito alle ripercussioni nella vita eterna di una condotta omosessuale, ciò sarebbe sufficiente a far sì che tale sacerdote possa essere denunciato. Osserva come anche l'Islam ha nei confronti della tematica una posizione non conforme a quella dei provvedimenti in esame. Precisando di essere convinto della buona fede di tutte le parti politiche, ritiene che, se non sarà possibile svolgere un approfondito dibattito, si depisterà l'opinione pubblica, portandola verso l'adozione di leggi liberticide. Stigmatizzando profondamente chi discrimina una persona per aver fatto una scelta sessuale diversa da quella eterosessuale e ribadendo il diritto di ciascun individuo ad essere rispettato, sottolinea tuttavia che i provvedimenti creerebbero delle nuove fattispecie che porterebbero a dei contrasti sociali profondi e a delle discriminazioni di fatto nei confronti di altre categorie di persone, stabilendo che qualcuno ha più diritto di altri. Evidenzia infatti come sia ugualmente grave commettere atti di bullismo nei confronti di un ragazzo omosessuale o ad esempio di un obeso o di un giovane con gli occhiali. Sottolinea, inoltre, che la legge Mancino, che già si applica in questi casi, fu approvata quasi all'unanimità. Alla luce delle rivelazioni di stampa in ordine al contenuto di quello che dovrebbe essere il testo base del relatore, ritiene che si potrebbero ravvisare sullo stesso ulteriori profili di incostituzionalità relativamente agli articoli 18, 33, 13 e 3, 10 e 11 della Costituzione. Sottolinea che, trattandosi di libertà personali dell'individuo non si può limitare il dibattito e ritiene che, qualora non fosse possibile concludere l'esame del provvedimento nei tempi stabiliti, nulla vieterebbe di calendarizzarlo in Assemblea nel mese di agosto prossimo. Richiama inoltre i dati statistici dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) che dimostrano come la questione non costituisca un'emergenza sociale in quanto le

segnalazioni sono state negli ultimi quattro anni in media 26 per anno e rileva che non tutti questi casi si sono tradotti in denunce successive. Sottolinea anche che l'ONU ha evidenziato che l'Italia è un Paese molto tollerante sul tema e che l'Osservatorio nazionale degli abusi psicologici, nel rilevare che non esiste un vuoto normativo sulla materia, invita a non creare reati di opinione. Ribadisce pertanto l'intento esclusivamente ideologico del provvedimento, volto a porre una specifica categoria su una base superiore, come confermato anche dalle proteste dei gruppi femministi secondo le quali si opererebbe in tal modo una discriminazione delle donne rispetto agli omosessuali. Rivolgendosi in particolare ai colleghi che non siano disposti ad accettare supinamente le imposizioni né a farsi strumentalizzare, fa presente che la Lega intende fornire il proprio contributo, accogliendo le sollecitazioni provenienti da autorevoli colleghi, quali la collega Bartolozzi e il collega Verini, nella speranza che si possa addivenire ad una modifica del testo base. Pertanto, nel dichiarare che ciascuna persona merita il massimo del rispetto, evidenzia nuovamente l'inutilità dell'intervento, posto che tutti sono già ampiamente tutelati dalle norme vigenti con riguardo alla dignità, al decoro e all'integrità fisica e psicologica.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, considerate le circostanze, propone di proseguire la discussione generale per ulteriori dieci minuti, quindi di sospenderla, per passare poi all'espressione del parere sul provvedimento C. 687, rinviando l'esame dei restanti provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione ad altra seduta. Preannuncia altresì la convocazione di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, al fine di definire la prosecuzione della discussione generale sulle proposte di legge in materia di omofobia.

Alessandro PAGANO (LEGA) dichiara la propria disponibilità ad interrompere il

proprio intervento, come indicato dalla presidente, preannunciando tuttavia l'intenzione di proseguirlo non si deciderà di riprendere la discussione generale.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, rammenta al collega Pagano che sta già parlando da diverso tempo, nonostante che il regolamento della Camera preveda una durata massima di 30 minuti per gli interventi in una discussione.

Alessandro PAGANO (LEGA), nel riallacciarsi alle considerazioni precedenti, tiene inoltre a precisare che le disposizioni vigenti prevedono già le aggravanti determinate dall'aver agito per motivi futili o abietti, ricordando le molte sentenze che in questi anni sono intervenute a condannare anche con pene severe le condotte di odio verso persone di diverso orientamento sessuale. Nel ribadire che l'Italia non è considerato un Paese omofobo, ritiene che il vero obiettivo dei provvedimenti in esame sia quello di mettere a tacere le voci contrarie alla ideologia imperante omo-transessualista, violando i diritti di parola, riunione, insegnamento e religione tutelati dalla Costituzione oltre che dalla Corte dei diritti umani dell'Unione europea. Pertanto, nel ribadire l'intenzione di proseguire il suo intervento non appena sarà possibile, reitera la richiesta di sottoporre l'esame delle proposte di legge in oggetto ad un dibattito reale, che veda il pieno coinvolgimento di tutti i componenti la Commissione.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi.

Nuovo testo C. 687 Delrio ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 giugno 2020.

Serse SOVERINI (PD), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.50 alle 18.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

La seduta comincia alle 18.25.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2020.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ricorda che il relatore aveva presentato una ulteriore riformulazione della proposta di parere.

Eugenio SAITTA, *relatore*, nel ringraziare tutti i componenti della Commissione per aver dato un significativo contributo allo svolgimento di un approfondito dibattito sul decreto-legge «Rilancio», presenta una nuova ulteriore riformulazione della proposta di parere (*vedi allegato 1*), nella quale ha accolto tutte le questioni sollevate dai colleghi nel corso della discussione. Fa presente, quindi, che talune questioni hanno formato oggetto di specifiche osservazioni, come quelle riferite agli articoli 103, 252 e 253 del decreto-legge in esame, mentre altre questioni sono state accolte nelle premesse della sua proposta di parere, sottolineando in tal modo la rilevanza dalle stesse assunte per tutte le forze politiche.

Roberto TURRI (LEGA) chiede al relatore per quale motivo non abbia inserito nella sua proposta di parere osservazioni in merito all'articolo 221 del decreto-legge, considerato che tale articolo ha ad oggetto modifiche all'articolo 83 del decreto-legge «Cura Italia», che attengono proprio a profili in tema di giustizia. Osserva, peraltro, che in riferimento a tale articolo alcuni componenti della Commissione hanno presentato emendamenti presso la Commissione competente in sede referente, non ancora esaminati dalla Commissione bilancio.

Lucia ANNIBALI (IV) osserva che gli emendamenti riferiti all'articolo 221 sono stati accantonati dalla Commissione Bilancio in vista di una loro riformulazione.

Roberto TURRI (LEGA), indipendentemente dall'accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 221, osserva che sarebbe stato giusto inserire nella proposta di parere che la Commissione si appresta a votare un'osservazione riferita all'articolo 221 in quanto direttamente

attinente alle competenze della Commissione giustizia.

Eugenio SAITTA (M5S) osserva che inizialmente aveva ritenuto di inserire un riferimento all'articolo 221, che poi ha deciso di espungere in considerazione del fatto che, per effetto dell'approvazione di un emendamento, nel testo riformulato, presentato dal Gruppo Fratelli d'Italia, al decreto-legge n. 28 del 2020, in materia di intercettazioni, è stata individuato il termine della fase di emergenza nella data del 30 giugno 2020, ormai sopraggiunta.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dal relatore.

La seduta termina alle 18.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

La seduta comincia alle 18.30.

Programma di lavoro della Commissione per il 2020
— Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).

Programma di lavoro adattato 2020
della Commissione (COM(2020)440 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione — Parere favorevole con un'osservazione e una condizione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 16 giugno 2020.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 2*).

Flavio DI MURO (LEGA), pur apprezzando il lavoro svolto dalla relatrice nel predisporre la proposta di parere sui profili di competenza della Commissione Giustizia, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo su tale proposta per il mancato adeguamento da parte dell'Unione europea a obiettivi e programmi che, essendo stati fissati prima dello scoppio dell'emergenza Covid-19, sarebbe stato necessario sottoporre a una profonda revisione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) osserva che sarebbe stato opportuno formulare in termini più incisivi la condizione contenuta nella proposta di parere elaborata dalla relatrice relativa al sistema Eurojust, al fine di evidenziare la necessità di rafforzarne l'operatività, considerato che nell'ambito dell'Unione europea vi sono Stati che rappresentano dei veri paradisi fiscali per il riciclaggio dei profitti illeciti delle organizzazioni mafiose.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione predisposta dalla relatrice.

La seduta termina alle 18.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 18.35.

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che, come concordato nell'ufficio

di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, riprende la discussione generale, sospesa nella seduta antimeridiana.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) intervenendo sulle proposte di legge in esame, evidenzia, preliminarmente, che per la mancanza di un testo unificato delle proposte di legge in esame, l'utilità del dibattito rischia di essere ridotta a un confronto tra idee che rimarrà agli atti della Commissione. Ritiene tuttavia opportuno riprendere alcune questioni che sono state affrontate nella seduta antimeridiana per evidenziare l'opportunità che i relatori e i proponenti delle proposte di legge svolgano alcuni approfondimenti.

Evidenzia, come principale elemento di criticità dei testi in esame, l'indeterminatezza delle norme che si vogliono introdurre nell'ordinamento. Dopo aver osservato che, purtroppo, gli episodi di omofobia sono una realtà, come dimostra anche il drammatico pestaggio di un ragazzo avvenuto di recente, e che vanno puniti in maniera draconiana, dubita della necessità di un intervento normativo in tale materia. Si sofferma quindi sui dati che sono stati forniti in audizione dall'ex deputato Mantovano, attualmente magistrato della Corte di cassazione, in base ai quali in otto anni il numero di casi di omofobia verificatisi è stato pari a 2.532, che giudica quindi basso se confrontato con i 60 milioni di abitanti in Italia. Osserva, quindi, che chi obietta che in realtà i dati relativi ai casi di omofobia sono più alti, dovrebbe dimostrarlo con rilevazioni statistiche precise, cosa che fin qui a suo avviso non è avvenuto, né giudica fondata l'obiezione che, per vergogna, molti episodi non verrebbero segnalati né denunciati dalle vittime.

Evidenzia quindi la necessità di ragionare su dati obiettivi, sollecitando a tal fine i relatori a svolgere un supplemento di istruttoria sul numero dei casi di omofobia, verificabili facendo riferimento agli articoli di stampa raccolti dagli uffici delle diverse prefetture. Diversamente reputa che la discussione sui provvedimenti in oggetto risulterebbe viziata in partenza.

Osservato poi che l'ordinamento penale già prevede diverse forme, graduate in base alla gravità dell'offesa, di tutela dell'individuo in quanto tale, ritiene che l'eventuale introduzione di un'ulteriore fattispecie *ad hoc* volta a punire l'omofobia sia contraria ad uno dei principi fondativi del diritto per cui *entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*. Reputa poi che tale intervento normativo finirebbe per incidere sulla libertà di pensiero, che è costituzionalmente garantita, pur in assenza di uno specifico bene da tutelare, in spregio quindi alla logica del bilanciamento dei valori in gioco su cui si fonda la nostra Carta fondamentale. Evidenzia, infatti, che tale previsione si presterebbe facilmente a delle strumentalizzazioni, che darebbero luogo a forme di discriminazione nei confronti degli eterosessuali. Rileva, a tal proposito, la difficoltà di accertare *a posteriori* sul piano probatorio che la commissione del reato non è avvenuta per ragioni legate all'orientamento sessuale della vittima. Considera, inoltre, che introdurre fattispecie di reato fondate sull'elencazione di categorie possa dare luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento, censurabile da parte della Corte costituzionale. Ribadisce quindi che le proposte di legge non risultano conformi ai principi di tassatività e di offensività su cui si fonda il diritto penale.

Reputa che la legge Reale e la legge Mancino siano già state trasfuse negli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale.

Dichiara la propria contrarietà alla pratica dell'utero in affitto che giudica una forma di schiavitù moderna. Esprime quindi il convincimento che sulla materia etica debba sempre prevalere l'opinione personale rispetto alle indicazioni di partito, anche se si rischia di incorrere nella censura preventiva delle parole, come quando si vuole sostenere di preferire l'idea di una famiglia « normale », e la parola « normale » non è comunemente accettata. Teme la vaghezza concettuale contenuta tra le disposizioni delle proposte di legge in esame, non essendo chiaro, a suo avviso, cosa si intenda per « orientamento sessuale » o per « identità di ge-

nere». Il rischio è quello di vedere etichettata in tal modo ogni opinione personale espressa su temi quali il matrimonio tra persone dello stesso sesso, o l'utero in affitto che egli definisce un «mercimonio di neonati». Evidenzia quindi il timore che dalle disposizioni possa derivare una compressione preventiva della libertà di parola e di espressione, ribadendo che i testi sono poco chiari quanto alla definizione di orientamento sessuale e di identità di genere. Ravvisa in questo un rischio particolare, trattandosi di provvedimenti che dispongono l'applicazione di pene severe che rischiano di essere discriminatorie se il contesto normativo è fumoso. Riferendosi in particolare alla proposta di legge C 107 Boldrini, riferisce di trovarla particolarmente opinabile, soprattutto laddove fa riferimento a ruoli di genere. Quanto all'istituzione dell'Autorità garante della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, prevista dalla medesima proposta di legge, non comprende quali requisiti debbano possedere i due membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da scegliere tra persone di notoria indipendenza, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per assicurare autonomia e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. Sottolinea, inoltre, che le disposizioni nulla prevedono in materia di costi derivanti dal funzionamento del predetto organo. Invita, pertanto, ad una profonda riflessione sul contenuto delle proposte e, qualora approvate, a circoscrivere con maggiore dettaglio l'applicabilità delle norme. Conclude, invitando il relatore ad acquisire dati verificabili per ragionare sull'opportunità di intervenire con una legge per sanzionare comportamenti che sembrerebbero essere limitati ad una trentina di casi l'anno, quando ci sono emergenze discriminatorie ben più importanti da affrontare.

Manfredi POTENTI (LEGA) ricorda che gli articoli sui quali la proposta di legge Zan intende intervenire, 604-*bis* e 604-*ter*

del Codice penale, sono il frutto di una trasposizione normativa molto recente. Le fattispecie penali introdotte dalla legge Mancino, ed oggi nel codice penale, hanno infatti avuto un'unanime giurisprudenza sia con riguardo alla fattispecie autonoma di reato sia con riguardo all'aggravante, nel senso di ritenere condotta istigatoria penalmente rilevante, quella idonea a determinare il pericolo concreto del verificarsi di atti discriminatori e violenti (come per la fattispecie autonoma di reato, la valutazione della concreta ed intrinseca capacità di questa a determinare altri a compiere un'azione violenta con riferimento ad un contesto specifico). In particolare, la fattispecie dell'articolo 604-*bis* farebbe assurgere a reati fatti «di istigazione a commettere» o la concreta «commissione di atti di discriminazione» che fossero motivati dall'orientamento sessuale delle persone e dalla loro identità di genere. L'integrazione normativa proposta parrebbe escludere la circostanza per cui la nuova formulazione possa determinare una rilevanza penale alla «propaganda» di idee fondate su orientamento sessuale o identità di genere. Esprime il timore che il testo potrà essere in questo senso ritoccato attraverso emendamenti ai quali anticipa che il gruppo della Lega si opporrà fortemente. Evidenzia quindi il rischio che la condotta istigativa di cui all'articolo 604-*bis* possa risolversi in un comportamento meramente espressivo di un pensiero, ancorché con caratteri esteriori particolarmente esuberanti e di contenuto particolarmente sgradevole, non rivolti tuttavia a provocare la commissione di reati. Egualmente, con l'intervento sulla lettera *b*) del primo comma si intende estendere la rilevanza penale per le medesime nuove motivazioni a chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza, per motivo di orientamento sessuale o di identità di genere. Ricorda, quindi, che si prevede che sia punita anche l'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi legati all'orientamento

sessuale delle persone o alla loro identità di genere.

Rileva che le proposte dei disegni di legge in titolo, a dispetto dei relativi titoli, non prevedono la punizione di condotte se ed in quanto espressive di convincimenti omofobi o comunque contrari ad orientamenti non eterosessuali, bensì per la sola circostanza che si tratti di espressioni o di atti discriminatori sulla base di giudizi relativi alla sfera sessuale, senza distinguere l'ipotesi, ad esempio, di un discorso critico ed argomentato.

Esprime il timore che si intenda valorizzare il momento punitivo attraverso l'anticipazione della soglia di pericolo per inibire determinate condotte, che hanno il carattere di reato di opinione, introducendo strumenti repressivi e governando la libera formazione delle idee e dei giudizi, estromettendoli dall'ambito del lecito, con una pretesa di controllo delle coscienze, incompatibile con il complesso dei principi costituzionali. Ravvisa in ciò un'inammissibile compressione del diritto *ex* articolo 21 Cost., la cui ratio è la tutela del pensiero dissenziente e la sua libera formazione.

Riferendosi all'interdizione della formazione di aggregazioni più o meno organizzate che condividano valutazioni e giudizi discriminatori legati alla sfera degli orientamenti sessuali e di genere, esprime l'avviso che si voglia estromettere tali temi dalla comunicazione sociale. Conclude rilevando gravi lacune nelle modifiche proposte quanto ai criteri della offensività e della determinatezza.

Alessandro ZAN (PD), *relatore*, nell'apprezzare la qualità degli interventi, di cui non condivide i contenuti, ritiene che l'atteggiamento dei colleghi consentirà di lavorare in un clima sereno e di definire un testo finale da sottoporre all'esame dell'Assemblea. Presenta, come concordato, una proposta di testo unificato (*vedi allegato 3*), che opera una sintesi di tutte le proposte in esame, mettendo a frutto anche i contributi pervenuti alla Commissione. Tiene a precisare che il testo proposto non si limita ad intervenire sul

versante penale, ma introduce anche azioni positive, ritenendo che il tema trattato investa piuttosto una questione di cultura, di civiltà e di rispetto che soltanto in modo residuale dovrebbe essere affrontata con la repressione. Quanto al caso di Pescara, citato dai colleghi, fa notare che il motivo dell'aggressione è assolutamente evidente, dal momento che il soggetto è stato picchiato e apostrofato con epiteti omofobi molto pesanti per il fatto di passeggiare mano nella mano con il suo ragazzo. Fa inoltre presente che in considerazione della esigenza di rafforzare la tutela delle persone vulnerabili, posta dalle risoluzioni del Parlamento europeo nonché da direttive specifiche sull'argomento, nella proposta di testo unificato si è scelto di non introdurre una fattispecie autonoma, ma di integrare l'intervento normativo delle leggi Reale e Mancino. Con riguardo alla questione della propaganda, nel far rilevare che l'argomento è stato oggetto di un pluriennale vaglio da parte della giurisprudenza, sottolinea come ad essere perseguita sia, non la propaganda di idee ma l'istigazione all'odio, come peraltro risulta anche dalla modifica della rubrica dell'articolo 604-*bis* del codice penale. A tale proposito, rileva come sia inammissibile un intervento penale nei confronti di coloro che manifestino dissenso su atti o costumi di un'altra persona, essendo in questione un principio sancito dalla Costituzione ed essendo completamente estraneo alle intenzioni dei proponenti le proposte di legge qualsiasi limitazione della libertà di pensiero. Quanto ai dati citati dal collega Paolini, fa presente che l'OSCAD contiene pochi casi rilevati, poiché viene aggiornato sulla base delle segnalazioni e non raccoglie le notizie di reato, precisando peraltro che un'ulteriore difficoltà è rappresentata dall'assenza di una fattispecie specifica. Sottolinea inoltre, con riguardo alle perplessità avanzate da alcuni colleghi che nella proposta di testo unificato ha ritenuto di adottare la terminologia consolidata nei testi di legge al fine di evitare qualsiasi equivoco o dubbio interpretativo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo per una richiesta di chiarimenti, domanda al relatore se ritenga giustificata una diversità di trattamento nel caso in cui, a titolo esemplificativo, ad essere aggredito a Pescara invece che un ragazzo omosessuale fosse stato un tifoso dell'Inter in ragione della propria fede calcistica. Rammenta inoltre che, come ricordato nel contributo fornito dal dottor Mantovano in audizione, le fonti dalle quali l'OSCAD deriva i propri dati sono diverse, e che soltanto per un quarto di essi si avvale delle informazioni provenienti dalle forze di polizia, mentre oltre il 70 per cento delle segnalazioni provengono da associazioni o enti, peraltro nella maggior dei casi volti a contrastare la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale. Pertanto ritiene che si debba concludere, in consi-

derazione dell'esiguità dei casi rilevati, che non siamo di fronte ad un'emergenza, a meno di non reputare necessario un'azione del Parlamento volta a verificare le ragioni di tale discrepanza con i dati reali.

Alessandro ZAN (PD), *relatore*, ritiene non accettabile il paragone tra le tifoserie calcistiche ed una condizione personale che non è frutto di una libera scelta, quali sono l'appartenenza ad una determinata etnia, il colore della pelle o l'orientamento sessuale.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.45.

ALLEGATO 1

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AC 2500 Governo);

apprezzato l'obiettivo del provvedimento volto ad assicurare l'unitarietà, l'organicità e la compiutezza delle misure dirette alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale;

valutate favorevolmente le disposizioni che investono ambiti di competenza della Commissione Giustizia;

considerato in particolare che:

l'articolo 103 introduce due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute dei singoli e della collettività intera, in conseguenza dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da COVID-19, e di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari;

il comma 22 prevede, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, che sia punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico in materia di documentazione am-

ministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto e che sia punito con la reclusione da 1 a sei anni chiunque commette tali fatti attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti;

lo stesso comma 22 prevede un aggravio di pena (aumentata fino ad un terzo) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale;

già l'articolo 61, n. 9, del codice penale prevede una aggravante comune, che comporta un aumento della pena fino ad un terzo, quando il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;

andrebbe coordinata la disposizione recante l'aggravante di cui al comma 22 dell'articolo 103 del decreto-legge con quella comune prevista dall'articolo 61 del codice penale, oltre che andrebbe specificato se l'aggravante per fatto commesso da pubblico ufficiale si riferisca solo alla contraffazione di documenti oppure anche alle false dichiarazioni o attestazioni;

l'articolo 252 prevede le modalità di avviamento delle procedure, già autorizzate, per il reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, in particolare prevedendo concorsi per titoli ed esame orale, da tenersi su base distret-

tuale; al comma 3, si stabilisce che il bando di concorso è adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, e vengono fornite alcune indicazioni circa il contenuto del bando stesso, relativamente ai punteggi attribuiti ai titoli di cui alle lettere da *a)* a *f)* del comma 2, allo svolgimento dell'esame e alla composizione della commissione esaminatrice;

con riferimento al richiamo ai punteggi per titoli di cui alle lettere da *a)* a *f)* del comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di integrare la disposizione con il riferimento alla lettera *g)* relativa al conseguimento del titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e allo svolgimento dell'attività lavorativa per almeno 6 mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea;

andrebbe comunque attentamente valutata l'effettiva opportunità delle modalità di reclutamento delle previsioni di cui all'articolo 252;

l'articolo 253 reca misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario, in particolare disponendo, al comma 4, che fino al 30 settembre 2020 il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso mediante videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse prove, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

l'articolo 254, per il concorso notarile e per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, prevede che i presidenti delle due commissioni possono autorizzare, per gli esami orali delle due procedure programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento mediante videoconferenza, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente

da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare;

andrebbe valutata l'opportunità di chiarire all'articolo 253 che la prova orale del concorso per magistrato ordinario avviene in presenza, salvo il caso di sopravvenuto aggravamento, anche in specifiche zone del Paese, dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, in virtù del quale il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento in video conferenza della stessa prova orale;

sottolineate l'importanza e la centralità di una specifica politica di reclutamento del personale nel settore giustizia, anche in considerazione della attuale presenza di idonei nei vari concorsi per l'amministrazione giudiziaria e per la polizia penitenziaria e della valorizzazione ai fini assunzionali dei tirocinanti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 103, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 22 prevedendo, se i fatti sono commessi da pubblico ufficiale, l'aggravante comune di cui all'articolo 61 del codice penale e specificando se tali fatti si riferiscano solo alla contraffazione di documenti oppure anche alle false dichiarazioni o attestazioni;

b) all'articolo 252, comma 3, valuti la Commissione l'opportunità di integrare la disposizione con il richiamo anche alla lettera *g)* del comma 2;

c) all'articolo 252, valuti la Commissione di merito l'effettiva opportunità delle modalità di reclutamento ivi previste;

d) all'articolo 253, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la disposizione del comma 4, prevedendo

che la prova orale del concorso per magistrato ordinario avvenga in presenza, salvo il caso di sopravvenuto aggravamento, anche in specifiche zone del Paese, dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, in virtù del quale il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento in video conferenza della stessa prova orale.

ALLEGATO 2

**Programma di lavoro della Commissione per il 2020
– Un’Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).**

**Programma di lavoro adattato 2020
della Commissione (COM(2020)440 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea nell’anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3).**

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminati, per quanto di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un’Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final), il Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3);

considerata la particolare importanza di tali documenti, che individuano gli obiettivi della Commissione europea;

preso atto dell’adattamento del Programma di lavoro 2020 della Commissione con il quale sono stati riconsiderati gli obiettivi alla luce dell’emergenza sanitaria, che ha pesantemente influito sulla vita e sull’economia dell’Unione europea;

valutati favorevolmente gli impegni del Governo in materia di giustizia civile, con particolare riferimento: alla proposta di regolamento sulla legge applicabile all’opponibilità ai terzi della cessione dei crediti (COM (2018)96) che consentirebbe di garantire la certezza giuridica dei trasferimenti dei crediti, così da incentivare gli investimenti transfrontalieri e l’integrazione del mercato; alla digitalizzazione del settore con le proposte di revisione di due regolamenti vigenti in materia di cooperazione giudiziaria civile (il regolamento

(CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e il regolamento (CE) n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale) finalizzate a modernizzare la cooperazione in materia civile e commerciale grazie al maggior utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici;

condiviso l’impegno del Governo a sostegno del negoziato con il Parlamento europeo per l’approvazione della proposta di regolamento relativa alla prevenzione della diffusione dei contenuti « terroristici » *online* (COM (2018) 640) che prevede l’introduzione di una serie di misure specifiche alle quali i prestatori di servizi di *hosting* saranno obbligati ad attenersi, nonché a sostegno del progetto a livello UE volto alla creazione di un sistema europeo di estrazione dei dati finanziari (*Terrorist Finance Tracking System – TFTS*, equivalente al *Terrorist Finance Tracking Program* (TFTP) statunitense), che consente di acquisire, a livello di *intelligence*, tutte le transazioni finanziarie effettuate, a livello mondiale, da soggetti sospettati di essere coinvolti in attività di terrorismo e del relativo finanziamento;

rilevato che, in materia di giustizia penale, il Governo continuerà ad assicurare la partecipazione alla fase di implementazione del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO), ai negoziati relativi alla proposta di regolamento sugli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche in materia penale (COM(2018) 225) e alla proposta di direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali (COM(2018) 226, nonché ai negoziati per l'adozione di una decisione del Consiglio che autorizza la partecipazione dell'UE ai negoziati su un secondo protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185 – Convenzione di Budapest) e di una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche per la cooperazione giudiziaria in materia penale;

ritenuto positivamente che la Commissione europea preveda nel suo Programma di lavoro la presentazione di una strategia dell'UE per una lotta più efficace contro l'abuso sessuale dei minori; una nuova strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani, una strategia dell'UE sui diritti delle vittime, nonché, nel presupposto che l'uguaglianza è un valore fondamentale dell'Unione europea e un motore della crescita economica e del benessere sociale, una strategia per la parità di genere, con la quale, per colmare i divari tuttora esistenti e per consentire all'Europa di sviluppare il suo pieno potenziale nelle imprese, nella po-

litica e nella società, delinea una serie di azioni fondamentali volte a garantire una parità di partecipazione e di opportunità nel mercato del lavoro, compresa la parità retributiva; e a conseguire un equilibrio di genere a livello decisionale e politico oltre che a porre fine alla violenza e agli stereotipi di genere;

constatato altresì positivamente che la Commissione proporrà inoltre una legge sui servizi digitali per chiarire quali misure si attendono dalle piattaforme per contrastare le attività illegali *online*, compresa la violenza online nei confronti delle donne, e preannuncia la presentazione di una strategia per la parità delle persone LGBTI;

evidenziato che, nel quadro del rafforzamento dei diritti fondamentali nel programma di lavoro per il 2020, è previsto il riesame della normativa in materia di protezione dei dati che si incentrerà su una relazione sull'applicazione del regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) (UE) 2016/679, prevista dall'articolo 97 del medesimo regolamento, nonché su un'iniziativa volta a verificare il grado di allineamento delle norme UE in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si evidenzia la necessità di un impegno a livello europeo per implementare e riconoscere nuove misure di contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso sulla base del modello italiano;

e con la seguente osservazione:

si provveda al coordinamento e al raccordo tra EPPO ed Eurojust, assicurando adeguate risorse finanziarie all'agenzia.

ALLEGATO 3

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale)

1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere »;

b) al primo comma, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere »;

c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere »;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 604-ter del codice penale)

1. All'articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « o religioso, » sono inserite le seguenti: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, ».

ART. 3.

(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)

1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1-bis, le parole « reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 » sono sostituite dalle seguenti: « per uno dei delitti di cui all'articolo 604-bis, ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale, nonché per il delitto previsto all'articolo 7 comma 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 962 e per quelli indicati dall'articolo 2 »;

2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: « Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività secondo quanto previsto dai commi successivi. Per i medesimi delitti nei casi di richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per

lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi successivi »;

3) al comma 1-*quater*, le parole « , da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere » sono sostituite dalla parola « è »;

4) al comma 1-*quater*, dopo la parola « giudice » sono inserite le seguenti « , tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta, »;

5) al comma 1-*quinqües*, le parole « o degli extracomunitari » sono sostituite dalle seguenti: « , degli stranieri o in favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all'articolo 604-*bis* del codice penale »;

6) alla rubrica, dopo la parola « religiosi » sono inserite le seguenti: « o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere »;

b) al titolo, le parole: « e religiosa » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere »;

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

ART. 4.

*(Modifica all'articolo 90-*quater* del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 90-*quater*, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « odio razziale » sono inserite le seguenti: « o fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere ».

ART. 5.

(Istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 17 maggio quale « Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia », al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

3. In occasione della « Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia » sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 6.

(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 2, l'ufficio elabora con

cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l'individuazione di misure relative all'educazione e istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere ».

ART. 7.

(Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno alle vittime)

1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.

2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-*bis* del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento

sessuale o sull'identità di genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

3. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

4. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 3.

ART. 8.

(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)

1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e del monitoraggio

delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento, con cadenza almeno triennale, di una rilevazione statistica sugli atteggiamenti della popolazione. La rilevazione dovrà misurare anche le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell'Indagine sulle discriminazioni condotta dall'Istituto nazionale di Statistica a partire dal 2011.

ART. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatrice palestinese in Italia, S.E. Abeer Odeh, sulla prospettiva di parziale annessione di territori palestinesi da parte israeliana 84

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore dell'Autorità nazionale – UAMA, Min. Plen. Alberto Cutillo, nell'ambito dell'esame della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2019, limitatamente alle parti di competenza (Doc. LXVII, n. 3) 84

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 giugno 2020.

Audizione dell'Ambasciatrice palestinese in Italia, S.E. Abeer Odeh, sulla prospettiva di parziale annessione di territori palestinesi da parte israeliana.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 12.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 giugno 2020.

Audizione del Direttore dell'Autorità nazionale – UAMA, Min. Plen. Alberto Cutillo, nell'ambito dell'esame della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2019, limitatamente alle parti di competenza (Doc. LXVII, n. 3).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	85
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Atto n. 177 (Rilievi alle Commissioni riunite I e IX) (Esame e rinvio)	85

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 12.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà garantita anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Atto n. 177.

(Rilievi alle Commissioni riunite I e IX).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricorda che l'atto del Governo è all'esame, in sede primaria, delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Trasporti e che l'Ufficio di Presidenza della Commissione Difesa ha deliberato di richiedere al Presidente della Camera l'autorizzazione a esprimere i propri rilievi. L'autorizzazione è stata accordata.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, introduce l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio osservando che esso è stato adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 105 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. Ricorda che il citato decreto-legge, esaminato da questa Commissione in sede consultiva in due tornate, il 22 ottobre e il 12 novembre 2019, ha istituito il cosiddetto « perimetro di sicurezza nazionale cibernetica », al fine di assicurare la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato

o la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, o dall'utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. Prima di illustrare nel dettaglio il contenuto del provvedimento in esame evidenzia che il medesimo, così come il richiamato decreto-legge n. 105 del 2019, si inseriscono nel solco di una serie di iniziative normative avviate da tempo in ambito nazionale, europeo e internazionale e volte a rafforzare la sicurezza cibernetica di taluni *asset* strategici dei singoli Paesi, rispetto a eventi di natura volontaria o accidentale che potrebbero comprometterne o alterarne il funzionamento. Tale rafforzamento degli strumenti di sicurezza cibernetica è da collegare alla rapida e pressoché ininterrotta evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*information and communication technology*, ICT) grazie alle quali vengono erogati in misura crescente servizi essenziali per la collettività e strategici per il Paese. In ambito europeo la cosiddetta direttiva NIS del 6 luglio 2016 ha previsto una serie di disposizioni volte a favorire un « livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea ». La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 65 del 18 maggio 2018, che – nel definire l'architettura strategica nazionale in materia di sicurezza cibernetica – ha individuato i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva NIS. Successivamente, il decreto-legge n. 105 del 2019 ha istituito il richiamato « perimetro di sicurezza nazionale cibernetica » e previsto misure volte a garantire i necessari *standard* di sicurezza nonché disposizioni per un procurement più sicuro di prodotti, processi e servizi ICT destinati alle suddette infrastrutture. L'attuazione della normativa sul perimetro di sicurezza è demandata, con scadenze temporali diversificate, a quattro decreti

del Presidente del Consiglio dei ministri e ad un regolamento. Lo schema di decreto in esame è quello a scadenza più ravvicinata. Esso è volto a dare attuazione a due previsioni del decreto-legge n. 105 del 2019. In particolare – in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*) – definisce le modalità e i criteri procedurali di individuazione dei soggetti (amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati) inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e che, pertanto, saranno tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal decreto-legge. In attuazione di quanto disposto, invece, dalla lettera *b*) stabilisce i criteri con i quali i soggetti inclusi nel perimetro sono tenuti a predisporre e aggiornare l'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica. Da un punto di vista procedurale lo schema in esame è adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), tra i cui membri vi è anche un rappresentante del Ministero della difesa. Sul testo è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nella adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 21 maggio 2020. A loro volta, le competenti Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimere il proprio parere entro il 4 luglio 2020. A tal proposito ricorda che la necessità di sottoporre a parere parlamentare lo schema di decreto in esame era stata espressamente richiesta da questa Commissione lo scorso 22 ottobre, in sede di espressione del parere sul decreto-legge n. 105 del 2019. Tale condizione era stata successivamente recepita dalle Commissioni affari costituzionali e trasporti nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge. Ricorda, invece, che la puntuale elencazione dei soggetti inclusi nel « perimetro » è rimessa ad un « atto amministrativo » non soggetto a pubblicazione e rispetto al quale è espressamente escluso il diritto di accesso. Al riguardo, fa presente che tale regime giuridico non era originariamente contemplato dal decreto-legge n. 105 del

2019 che, viceversa, affidava al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche l'individuazione dei soggetti inclusi nel «perimetro». La scelta di non pubblicizzare il provvedimento recante la puntuale individuazione dei soggetti facenti parte del «perimetro» è da collegare, quindi, ad una successiva novella legislativa disposta dall'articolo 27 del decreto-legge n. 162 del 2019 e motivata dal Governo alla luce di particolari profili di sensibilità del richiamato elenco, sotto il profilo della sicurezza nazionale. Da un punto di vista sistematico lo schema di decreto, che si compone complessivamente di 12 articoli, è suddiviso in quattro Capi, di cui il Capo II e il Capo III dedicati, rispettivamente, alla definizione delle «Modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ed alla definizione dei «Criteri per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e di servizi informatici». Il Capo I e il Capo IV sono invece dedicati, rispettivamente, all'individuazione delle «Definizioni e criteri generali» ed alla definizione delle «Disposizioni sulla tutela delle informazioni, transitorie e finali». Nel dettaglio, l'articolo 1 contiene le definizioni impiegate nel testo dello schema. A loro volta gli articoli 2 e 3 contribuiscono a delineare le modalità per l'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro oggetto del successivo Capo II. In particolare, l'articolo 2 fornisce le definizioni di funzione e servizio essenziale, concetti questi introdotti dal decreto-legge n. 105 del 2019, il quale all'articolo 1, comma 2, lett. a), oltre a demandare al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione puntuale delle modalità e criteri procedurali per l'individuazione dei soggetti del perimetro *cyber*, definisce direttamente alcuni di questi criteri. In particolare stabilisce che, ai fini dell'individuazione, il soggetto deve esercitare una funzione essenziale dello Stato o assicurare un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi

dello Stato. Sulla base di tale indicazione legislativa l'articolo 2, lettera a) dello schema provvede a definire il concetto di funzione essenziale prevedendo che si verifichi tale circostanza quando l'ordinamento attribuisce ad un soggetto compiti rivolti ad assicurare: la continuità dell'azione di Governo e degli Organi costituzionali; la sicurezza interna ed esterna e la difesa dello Stato; le relazioni internazionali; la sicurezza e l'ordine pubblico; l'amministrazione della giustizia; la funzionalità dei sistemi economico e finanziario, e dei trasporti. A sua volta l'articolo 2, lettera b), definisce il concetto di servizio essenziale in connessione con lo svolgimento di una serie tassativa di attività descritte dalla richiamata lettera e tra le quali rilevano, in particolare, le attività strumentali all'esercizio di funzioni essenziali dello Stato. Con riferimento poi all'individuazione dei settori di attività in cui operano i soggetti da inserire nel perimetro di sicurezza cibernetica, l'articolo 3, comma 1, reca un elenco di settori prioritari tra i quali è ricompreso espressamente quello della difesa. Per quanto concerne, poi le modalità di individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica, l'articolo 4, dispone che spetti alle amministrazioni competenti: identificare le funzioni e i servizi essenziali che dipendono da reti, sistemi informativi o servizi informatici, la cui interruzione o compromissione possa «arrecare un pregiudizio per la sicurezza nazionale»; valutare diversi profili, tenendo conto della rilevanza di ciascun criterio in relazione ai settori di attività. In particolare, le amministrazioni valutano, quanto agli effetti di una interruzione della funzione o servizio essenziale, l'estensione territoriale, il numero e la tipologia di utenti potenzialmente interessati, i livelli di servizio garantiti e le possibili ricadute economiche. Per quanto riguarda, invece, gli effetti della compromissione dello svolgimento della funzione o servizio essenziale, le competenti amministrazioni valutano le conseguenze della perdita di disponibilità, integrità o riservatezza dei dati e delle informazioni trattati, tenendo

conto della loro tipologia, quantità e sensibilità e dello scopo cui sono destinati. In ultimo, le amministrazioni valutano la possibile mitigazione, in relazione al tempo necessario per ripristinare lo svolgimento in condizioni di sicurezza e alla possibilità che la funzione o il servizio essenziale possano o meno essere assicurati, anche temporaneamente, con modalità prive di supporto informatizzato ovvero anche parzialmente da altri soggetti. Le competenti amministrazioni individuano le funzioni o servizi essenziali per i quali, sulla base dei suddetti criteri e delle conseguenti valutazioni, in caso di interruzione o compromissione, « il pregiudizio per la sicurezza nazionale è ritenuto massimo e le possibilità di mitigazione minime » ed operano una graduazione in scala crescente. Infine, individuano i soggetti che svolgono le funzioni o servizi essenziali citati. Inoltre, in fase di prima applicazione, sono individuati i soggetti titolari di tali funzioni o servizi per i quali un'interruzione delle relative attività comporterebbe il mancato svolgimento della funzione o del servizio. Per quanto riguarda il nostro settore, come prima ricordato, tale attività è svolta dal Ministero della Difesa. A sua volta, l'articolo 5 dispone in ordine alla formazione dell'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro. A tal fine, le amministrazioni interessate, in relazione ai settori di attività di competenza, predispongono una lista di soggetti. Tale elenco provvisorio è trasmesso al CISR e al CSIR tecnico. L'elenco dei soggetti è formalizzato in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, adottato e aggiornato su proposta del CISR. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ne dà comunicazione: alle amministrazioni interessate, che a loro volta informano ciascun soggetto incluso nel perimetro; alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per i soggetti pubblici e per i soggetti che forniscono servizi fiduciari qualificati o svolgono l'attività di gestore di posta elettronica certificata o di

gestore dell'identità digitale o svolgono l'attività di conservatore di documenti informatici e al Ministero dello sviluppo economico, per quelli privati; al Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (C.N.A.I.P.I.C.). L'articolo 6 dispone l'istituzione di un Tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica con funzioni di supporto del CISR. Il Tavolo è presieduto da un vice direttore del DIS ed è composto da due rappresentanti di ciascuna amministrazione CISR e un rappresentante per ciascuna delle due agenzie di informazioni. Il Tavolo, che si riunisce periodicamente e comunque almeno una volta ogni 6 mesi, può essere convocato di iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un componente. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni, enti e operatori pubblici e privati. L'articolo 7 definisce i criteri per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi di beni ICT di rispettiva pertinenza, da parte dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale. Per quanto riguarda il concetto di « bene ICT », questo è definito nell'articolo 1, comma 1, lettera *m*), dello schema, come « un insieme di reti, sistemi informativi e servizi informatici, o parti di essi, di qualunque natura considerato unitariamente ai fini dello svolgimento di funzioni essenziali dello Stato o per l'erogazione di servizi essenziali » secondo una nozione funzionale. Gli elenchi dei beni ICT vengono aggiornati con cadenza almeno annuale. L'articolo 8 prevede che l'architettura e la componentistica relative ai richiamati beni ICT individuati negli elenchi, siano descritte conformemente ad un modello predisposto e periodicamente aggiornato dal DIS che ne cura la comunicazione ai soggetti interessati, mentre l'articolo 9 prevede i tempi e le procedure per la trasmissione degli elenchi dei beni ICT. L'articolo 10 reca disposizioni per la tutela delle informazioni. A tal proposito, si prevede che l'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro nazionale e gli elenchi dei beni ICT, comprensivi della descrizione

dell'architettura e della componentistica, nonché dell'analisi del rischio, siano sottoposti ad idonee misure di sicurezza, previste con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del CISR, fatta salva l'adozione delle misure di sicurezza previste in caso di attribuzione agli elenchi di classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124. L'articolo 11 reca le disposizioni transitorie, mentre l'articolo 12 contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria. Tutto ciò conside-

rato, si riserva di avanzare, nella prossima seduta, una proposta di parere favorevole, dichiarandosi disponibile ad ascoltare opinioni e suggerimenti dei colleghi.

Il sottosegretario Angelo TOFALO si riserva di intervenire in sede di replica.

Roger DE MENECH, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	90
ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)	123
ALLEGATO 2 (Emendamento 68.137 del Governo e relativi subemendamenti)	125

SEDE CONSULTIVA:

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)	107
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	110
AVVERTENZA	121
ERRATA CORRIGE	122

SEDE REFERENTE

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Antonio Misiani.

La seduta comincia alle 10.20.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

C. 2500 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, ricorda che nella seduta di ieri i relatori hanno proposto una riformulazione dell'articolo aggiuntivo D'Alessandro 38.020 (*vedi allegato 1*), che è stato poi accantonato, alla luce di alcune riserve manifestate da deputati dei gruppi di opposizione, per consentire a tutte le forze politiche di studiare meglio il contenuto della riformulazione proposta. Pertanto, anche a nome dei relatori Misiti e Melilli, chiede che i lavori della Commissione riprendano da tale proposta emendativa.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, accoglie la richiesta dei relatori.

Camillo D'ALESSANDRO (IV), nell'accettare la riformulazione proposta dai relatori dell'articolo aggiuntivo 38.020 a sua prima firma, evidenzia che esso ha l'obiettivo di migliorare quanto già previsto dall'articolo 7 del decreto-legge « liquidità », il quale consente alle società di redigere il bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 secondo il principio della continuità aziendale, a condizione che la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività risulti sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso, anche se non ancora approvato, prima del 23 febbraio 2020, neutralizzando così gli effetti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria. Segnala, tuttavia, che la previsione di una mera facoltà non ha prodotto la necessaria incisività della norma e che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 38.020 a sua prima firma consentirebbe di garantire la continuità aziendale, assicurando agli amministratori di redigere i bilanci tenendo conto delle difficoltà dovute all'emergenza sanitaria e ai revisori di esprimersi liberamente sugli stessi. Ricorda, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge « liquidità » hanno aperto un dibattito in dottrina, nel quale l'Organismo italiano di contabilità (OIC) è intervenuto, nei termini riportati nella proposta emendativa in esame, con il documento interpretativo n. 6. Aggiunge che altri Paesi europei, come la Francia, hanno previsto misure simili a quelle proposte con l'articolo aggiuntivo 38.020 a sua prima firma, al fine di salvaguardare i bilanci e la continuità aziendale.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ritiene che, dal punto di vista legislativo, quanto proposto con l'articolo aggiuntivo 38.020 rischia di essere superfluo, poiché, in base alla normativa vigente, è sufficiente motivare la valutazione delle voci di bilancio nel senso della continuità aziendale e, a suo avviso, nessuno potrebbe negare che l'emergenza sanitaria costituisca una motivazione valida. Da un punto di vista politico, invece, ritiene necessario che sia rivista la normativa contenuta nel codice

della crisi di impresa e dell'insolvenza, che, nella sua opinione, piuttosto che aiutare le aziende in crisi ha l'effetto di velocizzare il loro fallimento, soprattutto in momenti di crisi economica come quello che il nostro Paese sta affrontando. Per questo, annuncia l'astensione della Lega dalla votazione sull'articolo aggiuntivo D'Alessandro 38.020.

Paolo TRANCASSINI (FDI) annuncia l'astensione del gruppo di Fratelli d'Italia dalla votazione sull'articolo aggiuntivo D'Alessandro 38.020, per le medesime ragioni richiamate dall'onorevole Garavaglia.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo D'Alessandro 38.020, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, chiede che la Commissione prosegua i lavori con l'esame degli emendamenti riferiti al titolo III.

Claudio BORGHI, *presidente*, preso atto della richiesta del relatore Misiti, ricorda alla Commissione che le proposte emendative al titolo III comprendono, oltre agli emendamenti segnalati dei deputati, anche l'emendamento 68.137 del Governo e i relativi subemendamenti (*vedi allegato 2*).

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede alla presidenza il motivo per il quale la Commissione dovrebbe ora iniziare l'esame degli emendamenti riferiti al titolo III, invece di riprendere l'esame delle proposte emendative al Titolo II accantonate nella precedente seduta. Osserva che questa organizzazione dei lavori non è, a suo avviso, funzionale ad assicurare un ordinato svolgimento dei lavori.

Claudio BORGHI, *presidente*, rispondendo all'onorevole Garavaglia, fa presente che al momento non ci sono le condizioni per riprendere l'esame degli emendamenti accantonati, mentre è possibile procedere con l'esame delle proposte emendative riferite al Titolo III.

Con riferimento, quindi, ai subemendamenti all'emendamento 68.137 del Governo, comunica che sono inammissibili i seguenti:

Benedetti 0.68.137.26, volto ad estendere, a decorrere dal 1° gennaio 2021, al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste per i lavoratori agricoli;

Murelli 0.68.137.53, volto a concedere un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale al minuto in sede fissa o su aree pubbliche a seguito della crisi derivante dall'emergenza sanitaria;

Durigon 0.68.137.54, volto ad abrogare l'articolo 40 del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni;

Durigon 0.68.137.55, volto a prorogare al 31 dicembre 2020 la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione;

Gribaudo 0.68.137.58, che, modificando l'articolo 43, è volto ad estendere l'ambito di applicazione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa;

Mura 0.68.137.69, volto a stanziare ulteriori risorse per il completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 1, comma 491, della legge n. 160 del 2019;

Mura 0.68.137.70, che interviene sulla disciplina relativa alle indennità di malattia e di maternità;

Serracchiani 0.68.137.71, volto ad estendere per l'anno 2020 la possibilità di utilizzare le prestazioni di lavoro occasionali;

Fassina 0.68.137.68, in materia di NASpI per i lavoratori operanti nelle mense e nei servizi di pulizia in ambito scolastico;

Serracchiani 0.68.137.72, volto a modificare l'articolo 74, in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato;

Benigni 0.68.137.57, volto a modificare l'articolo 78, recante istituzione del fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal Covid-19;

Gebhard 0.68.137.84, volto a modificare l'articolo 80, in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

Pezzopane 0.68.137.67, volto a modificare l'articolo 81, in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi;

D'Attis 0.68.137.79, volto a prevedere che i contributi a fondo perduto riconosciuti a imprese, lavoratori autonomi e professionisti nel 2020 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette;

Gelmini 0.68.137.80, volto a prevedere che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i sussidi occasionali o le erogazioni liberali corrisposte di datori di lavoro privati ai lavoratori;

Del Sesto 0.68.137.110, in materia di assunzione dei lavoratori socialmente utili da parte delle pubbliche amministrazioni utilizzatrici;

Viscomi 0.68.137.78, volto a modificare l'articolo 93, in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine;

Cubeddu 0.68.137.82 e Costanzo 0.68.137.83, volto ad aumentare il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dai datori di lavoro ai propri dipendenti che non concorre alla formazione del reddito;

Benigni 0.68.137.85, recante misure per la stabilizzazione del personale addetto all'attività di assistenza socio-sanitaria;

Tucci 0.68.137.86, volto a modificare l'articolo 199, in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi;

Buratti 0.68.137.87, volto a modificare l'articolo 262, in materia di procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ceccanti 0.68.137.90, limitatamente al numero 1), che interviene sul comma 1 dell'articolo 265 al fine di prevedere la possibilità di aggiornare con la legge di assestamento i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, e al numero 3), che interviene sul comma 11 dell'articolo 265, in merito alle modalità di versamento delle risorse erogate all'Italia dall'Unione europea per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), intervenendo con riferimento all'emendamento 68.137 del Governo, evidenzia che su tale proposta emendativa gli uffici della Camera hanno riscontrato la mancanza di una puntuale quantificazione degli oneri, il che impedisce di verificare l'idoneità della copertura finanziaria. Chiede, pertanto, alla presidenza di fornire chiarimenti in ordine a tale aspetto.

Claudio BORGHI, *presidente*, in relazione alla richiesta dell'onorevole Comaroli, fa presente che, quando esamina un provvedimento in sede referente, la Commissione Bilancio non procede a una verifica puntuale delle quantificazioni degli oneri recati dalle singole proposte emendative, ivi incluse quelle presentate dal Governo, e che la verifica tanto delle quantificazioni quanto delle relative coperture finanziarie è eseguita dalla Ragioneria generale dello Stato in occasione della cosiddetta « bollinatura ».

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritiene comunque necessario un chiarimento da parte dell'Esecutivo prima che la Commissione Bilancio voti l'emendamento 68.137 del Governo.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, anche a nome dei relatori Melilli e Misiti, propone l'accantonamento dell'ar-

ticolo aggiuntivo Serracchiani 66.02, nonché degli identici articoli aggiuntivi Benedetti 66.01, Fioramonti 66.03, Giannone 66.04, Fassina 66.05 e Deiana 66.06.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Morrone 67.1, Bellucci 67.6 e Mandelli 67.12. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Emanuela Rossini 67.01, mentre esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Muroni 67.05, Grande 67.010, nonché sugli articoli aggiuntivi Frassini 67.08, Durigon 67.011.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Durigon 68.11, Rampelli 68.54, Cannatelli 68.72, mentre invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Torto 68.51 e Cominardi 68.35. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Elvira Savino 68.82 e sugli identici emendamenti Trancassini 68.65 e Meloni 68.77. Si riserva di esprimere successivamente il parere sui subemendamenti all'emendamento 68.137 del Governo, preannunciando che il parere su quest'ultimo è favorevole.

Invita quindi al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Mura 68.32 e Benamati 68.106, in quanto sarebbero preclusi dall'eventuale approvazione dell'emendamento 68.137 del Governo. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Murelli 68.13 e Mor 68.33.

Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Fassina 70.47, mentre propone di accantonare gli identici emendamenti Durigon 70.10 e Benigni 70.65, nonché gli identici emendamenti Cestari 70.4, Marin 70.23, Zucconi 70.40 e Lupi 70.72 e l'emendamento Trancassini 70.32. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bellachioma 70.1, Toccafondi 70.19, Fassina 70.45, Marin 70.49, Gregorio Fontana 70.56, Benigni 70.64 e Lupi 70.67, nonché sugli emendamenti Lucaselli 70.26, Meloni 70.36. Propone di accantonare gli identici emendamenti Palazzotto 70.44 e Miceli 70.54, mentre esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Meloni 70.09 e Bignami 70.013.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Marco Di Maio 71.6 e Tripiedi 71.7, nonché sugli articoli aggiuntivi Molteni 71.013 e Bitonci 71.017.

Esprime parere contrario sull'emendamento Gribaudo 72.91 e sugli identici emendamenti Vitiello 72.5, Varrica 72.40, Bignami 72.61, Bond 72.65, De Menech 72.81, Lacarra 72.95, Benigni 72.99, Lupi 72.106, Giannone 72.109 e Zennaro 72.117. Propone di accantonare l'emendamento Toccafondi 72.11 mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Cubeddu 72.34, Fornaro 72.72, De Martini 72.21, Barzotti 72.36, Mantovani 72.44, nonché sugli identici emendamenti Vitiello 72.2, Olgiati 72.37, Varrica 72.38, Gelmini 72.51, Bignami 72.59, Bond 72.68, De Menech 72.82, Lacarra 72.94, Benigni 72.102, Lupi 72.105, Giannone 72.110 e Zennaro 72.120. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Polidori 72.42, Rizzo Nervo 72.93 e Mandelli 72.50, mentre propone di accantonare l'emendamento D'Alessandro 72.10. Esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Zennaro 72.01 e De Menech 72.02, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cubeddu 72.06.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Binelli 73.3 e Segneri 73.6.

Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti D'Arrando 74.5, Massimo Enrico Baroni 75.2, Cestari 75.1, Cominardi 75.5.

Esprime parere contrario sull'emendamento Durigon 76.1 e sugli articoli aggiuntivi Durigon 76.02 e Zangrillo 76.03.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Pastorino 78.14 e Cubeddu 78.4, mentre invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Manzo 78.7. Esprime parere contrario sull'emendamento Pastorino 78.15, nonché sugli identici emendamenti D'Alessandro 78.2 e Mandelli 78.13. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Gribaudo 78.01, mentre esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Benigni 78.03, Tabacci 78.04, Amitrano 78.09 e Vitiello 78.011.

Propone di accantonare l'emendamento De Maria 80.18, esprime parere contrario

sull'emendamento Occhiuto 80.14 e sull'articolo aggiuntivo Meloni 80.014 e propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Costanzo 80.011.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Donno 81.9, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Scoma 81.08.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Tabacci 82.112, Zennaro 82.115, Lupi 82.101, Benigni 82.99, De Menech 82.88 e 82.83, Varchi 82.26, Varrica 82.23 e Vitiello 82.4, nonché sugli ulteriori identici emendamenti Rachele Silvestri 82.107, Bellucci 82.30 e Locatelli 82.14 e sull'emendamento Adelizzi 82.16. Propone di accantonare l'emendamento Fassina 82.76, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Pastorino 82.79, Cubeddu 82.19, Montaruli 82.70, Brescia 82.17, Cominardi 82.20, nonché sugli articoli aggiuntivi Patassini 82.015, Cubeddu 82.014 e 82.02, sugli identici articoli aggiuntivi Paolo Russo 82.011 e Ubaldo Pagano 82.013.

Propone di accantonare gli identici emendamenti Noja 83.1, Carnevali 83.18, Novelli 83.15, Massimo Enrico Baroni 83.8 e Nobili 83.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti Cubeddu 83.11 e Casa 83.12, sugli articoli aggiuntivi De Lorenzo 83.010, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03, Ciaburro 83.05 e Moretto 83.011.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Trancassini 84.63, Cenni 84.82, sugli identici emendamenti Manzato 84.9, Luca De Carlo 84.62 e Gadda 84.11, nonché sugli emendamenti Benedetti 84.105, Pastorino 84.89, Vizzini 84.104, Polidori 84.53, Pentangelo 84.91, Iezzi 84.12, sugli identici emendamenti Incerti 84.83 e Gagnarli 84.28, sull'emendamento Mulè 84.72 nonché sugli identici emendamenti Piccoli Nardelli 84.100, Nitti 84.122 e Fratoianni 84.78. Propone di accantonare l'emendamento Nobili 84.8, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Vacca 84.42, Latini 84.20, Manzo 84.48, Cenni 84.86 e sugli articoli aggiuntivi Galizia 84.012, Carfagna 84.09, Mulè 84.04, Ubaldo Pagano 84.02, Mandelli 84.01.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Luca De Carlo 85.8 e Davide Aiello 87.3, sugli identici articoli aggiuntivi Lupi 87.05, Gelmini 87.08 e Tomasi 87.011, nonché sugli articoli aggiuntivi D'Ettore 87.06, Buompane 87.09.

Propone di accantonare gli identici emendamenti Lollobrigida 88.4, Rizzetto 88.8, Mandelli 88.10 e Mura 88.11, mentre esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Serracchiani 88.01, Ungaro 88.04.

Esprime parere contrario sugli emendamenti D'Arrando 89.2 e Noja 89.1.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ferri 90.8 e Pini 90.17, sugli articoli aggiuntivi Occhiuto 91.02 e Tasso 91.04.

Propone di accantonare l'emendamento Serracchiani 92.16, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Fratoianni 92.14 e 92.13, Nitti 92.19 e sugli articoli aggiuntivi Rotondi 92.02, Sut 92.05 e Siragusa 92.08.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Cestari 93.8, D'Alessandro 93.17, Milanato 93.25, Zucconi 93.39 e Lupi 93.56, nonché sugli ulteriori identici emendamenti Mandelli 93.36, Cannatelli 93.38, Frailis 93.50 e Lupi 93.59, e sull'emendamento Zangrillo 93.30. Propone di accantonare l'emendamento Viscomi 93.44, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Durigon 93.9, Giacomoni 93.24, Brunetta 93.37, Zennaro 93.58 e Rizzetto 93.29, nonché sugli ulteriori identici emendamenti Moschioni 93.15, Murelli 93.10, Foti 93.28 e Bond 93.27 e sull'emendamento Durigon 93.11. Esprime inoltre parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Lupi 93.06, Zucconi 93.022, Frassini 93.023 e Mulè 93.027, nonché sull'articolo aggiuntivo Zangrillo 93.015.

Esprime parere contrario sull'emendamento Spena 94.6, nonché sull'articolo aggiuntivo Meloni 94.02. Propone di accantonare l'emendamento Schullian 94.12.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 95, esprime parere contrario sull'emendamento D'Alessandro 95.4 e chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Lollobrigida

95.10, Mandelli 95.20 e Viscomi 95.23. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Vanessa Cattoi 95.3, Musella 95.12 e Lupi 95.31 e sull'emendamento Lucaselli 95.14. Propone poi l'accantonamento degli emendamenti Invidia 95.7 e Rosato 95.1 e dell'articolo aggiuntivo Donno 95.03. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gava 95.05.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Gribaudo 96.2.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Morrone 98.2, Mollicone 98.5 e Lotti 98.13.

Esprime parere contrario sull'emendamento Frate 99. 12.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Lollobrigida 101.2 e Tripiedi 101.1.

Esprime parere contrario sull'emendamento Lollobrigida 102.1 e sugli articoli aggiuntivi Tripiedi 102.01 e Centemero 102.02.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Iezzi 103.11, Meloni 103.106 e Gelmini 103.115, nonché sugli emendamenti Boldrini 103.113, Magi 103.143, Iezzi 103.17, Palazzotto 103.117 e Carla Cantone 103.135. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Cenni 103.1, che sarebbe precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento 68.137 del Governo. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Cenni 103.116, Iezzi 103.35, 103.38, 103.48, 103.49 e 103.50, Ceccanti 103.112 e Pagani 103.137. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Benigni 103.06, Braga 103.012 Meloni 103.019, Martinciglio 103.021 e Montaruli 103.024.

Passando all'esame dell'emendamento del Governo 68.137 e relativi subemendamenti, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, del subemendamento Fassina 0.68.137.1, esprime parere contrario sui subemendamenti Bellachioma 0.68.137.10, Benigni 0.68.137.2, Bellachioma 0.68.137.4, Labriola 0.68.137.22, Bellachioma 0.68.137.5 e 0.68.137.7, Carinelli 0.68.137.20, Bellachioma 0.68.137.8, Invidia 0.68.137.18, sugli identici subemendamenti Bellachioma 0.68.137.6 e Lazza-

rini 0.68.137.16, sui subemendamenti Alaimo 0.68.137.19, Guidesi 0.68.137.11, Belotti 0.68.137.13, Torto 0.68.137.21, Maccantanti 0.68.137.14, Durigon 0.68.137.15, Guidesi 0.68.137.9, Vanessa Cattoi 0.68.137.12 e Comaroli 0.68.137.3. Propone l'accantonamento del subemendamento Benamati 0.68.137.24. Esprime parere favorevole sul subemendamento Ubaldo Pagano 0.68.137.25 e parere contrario sul subemendamento Viviani 0.68.137.28. Esprime parere favorevole sul subemendamento Ubaldo Pagano 0.68.137.27 e parere contrario sugli identici subemendamenti Vanessa Cattoi 0.68.137.30 ed Emanuela Rossini 0.68.137.31 e sul subemendamento Parolo 0.68.137.29. Esprime parere favorevole sul subemendamento Ubaldo Pagano 0.68.137.32. Esprime parere contrario sui subemendamenti Belotti 0.68.137.44, Bellachioma 0.68.137.48 e 0.68.137.47, Durigon 0.68.137.40, Colmellere 0.68.137.38 e sugli identici subemendamenti Lucchini 0.68.137.36 e Bellachioma 0.68.137.39, nonché sui subemendamenti Bellachioma 0.68.137.45 e 0.68.137.42, Garavaglia 0.68.137.35, Belotti 0.68.137.41, Gariglio 0.68.137.33 e Durigon 0.68.137.37. Esprime altresì parere contrario sugli identici subemendamenti Emanuela Rossini 0.68.137.34 e Vanessa Cattoi 0.68.137.43. Esprime parere favorevole sul subemendamento Ubaldo Pagano 0.68.137.49. Esprime parere contrario sui subemendamenti Bellachioma 0.68.137.50, Benigni 0.68.137.51 e Zangrillo 0.68.137.56. Propone l'accantonamento del subemendamento Serracchiani 0.68.137.52. Esprime parere contrario sui subemendamenti Serracchiani 0.68.137.59, Trancassini 0.68.137.60 e 0.68.137.61, Benigni 0.68.137.63 e 0.68.137.64. Propone l'accantonamento del subemendamento Serracchiani 0.68.137.62. Esprime parere contrario sui subemendamenti Giacomoni 0.68.137.65, Della Frera 0.68.137.66, Benigni 0.68.137.73, 0.68.137.74, 0.68.137.75, 0.68.137.76 e 0.68.137.77, Trancassini 0.68.137.81 e 0.68.137.89. Propone l'accantonamento dei subemendamenti Ceccanti 0.68.137.90, limitatamente alla parte ammissibile, Fassina 0.68.137.92, Gava 0.68.137.93, Marin 0.68.137.96, Gelmini

0.68.137.94 e 0.68.137.95, Tomasi 0.68.137.97, Brunetta 0.68.137.98 e 0.68.137.99, Comaroli 0.68.137.101, Ceccanti 0.68.137.100, Comaroli 0.68.137.103, 0.68.137.102, 0.68.137.104 e 0.68.137.105, Invidia 0.68.137.91, Tomasi 0.68.137.106, Ubaldo Pagano 0.68.137.107, Comaroli 0.68.137.108 e 0.68.137.109. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 68.137 del Governo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori, salvo che con riferimento all'emendamento Brescia 82.17, del quale propone l'accantonamento in vista di una sua riformulazione.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, concorda con la proposta del Governo di accantonare l'emendamento Brescia 82.17.

Claudio BORGHI, *presidente*, dispone l'accantonamento delle proposte emendative per le quali è stata avanzata richiesta in tal senso da parte dei relatori e del rappresentante del Governo.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, in considerazione dell'ancora rivelante numero proposte emendative accantonate, anche sul titolo III, chiede di sospendere l'esame del Titolo III, in attesa che i relatori e il Governo possano indicare con chiarezza quali siano le proposte emendative sulle quali intendono esprimere parere favorevole.

Claudio BORGHI, *presidente*, ritiene sia più opportuno procedere intanto all'esame delle proposte emendative riferite al Titolo III del provvedimento sulle quali è stato espresso il parere dei relatori e del Governo.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Morrone 67.1, Bellucci 67.6 e Mandelli 67.12.

Stefano FASSINA (LEU) ritira l'articolo aggiuntivo Muroi 67.05.

Leonardo DONNO (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo Grande 67.010.

Rebecca FRASSINI (LEGA) chiede ai relatori e alla rappresentante del Governo di ripensare il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 67.08, volto ad equiparare il servizio civile regionale al servizio civile universale, con effetti sulla tassazione dei relativi compensi. Segnala inoltre che l'incremento di reddito complessivo familiare derivante dai suddetti compensi può avere effetti anche ai fini dell'importo delle tasse universitarie e dell'esenzione dal *ticket* sanitario. Chiede quindi di accantonare la proposta emendativa.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Frassini 67.08.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si associa alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Frassini 67.08.

Claudio BORGHI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Frassini 67.08.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) segnala che l'articolo aggiuntivo Durigon 67.011, del quale è cofirmataria, è finalizzato a semplificare l'attività amministrativa dell'INPS, consentendo di consummare le settimane di trattamento di cassa integrazione con riguardo a ciascun lavoratore interessato. La proposta emendativa troverà applicazione esclusivamente per l'accesso agli ammortizzatori sociali connessi con l'emergenza COVID-19.

Considerato quanto evidenziato, invita i relatori e il Governo a valutare la possibilità di un accantonamento dell'articolo aggiuntivo Durigon 67.011.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, assicurando l'interesse del Governo per quanto proposto dall'articolo aggiuntivo

Durigon 67.011, segnala che la questione è in istruttoria e al momento, in assenza di relazione tecnica, non è possibile esprimere un parere favorevole.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), proprio in considerazione del fatto che quanto previsto dall'articolo aggiuntivo Durigon 67.011 è oggetto di esame da parte dell'amministrazione competente, chiede che la proposta emendativa sia accantonata, in attesa dei risultati dell'istruttoria in corso.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Durigon 67.011.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si associa alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Durigon 67.011.

Claudio BORGHI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Durigon 67.011.

La Commissione respinge l'emendamento Durigon 68.11.

Ylenia LUCASELLI (FdI) illustra l'emendamento Rampelli 68.54, con il quale si propone una durata massima del periodo di cassa integrazione di 18 settimane nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Rampelli 68.54.

Mauro D'ATTIS (FI) chiede l'accantonamento dell'emendamento Cannatelli 68.72, privo di oneri, con il quale si consente il godimento dell'intero periodo spettante di cassa integrazione entro il 31 agosto 2020.

La Commissione respinge l'emendamento Cannatelli 68.72.

Daniela TORTO (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 68.51.

Claudio COMINARDI (M5S) segnala che l'emendamento 68.35 a sua prima firma estende ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale la possibilità di usufruire di ulteriori quattro settimane di trattamento di integrazione salariale per i periodi con decorrenza anteriore al 1° settembre 2020. Evidenzia che i lavoratori in oggetto, impiegati prevalentemente nel settore delle pulizie, sono già danneggiati dal mancato riconoscimento ai fini contributivi dell'intero periodo annuale di 12 mesi e percepiscono un reddito molto basso.

La sottosegretaria Laura CASTELLI evidenzia che, in assenza di relazione tecnica, non è possibile esprimere un parere favorevole sull'emendamento Cominardi 68.35.

Claudio COMINARDI (M5S) ricorda come sulla proposta emendativa fossa stata già emersa una certa convergenza.

Paolo TRANCASSINI (FdI) osserva che, se il problema è unicamente l'assenza di relazione tecnica, l'emendamento Cominardi 68.35 potrebbe essere accantonato.

Davide TRIPIEDI (M5S) segnala come la categoria alla quale si riferisce l'emendamento Cominardi 68.35 sia costituita prevalentemente da donne che effettuano pulizie nelle scuole e ricevono una retribuzione mensile non superiore a 500 euro.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che è consentito un solo intervento per gruppo per l'illustrazione di ciascuna proposta emendativa.

Davide TRIPIEDI (M5S) chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento Cominardi 68.38, in attesa della relazione tecnica.

Stefano FASSINA (LEU) condivide quanto previsto dall'emendamento Cominardi 68.38 e, in considerazione della scarsità di risorse disponibili al momento, ritiene che questa misura potrebbe essere

inserita nel prossimo provvedimento d'urgenza, che dovrebbe essere emanato nel mese di luglio. Propone quindi al presentatore di trasformare la proposta emendativa in un ordine del giorno impegnativo sul quale il Governo potrebbe esprimere un parere favorevole.

Claudio COMINARDI (M5S) evidenzia che l'emendamento in questione è fondato sul buon senso, poiché va in soccorso di quel precariato che lo Stato non è in grado di stabilizzare e cerca di risolvere le difficoltà nel settore della pubblica istruzione. Trova peraltro giusto che il Governo risponda nel dettaglio a quanto richiesto dai commissari. In tal senso ritiene che l'accantonamento dell'emendamento in questione debba essere considerato un atto di cortesia.

Lorenzo FIORAMONTI (MISTO) sottoscrive l'emendamento Cominardi 68.35, che interviene anche sul settore della semplificazione per le scuole. Chiede pertanto che si disponga il suo accantonamento in attesa di una celere relazione tecnica da parte del Ministero.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, anche a nome dei relatori Melilli e Marattin, ricorda che le tematiche affrontate nella proposta emendativa Cominardi 68.35 sono all'attenzione dei relatori, che sono consapevoli delle difficoltà di quei lavoratori. Per tale motivo, qualora il Governo desse assicurazione che la relazione tecnica del Ministero giungerà in tempi molto brevi, ritiene che l'accantonamento dell'emendamento potrebbe essere possibile.

La sottosegretaria Laura CASTELLI osserva che la ristrettezza dei tempi per l'esame del provvedimento rende difficile accedere alla richiesta di accantonamento avanzata. Si rimette ad ogni modo al relatore.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, è contrario all'accantonamento della proposta emendativa Cominardi 68.35.

Paolo TRANCASSINI (FDI) osserva che il relatore ha inizialmente mostrato la disponibilità ad accantonare l'emendamento Cominardi 68.35, salvo poi cambiare opinione a seguito delle pressioni esercitate dalla rappresentante del Governo. Peraltro il Governo si è espresso con motivazioni non convincenti legate alla disponibilità di tempo. Tuttavia sottolinea che la prima priorità del decreto all'esame dovrebbe essere quella di dare sostegno a chi sta a casa da mesi senza percepire un reddito e comunque di sostenere il lavoro, mentre appare sempre più chiaro che il provvedimento all'esame è diventato una specie di carrozzone per realizzare gli equilibri delle diverse componenti della maggioranza. Ritiene che tutto ciò sia intollerabile perché si stanno impiegando 55 miliardi di risorse di tutti e quindi il sostegno deve riguardare tutti, anche le categorie al momento escluse.

Lorenzo FIORAMONTI (MISTO) crede che soprassedere, come sembra consigliare il Governo, per ragioni di tempo sia incomprendibile. Ritiene invece che si debba disporre l'accantonamento dell'emendamento Cominardi 68.35 in attesa che il Ministero faccia pervenire con estrema rapidità la relazione tecnica.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, ricorda che sulla questione della cassa integrazione è intervenuto lo stesso Governo con il reperimento di una certa quantità di risorse e che non si è interrotta la riflessione per nuove forme di sostentamento da introdurre in futuro, fermo restando che esse non possono trovare luogo in questo provvedimento. Sottolinea infatti che, a risorse date, non si possono approvare emendamenti che siano aggiuntivi di spesa: non perché le tematiche relative alle categorie sociali in questione non interessino la maggioranza, ma semplicemente perché manca la copertura finanziaria. Evidenzia che tutto ciò che si accantonerà durante l'esame verrà inevitabilmente non approvato proprio per ragioni di assenza di copertura e non per altro. Le questioni poste saranno riprese in considerazione se

e quando sarà autorizzato un ulteriore ricorso al debito.

Stefano FASSINA (LEU) ritiene che la questione centrale non sia il tempo a disposizione quanto la mancanza di risorse aggiuntive, che questo decreto in effetti non ha. Per tale motivo insiste a chiedere che si lavori ad un nuovo scostamento di bilancio da inserire in un decreto di metà luglio a favore di quelle categorie che al momento sono scoperte dalle misure di sostegno o comunque insufficientemente sostenute.

Claudio COMINARDI (M5S) ricorda che l'emendamento in discussione non ha costi aggiuntivi, proponendo un mero anticipo dell'erogazione. È disposto peraltro a trasformarlo in un ordine del giorno, a condizione che il Governo prenda solennemente l'impegno di realizzare quanto ivi previsto alla prima occasione utile.

La sottosegretaria Laura CASTELLI ribadisce che il motivo della posizione del Governo è legato a sole ragioni tecniche, giacché il Governo è largamente favorevole alla questione in tema.

Claudio COMINARDI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 68.35, annunciando che sarà trasformato in un ordine del giorno.

La Commissione respinge l'emendamento Elvira Savino 68.82.

Ylenja LUCASELLI (FDI) intervenendo sugli identici emendamenti Trancassini 68.65 e Meloni 68.77, evidenzia che la loro finalità è di semplificare l'erogazione dell'assegno ordinario, sottraendola al preventivo accordo con le forze sindacali. Ritiene infatti che sia assurdo, in questi tempi di emergenza, allungare i tempi per la riscossione e perpetuare un meccanismo burocratico che nel caso in questione non risponde a valide ragioni.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Trancassini 68.65 e Meloni

68.77. Passa quindi all'esame delle proposte subemendative relative all'emendamento 68.137 del Governo.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che il deputato Fassina ha ritirato la proposta subemendativa a sua prima firma 0.68.137.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bellachioma 0.68.137.10, Benigni 0.68.137.2, Bellachioma 0.68.137.4, Labriola 0.68.137.22, Bellachioma 0.68.137.5 e 0.68.137.7, Carinelli 0.68.137.20, Bellachioma 0.68.137.8.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato il subemendamento Invidia 0.68.137.18.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) intervenendo sugli identici subemendamenti Bellachioma 0.68.137.6 e Lazzarini 0.68.137.16, li ritira per trasformarli in ordine del giorno. Pur comprendendo le esigenze relative alla tempistica dei lavori della Commissione, ritiene che sarebbe opportuno che la Commissione organizzasse efficacemente i suoi lavori odierni, perché, visto l'andamento dei lavori, si rischia concretamente di sforare i tempi previsti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte subemendative Alaimo 0.68.137.19, Guidesi 0.68.137.11 e Belotti 0.68.137.13.

Daniela TORTO (M5S) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.68.137.21.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Maccanti 0.68.137.14, Durigon 0.68.137.15, Guidesi 0.68.137.9 e Vanessa Cattoi 0.68.137.12.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), illustrando la proposta subemendativa a sua prima firma 0.68.137.3, chiarisce che essa è intesa ad agevolare le piccole aziende, evitando loro un costo burocratico

e sollevandole dall'obbligo di comunicazione alle organizzazioni sindacali. Reputa sia evidente che la richiesta in questione è legata alle necessità create dalla pandemia di Covid-19 e non ad altre ragioni che attengono alla dialettica tra impresa sindacati. Chiede quindi l'accantonamento della predetta proposta al fine di un'approfondita riflessione.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, anche a nome dei relatori Melilli e Marattin propone il momentaneo accantonamento della proposta subemendativa Comaroli 0.68.173.3.

Claudio BORGHI, *presidente*, dispone l'accantonamento della proposta subemendativa Comaroli 0.68.137.3. Ricorda inoltre che il subemendamento Benamati 0.68.137.24 risulta accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Ubaldo Pagano 0.68.137.25 (*vedi allegato 1*), respinge il subemendamento Viviani 0.68.137.28 e approva il subemendamento Ubaldo Pagano 0.68.137.27 (*vedi allegato 1*).

Vanessa CATTOI (LEGA), intervenendo sugli identici subemendamenti 0.68.137.30, a sua prima firma, ed Emanuela Rossini 0.68.137.31, chiede che possano essere accantonati in attesa che si creino le condizioni per risolvere la questione dei fondi destinati al Trentino-Alto Adige. Sottolinea che non vi sarebbero comunque oneri a carico dello Stato.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) si associa alla richiesta della deputata Vanessa Cattoi.

Claudio BORGHI, *presidente*, preso atto che il relatore e il Governo consentono, dispone l'accantonamento degli identici subemendamenti Vanessa Cattoi 0.68.137.30 ed Emanuela Rossini 0.68.137.31.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Parolo

0.68.137.29; approva il subemendamento Ubaldo Pagano 0.68.137.32 (*vedi allegato 1*); respinge i subemendamenti Belotti 0.68.137.44, Bellachioma 0.68.137.48 e 0.68.137.47, Durigon 0.68.137.40, Colmellere 0.68.137.38, gli identici subemendamenti Lucchini 0.68.137.36 e Bellachioma 0.68.137.39, nonché i subemendamenti Bellachioma 0.68.137.45 e 0.68.137.42, Garavaglia 0.68.137.35 e Belotti 0.68.137.41.

Claudio BORGHI, *presidente*, prende atto che il subemendamento Gariglio 0.68.137.33 viene ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge il subemendamento Durigon 0.68.137.37.

Vanessa CATTOI (LEGA) chiede di valutare l'accantonamento del subemendamento a sua prima firma 0.68.137.43, volto a risolvere le problematiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto-Adige, così da scongiurare potenziali conflitti rispetto alla normativa nazionale.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) si associa alla richiesta di accantonamento del subemendamento a sua prima 0.68.137.34, di contenuto identico al precedente, al fine di compiere un ulteriore approfondimento della materia e scongiurare eventuali incertezze di carattere interpretativo.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, accede alla richiesta di accantonamento degli identici subemendamenti Emanuela Rossini 0.68.137.34 e Vanessa Cattoi 0.68.137.43.

Claudio BORGHI, *presidente*, preso atto dell'avviso conforme del rappresentante del Governo, avverte pertanto che gli identici subemendamenti Emanuela Rossini 0.68.137.34 e Vanessa Cattoi 0.68.137.43 s'intendono accantonati. Avverte, altresì, che il subemendamento Ubaldo Pagano 0.68.137.49 viene ritirato dal presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bellachioma 0.68.137.50, Benigni 0.68.137.51 e Zangrillo 0.68.137.56.

Ubaldo PAGANO (PD) sottoscrive il subemendamento Serracchiani 0.68.137.59, che non comporta peraltro oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, chiedendone l'accantonamento.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, conferma il parere contrario sul subemendamento Serracchiani 0.68.137.59.

Ubaldo PAGANO (PD) ritira il subemendamento Serracchiani 0.68.137.59.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Trancassini 0.68.137.60 e 0.68.137.61, nonché i subemendamenti Benigni 0.68.137.63 e 0.68.137.64.

Roberto OCCHIUTO (FI) richiama l'attenzione sul subemendamento Giacomoni 0.68.137.65, di cui è cofirmatario, che riprende un tema oggetto di discussione anche all'interno del Governo e della maggioranza parlamentare, volto a riconoscere ai datori di lavoro che non ricorrono ai trattamenti integrativi del reddito connessi all'emergenza COVID-19 e non applicano procedure di licenziamento la completa defiscalizzazione e decontribuzione, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, dei contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato e determinato.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, nel convenire con l'onorevole Occhiuto in merito all'assoluta centralità della questione dallo stesso evidenziata, osserva tuttavia che nella situazione attuale non è possibile dare corso alla predetta proposta emendativa, essendo i relativi oneri assai ingenti. Ritiene tuttavia che, già a valere sulle risorse finanziarie che dovessero ri-venire dalla probabile richiesta del Governo alle Camere dell'autorizzazione ad un ulteriore scostamento dagli obiettivi di

finanza pubblica, la citata questione della decontribuzione in favore delle imprese che riavviano la propria attività produttiva dovrà necessariamente costituire un intervento prioritario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Giacomoni 0.68.137.65, Della Frera 0.68.137.66, Benigni 0.68.137.73, 0.68.137.74, 0.68.137.75, 0.68.137.76 e 0.68.137.77 e Trancassini 0.68.137.81, nonché gli identici subemendamenti Comaroli 0.68.137.88 e Trancassini 0.68.137.89.

Roberto OCCHIUTO (FI) ritira i subemendamenti Gelmini 0.68.137.94 e 0.68.137.95, che rivestono carattere residuale rispetto all'incremento dei fondi stanziati in favore del servizio civile già oggetto del subemendamento Marin 0.68.137.96 in precedenza accantonato, del quale auspica pertanto un esito positivo, stante l'evidente rilevanza del tema.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che, essendo accantonati i restanti subemendamenti riferiti all'articolo 68.137 del Governo, la Commissione procederà in un momento successivo all'esame di quest'ultimo, intendendosi dunque accantonati anche gli identici emendamenti Mura 68.32 e Benamati 68.106, che dall'eventuale approvazione dell'emendamento 68.137 del Governo risulterebbero preclusi. Avverte quindi che la Commissione proseguirà i propri lavori con l'esame delle proposte emendative riferite al titolo III del provvedimento.

Luciano NOBILI (IV) sottoscrive l'emendamento Mor 68.33 e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Murelli 68.13.

Claudio BORGHI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, avverte che l'emendamento Fassina 70.47 s'intende decaduto.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bellachioma 70.1, Toccafondi 70.19, Fassina 70.45, Marin 70.49, Gregorio Fontana 70.56, Benigni 70.64 e Lupi 70.67.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 70.26, volto ad innalzare da 5 a 10 il numero dei dipendenti delle aziende oltre il quale si rende obbligatoria la contrattazione sindacale, evidenziando come tale misura consentirebbe di alleviare un passaggio essenzialmente burocratico che aggrava soprattutto le numerose imprese di ridotte dimensioni o a carattere familiare del nostro Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 70.26.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'emendamento Meloni 70.36, di cui è cofirmataria, volto a tutelare i livelli occupazionali delle imprese intenzionate a riprendere l'attività in questo momento di grave difficoltà economica, fornendo loro adeguata provvista finanziaria anche attraverso l'accesso ai fondi di solidarietà bilaterali, qualora non iscritte ai medesimi.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 70.36.

Leonardo DONNO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritira l'articolo aggiuntivo 95.03 a sua firma.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Meloni 70.09, di cui è cofirmataria, che prevede – per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni – la sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori, evidenziando come sul tema specifico nel corso delle audizioni in Commissione sul provvedimento in esame le

associazioni sindacali non abbiano fornito risposte esaurienti.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 70.09.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Bignami 70.013, di cui è cofirmataria, volto a prevedere in capo alle imprese che fanno parte di gruppi multinazionali, beneficiarie delle misure di sostegno al reddito di cui agli articoli 68 e 70 del presente decreto-legge, la predisposizione di un piano di rilancio industriale contenente gli impegni circa la salvaguardia occupazionale e il mantenimento delle attività di produzione e di servizio, anche al fine di evitare che le citate imprese non aventi sede legale nel territorio italiano possano indebitamente usufruire delle agevolazioni in parola.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bignami 70.013.

Claudio BORGHI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Marco Di Maio 71.6 è ritirato.

Davide TRIPIEDI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 71.7, riservandosi di presentare in materia un successivo ordine del giorno in Assemblea.

Vannia GAVA (LEGA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Molteni 71.013, di cui è cofirmataria, evidenzia che tale proposta emendativa è finalizzata a prevedere un'integrazione salariale, pari all'80 per cento della retribuzione, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid-19, previa effettuazione delle previste verifiche da parte dell'Inps.

Evidenziata quindi la necessità di assicurare un ristoro ai numerosi lavori transfrontalieri, chiede che l'articolo aggiuntivo in esame sia accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Molteni 71.013 e Bitonci 71.017.

Debora SERRACCHIANI (PD), intervenendo sull'emendamento Gribaudo 72.91, di cui è cofirmataria, riferita ai congedi parentali per i lavoratori dipendenti, chiede che tale proposta emendativa sia accantonata. Osserva, infatti, che su tale materia è intervenuta una circolare dell'Inps della quale, a suo avviso, occorre tenere conto, eventualmente valutando una riformulazione dell'emendamento in esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, acquisito il consenso dei relatori e del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Gribaudo 72.91.

Avverte che l'emendamento Varrica 72.40 è stato ritirato.

Antonio ZENNARO (MISTO-PP-AP) sottolinea che l'emendamento 72.117, a sua prima firma, mira a garantire una maggiore tutela per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato prevedendo un ampliamento, di soli 10 giorni, della durata del congedo di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020. Chiede, quindi, di accantonare tale emendamento, preannunciando che, in caso contrario, chiederà una votazione per appello nominale per far emergere chiaramente gli orientamenti dei gruppi sul tema in discussione.

Claudio BORGHI, *presidente*, fa presente all'onorevole Zennaro che in Commissione si procede alla verifica nominale del voto solamente nel caso in cui vi siano dubbi sull'esito della votazione per alzata di mano.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Bignami 72.61, di cui è cofirmataria, sottolinea che il gruppo Fratelli d'Italia ha inteso raccogliere l'appello dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato che, in conseguenza dell'emergenza sanitaria e della profonda incertezza legata all'avvio del prossimo anno scolastico, necessitano di un particolare sostegno nella cura dei figli minori. Osserva quindi che l'emendamento in esame

innalza da 30 a 40 i giorni di congedo dei quali tali genitori hanno diritto di fruire, non modificando i requisiti che attualmente che ne disciplinano la fruizione. Chiede pertanto che l'emendamento Bignami 72.61 sia accantonato.

Claudio BORGHI, *presidente*, acquisito il consenso dei relatori e del Governo, dispone l'accantonamento di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 72.

Avverte che l'articolo aggiuntivo De Menech 72.02 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zennaro 72.01.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Cubeddu 72.06 è stato ritirato.

Vanessa CATTOI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Binelli 73.3, di cui è cofirmataria, sottolinea che tale proposta emendativa mira all'estensione del riconoscimento del congedo previsto dal decreto-legge « Cura Italia » anche ai datori di lavoro autonomi che assistono un familiare con disabilità, a condizioni che non vi siano parenti che già si avvalgono per il medesimo assistito delle agevolazioni previste dalla legge. Sottolineata la necessità di fornire una risposta alle famiglie che versano in gravi difficoltà a causa della chiusura dei servizi socio-assistenziali dovuta allo scoppio della pandemia, manifesta la disponibilità del suo gruppo a valutare un'eventuale riformulazione dell'emendamento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Binelli 73.3.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Segneri 73.6, D'Armando 74.5 e Massimo Enrico Baroni 75.2 sono stati ritirati.

Emanuele CESTARI (LEGA), intervenendo sul proprio emendamento 75.1, evidenzia che tale proposta emendativa è finalizzata a prevedere l'accesso al *bonus*

dei 600 euro anche al personale volontario dei Vigili del fuoco, poiché ne è attualmente escluso in quanto risulta iscritto ad altra forma previdenziale.

La Commissione respinge l'emendamento Cestari 75.1.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento Cominardi 75.5 è stato ritirato.

Vannia GAVA (LEGA), intervenendo sull'emendamento Durigon 76.1, di cui è cofirmataria, ne sottolinea la finalità di escludere che, in considerazione dell'emergenza economica connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, trovi applicazione il requisito della congruità dell'offerta di lavoro per l'accettazione del reddito di cittadinanza. Chiede, quindi, che l'emendamento in esame sia accantonato in vista di una sua riformulazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Durigon 76.1 e l'articolo aggiuntivo Durigon 76.02.

Andrea MANDELLI (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Zangrillo 76.03, rileva che la proposta emendativa in esame prevede l'obbligo per i percettori del reddito di cittadinanza di accettare lo svolgimento di stage formativi per un periodo non superiore a tre mesi e che il rifiuto di accettare tale proposta equivale al rifiuto di una delle offerte di lavoro previste dal decreto-legge n. 4 del 2019. Osservato che la proposta emendativa non reca oneri finanziari, ne raccomanda l'approvazione ritenendo indifferibile una revisione del reddito di cittadinanza che finora, come dimostrano i recenti dati che giudica sconcertanti sull'attività dei navigator, è stata fallimentare.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zangrillo 76.03.

Claudio BORGHI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emenda-

mento Pastorino 78.14: s'intende vi abbia rinunciato.

Avverte che gli emendamenti Cubeddu 78.4 e Manzo 78.7 sono stati ritirati.

Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pastorino 78.15: s'intende vi abbia rinunciato.

Andrea MANDELLI (FI) segnala che gli identici emendamenti D'Alessandro 78.2 e 78.13 a sua prima firma hanno lo stesso contenuto dell'emendamento 84.126 dei relatori. Chiede, pertanto, che i relatori ed il Governo rivedano il parere contrario espresso sugli identici emendamenti in esame, evidenziando che le proposte emendative dei deputati dovrebbero avere la precedenza rispetto a quelle dei relatori.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, anche a nome dei relatori Melilli e Marattin, propone di accantonare gli identici emendamenti D'Alessandro 78.2 e Mandelli 78.13, al fine di verificare la segnalazione dell'onorevole Mandelli.

Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta dei relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti D'Alessandro 78.2 e Mandelli 78.13 si intendono accantonati.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Benigni 78.03.

Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E) chiede ai relatori e al Governo di motivare il parere contrario sull'articolo aggiuntivo 78.04 a sua prima firma.

Il sottosegretario Antonio MISIANI fa presente che sull'articolo aggiuntivo Tabacchi 78.04 vi è un parere contrario della Ragioneria generale dello Stato, poiché questo prevede oneri non quantificati e non coperti.

Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E), non condividendo l'interpretazione della Ragioneria generale dello Stato, ritiene che

l'articolo aggiuntivo 78.04 a sua prima firma potrebbe semmai comportare oneri per le imprese assicuratrici, essendo assolutamente neutro per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Antonio MISIANI propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Tabacchi 78.04.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, anche a nome dei relatori Melilli e Marattin, concorda con la proposta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Tabacchi 78.04.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Tabacchi 78.04, che è stato sottoscritto dai deputati Adelizzi, Trizzino, Lovecchio, Faro e Dal Moro, si intende accantonato. Comunica, altresì, che i presentatori hanno ritirato gli articoli aggiuntivi Amitrano 78.09 e Vitiello 78.011.

Roberto OCCHIUTO (FI), illustrando l'emendamento 80.14 a sua prima firma, evidenzia che esso prevede, in favore dei datori di lavoro operanti nelle regioni dell'Obiettivo europeo « Convergenza » che non procedono a licenziamenti, la decontribuzione al 50 per cento di ogni contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Sottolinea che si tratta di una proposta di buon senso e, pertanto, chiede ai relatori e al rappresentante del Governo di chiarire le ragioni del loro parere contrario su tale proposta emendativa.

Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC) coglie l'occasione fornita dall'emendamento Occhiuto 80.14 per chiedere al Governo e ai relatori di chiarire quale sia il loro orientamento generale sul sostegno all'occupazione. A suo avviso, infatti, è di primaria importanza finanziare politiche di lavoro attivo, più idonee a rilanciare l'economia rispetto alle misure riguardanti gli ammortizzatori sociali, che non sono sostenibili nel lungo periodo. Chiede, pertanto, che l'emendamento Occhiuto 80.14

venga accantonato per consentire una riflessione generale al Governo e ai relatori sul tema del sostegno all'occupazione.

Il sottosegretario Antonio MISIANI, replicando agli onorevoli Occhiuto e Lupi, segnala che l'emendamento Occhiuto 80.14 presenta alcune criticità. Innanzitutto, fa presente che l'utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione per le finalità indicate dall'emendamento comporterebbe una dequalificazione della spesa, poiché si andrebbe a coprire oneri di parte corrente con risorse di conto capitale e che ciò richiederebbe la predisposizione di una specifica relazione tecnica. Segnala, inoltre, che l'emendamento in esame si pone in contrasto con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Quanto alle considerazioni di carattere generale esposte dall'onorevole Lupi, evidenzia che il ricorso agli ammortizzatori sociali è indispensabile per rispondere alla crisi dovuta all'emergenza sanitaria, soprattutto nella fase iniziale. Ritiene, tuttavia, che sia necessario prevedere misure più incisive volte a riportare al lavoro tutti i lavoratori in cassa integrazione. In proposito, fa presente che le risorse che potranno essere reperite con l'annunciato ulteriore scostamento di bilancio saranno utilizzate dal Governo per consentire la proroga degli ammortizzatori sociali, ma anche per predisporre strumenti che permettano alle imprese di riassorbire la forza lavoro. Fa presente, inoltre, che il Governo intende anche prolungare la previsione della non necessità delle causali per la proroga dei contratti a termine. Concludendo, ritiene di primaria importanza mettere in campo tutte le misure necessarie ad incentivare i consumi e gli investimenti e a consentire il riassorbimento di tutta forza lavoro da parte delle imprese.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), in merito alla dequalificazione della spesa, evidenzia che il Governo è intervenuto più volte in passato a sostegno del settore pubblico finanziando con risorse di conto capitale oneri di parte corrente. Ricordando che il provvedimento in esame non contiene molti interventi a favore del Mezzogiorno, ritiene non sia più possibile

rinvviare temi fondamentali, come quello proposto dall'emendamento Occhiuto 80.14, a provvedimenti successivi.

Roberto OCCHIUTO (FI) segnala che la *ratio* dell'emendamento 80.14 a sua prima firma è quella di consentire alle regioni di utilizzare le risorse europee. Invita, pertanto, il Governo e i relatori a svolgere un ulteriore approfondimento nel merito dell'emendamento in esame.

Paolo TRANCASSINI (FDI) ritiene che l'approvazione dell'emendamento Occhiuto 80.14, che ha una finalità analoga a quella dell'articolo aggiuntivo Meloni 80.014, rappresenterebbe un segnale importante e di incoraggiamento per le aziende del nostro Paese, che in questo momento di crisi stanno sostenendo sforzi considerevoli. In proposito, evidenzia l'urgenza di intervenire quanto prima perché il tema del sostegno all'occupazione riguarda migliaia di lavoratori. Chiede, pertanto, che i relatori e il Governo svolgano un'ulteriore riflessione sull'emendamento Occhiuto 80.14.

La Commissione respinge l'emendamento Occhiuto 80.14.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Meloni 80.014, ribadisce che l'atteggiamento del Governo volto a rinviare nel tempo soluzioni a sostegno delle imprese, nonché ad insistere a non far rientrare simili questioni in occasione della scelta di come spendere 55 miliardi che appartengono a tutti, sia emblematico dell'atteggiamento di disinteresse da parte dell'Esecutivo per le reali tematiche che interessano il Paese. Rimarca infatti che il presente decreto-legge non affronta la problematica relativa a mantenere in vita le piccole imprese che sono viste con sospetto e, di fatto, non considerate come meritevoli di tutela. Eppure, sottolinea, queste rappresentano una realtà produttiva e di lavoro che sostiene un'importante filiera economica che produce ricchezza, che distribuisce tale ricchezza e che ha fatto la fortuna di molti borghi e cittadine italiani. Ricorda gli appelli

e le richieste che le associazioni di categoria hanno proposto in sede di audizione, ove peraltro non rammenta interventi di esponenti della maggioranza o del Governo che evidentemente sapevano di non poter fornire risposte adeguate o che addirittura erano già consapevoli che non avrebbero fornito sostegno a questo settore. È dell'avviso che ciò sia anche in profonda contraddizione con quanto disposto, ad esempio, in materia di reddito di cittadinanza.

Avendo la sensazione che la presidenza sia intenzionata a togliergli la parola, critica i tempi troppo ristretti riservati al dibattito che, a suo avviso, impediscono il corretto esercizio delle prerogative parlamentari.

Claudio BORGHI, *presidente*, fa presente che la presidenza ha lasciato ampio spazio al dibattito in considerazione dell'importanza della tematica in questione nonché per via degli interventi svolti dal Governo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 80.014.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.

C. 2537 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere favorevole — Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in oggetto nella seduta del 23 giugno 2020 ai fini dell'espressione del parere alla Commissione di merito. In quella occasione erano state formulate alcune richieste di chiarimento alla rappresentante del Governo che, nel depositare la relazione tecnica di passaggio, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, si era riservata di rispondere in una successiva seduta.

Ricorda, infine, che lo scorso 25 giugno la Commissione affari sociali ha concluso l'esame in sede referente del presente provvedimento, senza apportare modifiche al testo. La Commissione bilancio è quindi ora chiamata ad esprimere il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Chiede pertanto al Governo se sia in grado di fornire le richieste di chiarimento in merito ai profili di carattere finanziario formulate nella seduta precedente.

Il sottosegretario Antonio MISIANI conferma che le risorse assegnate al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 122, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, a valere sulle delibere del Consiglio dei ministri 6 aprile 2020 e 20 aprile 2020, già versate per un ammontare complessivo di 1.350.000.000 euro su apposita contabilità speciale ad esso intestata, finalizzate alla copertura di quota parte degli oneri autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del presente provvedimento, risultano disponibili ed il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati o programmati a valere sulle risorse medesime. Evidenzia quindi che a tale conto di tesoreria si applicano peraltro, per espressa previsione dell'articolo 122, comma 9, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018, che disciplina anche le modalità di prosecuzione degli interventi successivamente alla chiusura delle contabilità speciali.

Segnala che il conferimento degli incarichi aggiuntivi di cui all'articolo 1-*bis* avverrà secondo la tempistica indicata nella relazione tecnica, corrispondente a 4 mensilità nel 2020 e a 8 mensilità nel 2021.

Infine, con riferimento al medesimo articolo 1-*bis*, assicura che l'utilizzo del Fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, di cui all'articolo 619 del decreto legislativo n. 66 del 2010, iscritto nello stato di previsione del Ministero della Difesa, non è suscettibile di compromettere la realizzazione di altri interventi programmati sulle risorse del Fondo medesimo.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2537 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 30 del 2020, recante Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2;

preso atto della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince, tra l'altro, che:

le risorse assegnate al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 122, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, a valere sulle delibere del Consiglio dei ministri 6 aprile 2020 e 20 aprile 2020, già versate per un ammontare complessivo di 1.350.000.000 euro su apposita contabilità speciale ad esso intestata, finalizzate alla copertura di quota parte degli oneri autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del presente provvedimento, risultano disponibili ed il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati o programmati a valere sulle risorse medesime;

a tale conto di tesoreria si applicano peraltro, per espressa previsione dell'articolo 122, comma 9, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018, che disciplina anche le modalità di prosecuzione degli interventi successivamente alla chiusura delle contabilità speciali;

il conferimento degli incarichi aggiuntivi di cui all'articolo 1-*bis* avverrà secondo la tempistica indicata nella relazione tecnica, corrispondente a 4 mensilità nel 2020 e a 8 mensilità nel 2021;

al medesimo articolo 1-*bis*, l'utilizzo del Fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, di cui all'articolo 619 del decreto legislativo n. 66 del 2010, iscritto nello stato di previsione del Ministero della Difesa, non è suscettibile di compromettere la realizzazione di altri interventi programmati sulle risorse del Fondo medesimo,

esprime sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala gli emendamenti Bond 1.2 e Mugnai 1.3, che prevedono la destinazione di risorse aggiuntive da parte del Ministero della salute, senza specificarne né l'entità, né le modalità di reperimento, per l'effettuazione di analisi sierologiche nei confronti, rispettivamente, di tutti gli operatori sa-

nitari e dei familiari del personale sanitario risultato positivo al COVID-19.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Gemmato 1.14, che è volta a disporre l'acquisizione, da parte del Ministero della salute, dell'AIFA e dell'ISTAT, di dati relativi alla dispensazione dei farmaci e dei parafarmaci trasmessi dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Panizzut 1.9, volta a prevedere che per l'esecuzione dell'indagine sierologica ci si avvalga degli esistenti strumenti tecnologici, per il cui adeguamento si autorizza una spesa di 50.000 euro, in luogo della realizzazione di un'apposita piattaforma tecnologica, per la quale era autorizzata una spesa di 220.000 euro. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere derivante dalla proposta emendativa;

Gemmato 1.16, che è volta a prevedere l'effettuazione di analisi sierologiche sugli animali domestici di proprietà degli individui risultati positivi alle indagini sierologiche disposte dal provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Panizzut 1.8, che è volta a prevedere che siano i Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale – in luogo della Croce Rossa Italiana, come attualmente stabilito nel testo – a verificare telefonicamente la disponibilità dei singoli all'effettuazione delle analisi sierologiche, ferma restando la specifica autorizzazione di spesa al-

l'uopo prevista dall'articolo 1, comma 15, secondo periodo, del presente provvedimento, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2020. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito dello stanziamento autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del provvedimento in esame;

Cunial 1.1, che è volta a prevedere che l'acquisizione del consenso all'uso dei dati da parte degli individui sottoposti all'indagine sierologica debba essere richiesto mediante informativa scritta recapitata a mezzo raccomandata al domicilio fiscale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Bagnasco 1.4, che è volta a prevedere che i soggetti che risultino positivi a seguito dell'effettuazione dell'analisi sierologica sono obbligati a sottoporsi al test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Panizzut 1.10, volta a sopprimere il comma 14 dell'articolo 1 del provvedimento, che prevede che l'ISTAT sia autorizzata a conferire fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di sei mesi, contestualmente sopprimendo la relativa autorizzazione di spesa, di cui al medesimo comma 14, pari a 385.000 euro per l'anno 2020, la cui copertura è posta a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione

della proposta emendativa, anche in riferimento ad obbligazioni eventualmente già assunte a valere sulla predetta autorizzazione di spesa;

Panizzut 1.11, che prevede che per le finalità di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, concernente l'effettuazione dell'indagine sierologica, l'ISTAT si avvalga delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Antonio MISIANI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente segnalate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sui restanti emendamenti trasmessi.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.14 e 1.16 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45 e dalle 21.35 alle 22.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Antonio Misiani.

La seduta comincia alle 18.25.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

C. 2500 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Claudio BORGHI, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, comunica che i deputati Ubaldo Pagano, Lacarra, Losacco, Bordo e Sensi sottoscrivono l'articolo aggiuntivo De Filippo 195.018; il deputato Zanichelli sottoscrive gli emendamenti Cominardi 68.35 e Invidia 95.7; il deputato Fassina sottoscrive le proposte emendative Gallinella 222.023 e Magi 224.05; la deputata Rossini sottoscrive l'emendamento Rossi 216.32; la deputata Saltamartini sottoscrive l'articolo aggiuntivo Gelmini 48.08; la deputata Serracchiani sottoscrive l'emendamento Piccoli Nardelli 84.100; il deputato Furgiuele sottoscrive l'articolo aggiuntivo Fiorini 46.03; la deputata Gagnarli sottoscrive l'articolo aggiuntivo Sportiello 105.037; la deputata Emiliozzi sottoscrive l'articolo aggiuntivo Grippa 215.09; il deputato Scerra sottoscrive l'articolo aggiuntivo Baldino 106.028; la deputata Frate sottoscrive l'e-

mendamento Benedetti 84.105; i deputati Saltamartini, Caparvi e Gusmeroli sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Gelmini 48.08.

Avverte inoltre che la Commissione proseguirà ora nell'esame delle proposte emendative riferite al titolo III del decreto-legge in titolo, a partire dall'emendamento Donno 81.9, sul quale vi è un parere favorevole dei relatori e del Governo. Anticipa, inoltre, che nel corso della seduta saranno presentate delle riformulazioni su talune proposte emendative riferite ai titoli IV e V del provvedimento medesimo.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) invita i relatori e il Governo a un supplemento di riflessione sull'emendamento Donno 81.9, integralmente soppressivo dell'articolo 81, la cui eventuale approvazione comporterebbe la mancata sospensione dei termini di accertamento e notifica delle sanzioni previste dagli articoli 7 e 11 del decreto legislativo n. 322 del 1989 per violazione degli obblighi in materia di trasmissione di dati statistici da parte dei soggetti ivi contemplati.

Claudio BORGHI, *presidente*, acquisito l'avviso favorevole dei relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Donno 81.9. Prende atto che l'articolo aggiuntivo Scoma 81.08 è stato ritirato.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo 81.08.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Prestigiacomino 81.08, nonché gli identici emendamenti Tabacci 82.112, Zennaro 82.115, Lupi 82.101, Benigni 82.99, De Menech 82.88 e 82.83, Varchi 82.26 e Vitiello 82.4.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento Varrica 82.23 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Rachele Silvestri 82.107, Bellucci 82.30 e Locatelli 82.14.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti Adelizzi 82.16, Pastorino 82.79 e Cubeddu 82.19.

Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'emendamento 82.70, di cui è cofirmataria, sottolinea che esso prevede di escludere dal Reddito di emergenza i condannati in via definitiva non riabilitati per reati di particolare allarme sociale. Evidenziando che con il Reddito di cittadinanza si sono prodotte inaccettabili anomalie, dal momento che ne hanno beneficiato anche pericolosi pregiudicati, rileva la necessità di non incorrere nello stesso errore con l'istituto del Reddito di emergenza.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento in esame, di cui è cofirmatario, associandosi alle considerazioni della collega Lucaselli, sottolinea che l'approvazione dell'emendamento comporterebbe un risparmio per la finanza pubblica, oltre ad evitare che persone condannate per reati gravi possano fruire di un sussidio sociale.

Stefano FASSINA (LEU) chiede ai colleghi di chiarire con quale strumento alternativo intendano assicurare la sopravvivenza di persone che hanno pagato il loro debito con la giustizia e vivono in condizioni di povertà assoluta.

Ylenja LUCASELLI (FDI), replicando, evidenzia che l'ordinamento prevede altri istituti per garantire il sostentamento a chi si trova in condizioni di bisogno.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 82.70.

Claudio BORGHI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Brescia 82.17; avverte, altresì, che l'emendamento Cominardi 82.20 è stato ritirato dal presentatore.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al

presidente di chiarire le modalità di contingentamento dei tempi di intervento, dal momento che il proprio gruppo è stato inibito già in due occasioni dalla possibilità di intervenire diffusamente su temi di particolare rilevanza.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricordando che si sta procedendo secondo le modalità concordate in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, invita i colleghi ad applicare tali regole con un principio di buon senso.

Paolo TRANCASSINI (FDI), ribadendo nuovamente la richiesta di chiarimenti, sottolinea che spetta a ciascun gruppo individuare le tematiche sulle quali esprimersi più diffusamente.

Claudio BORGHI, *presidente*, ribadendo la necessità di applicare la regola di buon senso, concorda con la proposta che ciascun gruppo possa indicare preventivamente i temi di proprio interesse.

Alberto GUSMEROLI (LEGA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Patassini 82.015, chiede al Governo e ai relatori di rivedere il parere contrario, evidenziando che l'articolo aggiuntivo in esame, con una copertura irrisoria – di soli due milioni di euro –, arrecherebbe enormi benefici alle popolazioni delle zone terremotate.

Ylenja LUCASELLI (FDI) evidenzia che tutti i *bonus* previsti dal provvedimento in esame sono subordinati ad una valutazione della dichiarazione ISEE, che tuttavia risulta falsata laddove vengono considerati come patrimonio anche beni immobili – quali i fabbricati danneggiati da un sisma – che non producono alcun reddito. Rilevando che la misura prevista dall'articolo aggiuntivo in esame potrebbe comportare una spesa anche inferiore a due milioni di euro, si associa alla richiesta ai relatori e Governo di rivedere il parere contrario.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), intervenendo in qualità di cofirmataria

dell'articolo aggiuntivo Patarino 82.015, precisa che la mancata approvazione penalizzerà ulteriormente gli abitanti delle zone terremotate, che hanno già subito le conseguenze dei ritardi nella ricostruzione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Patassini 82.015.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che gli articoli aggiuntivi a firma Cubeddu 82.014 e 82.02 sono stati ritirati dal presentatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Paolo Russo 82.011.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 82.013 è stato ritirato. Comunica altresì che sono stati ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti Cubeddu 83.11 e Casa 83.12, nonché l'articolo aggiuntivo De Lorenzo 83.10.

Andrea MANDELLI (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 83.08, evidenzia che esso limita la responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19 ai soli casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo sottoscritto tra Governo e parti sociali. Rilevando che si tratta di una misura indispensabile per fornire chiarezza ed infondere fiducia negli imprenditori, cui è affidato il rilancio dell'economia italiana, chiede ai relatori e al Governo di rivedere il parere contrario.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'identico articolo aggiuntivo Moretto 83.011 è stato ritirato dal presentatore.

Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Ciaburro 83.05, evidenzia che esso affronta un tema molto caro al suo gruppo, ossia quello della limitazione alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19. Rappresenta, innanzitutto, che è molto difficile dimostrare in quale luogo il virus sia stato

contratto, in particolar modo per alcune categorie di lavoratori. Inoltre, fa presente che non prevedere una norma che limiti la responsabilità dei datori di lavoro ai casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro metterebbe a rischio moltissimi datori di lavoro, sia nel settore privato che in quello pubblico.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, condividendo l'importanza della tematica affrontata dagli identici articoli aggiuntivi in esame, ricorda che in occasione del decreto-legge « Cura Italia » è stato approvato al Senato, con il voto favorevole di tutti i gruppi parlamentari, un ordine del giorno che impegnava il Governo a istituire un tavolo tecnico al fine di redigere la disciplina relativa alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19.

Vanessa CATTOI (LEGA), sottoscrivendo a nome dei colleghi della Lega della Commissione Bilancio l'articolo aggiuntivo Ciaburro 83.05, evidenzia che, seppure il tema trattato è all'attenzione del Governo, come ricordato dalla sottosegretaria Castelli, occorre che la questione sia risolta con tempestività, anche in vista della riapertura delle scuole. Ritiene, infatti, che la limitazione della responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19 sia un presupposto importante per permettere la ripartenza del nostro Paese.

Fabio RAMPELLI (FDI), dichiarandosi insoddisfatto della risposta della rappresentante del Governo, ritiene sia necessario e urgente dare risposte pragmatiche ai datori di lavoro. Ricorda, infatti, che numerose aziende costringono i loro dipendenti al lavoro da remoto poiché hanno timore di eventuali cause a loro carico in caso di contagio. Fa presente che questa situazione ricade inevitabilmente sulle attività commerciali collocate in prossimità degli uffici e delle aziende i cui dipendenti

sono costretti a lavorare da remoto, che vedono diminuire drasticamente il loro giro di affari. Pertanto, nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Ciaburro 83.05, chiede che gli identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03 e Ciaburro 83.05 vengano accantonati anche al fine di una loro eventuale riformulazione. Ritiene, infatti, prioritario sollevare i datori di lavoro dalla responsabilità per contagio da COVID-19 per consentire alle imprese di riprendere la loro attività e all'economia di ripartire.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, anche a nome dei relatori Misiti e Melilli, propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03 e Ciaburro 83.05. Inoltre, visto il prolungarsi dei lavori, chiede di convocare immediatamente l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per definire i tempi degli interventi e organizzare i lavori della Commissione di conseguenza.

Paolo TRANCASSINI (FDI), replicando alla proposta di accantonamento formulata dal relatore Marattin, evidenzia che non possono essere accettati ricatti dai relatori. Fa presente, infatti, che gli identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03 e Ciaburro 83.05 meritano di essere accantonati per consentire al Governo e ai relatori di svolgere un necessario approfondimento, ma che il loro accantonamento non può essere legato a un ulteriore restringimento dei tempi di discussione.

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C!-AC) non ritiene corretta la proposta di accantonamento formulata dal relatore Marattin, poiché crede che questa abbia solamente l'obiettivo di soffocare il dibattito. Avrebbe auspicato, invece, una proposta di accantonamento seria, che presupponesse una riflessione adeguata.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), associandosi agli interventi precedenti e sottolineando l'importanza dell'argomento affrontato dagli identici articoli aggiuntivi

Mandelli 83.08, Benigni 83.03 e Ciaburro 83.05, ritiene che la proposta di accantonamento formulata dal relatore Marattin dovrebbe consentire un supplemento di riflessione e non rappresentare una via d'uscita per evitare la discussione di un tema importante.

Ylenia LUCASELLI (FDI), considerato l'intervento della sottosegretaria Castelli, ritiene palese che la proposta di accantonamento formulata dal relatore Marattin sia fittizia.

Claudio BORGHI, *presidente*, replicando all'onorevole Lucaselli, ricorda che è stato l'onorevole Rampelli a chiedere che gli identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03 e Ciaburro 83.05 fossero accantonati.

Ylenia LUCASELLI (FDI) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire se, a seguito dell'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03 e Ciaburro 83.05, il Governo svolgerà una riflessione seria sugli stessi.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Lucaselli e concordando sulla necessità di un approfondimento del tema proposto dagli identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03 e Ciaburro 83.05, fa presente che il tavolo tecnico istituito dal Governo a seguito dell'approvazione del citato ordine del giorno al Senato non ha ancora concluso i propri lavori. Pertanto, non ritiene plausibile che tali proposte emendative possano trovare accoglimento entro il termine in cui la Commissione deve concludere l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, concordando sul merito degli identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03 e Ciaburro 83.05 e ricordando che anche il suo gruppo aveva presentato una proposta emendativa identica, testé ritirata, ribadisce quanto appena dichiarato dalla sottosegretaria Castelli.

Claudio BORGHI, *presidente*, preso atto dei chiarimenti della rappresentante del Governo e del relatore Marattin e considerato che la richiesta di accantonamento avanzata dall'onorevole Rampelli presupponeva la possibilità di accoglimento degli identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03 e Ciaburro 83.05, ritiene si possa procedere a discutere gli stessi e a votarli.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) evidenzia la necessità che gli identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03 e Ciaburro 83.05 siano approvati con urgenza, poiché ritiene che non prevedere limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19 metterebbe a rischio sia il settore pubblico che quello privato. Quanto alle imprese, segnala che queste saranno sottoposte a una serie infinita di cause temerarie da parte dei propri dipendenti, per le quali dovranno sostenere spese legali elevate, che, insieme alla scadenza dei termini di sospensione dei versamenti tributari, metteranno a rischio la loro sopravvivenza. Quanto al settore pubblico e alla scuola, in particolare, fa presente che, alla luce delle incomprensibili linee guida che il Ministero dell'istruzione intende stabilire per la riapertura delle scuole, i direttori scolastici saranno chiamati a rispondere di eventuali contagi. A suo avviso, sarebbe opportuno prevedere la responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19 solo in caso di dolo.

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C!-AC) ritiene un abominio giuridico l'attribuzione al datore di lavoro della responsabilità del contagio, dal momento che non si potrà mai dimostrare che esso sia avvenuto sul luogo di lavoro. Sottolinea che si tratta di emendamenti presentati da molti gruppi politici e invita pertanto maggioranza e Governo a non demandare a futuri tavoli di lavoro e alla consulenza di presunti tecnici la risoluzione della questione. Teme che la conseguenza di tale presunzione giuridica sia la chiusura delle imprese ovvero l'obbligo di stipulare una

specifica assicurazione con costi insostenibili, e paventa il rischio di ricadute negative anche sui tribunali.

Paolo TRANCASSINI (FDI) ribadisce che gli emendamenti in esame meritano un vero ripensamento da parte della maggioranza e del Governo e non un mero accantonamento. Ricorda che la presunzione del contagio sul luogo di lavoro non è stata accettata dalla maggioranza e dal Governo quando si è discusso delle vittime del dovere e chiede quindi di applicare anche in questo caso lo stesso metro, abbandonando atteggiamenti ideologici.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) osserva, senza alcuno spirito polemico, che è l'articolo 2087 del codice civile a definire il perimetro entro il quale si muove la responsabilità del datore di lavoro e ritiene che sia questo l'argomento su cui il tavolo richiamato dalla viceministra Castelli debba lavorare, prevedendo una specifica esclusione di responsabilità per i casi di Covid.

Fabio RAMPELLI (FDI) ribadisce di aver chiesto l'accantonamento del suo e degli identici emendamenti in esame proprio in ragione dell'ordine del giorno richiamato alla viceministra Castelli, che ha dettato un indirizzo politico accolto dal Governo e rispetto al quale oggi c'è la possibilità di dare un'accelerazione per via normativa. Condivide le considerazioni del collega Garavaglia, evidenziando che si tratta di un tema per cui non vi è necessità di approfondimenti specifici, che potranno comunque essere effettuati nelle prossime ore attraverso il coinvolgimento di uno dei tecnici che prestano consulenza al Governo. Sottolinea che si tratta di un emendamento che non necessita di copertura, che raccoglie una sensibilità comune a molti gruppi, che applica un indirizzo già votato favorevolmente a Palazzo Madama e non comprende pertanto le ragioni della contrarietà.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03 e Ciaburro 83.05.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'emendamento Trancassini 84.63, che prevede una indennità di mille euro per il mese di maggio a favore dei lavoratori danneggiati dal Covid, senza che vengano esperite le specifiche procedure che hanno rallentato l'accesso ai precedenti benefici.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 84.63.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento Cenni 84.82 e l'emendamento Gadda 84.11 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'emendamento De Carlo 84.62, che introduce misure a favore dei pescatori autonomi che esercitano professionalmente la pesca. Osserva che si tratta di un comparto che non ha ricevuto alcun beneficio dai precedenti provvedimenti di urgenza conseguenti all'emergenza epidemiologica e che merita attenzione, rappresentando motivo di rilancio dell'economia interna.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Manzato 84.9 e Luca De Carlo 84.62.

Leonardo DONNO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di esaminare nuovamente il proprio emendamento 81.9 che, a seguito della segnalazione del collega Gusmeroli, che ringrazia, è stato riformulato in un testo che condivide.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Donno 81.9, se riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, *presidente*, illustra la riformulazione dell'emendamento Donno 81.9, che intende sopprimere il solo comma 1 dell'articolo 81.

La Commissione approva l'emendamento Donno 81.9, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Leonardo DONNO (M5S) ribadisce la richiesta ai gruppi, già anticipata in Ufficio di presidenza, di sottoscrivere unanimemente l'articolo aggiuntivo 84.014, avente ad oggetto i vigili del fuoco, dichiarato inammissibile dalla presidenza.

Roberto OCCHIUTO (FI) dichiara la disponibilità del proprio gruppo a sottoscrivere tale emendamento, ai fini di una sua riammissione.

Claudio BORGHI, *presidente*, prende atto della richiesta del deputato Donno e anticipa che la valuterà una volta depositato l'emendamento con le firme di tutti i gruppi.

La Commissione respinge l'emendamento Benedetti 84.105.

Stefano FASSINA (LEU) sottoscrive l'emendamento Pastorino 84.89 e lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vizzini 84.104, Polidori 84.53, Pentangelo 84.91 e Iezzi 84.12.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Incerti 84.83 e Gagnarli 84.28 sono stati ritirati.

La Commissione respinge l'emendamento Mulè 84.72.

Vannia GAVA (LEGA) ritiene inaccettabile che vengano respinti emendamenti delle opposizioni, come quello appena votato nonché l'emendamento Molteni 71.013, che recano misure per i lavoratori transfrontalieri, questione oggetto di emendamenti della maggioranza che risultano accantonati.

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C!-AC) fa presente che è stato respinto anche l'emendamento Benigni 78.03 avente ad oggetto la medesima questione.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, ritenendo giuste le ragioni della collega Gava, propone di formulare un emendamento

avente ad oggetto i lavoratori transfrontalieri che sia sottoscritto da tutti i gruppi che lo condividano.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che risultano accantonati gli identici emendamenti Piccoli Nardelli 84.100, Nitti 84.122 e Fratoianni 84.78 nonché l'emendamento Nobili 84.8.

La Commissione respinge l'emendamento Latini 84.20.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Manzo 84.48 e Cenni 84.86 e l'articolo aggiuntivo Galizia 84.012 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Carfagna 84.09.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che l'articolo aggiuntivo Mulè 84.04 è stato accantonato. Segnala poi che l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 84.02 è stato ritirato dal presentatore.

Andrea MANDELLI (FI) evidenzia che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 84.01 riconosce un'indennità mensile di 1.500 euro ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Sottolinea quindi l'importanza di questi lavoratori per l'economia del nostro Paese.

Ylenja LUCASELLI (FdI) ritiene che il riconoscimento di un'indennità alle categorie di lavoratori testé ricordate dall'onorevole Mandelli costituisca un tema centrale, non adeguatamente considerato dal Governo, in quanto si tratta di lavoratori che non sono in alcun modo tutelati da parte dei loro enti previdenziali.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Mandelli 84.01.

Paolo TRANCASSINI (FdI) ringrazia l'onorevole Luca De Carlo per la presentazione dell'emendamento 85.8, relativo al

tema della responsabilità dei datori di lavoro per il contagio dei propri dipendenti. In particolare la proposta emendativa, analoga ai precedenti identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03 e Ciaburro 83.05, si applica ai datori di lavoro che siano imprenditori agricoli e propone questi siano responsabili solo nel caso in cui sia dimostrato che il contagio è conseguenza della mancata applicazione dei previsti protocolli.

La Commissione respinge l'emendamento Luca De Carlo 85.8.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento Davide Aiello 87.3 è stato ritirato.

Maura TOMASI (LEGA) illustra l'articolo aggiuntivo 87.011 a sua prima firma, che propone di escludere dalla base imponibile i sussidi, l'indennità e qualsiasi erogazione liberale effettuata dai datori di lavoro nei confronti dei propri lavoratori dal 1° marzo al 31 dicembre 2020, e ne chiede l'accantonamento

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Lupi 87.05, Gelmini 87.08 e Tomasi 87.011.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) interviene per illustrare l'articolo aggiuntivo 87.06 a sua prima firma.

La sottosegretaria Laura CASTELLI chiede che l'articolo aggiuntivo D'Ettore 87.06 sia accantonato in vista di una sua riformulazione.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, si associa alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo D'Ettore 87.06.

Claudio BORGHI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo D'Ettore 87.06.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che gli articoli aggiuntivi Buompane 87.09 e Serracchiani 88.01 sono accantonati.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, propone che l'articolo aggiuntivo Ungaro 88.04 sia accantonato.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si associa alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ungaro 88.04.

Claudio BORGHI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ungaro 88.04 ed avverte che l'emendamento D'Arrando 89.2 è stato ritirato.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, chiede che l'emendamento Noja 89.1 sia accantonato.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si associa alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Noja 89.1.

Claudio BORGHI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Noja 89.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ferri 90.8 e Pini 90.17 e gli articoli aggiuntivi Occhiuto 91.02 e Tasso 91.04.

Stefano FASSINA (LEU) ritira gli emendamenti Fratoianni 92.14 e 92.13.

Antonio ZENNARO (MISTO-PP-AP) sottoscrive l'emendamento Nitti 92.19.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Nitti 92.19 e l'articolo aggiuntivo Rotondi 92.02.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Sut 92.05 e Siragusa 92.08 sono stati ritirati.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Cestari 93.8, D'Alessandro 93.17, Milanato 93.25, Zucconi 93.39 e Lupi 93.56.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento Frailis 93.50 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Mandelli 93.36, Cannatelli 93.38 e Lupi 93.59

Roberto OCCHIUTO (FI) chiede l'accantonamento dell'emendamento Zangrillo 93.30, per analogia di materia con l'emendamento Viscomi 93.44, del quale è già stato disposto l'accantonamento.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, chiede che l'emendamento Zangrillo 93.30, gli identici emendamenti Durigon 93.9, Giacomoni 93.24, Brunetta 93.37, Zennaro 93.58 e Rizzetto 93.29, gli ulteriori identici emendamenti Moschioni 93.15, Murelli 93.10, Foti 93.28 e Bond 93.27 e l'emendamento Durigon 93.11, nonché gli identici articoli aggiuntivi Lupi 93.06, Zucconi 93.022, Frassini 93.023 e Mulè 93.027 e l'articolo aggiuntivo Zangrillo 93.015 siano accantonati.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si associa alla richiesta dei relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, dispone l'accantonamento delle proposte emendative richiamate dal relatore Marattin.

La Commissione respinge l'emendamento Spena 94.6.

Ylenja LUCASELLI (FdI) segnala che il tema dei *voucher* in agricoltura, oggetto dell'articolo aggiuntivo Meloni 94.02, costituisce uno degli argomenti sui quali il gruppo Fratelli d'Italia intende discutere diffusamente senza applicazione dei limiti temporali. Evidenzia che le associazioni di categoria hanno manifestato grande interesse per l'ampliamento del campo di applicazione dello strumento dei *voucher*, che consente l'assunzione di lavoratori stagionali senza eccessivi adempimenti burocratici. Ricorda quindi che in seguito alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 il settore agricolo ha risentito fortemente della mancanza di lavoratori esperti da impiegare nelle operazioni di raccolta. La Ministra Bellanova ha proposto di risolvere il problema mediante la regolarizzazione dei lavoratori stranieri clande-

stini, mentre il gruppo Fratelli d'Italia propone la riapertura dei corridoi verdi e l'utilizzo dei *voucher*, che consentirebbero l'accesso in Italia di lavoratori, già esperti, da impiegare nei lavori stagionali in agricoltura.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Meloni 94.02, di cui è cofirmatario, ricorda come, in sede di audizione, tutte le associazioni di categoria del settore agricolo abbiano sollecitato la reintroduzione dei *voucher*. Segnala, altresì, che in sede di esame del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto « Cura Italia »), convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, un emendamento di contenuto analogo rimase a lungo accantonato per poi essere respinto. Sottolinea, quindi, che la sanatoria per i lavoratori immigrati non può in alcun modo sostituire i *voucher*, e che l'unico settore che davvero il Governo riuscirà a rilanciare con il provvedimento in esame è quello dell'immigrazione clandestina.

Fabio RAMPELLI (FDI) intervenendo sull'articolo aggiuntivo Meloni 94.02, di cui è cofirmatario, ritiene incomprensibile la scelta del Governo di respingere la reintroduzione dei *voucher*, dato che si tratta di una misura a costo zero che, anzi, produrrebbe gettito fiscale aggiuntivo a beneficio delle finanze pubbliche.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 94.02.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento D'Alessandro 95.4 è stato ritirato dal presentatore. Ricorda, altresì, che gli identici emendamenti Lollobrigida 95.10, Mandelli 95.20, Viscomi 95.23 sono accantonati.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Vanessa Cattoi 95.3, Musella 95.12 e Lupi 95.31.

Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 95.14, evidenzia che esso mira a promuovere gli

investimenti per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro ed eliminare i rischi per la salute, in particolare quelli legati agli agenti cancerogeni. Pur riconoscendo che l'emergenza sanitaria attuale è connessa al COVID-19, rileva la necessità di occuparsi anche degli altri rischi biologici, chimici o derivanti dall'uso di attrezzature obsolete che provocano tante, troppe morti sul lavoro.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 95.14.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Donno 95.03 è stato ritirato dal presentatore.

Vannia GAVA (LEGA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua firma 95.05, segnala che esso dispone la sospensione dei canoni demaniali e la possibilità di rateizzarne gli importi a partire da marzo 2021 per tutti gli operatori del settore turistico-ricreativo, sportivo e di diporto nautico, che sono tra i soggetti maggiormente colpiti dalla recessione in corso.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gava 95.05.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Gribaudo 96.2 è stato accantonato. Ricorda altresì che l'emendamento Lotti 98.13 è stato ritirato dal presentatore.

Paolo TRANCASSINI (FDI), illustrando l'emendamento Mollicone 98.5, di cui è cofirmatario, segnala l'assoluta incoerenza del Governo il quale, dapprima, con il citato decreto-legge « Cura Italia », ha escluso le associazioni sportive professionistiche dalla possibilità di fruire della cassa integrazione; successivamente, con il decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto « Liquidità »), convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020, ha esteso anche ad esse tale facoltà; ora, invece, esprime parere contrario all'ipotesi – prevista dall'emendamento in esame – di ampliare la cassa integrazione a diciotto settimane.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Morrone 98.2 e Mollicone 98.5.

Flora FRATE (MISTO), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 99.12, si dichiara basita dal parere contrario formulato dai relatori e dal Governo: l'emendamento, infatti, mira semplicemente ad estendere, senza alcun aggravio economico, l'attività dell'Osservatorio sul lavoro femminile, ampliando le sue competenze al contrasto di fenomeni quali lo *stalking* ed il mobbing. Rileva, peraltro, che tale norma è coerente con le finalità della Convenzione OIL n. 190, appena approvata dalla Commissione Lavoro.

Ylenja LUCASELLI (FDI) sottoscrive a nome del gruppo Fratelli d'Italia l'emendamento Frate 99.12, sottolineando che si tratta di una problematica politicamente trasversale, che necessita di una disciplina adeguata. Invita, quindi, relatore e Governo a rivedere il parere contrario.

La sottosegretaria Laura Castelli propone di accantonare l'emendamento Frate 99.12.

Claudio BORGHI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Frate 99.12.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, anche a nome dei colleghi Misiti e Melilli, propone l'accantonamento dell'emendamento Lollobrigida 101.2.

Claudio BORGHI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Lollobrigida 101.2. Avverte inoltre che l'emendamento Tripiedi 101.1 è stato ritirato dal presentatore.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Lollobrigida 102.1.

Claudio BORGHI, *presidente*, acquisito l'avviso conforme del Governo, avverte che

l'emendamento Lollobrigida 102.1 s'intende pertanto accantonato.

Davide TRIPIEDI (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 102.01.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Centemero 102.02.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) invita i relatori e il Governo a valutare l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Centemero 102.02, che non reca oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e viene incontro alle esigenze del settore aeroportuale.

La sottosegretaria Laura CASTELLI accede alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Centemero 102.02, stante l'intenzione del Governo di individuare sulla questione affrontata dallo stesso un possibile punto di mediazione.

Claudio BORGHI, *presidente*, acquisito anche l'avviso conforme dei relatori, avverte che l'articolo aggiuntivo Centemero 102.02 s'intende pertanto accantonato.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, propone di accantonare il complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 103.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ritiene che la proposta di accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 103, concernente l'emersione dei rapporti di lavoro, inclusi quelli soppressivi dell'articolo medesimo, tra cui l'emendamento Iezzi 103.11, riveli non già l'intenzione da parte della maggioranza di svolgere sul tema una reale riflessione, rispettosa anche del punto di vista dei gruppi di opposizione, anche nella prospettiva di una auspicabile modifica del provvedimento, bensì dissimuli sostanzialmente un intento quasi provocatorio, volto a evitare la trattazione di una questione di così delicata rilevanza.

Paolo TRANCASSINI (FDI) si associa alle valutazioni svolte dall'onorevole Garavaglia, dal momento che la proposta di accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 103 appare palesemente motivata dalla volontà di aggirare la discussione di un tema cui i gruppi di opposizione prestano particolare attenzione, anziché dalla presunta intenzione del Governo e della sua maggioranza parlamentare di approfondire nel merito la questione.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, assicura che la proposta di accantonamento non sottende un atteggiamento di scarsa disponibilità o considerazione nei confronti delle questioni poste dai gruppi di opposizione, ferma a suo avviso restando l'opportunità di proseguire nella seduta odierna nella trattazione degli emendamenti riferiti ai titoli IV e V del provvedimento, anche nell'ottica di assicurare il rispetto dei tempi al momento previsti per il conferimento del mandato ai relatori.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ritiene che potrebbe essere utile convocare un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di superare la situazione di stallo nei lavori e individuare un'organizzazione degli stessi che possa tenere debitamente conto anche dell'esigenza dei gruppi di opposizione affinché non venga compresso il dibattito sui temi da essi ritenuti di maggior rilievo.

Andrea MANDELLI (FI) concorda circa l'opportunità di programmare i futuri lavori della Commissione sino al conferimento del mandato ai relatori nella maniera più razionale possibile e al contempo rispettosa delle diverse esigenze in campo.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, nel ribadire la disponibilità della maggioranza a discutere senza limitazioni preconcepite dei temi sui quali le opposizioni hanno manifestato una maggiore sensibilità, evidenzia tuttavia come occorra prevedere una tempistica dei lavori che consenta di onorare il termine convenuto per il conferi-

mento del mandato ai relatori, anche tenuto conto dell'elevato numero di proposte emendative ancora da esaminare.

Leonardo DONNO (M5S) dichiara la piena disponibilità del suo gruppo a procedere nell'immediato all'esame delle proposte emendative riferite ai titoli IV e V del provvedimento, eventualmente anche prevedendo una prosecuzione notturna della seduta.

Stefano FASSINA (LEU) non reputa vi sia stata finora da parte della maggioranza alcuna compressione del dibattito o un atteggiamento poco rispettoso nei confronti delle opposizioni, ritenendo tuttavia necessario organizzare i lavori della Commissione in modo tale da non vanificare l'obiettivo di giungere al conferimento del mandato ai relatori nel termine convenuto.

Roberto OCCHIUTO (FI) invita i diversi gruppi parlamentari a trovare una linea condivisa in merito alla prossima organizzazione dei lavori, considerando controproducente ogni sorta di sterile contrapposizione.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ritiene che l'attuale *impasse* nei lavori dipenda anche dall'incertezza con la quale il Governo e la sua maggioranza parlamentare hanno sinora affrontato alcuni temi di rilievo fondamentale, sui quali le opposizioni hanno peraltro ampiamente richiamato l'attenzione nel corso della discussione svoltasi nei giorni precedenti, quali le misure attinenti alle detrazioni fiscali o al sostegno al comparto automobilistico, rispetto alle quali sono mancate sinora proposte convincenti.

Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C!-AC) si associa alle valutazioni da ultimo svolte dall'onorevole Garavaglia, invitando i relatori e il Governo a compiere uno sforzo per l'individuazione delle soluzioni ottimali alle diverse questioni tuttora irrisolte.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, ritiene che una possibile soluzione per agevolare la prosecuzione dei lavori potrebbe consistere nell'individuazione delle questioni che, ad avviso dei gruppi di opposizione, rivestano particolare rilievo e su cui concentrare quindi maggiormente l'attenzione nel prosieguo della discussione, in modo tale da assicurare spazio adeguato alla discussione, ferma comunque restando la necessità di pervenire al conferimento del mandato al relatore entro un termine prestabilito.

Roberto OCCHIUTO (FI) manifesta la disponibilità a concentrare la discussione su alcuni specifici temi, contingentando la discussione sugli altri, ritenendo però opportuno che i relatori e il Governo, entro la mattinata di domani, diano le risposte con riguardo agli emendamenti accantonati.

Claudio BORGHI, *presidente*, non emergendo una chiara intesa tra i gruppi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una successiva seduta, convocando immediatamente l'Ufficio di presidenza.

La seduta termina alle 21.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus.

Testo unificato C. 2451 e abb.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018 – 2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svan-

taggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Atto n. 176.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali.

Atto n. 178.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

Atto n. 166.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Atto n. 177.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.

Atto n. 179.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 398 di lunedì 29 giugno 2020, apportare le seguenti modificazioni:

a pagina 28, prima colonna, riga settima, sostituire le parole: « 39.02 » con le seguenti: « 41.02 »;

a pagina 36, prima colonna, sedicesima riga, sostituire le parole: « Paolo Russo » con le seguenti: « Giovanni Russo ».

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 38

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio)

1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero

1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civili.

38. 020. *(Nuova formulazione)* D'Alessandro.

ART. 68.

Alla lettera a), numero 2), capoverso d), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: per i datori di lavoro con le seguenti: i datori di lavoro e le parole: resta possibile con le seguenti: possono.

0. 68. 137. 25. Ubaldo Pagano.

Alla lettera a), numero 3), capoverso e), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire

le parole: sono neutralizzati con *le seguenti:* non sono computati.

0. 68. 137. 27. Ubaldo Pagano.

Alla lettera a), numero 4), capoverso 1-bis, sostituire le parole: ai sensi del comma 1, lettere c) ed e) *con le seguenti:* ai sensi dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 aprile 2020, n. 27, come modificati dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente articolo.

0. 68. 137. 32. Ubaldo Pagano.

ART. 81.

Sopprimere il comma 1.

81. 9. *(Nuova formulazione)* Donno, Faro.

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo.

**EMENDAMENTO 68.137 DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 68.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
68.137 DEL GOVERNO

All'emendamento 68.137 sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

«a) l'articolo 68, è sostituito dal seguente:

Art. 68.

1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

a-bis) all'articolo 70, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

“a) al comma 1, primo periodo, le seguenti parole: ‘per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane”, sono sostituite dalle seguenti: ‘27 settimane per

periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020”;

2) al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:

“g) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: ‘Il trattamento può essere concesso con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015’”;

3) sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.142,9 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265, commi 5 e 7” ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a) della parte consequenziale.

0. 68. 137. 1. Fassina, Epifani.

Alla lettera a) numero 1) premettere il seguente:

01) *Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Fino all’esaurimento del suddetto periodo massimo, ogni nuova domanda presentata anche a seguito di temporanea ripresa dell’attività è considerata una proroga della domanda iniziale. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare

di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 ».

0. 68. 137. 10. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Alla lettera a), numero 1) premettere il seguente:

01) *al comma 1, la lettera a), sostituire le parole:* per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. *con le seguenti:* per una durata massima di quarantacinque settimane, anche continuative, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e al comma 1, lettera i) e al comma 2 *sostituire le parole:* 11.599,1 milioni di euro *con le seguenti:* 28.997,75 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) *dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) All’articolo 70, comma 1, lettera a), le parole:* « per una durata massima di nove settimane per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31

agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di quarantacinque settimane, anche continuative, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020».

e alla lettera b) sostituire le parole: 4.936,1 milioni di euro con le seguenti: 12.340,25 milioni di euro.

b) sopprimere la lettera a) della parte consequenziale.

0. 68. 137. 2. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:

01) Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per una durata massima di nove settimane con le seguenti: per una durata massima di diciotto settimane.

0. 68. 137. 4. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Alla lettera a), numero 1) premettere il seguente:

01) Al comma 1, lettera a), dopo le parole: fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. aggiungere il seguente periodo: I datori di lavoro iscritti all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, ai sensi del decreto Ministero delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19» per tutto il periodo di sospensione del versamento delle entrate tributarie e non tributarie di cui all'articolo 154 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

0. 68. 137. 22. Labriola, D'Attis.

Alla lettera a), numero 1) premettere il seguente:

01) Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane con le seguenti: Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'articolo 61 comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r) è possibile fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19» per un periodo complessivo massimo, fruibile anche continuativamente, di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.

0. 68. 137. 5. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Alla lettera a), numero 1) premettere il seguente:

01) Al comma 1, lettera a) sostituire il terzo periodo con il seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

0. 68. 137. 7. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:

01) Al comma 1, lettera a) dopo le parole: Esclusivamente per i datori di lavoro aggiungere le seguenti: dei servizi educativi per l'infanzia, nel caso di sospensione dell'attività regolarmente prevista,.

0. 68. 137. 20. Carinelli, Barzotti, Invidia.

Alla lettera a), numero 1) premettere il seguente:

01) Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo aggiungere le seguenti: , ivi incluso il trasporto di gruppi mediante noleggio di autobus con conducente.

0. 68. 137. 8. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Alla lettera a), numero 1), premettere i seguenti:

01) alla lettera a), terzo periodo, dopo la parola: turismo aggiungere le seguenti: e stabilimenti termali e dopo la parola: cinematografiche aggiungere le seguenti: , ristorazione.

01-bis) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata delle misure previste dai predetti provvedimenti e comunque nei limiti temporali previsti al comma 1. Alle domande presentate ai sensi del primo periodo sono allegati i provvedimenti della pubblica autorità che interessano i comuni ove sono domiciliati o residenti i lavoratori beneficiari. ».

0. 68. 137. 18. Invidia, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:

01) Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, con le seguenti: spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale.

*** 0. 68. 137. 6.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:

01) *Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, *con le seguenti:* spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale.

*** 0. 68. 137. 16.** Lazzarini, Lucchini, Andreuzza, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frasinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:

01) *alla lettera a), terzo periodo, dopo le parole:* spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, *aggiungere le seguenti:* e per le imprese che forniscono beni di supporto e prestazioni di servizi a favore soggetti operanti nel settore dello spettacolo e del cinema.

0. 68. 137. 19. Alaimo, Davide Aiello, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Piera Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:

01) *Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* sale cinematografiche, *aggiungere le seguenti:* del settore della ristorazione, dei musei e degli altri luoghi della cultura, nonché per i datori di lavoro che operano in ambito educativo e scolastico, scuole private e paritarie, servizi socio educativi per l'infanzia, servizi educativi di sostegno, servizi *pre* e *post* scuola, servizi di trasporto persone del settore turistico, ivi compresi tutti i servizi ad essi connessi.

0. 68. 137. 11. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:

01) *Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole:* spettacolo dal vivo e sale cinematografiche *aggiungere le seguenti:* , nonché per i datori di lavoro dei servizi di trasporto effettuati con autobus.

0. 68. 137. 13. Belotti, Rixi, Maccanti, Capitano, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:

01) *Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole:* e sale cinematografiche *aggiungere le seguenti:* , nonché del settore del trasporto di passeggeri con autobus.

0. 68. 137. 21. Torto, Scagliusi, Faro, Invidia.

Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:

01) *Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole:* spettacolo dal vivo e sale cinematografiche *aggiungere le seguenti:* , nonché per i datori di lavoro degli autoservizi pubblici non di linea.

0. 68. 137. 14. Maccanti, Rixi, Capitano, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:

01) *Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di

accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", di cui al comma precedente, possono optare per una fruizione su base oraria ordinaria settimanale, calcolata in rapporto alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa del singolo lavoratore dipendente ».

0. 68. 137. 15. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.

Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:

01) *Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

0. 68. 137. 9. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Caffaratto, Durigon, Murelli, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:

01) *Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello e sostituire le parole: della comunicazione preventiva con le seguenti: la comunicazione preventiva, anche in via telematica.*

0. 68. 137. 12. Vanessa Cattoi, Garavaglia, Comaroli, Frassini, Tomasi, Bellachioma, Gava, Cestari.

Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:

01) *Al comma 1, lettera b), dopo le parole: comunicazione preventiva aggiungere le seguenti: Tali oneri procedurali non sono richiesti per i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti.*

0. 68. 137. 3. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Alla lettera a), numero 1), capoverso c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ed è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Per i fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del Fondo ma al momento della presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del Fondo non sia ancora stato emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere da periodi di sospensione ovvero riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima. ».

0. 68. 137. 24. Benamati, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi.

Alla lettera a), numero 2), capoverso d), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: per i datori di lavoro con le seguenti: i datori di lavoro e le parole: resta possibile con le seguenti: possono.

0. 68. 137. 25. Ubaldo Pagano.

Alla lettera a), numero 3), capoverso e), capoverso 3-bis), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, di cui al periodo precedente sono estese al settore della pesca professionale in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.

b) Al quinto periodo dopo le parole: del settore agricolo aggiungere le seguenti: e della pesca professionale.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

0. 68. 137. 28. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Alla lettera a), numero 3), capoverso e), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sono neutralizzati con le seguenti: non sono computati.

0. 68. 137. 27. Ubaldo Pagano.

Alla lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) al comma 7 sono inserite infine le seguenti parole: “esclusivamente a valere sulle risorse previste dai commi 9 e 10 del presente articolo.”».

* **0. 68. 137. 30.** Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

Alla lettera a) dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) al comma 7 sono inserite infine le seguenti parole: “esclusivamente a valere sulle risorse previste dai commi 9 e 10 del presente articolo.”».

* **0. 68. 137. 31.** Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.

Alla lettera a) dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'incremento di cui al comma precedente è assegnato alle regioni sulla base del seguente riparto: per il 50 per cento in misura proporzionale al numero di cittadini residenti, e per il 50 per cento in misura proporzionale al numero di cittadini positivi al COVID-19 al 30 aprile 2020, secondo i dati diffusi dal Ministero della salute».

0. 68. 137. 29. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Alla lettera a), numero 4), capoverso 1-bis, sostituire le parole: ai sensi del comma 1, lettere c) ed e) con le seguenti: ai sensi dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente articolo.

0. 68. 137. 32. Ubaldo Pagano.

Alla lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto tem-

poraneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2-ter. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma *2-bis* nell'ambito della "CISOA – Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura" di cui alla citata legge n. 457 del 1972 è istituito il "Fondo Pesca CISOA", con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. A tal fine, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

2-quater. Le risorse del "Fondo Pesca CISOA" che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese, di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma *5-decies* del decreto-legge 29 di-

cembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

2-quinquies. I termini e le modalità di attuazione dei commi *2-bis* e *2-ter* sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

I datori di lavoro del settore della pesca professionale che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione di trattamento di integrazione salariale per una durata massima di ...90 giorni. I termini e le modalità di attuazione del presente comma sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2-sexies. All'onere relativo ai commi da *2-bis* a *2-quinquies* si provvede ai sensi dell'articolo 265. ».

0. 68. 137. 26. Benedetti.

(Inammissibile)

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-*bis*.

(Proroga periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per lavoratori presso impianti sportivi)

1. All'articolo 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modi-

ficazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro operanti nelle federazioni sportive nazionali, negli enti di promozione sportiva, nelle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario dell'integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per l'intera durata del periodo di chiusura degli impianti relativi alla loro attività. ».

0. 68. 137. 44. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furguele, Latini, Patelli, Raccella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-*bis*.

(Estensione ricorso al Fondo di integrazione salariale)

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale « emergenza COVID-19 », per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.305 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 1.350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

0. 68. 137. 48. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 69, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 7-*ter*, è aggiunto il seguente:

7-*quater*. Per le imprese di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), comma 2, lettera b), comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 i periodi di trattamento straordinario di

integrazione salariale concessi per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 ed il 23 febbraio 2021, nel limite della durata massima prevista per il trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “emergenza COVID-19” di cui all’articolo 19, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 22, commi 2 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Nel periodo di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica il limite di cui all’articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Nel periodo di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ».

0. 68. 137. 47. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all’articolo 70, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) al comma 1, primo periodo, le parole: “nove settimane” sono sostituite dalle seguenti: “27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020” e, all’ultimo periodo, le parole: “né per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19” sono soppresse ».

0. 68. 137. 40. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all’articolo 70, comma 1, lettera a), sostituire le parole: « primo pe-

riodo, le parole “nove settimane” sono sostituite dalle seguenti: “per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all’articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall’articolo 22-quater. E altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter” con le seguenti: “per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020” ».

0. 68. 137. 38. Colmellere, Durigon, Lorenzo Fontana, Murelli.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all’articolo 70, comma 1, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente: « In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane ».

*** 0. 68. 137. 36.** Lucchini, Andreuzza, Lazzarini, Benvenuto, Badole, D’Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 70, comma 1, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente: « In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane ».

*** 0. 68. 137. 39.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 70, comma 1, lettera a), sostituire le parole: « Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane » con le seguenti: « Per i datori di lavoro di cui all'articolo 61, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r) è possibile fruire dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo complessivo massimo, fruibile anche continuativamente, di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 ».

0. 68. 137. 45. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 70, comma 1, lettera a), dopo le parole: « dei settori turismo, » aggiungere le seguenti: « delle terme, di trasporto di gruppi mediante noleggio di autobus con conducente, di attività di musei, di gestione di luoghi e monumenti storici ed attrazioni simili, ».

0. 68. 137. 42. Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Belotti, Racchella, Fogliani, Patelli, Sasso, Furgiuele.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 70, comma 1, lettera a), dopo le parole: « turismo, fiere e congressi », aggiungere le seguenti: « servizi educativi e scolastici ».

0. 68. 137. 35. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 70, comma 1, lettera a), dopo le parole: « sale cinematografiche », aggiungere le seguenti: « nonché delle scuole paritarie ».

0. 68. 137. 41. Belotti, Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Racchella, Fogliani, Patelli, Sasso, Furgiuele.

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 70, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

« *a-bis)* gli accordi di cui al presente comma possono essere stipulati a livello regionale dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro a livello nazionale e possono individuare le im-

prese e le unità produttive del settore marittimo per le quali è consentito l'accesso alla cassa integrazione in deroga, in alternativa al ricorso alle prestazioni del fondo di solidarietà del comparto marittimo».

0. 68. 137. 33. Gariglio, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi.

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 70, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis)* I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale con causale "emergenza COVID-19" possono optare per una fruizione su base oraria ordinaria settimanale, calcolata in rapporto alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa del singolo lavoratore dipendente».

0. 68. 137. 37. Durigon, Caffaratto, Carparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 70, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis)* dopo il comma 5-*quater* è inserito il seguente:

“5-*quinquies*. In deroga a quanto previsto dal comma 4-*bis*, le risorse assegnate ai sensi del presente articolo ai fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute per le finalità del presente articolo, possono essere utilizzate dai predetti fondi per le finalità previste

dagli statuti dei medesimi nei limiti delle risorse finanziarie degli stessi certificate nel bilancio al 31 dicembre 2019”.».

*** 0. 68. 137. 34.** Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 70, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis)* dopo il comma 5-*quater* è inserito il seguente:

“5-*quinquies*. In deroga a quanto previsto dal comma 4-*bis*, le risorse assegnate ai sensi del presente articolo ai fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute per le finalità del presente articolo, possono essere utilizzate dai predetti fondi per le finalità previste dagli statuti dei medesimi nei limiti delle risorse finanziarie degli stessi certificate nel bilancio al 31 dicembre 2019”.»

*** 0. 68. 137. 43.** Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

Alla lettera b), capoverso f), capoverso 6, settimo periodo, sostituire le parole: è collocato con la seguente: inizia.

Conseguentemente, alla lettera c), capoverso 4, sesto periodo, sostituire le parole: è collocato con la seguente: inizia.

0. 68. 137. 49. Ubaldo Pagano.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-*bis*.

(Estensione ricorso alla cassa integrazione salariale in deroga)

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa in-

tegrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-*quater* del medesimo decreto-legge.

2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

0. 68. 137. 50. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di quarantacinque settimane, anche continuative, comunque entro il mese di dicembre 2020. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto

monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.

0. 68. 137. 51. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Alla lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 80 per cento.

0. 68. 137. 56. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella.

Alla lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 40 per cento, con le seguenti: 50 per cento.

0. 68. 137. 52. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi.

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art.71-bis.

1. A sostegno e ristoro dei titolari di imprese commerciali in crisi costretti alla chiusura dell'attività, nonché al fine di mitigare gli effetti economici su tali soggetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, a decorrere dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, nella misura e secondo le modalità ivi previste, spetta ai soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto che, nel periodo compreso tra l'1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2016, si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), dello stesso decreto e che, entro il 31 dicembre 2018, hanno perfezionato i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, e le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b*) e *c*), del medesimo decreto.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 795 milioni per l'anno 2020.

0. 68. 137. 53. Murelli, Durigon, Bordonali, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

1. L'articolo 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

0. 68. 137. 54. Durigon, Murelli, Bordonali, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

1. La sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori di cui all'articolo 67 e la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 relativamente alle richieste di contribuzione previden-

ziale formulate a seguito di accertamento ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nei confronti dei liberi professionisti tenuti alla iscrizione in albi professionali con Cassa di previdenza di categoria già esistente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335, e dunque esclusi dalla Gestione di cui all'articolo 2, comma 2, legge n. 335 del 1995, fermo il diritto al Durc provvisorio ex articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 per tutto il periodo di sospensione.

0. 68. 137. 55. Durigon, Murelli, Bordonali, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Nella parte conseguenziale alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 43, apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: « non inferiore a 250 » con le seguenti: « non inferiore a 100 »;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente: « 5-bis. Nelle more dell'emana-zione del decreto di cui al comma 5, per le imprese che intendono avvalersi della possibilità offerta dal comma 4, lettera c), il Fondo di cui al presente articolo adotta le stesse modalità di gestione e di funzionamento del Fondo di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 52 e successive modificazioni ».

0. 68. 137. 58. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Bruno Bossio.

(Inammissibile)

Nella parte conseguenziale, alla lettera a), capoverso Art. 70-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: fino alla durata massima di quattordici settimane.

0. 68. 137. 59. Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Bonomo.

Nella parte consequenziale, lettera a) capoverso Art. 70-bis, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: otto, e al secondo periodo sostituire la parola: diciotto con la seguente: ventidue e la parola: quattro con la seguente: otto.

0. 68. 137. 60. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Nella parte consequenziale, lettera a), capoverso Art. 70-bis, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque, e al secondo periodo sostituire la parola: diciotto con la seguente: diciannove e la parola: quattro con la seguente: cinque.

0. 68. 137. 61. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Nella parte consequenziale, alla lettera a) capoverso Art. 70-bis, comma 1, sostituire le parole da: Resta ferma fino a: 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: La durata massima dei trattamenti riconosciuti ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22 e del presente comma è estesa a complessive 45 settimane dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, nel limite di ulteriori 24.000 milioni di euro per l'anno 2020. I medesimi trattamenti sono riconosciuti altresì ai lavoratori frontalieri e sostituire le parole: Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto con le seguenti: ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 24.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

0. 68. 137. 63. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Nella parte consequenziale, alla lettera a) capoverso Art. 70-bis, comma 1, sostituire le parole: 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 2.262,2 milioni di euro per l'anno 2020. Ai datori di lavoro del settore turismo è comunque garantita la concessione dei suddetti trattamenti per un periodo aggiuntivo di 27 settimane da usufruire entro il 31 dicembre 2020 e sostituire le parole: Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto con le seguenti: ai maggiori oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, pari a 2.262,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

0. 68. 137. 64. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Nella parte consequenziale, alla lettera a), capoverso Art. 70-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I predetti periodi di fruizione dei trattamenti di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, pari complessivamente a 18 settimane, devono intendersi ulteriormente estensibili, fino a concorrenza degli oneri, qualora siano stati utilizzati per una riduzione parziale dell'orario di lavoro.

0. 68. 137. 62. Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura.

Nella parte consequenziale, alla lettera a), capoverso Art. 70-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività economiche e consentire un cospicuo risparmio delle risorse impiegate per gli ammortizzatori sociali con contestuale salvaguardia dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro che non ricorrono ai

trattamenti integrativi del reddito connessi all'emergenza COVID-19 di cui alla presente legge e non applicano procedure di licenziamento, è riconosciuta per ciascuno degli anni 2020 e 2021 la completa defiscalizzazione e decontribuzione di ciascun contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge a valere sulle risorse di cui all'articolo 265, nonché sulle risorse rinvenienti dalla riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione ai sensi dell'articolo 241.

0. 68. 137. 65. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro.

Nella parte consequenziale, alla lettera a), capoverso Art. 70-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ai datori di lavoro delle strutture turistico ricettive è riconosciuto un periodo aggiuntivo di ulteriori 9 settimane complessive per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. All'onere di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto-legge.

0. 68. 137. 66. Della Frera.

Nella parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 70-bis, aggiungere il seguente:

Art. 70-ter.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono stanziati ulteriori risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono finalizzate prioritariamente ad incrementare gli importi dell'assegno di mobilità in

deroga nei casi di terza e quarta proroga. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni.

0. 68. 137. 69. Mura, Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri.

(Inammissibile)

Nella parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 70-bis, aggiungere il seguente:

Art. 70-ter.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Fermi restando gli obblighi di contribuzione gravanti sul datore di lavoro in base alla normativa vigente e ai contratti collettivi, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale »;

b) il sesto comma è abrogato.

0. 68. 137. 70. Mura, Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri.

(Inammissibile)

Nella parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 70-*bis*, aggiungere il seguente:

Art. 70-*ter*.

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti ricadute economiche ed occupazionali, per l'anno 2020, il limite dei compensi di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si intendono incrementati del 50 per cento.

0. 68. 137. 71. Serracchiani, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri.

(Inammissibile)

Nella parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 70-*bis*, aggiungere il seguente:

Art. 71-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di NASPI)

1. Le prestazioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 sono riconosciute ai lavoratori con contratto *part time* ciclico di aziende operanti nelle mense e nei servizi di pulizia in ambito scolastico, per il periodo legato alla sospensione annuale del ciclo scolastico stesso, anche in costanza di rapporto di lavoro e che abbiano fruito, all'atto della sospensione, dei trattamenti dell'assegno ordinario emergenza COVID-19.

0. 68. 137. 68. Fassina.

(Inammissibile)

Nella parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 74, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, dopo le parole: « dipendenti del settore privato », sono aggiunte le seguenti: « nonché i periodi di quarantena applicati in ragione delle ordinanze regionali » e dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Ai lavoratori autonomi, per i periodi di quarantena applicati ai sensi del presente comma, sono riconosciute le indennità di cui agli articoli 27, 28, 38 e 44 ».

0. 68. 137. 72. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi.

(Inammissibile)

Nella parte consequenziale, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 78, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , salvo i casi di percezione di trattamenti pensionistici indiretti inferiori alla somma mensile di 1.000 euro ».

0. 68. 137. 57. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

Nella parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 80, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende

ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

1-ter. In ogni caso le limitazioni al recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo previste dal comma 1 non si applicano nei casi di cessazione definitiva dell'attività del datore di lavoro e nelle procedure concorsuali ».

0. 68. 137. 84. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

(Inammissibile)

Nella parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 81, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole da: Modifiche fino a: amministrative ed.

0. 68. 137. 67. Pezzopane.

(Inammissibile)

Nella parte consequenziale, alla lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: e al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: « e fino ad un massimo di euro 20.000 ».

0. 68. 137. 73. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Nella parte consequenziale, alla lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: e al comma 2, lettera c), sostituire le parole: « euro 20.000 » con le seguenti: « euro 30.000 ».

0. 68. 137. 74. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Nella parte consequenziale, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) Qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al comma 5 ».

0. 68. 137. 75. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Nella parte consequenziale, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.

0. 68. 137. 76. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Nella parte consequenziale alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE ».

0. 68. 137. 77. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Nella parte consequenziale, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 84 dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

« 14-bis. Le indennità, i *bonus* e i contributi straordinari a fondo perduto

riconosciuti a imprese, lavoratori autonomi e professionisti nel corso del 2020, da parte delle regioni nell'ambito di misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a fondo perduto riconosciuto dalle regioni a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. ».

0. 68. 137. 79. D'Attis, Casino, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

(Inammissibile)

Nella parte consequenziale dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo l'articolo 87 inserire il seguente:

« Art. 87-*bis*.

(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)

1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1° marzo al 31 dicembre 2020, dai datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione

di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale. ».

0. 68. 137. 80. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

(Inammissibile)

Nella parte consequenziale, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo l'articolo 90 è inserito il seguente:

Art. 90-*bis*.

(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)

1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente periodo: « I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21, e dell'articolo 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni alla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici a quella data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui all'articolo 1 comma 497, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ».

0. 68. 137. 110. Del Sesto, Buompane.

(Inammissibile)

Nella parte consequenziale, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole « rinnovare o prorogare fino al 30 agosto

2020 », con le seguenti: « stipulare contratti di rinnovo o proroga fino al 31 dicembre 2020 ».

2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Ai lavoratori apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e ai lavoratori titolari di contratti a termine, anche in somministrazione, il termine dei loro contratti è prorogato nella misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi dall'attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica. ».

0. 68. 137. 78. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura.

(Inammissibile)

Nella parte consequenziale, sopprimere la lettera c).

0. 68. 137. 81. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Nella parte consequenziale, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) dopo l'articolo 103 inserire il seguente:

« Art. 103-*bis*.

1. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 600." ».

0. 68. 137. 82. Cubeddu.

(Inammissibile)

Nella parte consequenziale, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo l'articolo 103, inserire il seguente:

« Art. 103-*bis*.

1. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 600 per ciascuno degli anni 2020 e 2021" ».

0. 68. 137. 83. Costanzo, Invidia.

(Inammissibile)

Nella parte consequenziale, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, al fine di consentire la stabilizzazione di lavoratori precari del settore sanità, garantendo adeguati livelli di tutela, soprattutto in seguito contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, aggiungere il seguente articolo:

Art. 103-*bis*.

(Misure per la stabilizzazione del personale addetto all'attività di assistenza socio-sanitaria)

1. Le aziende sanitarie locali, titolari o meno di partecipazioni di controlli di società, di concerto con la regione di appartenenza, in caso di reinternalizzazione di funzioni o di servizi esternalizzati a società, cooperative o altri soggetti privati, a società a partecipazione pubblica o a società *in house*, procedono all'assorbimento e internalizzazione delle unità di personale, già dipendenti e/o soci lavoratori delle cooperative, o comunque in forza a tempo indeterminato, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, dei predetti soggetti cui erano affidate le funzioni o servizi oggetti di reinternalizzazione.

2. Il suddetto assorbimento e internalizzazione del personale, deve avvenire prima di effettuare nuove assunzioni, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e può essere disposto nei

limiti dei posti occupazionali risultanti nelle dotazioni organiche dell'ente medesimo e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e di cui è necessario il mantenimento organico e strutturale, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

0. 68. 137. 85. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

Nella parte consequenziale, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

c-bis) all'articolo 199, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul piano occupazionale e garantire la tutela delle posizioni lavorative nel settore portuale, nell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, confluiscono, altresì, i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

0. 68. 137. 86. Tucci.

(Inammissibile)

Nella parte consequenziale, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) all'articolo 262, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole « nonché allo » con le parole « nonché a quelle inerenti la contabilità e il bilancio anche ai fini dello »;

2) comma 2, lettera *b)*, sostituire le parole: « in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al “Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)” », con le

seguenti “in un grado non inferiore al livello stabilito nel bando di concorso in relazione al profilo da ricoprire” ».

0. 68. 137. 87. Buratti.

(Inammissibile)

Nella parte consequenziale sopprimere la lettera d).

*** 0. 68. 137. 88.** Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Nella parte consequenziale sopprimere la lettera d).

*** 0. 68. 137. 89.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Nella parte consequenziale, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 265, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Gli importi indicati nel predetto Allegato 1 sono al netto degli effetti derivanti sui saldi del bilancio dello Stato dall'evoluzione del quadro macroeconomico e finanziario, previsto nel Documento di economia e finanza 2020, che saranno aggiornati con il provvedimento di assestamento al bilancio dello Stato per il corrente anno finanziario »;

2) sostituire il comma 8 con il seguente:

« 8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal presente decreto, sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine

di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato limitatamente all'esercizio finanziario in corso, in deroga all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sentiti i Ministri competenti, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure di cui al primo periodo, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. La proposta di variazione di bilancio è trasmessa alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono secondo le modalità e termini previsti dall'articolo 17, comma 12-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 126 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal comma 9. Qualora le rimodulazioni si riferiscano ad esercizi successivi, alle stesse si provvede con la legge di bilancio.»;

3) sostituire il comma 11 con il seguente:

« 11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione europea o dalle sue istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla epidemia da COVID-19 e le relative conseguenze sul sistema economico sono accreditate:

a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, RGS-IGRUE, da istituire presso la tesoreria centrale dello Stato, quanto alle risorse versate sotto forma di prestiti;

b) sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a "Ministero del Tesoro – Fondo di rotazione per l'attuazione delle

politiche comunitarie: finanziamenti CEE" quanto alle risorse versate a titolo di contributo. ».

0. 68. 137. 90. Ceccanti.

(Inammissibile limitatamente al numero 1 e al numero 3)

Nella parte consequenziale, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 265, sopprimere i commi 8 e 9;

Conseguentemente, dopo la medesima lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

« 9-bis. all'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i commi 7 e 8 sono abrogati. ».

0. 68. 137. 92. Fassina.

Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* Le risorse con *le seguenti:* Per l'esercizio finanziario 2020, le risorse;

b) *all'ultimo periodo, dopo le parole:* per l'espressione del parere *aggiungere la seguente:* vincolante;

c) *inserire, in fine, il seguente periodo:* Per gli esercizi finanziari successivi si provvede mediante approvazione del bilancio di previsione annuale dello Stato e del bilancio pluriennale.

0. 68. 137. 93. Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Tomasi.

Nella parte consequenziale, alla lettera d), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quota parte delle risorse rinv-

nienti ai sensi del presente comma, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2020, sono impiegate, ove disponibili, per l'incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come rifinanziato dall'articolo 15 del presente decreto.

0. 68. 137. 96. Marin, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro.

Nella parte consequenziale, alla lettera d), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quota parte delle risorse rinvenienti ai sensi del presente comma, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, sono impiegate, ove disponibili, per l'incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come rifinanziato dall'articolo 15 del presente decreto.

0. 68. 137. 94. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro.

Nella parte consequenziale, alla lettera d), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quota parte delle risorse rinvenienti ai sensi del presente comma, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2020, sono impiegate, ove disponibili, per l'incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come rifinanziato dall'articolo 15 del presente decreto.

0. 68. 137. 95. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro.

Nella parte consequenziale, alla lettera d), sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

0. 68. 137. 97. Tomasi, Ceccanti, Corneli, Dori, Ferri, Giovanni Russo.

Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso comma 8, secondo periodo,

dopo le parole: è autorizzato *aggiungere le seguenti:* in via eccezionale in relazione allo stato di emergenza e limitatamente all'esercizio finanziario in corso ed escluse comunque le rimodulazioni di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 *e sostituire il terzo periodo con i seguenti:* La proposta di variazione di bilancio è trasmessa alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono nel termine di quindici giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

0. 68. 137. 98. Brunetta.

Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso comma 8, secondo periodo, dopo le parole: è autorizzato *aggiungere le seguenti:* in via eccezionale in relazione allo stato di emergenza e limitatamente all'esercizio finanziario in corso ed escluse comunque le rimodulazioni di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 *e al terzo periodo sostituire le parole:* per i profili finanziari, che si esprimono secondo le modalità e termini previsti dall'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, *con le seguenti:* che si esprimono a maggioranza dei due terzi entro quindici giorni.

0. 68. 137. 99. Brunetta.

Nella parte consequenziale, alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: è autorizzato *inserire le seguenti:* fino al 30 settembre 2020.

0. 68. 137. 101. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso 8, secondo periodo, dopo le parole: è autorizzato aggiungere le seguenti: limitatamente all'esercizio finanziario in corso, in deroga all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,.

0. 68. 137. 100. Ceccanti.

Nella parte consequenziale, alla lettera d), secondo periodo, capoverso 8, sostituire le parole: , sentiti i Ministri competenti, con le seguenti: dal Consiglio dei ministri.

0. 68. 137. 103. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Nella parte consequenziale, alla lettera d), secondo periodo, capoverso 8, dopo le parole: sentiti i Ministri competenti *inserire le seguenti:* e ferma restando l'allocatione tra programmi, come prevista dall'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,.

0. 68. 137. 102. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Nella parte consequenziale, alla lettera d), secondo periodo, capoverso 8, sopprimere le parole: anche mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria,.

0. 68. 137. 104. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Nella parte consequenziale, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: per ogni singolo esercizio finanziario;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: La proposta di variazione di bilancio è

trasmessa con le seguenti: Lo schema di decreto di variazione di bilancio, corredato dalla rispettiva relazione tecnica, è trasmesso.

0. 68. 137. 105. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per ogni singolo esercizio finanziario;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: La proposta di variazione di bilancio è trasmessa con le seguenti: Lo schema di decreto è trasmesso.

0. 68. 137. 91. Invidia.

Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso 8, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Gli schemi dei decreti ministeriali di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione.

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 265, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

« 9-bis. All'articolo 126, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Gli schemi dei decreti ministeriali di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione.” ».

0. 68. 137. 106. Tomasi, Ceccanti, Corneli, Dori, Ferri, Giovanni Russo.

Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso 8, terzo periodo, sostituire le parole: La proposta di variazione di bilancio è trasmessa *con le seguenti:* Lo schema del decreto di variazione del bilancio, corredato di una relazione che esponga gli esiti del monitoraggio nelle misure interessate dalle proposte di variazione e i motivi delle medesime, è trasmesso.

0. 68. 137. 107. Ubaldo Pagano.

Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso 8, terzo periodo, dopo le parole è trasmessa alle Camere per l’espressione del parere inserire la seguente: vincolante.

0. 68. 137. 108. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso 8, inserire, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia fino al 30 settembre 2020.

0. 68. 137. 109. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

a) All’articolo 68, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 2, secondo periodo, le parole: « in ogni caso » sono sostituite dalle seguenti: « a pena di decadenza » e la parola « quarto » è soppressa;

2) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, per i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione resta possibile presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 »;

3) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA),

richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'articolo 22 »;

4) dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, ai sensi del comma 1, lettere c) ed e), se posteriori alla data così determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 »;

b) all'articolo 70, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il

termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente »;

*c) all'articolo 71, capoverso Art. 22-
quater (Trattamento di integrazione salariale in deroga « Emergenza Covid-19 » all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

« 3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro

quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al sesto periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del sesto periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

Articolo 70-bis.

(Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli articoli 22-*quater* e 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto.

b) all'articolo 82, comma 1, alinea, sostituire la parola: giugno con la seguente: luglio;

c) all'articolo 103, comma 5, sostituire le parole: L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020 con le seguenti: Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020;

d) all'articolo 265, sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentiti i Ministri competenti, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente e al fine di ottimizzare l'allocatione delle risorse disponibili, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure di cui al primo periodo, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. La proposta di variazione di bilancio è trasmessa alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 17, comma 12-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dal comma 8

dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal comma 9 del presente articolo.

e) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

68. 137. Il Governo.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la definizione agevolata di imposte, atti di accertamento e riscossione e contenzioso tributario, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell'epidemia di COVID-19. C. 2457 Martino e C. 2465 Bitonci (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2465</i>)	154
Istituzione dei certificati di compensazione fiscale. C. 2075 Cabras (<i>Esame e rinvio</i>)	156

SEDE REFERENTE

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza del Presidente Raffaele TRANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni concernenti la definizione agevolata di imposte, atti di accertamento e riscossione e contenzioso tributario, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell'epidemia di COVID-19.

C. 2457 Martino e C. 2465 Bitonci.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2465).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno scorso.

Raffaele TRANO, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 2465 Bitonci, recante « Disposizioni concernenti la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione e di violazioni rilevate con processo verbale di constata-

zione, nonché la regolarizzazione di attività detenute all'estero, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell'epidemia di COVID-19 », che, per affinità di materia, sarà abbinata alla proposta di legge C. 2457 in esame.

Antonio MARTINO (FI), *relatore*, ribadisce che la proposta di legge a sua prima firma prevede interventi che vanno ad aggredire un magazzino fiscale quantificato dall'Agenzia delle entrate in circa 900 miliardi, nell'intento di fronteggiare l'attuale drammatica situazione economica. Ritiene che l'iniziativa legislativa potrebbe dare risposte concrete alle esigenze del Paese e auspica che la Commissione, pur nell'abbinamento delle varie proposte di legge, possa procedere nei lavori in modo unitario. Manifesta, quindi, la propria disponibilità a migliorare il provvedimento anche attraverso gli spunti di riflessione che potranno emergere nel corso dello svolgimento di un adeguato ciclo di audizioni. In particolare, ritiene che potrebbero essere ascoltati i rappresentanti di Confindustria, del mondo sindacale e dei principali settori produttivi. Conclude ricordando che lo scopo della proposta di legge è di aiutare coloro che sono in

difficoltà e, per tale ragione, sollecita a mettere da parte l'appartenenza politica e a proseguire nell'*iter* in maniera condivisa.

Raffaele TRANO, *presidente*, condivide le considerazioni del relatore su un tema che merita adeguata attenzione e approfondimento e rimarca l'appello molto sentito rivolto dal mondo produttivo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA domanda al relatore se, con riferimento alla possibilità, prevista a favore del contribuente, di presentare una polizza fidejussoria a garanzia della rateizzazione, abbia già riscontrato l'interesse degli istituti bancari e assicurativi a fornire il necessario supporto.

Antonio MARTINO (FI), *relatore*, replicando, osserva che le garanzie sarebbero attivabili più facilmente tramite gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Un'altra possibilità potrebbe realizzarsi attraverso la costituzione di un pegno sulle azioni della società, da scalare mano a mano che il debito viene restituito, fino alla sua estinzione. Rimarca, infatti, che l'obiettivo della proposta di legge è di consentire alle aziende in difficoltà, soprattutto a quelle che hanno molti dipendenti e che hanno, quindi, debiti fiscali più elevati, di poter lavorare, rateizzando il debito piuttosto che richiedendo una fidejussione bancaria, che richiede pur sempre una garanzia. In tal modo si potrebbe aiutare anche l'occupazione.

Massimo BITONCI (LEGA) preannuncia la presentazione di un'ulteriore proposta di legge sulla materia, oltre a quella abbinata nella seduta odierna. Sottolinea come i temi della rottamazione *ter* e dell'estensione dei termini, ora fermi al 2017, siano particolarmente sentiti dalla Lega. Ciò è ancora più pressante se si considera l'attuale situazione di crisi economica. Svolge, quindi, alcune considerazioni sui dati forniti dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ruffini, riguardo

l'entità del magazzino fiscale, che ammonta a circa 900 miliardi. In particolare, nel sottolineare che si tratta di un dato che si è stratificato negli anni, evidenzia come il 45 per cento del contenzioso sia imputabile a tributi e cartelle inferiori ai 1000 euro. Tuttavia, tale *stock* di contenzioso riguarda appena l'1,8 per cento dell'ammontare complessivo del debito fiscale. Questa è la misura di quella iniziativa sulle mini cartelle voluta dal precedente Governo e che era stata criticata come una sorta di condono. Ricorda, inoltre, che quelle cartelle si riferivano a crediti relativi agli anni 2005-2010, ormai divenuti inesigibili. Auspica, quindi, che si possano ampliare i termini previsti, arrivando fino al 2015, dando così un aiuto concreto ai soggetti più deboli, che sono anche quelli che patiscono di più gli effetti della crisi. Non condivide, dunque, le affermazioni riportate da un articolo di stampa che ritiene un *flop* tale operazione, peraltro basate su dati non corrispondenti ai dati forniti dal Ministero dell'economia. Evidenzia, poi, come le proposte del proprio gruppo affrontino anche i temi di una possibile riforma complessiva del processo tributario e della rinuncia a ricorrere in Cassazione, qualora il procedimento in primo grado si concluda con una pronuncia favorevole al contribuente. Ribadisce, dunque, la bontà della rottamazione fiscale che, nel 2019, ha determinato un incremento delle entrate fiscali di ben 400 milioni di euro e una marcata diminuzione del contenzioso tributario. Infine, altro tema importante è quello dei depositi nelle cassette di sicurezza di contante derivato da attività legali e che, attraverso il pagamento imposta sostitutiva, si potrebbe fare emergere, rendendolo così disponibile alle imprese bisognose di liquidità.

Raffaele TRANO, *presidente*, osserva che il tema da ultimo affrontato dal collega Bitonci potrà anche essere oggetto di approfondimento nell'ambito di alcune audizioni che la Commissione dovrebbe svolgere in materia di risparmio, che saranno definite nella riunione dell'Ufficio di Pre-

sidenza già convocata nella giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione dei certificati di compensazione fiscale.
C. 2075 Cabras.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alvise MANIERO (M5S), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, rammentando come la proposta di legge della quale la nostra Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, di iniziativa del deputato Cabras, mira a istituire, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i certificati di compensazione fiscale.

Tali certificati sono definibili come moneta fiscale ovvero moneta complementare priva di corso legale, basata su sconti fiscali differiti (due anni dalla loro emissione) utilizzabili come strumento per compensare obbligazioni tributarie. Si tratta in altre parole, di vere e proprie obbligazioni trasferibili e negoziabili su base fiduciaria attraverso le quali il contribuente può compensare pagamenti altrimenti da effettuare nei confronti della pubblica amministrazione. Dunque, incorporando una titolarità certa – ossia la possibilità di ottenere risparmi fiscali futuri – i certificati sono portatori di un valore immediato, e, pertanto, nei limiti riconosciuti all'autonomia privata, possono essere utilizzati come mezzo di pagamento diretto per l'acquisto di beni e servizi, accanto alla moneta a corso legale, l'euro. Si tratta dunque di uno strumento volto ad attivare quei fattori produttivi altrimenti inattivi per assenza di sufficiente liquidità nel sistema economico. Quest'ultima caratteristica rileva ai fini dei benefici che la misura in esame può rivestire in termini di stimolo alla domanda aggregata, alla produzione interna e, quindi, alla ripresa dell'economia post-covid.

Osserva, poi, che oggi esistono importanti esperimenti di successo basati su monete complementari, come nel caso dell'ormai famoso Sardex in Sardegna, la cui velocità di circolazione è di ben dieci volte superiore a quella dell'euro.

Sottolinea che, in base alla proposta in esame, i certificati non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte e rappresentano un mezzo di pagamento complementare all'euro su base volontaria: individui, imprese e professionisti, a cui i certificati sono assegnati a titolo gratuito, e che hanno bisogno di liquidità, possono venderli a compratori disposti ad acquistarli per pagare a scadenza meno tasse. Secondo i proponenti nel biennio di differimento la liquidità immessa nel mercato in questo modo genererebbe entrate fiscali aggiuntive sufficienti a compensare i rimborsi fiscali.

Rileva, quindi, che nella relazione che accompagna il testo della proposta di legge viene sottolineato che un aspetto che differenzia i certificati di compensazione fiscale rispetto ad altre misure simili ma costituenti debito è il differimento nell'uso: se non ci fosse il differimento i titoli verrebbero contabilizzati immediatamente nel deficit corrente, in quanto determinanti una minor entrata di euro nell'anno di emissione. Ciò non accade nel caso dei certificati di compensazione fiscale: essendo sconti fiscali con una scadenza di due anni hanno un impatto posticipato sul bilancio pubblico. In altri termini, il differimento garantisce la circolazione dei titoli nel periodo che intercorre tra l'emissione e la scadenza e quindi la possibilità di far funzionare i titoli fiscali come mezzo di pagamento complementare all'euro per un periodo di due anni. Inoltre sempre secondo i firmatari della proposta la crescita del PIL dell'Italia nel biennio di differimento genererebbe entrate fiscali aggiuntive sufficienti a compensare i rimborsi fiscali. Il rapporto di copertura (ossia il rapporto tra le entrate lorde dello Stato e i rimborsi fiscali in scadenza ogni anno) sarebbe sufficientemente ampio da tenere conto di eventuali carenze dovute a future recessioni.

Venendo al dettaglio delle disposizioni, segnala innanzitutto che l'articolo 1, comma 1, della proposta prevede l'istituzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge) dei certificati di compensazione fiscale, che incorporano il diritto, con decorrenza biennale dalla data di emissione, alla compensazione per obbligazioni finanziarie verso le amministrazioni pubbliche. Il comma 2 dispone che entro il limite annualmente stabilito dalla legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, per ogni anno finanziario, a stabilire l'importo dell'accantonamento da destinare alla concessione di certificati di compensazione fiscale. Con la legge di bilancio sono altresì stabiliti, in ragione d'anno, le finalizzazioni, i destinatari, le quote e i termini di durata del beneficio, nonché l'importo massimo concedibile. Tale importo massimo concedibile dovrà comunque essere stabilito nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Il comma 3 chiarisce che i certificati di compensazione fiscale non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione, dell'imposta regionale sulle attività produttive, del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi). Inoltre la disposizione specifica che i certificati sono utilizzabili esclusivamente in compensazione dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

L'articolo 2 stabilisce che il MEF con proprio decreto individua la struttura incaricata di provvedere alla gestione dei certificati di compensazione fiscale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. In particolare, la norma prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto individua nell'ambito del ministero la struttura incaricata di provvedere all'assegnazione e all'efficiente compensazione, per le obbligazioni finanziarie verso le amministrazioni pubbliche dei certificati di compensazione fiscale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 stabilisce le modalità di assegnazione e circolazione dei certificati. In particolare, il comma 1 dispone che i certificati di compensazione fiscale sono assegnati come percentuale, determinata per legge, su somme dovute, a qualsiasi titolo, anche come contributo, agevolazione, sussidio per non abbienti o riduzione del costo del lavoro, a favore di individui, imprese e professionisti. Il comma 2 stabilisce che i destinatari dei certificati di compensazione fiscale possono impiegare tali certificati esclusivamente in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) per la corresponsione di somme dovute, a qualsiasi titolo, alle amministrazioni pubbliche e sono al portatore (comma 3). Il comma 4 specifica che nelle transazioni tra privati è consentito il libero uso dei certificati di compensazione fiscale come strumento di pagamento fiduciario, nei limiti riconosciuti all'autonomia privata.

L'articolo 4, comma 1, stabilisce che i certificati di compensazione fiscale sono emessi in forma dematerializzata e sono incorporati su una scheda elettronica ricaricabile dotata di un codice identificativo che ne consente l'uso per compensazioni da qualsiasi applicazione digitale. Il comma 2 prevede che i certificati sono emessi attraverso l'uso delle tecnologie basate su registri distribuiti e degli *smart contract* (articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135). Il comma 3 stabilisce che la gestione informatica e telematica dei certificati di compensazione

fiscale dematerializzati è affidata alla struttura del MEF richiamata all'articolo 2.

L'articolo 5 dispone che, all'atto dell'emissione, i certificati di compensazione fiscale sono contabilizzati come crediti d'imposta non pagabili (Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea) e che rilevano ai fini della contabilità di Stato solo alla data di compensazione e per la quota effettivamente utilizzata.

Conclude ricordando che il 28 maggio 2019 la Camera ha approvato la mozione 1-00013 a prima firma Baldelli con la quale si è affermata la necessità di ampliare le fattispecie ammesse alla compensazione tra crediti e debiti della pubblica amministrazione, anche attraverso titoli riconducibili alla categoria dei certificati di compensazione fiscale, oggetto del provvedimento in discussione e che, il 23 dicembre 2019, nell'ambito della discussione della legge di bilancio 2020, è stato approvato l'ordine del giorno 318 a prima firma Cabras nel quale il Governo si è impegnato a valutare l'opportunità di istituire i certificati di compensazione fiscale così come previsti nella presente proposta di legge.

Marco OSNATO (FDI) si dichiara curioso di conoscere quale sarà il futuro *iter* del provvedimento, i cui contenuti evocano temi che potrebbero essere definiti una sorta di « inno al sovranismo ». Si tratta, in ogni caso, di argomenti che sono da sempre di interesse del gruppo di Fratelli d'Italia, e rammenta al riguardo che un'attività di approfondimento sul tema della moneta fiscale è stato organizzato da alcuni senatori del suo gruppo. Dichiaro pertanto sin d'ora l'interesse ad una approfondita discussione del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) rammenta che, durante l'esame del decreto-legge Rilancio, la maggioranza ha respinto un emendamento della Lega che prevedeva la possibilità di far circolare i

crediti risultanti dai modelli F24. Inoltre l'emendamento prevedeva anche la circolazione, sino alla loro scadenza, di tutti i crediti fiscali congelati dall'attuale Governo. Si tratta di interventi non molto dissimili da quelli previsti nell'iniziativa legislativa in esame e, dunque, si domanda se l'atteggiamento della maggioranza sarà lo stesso. Preannuncia, quindi, che il gruppo della Lega presenterà in Assemblea un ordine del giorno che riproporrà i temi sollevati nell'emendamento respinto, auspicando che possa essere accolto, anche considerando che le misure previste non necessitano di copertura e consentono di immettere liquidità nel sistema.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA precisa che sul tema sono state respinte anche analoghe proposte emendative presentate da altri gruppi e fa presente che l'intervento presenta comunque dei costi che necessitano di un approfondimento tecnico. Sottolinea come il decreto-legge Rilancio abbia ampiamente utilizzato il tema della compensazione mediante la cedibilità dei crediti d'imposta e si dichiara disponibile a valutare l'accoglimento di un ordine del giorno di carattere generale sul tema.

Raffaele TRANO, *presidente*, evidenzia che i due temi della necessità di liquidità e del problema della circolazione dei crediti sono ineludibili. A ciò si deve aggiungere che i tempi per il rimborso dei debiti da parte delle pubbliche amministrazioni sono spesso eccessivamente lunghi. Considera interessante, forse addirittura risolutiva, la possibilità introdotta dalla proposta di legge in discussione di creare dei certificati fiscali, anche tenuto conto dello scenario di grande incertezza e preoccupazione che in questo momento affligge l'economia italiana. Per questo ritiene che si debba affrontare il dibattito al di fuori della logica degli schieramenti politici, verificando – innanzitutto in qualità di cittadini – quale sia la situazione oggettiva nella quale si trova il Paese e cercando di mettere a punto interventi concreti e realmente efficaci. Invita, quindi, la Com-

missione a prestare la massima attenzione al provvedimento in discussione, come anche alle proposte di legge in materia di definizione agevolata testé affrontate, affinché il Paese possa trarre il massimo beneficio dal lavoro parlamentare in un momento storico così difficile e complesso.

Nunzio ANGIOLA (MISTO) rivolge al relatore alcune richieste di chiarimento, volte a comprendere come ci si prefiguri la diffusione degli istituti introdotti dalla proposta di legge e quali siano la quantità di massa monetaria interessata dal provvedimento e l'impatto che le misure proposte avrebbero sull'andamento dei prezzi. Ciò al fine di meglio comprendere l'effetto delle misure proposte.

Pino CABRAS (M5S) evidenzia come sia gli economisti che gli esperti stiano analizzando da diversi anni il tema in discussione e chiarisce che il volume complessivo degli importi dovrebbe ammontare a decine di miliardi di euro; si tratta di quantificazioni che dovranno essere fatte anno per anno, rispetto alle quali occorrerà anche fissare dei limiti massimi, e che richiedono, in ogni caso, una valutazione precisa da parte del Ministero dell'economia. Conclude evidenziando che anche la Repubblica di San

Marino sta introducendo misure di analogo tenore.

Antonio MARTINO (FI) considera fondamentale, in ogni caso, velocizzare le compensazioni, non dimenticando che si tratta di crediti vantati dalle imprese nei confronti dello Stato.

Nunzio ANGIOLA (MISTO) ritiene che le risposte fornite non siano esaustive, e che il riferimento a diversi miliardi di euro sia eccessivamente generico. Occorre inoltre, a suo avviso, verificare quali effetti le misure introdotte avrebbero sull'andamento dell'inflazione, tenuto conto del fatto che il Paese si trova in questo momento, sulla base delle stime fornite da Confindustria, in una fase deflattiva.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA preannuncia che chiederà agli uffici di predisporre una relazione tecnica, nonché ulteriore documentazione riguardante l'impatto del provvedimento, anche alla luce delle questioni emerse nel corso del dibattito.

Raffaele TRANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	160
7-00438 Frassinetti, 7-00443 Casa, 7-00444 Sasso, 7-00450 Aprea, 7-00454 Toccafondi, 7-00480 Aprea, 7-00483 Casa, 7-00501 Fusacchia, 7-00502 Fratoianni e 7-00503 Frassinetti: Misure in materia di istruzione, anche alla luce dell'epidemia di COVID-19. (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	160
ALLEGATO (Nuova formulazione della Risoluzione 7-00151)	166

SEDE REFERENTE:

Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari. C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i>)	164
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del Generale di brigata Mauro Cipolletta a direttore generale del Grande progetto Pompei. Nomina n. 53 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165
---	-----

RISOLUZIONI

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00438 Frassinetti, 7-00443 Casa, 7-00444 Sasso, 7-00450 Aprea, 7-00454 Toccafondi, 7-00480 Aprea,

7-00483 Casa, 7-00501 Fusacchia, 7-00502 Fratoianni e 7-00503 Frassinetti: Misure in materia di istruzione, anche alla luce dell'epidemia di COVID-19.

(*Seguito della discussione congiunta e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 23 giugno scorso.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che sulla stessa materia sono state assegnate alla Commissione anche le risoluzioni 7-00502 Fratoianni e 7-00503 Frassinetti, che saranno discusse congiuntamente alle altre. Aggiunge che è in corso di presentazione anche una risoluzione a prima firma Piccoli Nardelli. Comunica che il

deputato Fratoianni rinuncia all'illustrazione della sua risoluzione 7-00502.

Paola FRASSINETTI (FDI), nell'illustrare la sua risoluzione 7-00503, precisa che alcuni punti della stessa, nonché alcuni degli impegni rivolti al Governo sono comuni ad alcuni della risoluzione del deputato Fusacchia. Soffermandosi quindi sul contenuto della sua risoluzione, sottolinea in primo luogo alcuni aspetti problematici legati alla didattica a distanza, attivata nel corso della sospensione delle lezioni. Tra questi, evidenzia quello dell'impossibilità di effettuare una valutazione oggettiva dell'operato degli studenti: fatto, questo, che impone, a suo avviso, di limitare il ricorso alla didattica a distanza e di usarla solo per fronteggiare situazioni di emergenza. Segnala inoltre il rischio che la didattica a distanza accentui le disuguaglianze sociali perché l'accesso agli strumenti tecnologici non è alla portata di tutti e, quindi, la sua introduzione in termini sostitutivi della didattica ordinaria dannerebbe alcune categorie e farebbe venir meno la funzione di ascensore sociale che dovrebbe connotare la scuola. Aggiunge che lo studio a distanza non si è dimostrato di alcun aiuto per gli studenti più fragili o per quelli con disabilità, che, nell'esperienza più recente, si sono rivelati particolarmente penalizzati dall'isolamento provocato per effetto della sospensione delle lezioni in presenza.

Passando agli impegni rivolti al Governo, si sofferma in particolare sulla necessità di una pianificazione per far ripartire le scuole a settembre: pianificazione che non può prescindere da una seria presa d'atto della situazione dell'edilizia scolastica, che, allo stato attuale, non appare adeguata a garantire il distanziamento tra gli studenti nelle modalità previste. Occorre pertanto predisporre un piano mirato per mettere in sicurezza gli istituti, individuare nuovi spazi e riorganizzare quelli esistenti.

Sottolinea quindi la richiesta di garantire servizi essenziali quali la ristorazione e il trasporto pubblico, spesso trascurati, di ripristinare l'infermeria scolastica e di

incrementare le ore dedicate all'educazione motoria, da effettuarsi prevalentemente all'aperto.

Ricorda che l'aumento del numero delle classi richiede necessariamente un incremento degli organici del personale docente, anche di sostegno, e del personale ATA, per i quali si dovrà provvedere ad assicurare un'adeguata formazione, specialmente di carattere informatico.

Conclude sottolineando l'invito rivolto al Governo di prevedere sedi diverse dalle scuole per lo svolgimento delle operazioni di voto previste per settembre, al fine di non interrompere la continuità didattica fin dall'inizio del nuovo anno scolastico.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI+E) presenta una nuova formulazione (*vedi allegato*) della sua risoluzione 7-00501, cui sono stati apportati aggiornamenti resisi necessari alla luce di alcuni fatti rilevanti intervenuti la scorsa settimana. Si riferisce all'intesa raggiunta tra il Governo e le regioni sul Documento per la pianificazione delle attività scolastiche per il nuovo anno scolastico e all'annuncio fatto dal Presidente del Consiglio dei ministri di uno stanziamento di un miliardo da destinare ad investimenti per la scuola.

In considerazione delle predette novità, ha ritenuto opportuno apportare alcune modifiche agli impegni contenuti nella sua risoluzione volti, in primo luogo, a richiedere che sia assicurata dal 1° settembre 2020 una ripartenza delle attività socio-educative per il più alto numero possibile di studenti, con il coinvolgimento di docenti e di associazioni ed enti del terzo settore, realizzando percorsi specifici basati sulla cura e sul benessere psicologico di coloro che hanno maggiormente sofferto, non solo dal punto di vista educativo, ma anche emotivo, psicologico e relazionale. A tale proposito, si sofferma sull'invito a non garantire una ripresa in termini meramente formalistici, ma a fornire ai dirigenti scolastici e ai docenti indirizzi chiari ed espliciti quanto alle modalità e ai mezzi con i quali ripartire.

Sottolinea quindi l'impegno volto a definire, entro il 30 settembre 2020, un

Piano di gestione dell'emergenza educativa immediatamente operativo, da attuare nell'eventualità di una nuova chiusura – che ci sarebbe nell'ipotesi di una riacutizzazione della pandemia – affinché nessuno debba trovarsi escluso dai percorsi educativi. Ciò è necessario perché, se finora è stato fatto solo ciò che si poteva fare, ora occorre attrezzarsi per fare ciò che si deve.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), nel sottolineare che alcuni gruppi hanno ritenuto di aggiornare le proprie risoluzioni, i cui contenuti risultano superati dall'evolversi della situazione, riferisce che, proprio in considerazione del rapido cambiamento in corso il Partito democratico ha preferito attendere a depositare la propria risoluzione, che è in corso di assegnazione e di cui preannuncia il contenuto.

Dopo aver premesso che molti riflessi della pandemia da COVID-19 sono ancora da valutare nella loro entità e complessità, in campo economico e sociale, evidenzia che per il sistema dell'istruzione, che ha dimostrato ottime capacità di impegno, resilienza e flessibilità nell'affrontare una situazione imprevedibile, occorre ora una programmazione della fase di ripartenza delle attività scolastiche a settembre che garantisca il superamento di tutte le disuguaglianze attraverso una scuola sempre più inclusiva e accogliente in cui sia ricostituita la trama delle relazioni interrotte a causa della pandemia.

È pertanto necessario – a suo avviso – rassicurare insegnanti, studenti e famiglie sulla capacità del sistema scolastico di attrezzarsi con risorse adeguate per porre le condizioni che garantiscano una formazione di qualità agli studenti e adeguato supporto al lavoro dei docenti. Una specifica attenzione educativa e didattica andrà rivolta agli alunni con bisogni educativi speciali e a quelli che presentano un elevato rischio di dispersione. Per insegnanti e dirigenti scolastici va previsto un piano di supporto operativo e di formazione che assicuri soluzioni in grado di formare, aggiornare e consolidare le competenze dei docenti e dei dirigenti scola-

stici, non solo in termini di aggiornamento sulle tecnologie per la didattica a distanza. A tal fine occorrerà prevedere uno stanziamento economico adeguatamente dimensionato da destinare a progetti specifici, pianificati in base alle necessità dei singoli istituti, anche con reperimento e utilizzo di fondi europei (PON e POR).

Sottolinea quindi la necessità di mettere in sicurezza gli edifici scolastici, di riorganizzare presidi sanitari in ogni istituto scolastico e di garantire la sicurezza sanitaria delle mense scolastiche che hanno anche valenza educativa, sociale e culturale.

Ricorda poi alcuni altri impegni richiesti al Governo nella sua risoluzione, a sostegno delle famiglie, volti a prevedere forme di detrazione fiscale per le spese educative effettuate, tra cui l'eventuale gratuità dei testi scolastici e l'offerta di servizi integrati all'attività scolastica.

In merito all'innovazione della didattica, raccomanda la promozione di stili di insegnamento, di lavoro e di studio « diversi e nuovi », ripensando i curricoli e i criteri e gli strumenti per la valutazione.

In relazione alle nuove esigenze che l'emergenza ha evidenziato, sottolinea la necessità di investire nella flessibilità dell'autonomia scolastica, affinché sia possibile adottare soluzioni diverse in ragione anche della grande disomogeneità territoriale e locale, nonché della specificità di ogni contesto scolastico, sempre all'interno di una precisa cornice d'azione definita dal Ministero a livello nazionale. Ciò dovrà andare di pari passo con la definizione di « Patti Educativi Territoriali » o di comunità, che implicino una stretta e proficua collaborazione tra scuole, enti locali e terzo settore, quali comunità educanti più ampie che rispondano al bisogno di flessibilità.

Si sofferma quindi sulla necessità di prevedere un adeguato aumento delle risorse umane in termini di organico, anche in previsione della possibilità di un aumento del numero delle classi. Dopo aver richiamato l'attenzione sulla necessità di ambienti, risorse e impianto organizzativo per i soggetti con disabilità e bisogni

speciali attraverso la presenza di personale specializzato di supporto, conclude rimarcando che in definitiva occorre dare più forza e respiro alla scuola.

Luigi GALLO, *presidente*, preso atto che vi sono diverse richieste di intervento, propone, come metodo di lavoro, di rinviare ad altra seduta la discussione nel merito delle risoluzioni e di decidere nel frattempo – in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – come procedere nel dibattito. Ritiene infatti opportuna una riflessione a questo riguardo, considerato che le risoluzioni presentate sono alquanto disomogenee: alcune sono più risalenti, altre aggiornate; alcune sono focalizzate su aspetti puntuali, altre hanno portata generale.

Valentina APREA (FI) ritiene che la Commissione dovrebbe piuttosto accelerare la discussione per arrivare in tempi brevissimi, non oltre giovedì 2 luglio, a deliberare. Il suo gruppo è disponibile a collaborare per addivenire a una risoluzione unitaria, come accaduto per gli altri settori di interesse della Commissione, ma ritiene che la discussione non debba protrarsi oltre la corrente settimana. Per questo esprime perplessità sulla decisione dei presentatori della risoluzione 7-00501 Fusacchia di riformulare il loro testo. A suo avviso, infatti, tutte le risoluzioni sono inevitabilmente datate e avrebbero bisogno di essere riformulate. Ma questo comporterebbe una perdita di tempo e sarebbe forse inutile, dato che la situazione è in continua evoluzione. È invece necessario che la Commissione rapidamente deliberi un indirizzo al Governo, anche per impegnarlo in modo univoco su diversi punti sui quali al momento non c'è chiarezza: pensa ad esempio alla didattica a distanza e al ruolo delle singole istituzioni scolastiche. A quest'ultimo riguardo osserva che nelle Linee guida del Ministero per il ritorno in aula a settembre si legge che occorre valorizzare l'autonomia delle sedi scolastiche, ma di fatto gli spazi di autonomia sono pochi e sono pochi perché le

regole nazionali sono rigide. Occorre quindi che il Governo conceda spazi di autonomia ai dirigenti scolastici e alle scuole, altrimenti la rigidità complessiva del sistema non consentirà alcuna valorizzazione dell'autonomia. Insistendo sull'opportunità di arrivare presto all'elaborazione di un testo unitario, da votare possibilmente in settimana, raccomanda di indicare chiaramente ciò che ancora deve essere specificato e chiarito e di chiedere la pianificazione dell'utilizzo delle risorse che saranno stanziare per la scuola.

Rossano SASSO (LEGA) è dell'avviso che non valga la pena di aggiornare i testi delle risoluzioni per inseguire le novità del momento, che dipendono solo dalle incertezze della ministra Azzolina, e che si debba invece arrivare rapidamente ad una deliberazione. Gli italiani devono sapere che cosa la VII Commissione ritiene si debba fare per la ripresa delle attività scolastiche e per la scuola in generale, soprattutto quando il Ministero si mostra così indeciso.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E) chiarisce che lui e gli altri deputati firmatari della risoluzione 7-00501 hanno ritenuto opportuno riformulare il proprio testo per aggiornarlo alle importanti novità degli ultimi giorni non perché intendano ritardare la deliberazione della Commissione – come prova il fatto che per la riformulazione non hanno chiesto di disporre di tempo aggiuntivo – ma perché ritengono corretto che gli indirizzi al Governo siano dati sulla base di quella che è la situazione ad oggi. Concorda che è importante deliberare rapidamente, ma fa presente che, oltre alla velocità, conta il contenuto della deliberazione. Ritiene che la risoluzione a sua prima firma, nel testo riformulato, possa essere una buona base di partenza per quel lavoro di convergenza che auspicabilmente porterà la Commissione ad approvare una risoluzione unitaria anche in materia di scuola e istruzione. La riformulazione è stata pensata anche nello spirito di mettere a disposizione di tutti questo tipo di base di partenza.

Gianluca VACCA (M5S) concorda con il presidente sul fatto che è opportuna una riflessione, in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, su come procedere nella discussione. Rileva che anche la risoluzione presentata dal suo gruppo (7-00483) avrebbe bisogno di essere aggiornata agli ultimi sviluppi, ma ritiene preferibile concentrarsi in questo momento sul lavoro per addivenire ad una risoluzione unitaria. Si augura quindi che ci siano le condizioni perché la Commissione deliberi entro la corrente settimana e possibilmente approvi una risoluzione condivisa trasversalmente.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) rimarca che anche il suo gruppo ritiene necessario lavorare per una risoluzione unitaria e deliberare in tempi brevissimi. A suo avviso la risoluzione del suo Gruppo, arrivando per ultima, può senz'altro considerarsi aggiornata alla situazione attuale.

Paolo LATTANZIO (M5S) difende la scelta sua e degli altri firmatari della risoluzione Fusacchia 7-00501 di riformulare il proprio testo per aggiornarlo alla situazione, sottolineando che si tratta di una loro valutazione individuale che non dovrebbe essere sindacata. Concorda sul fatto che si dovrebbe cercare di arrivare presto alla deliberazione, ma osserva che non è tanto importante approvare una qualsiasi risoluzione entro un termine dato, quasi fosse un adempimento burocratico, quanto – soprattutto in questo momento in cui il ruolo del Parlamento è meno centrale di quanto dovrebbe essere – approvare una risoluzione meditata, che sia in grado di orientare davvero le azioni del Governo.

Luigi GALLO, *presidente*, prende atto che c'è una volontà comune di lavorare per arrivare a una risoluzione unitaria e di deliberare entro giovedì. Ritiene che, se la proposta di risoluzione unitaria fosse pronta già domani, potrebbero esserci le condizioni per deliberare entro giovedì 2 luglio. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani.

La seduta comincia alle 13.50.

Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari.

C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che l'esame è iniziato il 13 novembre 2019 e che era stata avanzata dal relatore e dalla deputata Piccoli Nardelli la proposta di svolgere un ciclo di audizioni informali per sentire esponenti ed esperti del settore universitario, a cominciare dal CUN e dalla CRUI. Avverte che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – alla luce del ritardo accumulato in questi mesi di parziale sospensione del lavoro dovuto all'emergenza Covid-19 – ha deciso di rinviare la fase delle audizioni a dopo la definizione di un testo unificato delle proposte di legge e di costituire un comitato ristretto con il compito di elaborare questo testo unificato. Propone pertanto di nominare un comitato ristretto con il compito di definire un testo unificato, sul quale poi si svolgerà la fase di esame degli eventuali emendamenti.

La Commissione delibera di nominare un comitato ristretto.

Luigi GALLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 13.55.

Proposta di nomina del Generale di brigata Mauro Cipolletta a direttore generale del Grande progetto Pompei.

Nomina n. 53.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 23 giugno 2020.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	29
Votanti	21

Astenuti	8
----------------	---

Maggioranza	11
-------------------	----

Hanno votato sì	21
-----------------------	----

Hanno votato no	0
-----------------------	---

(La Commissione approva).

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Anzaldi, Aprea, Bella, Casciello, Ciampi, Del Sesto, Di Giorgi, Fusacchia, Gallo, Lattanzio, Mariani, Manzo in sostituzione di Valente, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Rossi, Testamento, Toccafondi, Tuzi, Vacca, Zolezzi in sostituzione di Carbonaro.

Si sono astenuti i deputati: Belotti, Colmellere, Fogliani, Frassinetti, Latini, Mollicone, Racchella e Sasso.

La seduta termina alle 14.10.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 30 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.45 alle 18.

ALLEGATO

7-00438 Frassinetti, 7-00443 Casa, 7-00444 Sasso, 7-00450 Aprea, 7-00454 Toccafondi, 7-00480 Aprea, 7-00483 Casa, 7-00501 Fusacchia, 7-00502 Fratoianni e 7-00503 Frassinetti: Misure in materia di istruzione, anche alla luce dell'epidemia di COVID-19.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00501

La VII Commissione,

premessi che:

le scuole sono state chiuse in tutto il Paese ad inizio marzo 2020 e da allora non hanno più riaperto, neppure nelle fasi di progressivo de-confinamento, causando una grave interruzione dei percorsi scolastici e formativi, per quanto la didattica a distanza abbia almeno in parte attenuato l'impatto di una interruzione totale almeno per quelle famiglie dotate di connessione alla rete internet e *device* tecnologici adeguati;

l'Unesco – secondo cui il Covid-19 ha portato in tutto il mondo alla chiusura di scuole e università per oltre un miliardo e mezzo di giovani, pari al 90 per cento della popolazione studentesca complessiva – ha lanciato un allarme: quando le scuole riapriranno, l'emergente recessione economica minaccia di esacerbare le disuguaglianze e potrebbe vanificare i progressi compiuti nell'ampliamento dell'accesso all'istruzione e nel miglioramento della qualità dell'apprendimento, non solo nei Paesi più poveri ma ugualmente in quelli più avanzati; quello all'istruzione è un diritto primario: tenere chiuse le scuole, affidarsi in buona parte allo spontaneismo della didattica a distanza, lasciare ai margini del percorso formativo centinaia di migliaia di studentesse e studenti rappresenta una emergenza grave e da affrontare con urgenza pari a quella sanitaria; l'incidenza della crisi, e delle chiusure delle scuole, sulle fragilità preesistenti rischia di au-

mentare fortemente l'abbandono scolastico e creare nuovi divari educativi, culturali, relazionali, ancora più gravi e incolmabili di quelli registrati finora;

non è stato fatto un monitoraggio dettagliato della didattica a distanza e sarebbe invece opportuno dotare le istituzioni scolastiche di dati e strumenti di rilevazione, anche elaborati *ad hoc*, utili a consentire di identificare le sedi, le classi – e di conseguenza le alunne e gli alunni più colpiti dalla mancata o insufficiente frequenza scolastica – così da concentrare interventi mirati di recupero e di anticipo rispetto ad eventuali futuri ricorsi massicci e generalizzati alla didattica a distanza;

non sono disponibili dati epidemiologici solidi sull'eventuale ruolo dei minori nella diffusione del Covid-19, anche se i dati provenienti da altri Paesi ne indicerebbero un ruolo marginale rispetto agli adulti;

è necessario promuovere forme di sperimentazione didattica, già da luglio 2020, nel quadro di patti territoriali tra comuni, istituzioni scolastiche e terzo settore, progettati prevedendo la partecipazione attiva di studentesse e studenti, sulla base delle risorse stanziare con il decreto «Rilancio» per i centri estivi diurni, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa e per i progetti volti a contrastare la povertà educativa e a implementare le opportunità culturali ed educative dei minori;

è necessario assicurare la riapertura dei nidi e delle scuole dell'infanzia e

quindi dell'intero ciclo 0-6 anni dal 1° settembre;

il 26 giugno 2020 il Ministro dell'Istruzione ha adottato, con proprio decreto, il « Piano Scuola 2020-2021. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 », a seguito del parere reso lo stesso giorno dalla Conferenza Unificata;

nel corso della conferenza stampa tenuta a Palazzo Chigi il 26 giugno, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha annunciato l'intenzione del Governo di mettere a disposizione della scuola un miliardo di euro in aggiunta a quanto già stanziato;

l'intesa raggiunta dal Governo con le regioni per iniziare il prossimo anno scolastico il 14 settembre, con le scuole aperte dal 1° settembre per organizzare i corsi di recupero, non chiarisce come, dopo mesi di *lockdown*, tutte le studentesse e gli studenti potranno partecipare da subito ad iniziative per riscattare il debito formativo accumulato;

impegna il Governo:

ad assicurare la migliore attuazione del Piano Scuola 2020-2021 adottato con decreto del Ministro dell'Istruzione a seguito del parere reso dalla Conferenza Unificata lo scorso 26 giugno, prevedendo di realizzare i seguenti dieci punti in tempo utile per l'avvio del prossimo anno scolastico:

1) effettuare una ricognizione e valutazione dettagliata della didattica a distanza per capire dove intervenire con un piano straordinario di recupero e contrasto alle disuguaglianze, tra settembre e dicembre 2020, e dei debiti formativi più gravi accumulati nell'anno scolastico 2019-2020, in particolare per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali;

2) assicurare dal 1 settembre 2020 una pronta ripartenza delle attività socio-educative non solo in riferimento alle studentesse e agli studenti che necessitano

di attività di recupero formativo ma anche, come indicato nello stesso Piano Scuola 2020-2021, per il più alto numero possibile di altre studentesse e studenti, grazie al pieno coinvolgimento di docenti così come di associazioni ed enti del terzo settore, anche creando anche percorsi specifici di ri-accoglienza – e accoglienza per i nuovi – basati sulla cura e sul benessere psicologico per coloro che in questi mesi hanno riscontrato difficoltà non solo dal punto di vista educativo ma anche emotivo, psicologico e relazionale;

3) adottare un Piano Pedagogico Nazionale che a partire dal prossimo anno scolastico integri l'offerta formativa con misure e iniziative utili alla costruzione della scuola italiana nell'era post Covid-19, anche dando rilievo a buone pratiche ed esperienze di prossimità educativa ed educazione all'aperto sperimentate tra marzo e giugno 2020;

4) effettuare, su base volontaria, test sierologici e vaccino antipneumococcico gratuiti per tutti i dirigenti scolastici, gli insegnanti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata), e tamponi rinfaringei periodici sempre per tutto il personale scolastico e Ata nelle aree a maggior rischio di contagio;

5) ristabilire l'erogazione dei servizi essenziali, a partire dai pasti scolastici e dalle reti di protezione (ad esempio benessere psicologico, prevenzione degli abusi);

6) potenziare il trasporto pubblico per alunni e studenti, su tutto il territorio nazionale e in particolare per le aree interne;

7) sanificare tutti i locali scolastici e istituire percorsi di formazione per il personale docente e Ata in materia di contenimento del contagio in collaborazione con le ASL/AST locali;

8) prevedere che il voto per le elezioni regionali amministrative e per il referendum, ove sia individuata una data

che si collochi entro la fine del mese di settembre, avvenga in sedi diverse dalle scuole;

9) definire entro il 30 settembre 2020 un Piano di Gestione dell’Emergenza Educativa immediatamente operativo, da attuare in caso di nuova chiusura, anche solo parziale, delle scuole a causa dell’eventuale riacutizzarsi della pandemia, che preveda gli investimenti necessari e le misure atte a non lasciare fuori dai percorsi educativi nessuna studentessa e nessuno studente;

10) prevedere una riserva del 15 per cento di tutti i finanziamenti pubblici e del 20 per cento di quelli di origine europea, per misure di sostegno alla scuola e all’infanzia.

(7-00501) *(Nuova formulazione)* « Fusacchia, Lattanzio, Quartapelle Procopio, Muroni, Palazzotto, Siragusa, Villani, Di Giorgi, Nitti, Frate, Ruocco, Magi, Prestipino, Siani, Ungaro, Schirò, Fioramonti, Toccafondi, Carbonaro, Rizzo Nervo, Gribaudo ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (Ue) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Atto n. 166 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	169
Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 167 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	170
SEDE CONSULTIVA:	
D.L. 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	170
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	173

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della Vicepresidente Patrizia TERZONI.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (Ue) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

Atto n. 166.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato nella seduta del 27 maggio scorso.

Patrizia TERZONI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto un'attività conoscitiva congiunta su questo provvedi-

mento e sugli altri schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive facenti parte del cosiddetto « pacchetto economia circolare ».

Tali atti erano stati assegnati con riserva, non essendo ancora pervenuti i pareri e le intese prescritte da parte della Conferenza. Al riguardo, sull'atto in esame, in data 25 giugno 2020 è pervenuto il parere della Conferenza Unificata e la Commissione è pertanto nelle condizioni di esprimersi.

Mario MORGONI (PD), *relatore*, fa presente che è ancora in corso una interlocuzione con il Governo che auspica possa concludersi nelle prossime ore, per essere nelle condizioni di formulare una proposta di parere in vista della seduta di domani, riservandosi ove possibile di anticiparne i contenuti ai colleghi.

Patrizia TERZONI, *presidente*, preso atto della richiesta del relatore, nessuno

chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Atto n. 167.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato nella seduta del 27 maggio scorso.

Patrizia TERZONI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto un'attività conoscitiva congiunta su questo provvedimento e sugli altri schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive facenti parte del cosiddetto « pacchetto economia circolare ».

Tali atti erano stati assegnati con riserva, non essendo ancora pervenuti i pareri e le intese prescritte da parte della Conferenza. Al riguardo, sull'atto in esame, in data 26 maggio è stato acquisito il parere della Conferenza Unificata e la Commissione è pertanto nelle condizioni di esprimersi.

Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, fa presente che anche su questo provvedimento, al pari del precedente, è in corso una interlocuzione con il Governo per precisare alcune questioni così da poter formulare la proposta di parere in vista della seduta di domani, riservandosi, ove possibile, di anticiparne i contenuti ai colleghi.

Patrizia TERZONI, *presidente*, preso atto della richiesta della relatrice, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della Vicepresidente Patrizia TERZONI.

La seduta comincia alle 14.10.

D.L. 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2554 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, da conto delle misure del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nel testo approvato dal Senato, che reca misure ulteriori rispetto a quelle già disposte da precedenti provvedimenti, volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare l'articolo 1 reca un nuovo quadro di riferimento per le misure di contenimento, disciplinando gli spostamenti regionali, interregionali e da e per l'estero. In particolare, per quanto riguarda la circolazione tra regioni, la cessazione delle misure restrittive è stata posticipata al 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero sono stati vietati fino al 2 giugno, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute o in altri specifici casi individuati dal precedente decreto-legge n. 19 del 2020; non sono soggetti a limitazione gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e le regioni con essi confinanti.

La quarantena precauzionale, o altra misura ad effetto equivalente determinata dal Comitato tecnico scientifico, è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria alle persone che abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermatasi positivi al virus o con altri soggetti individuati ai sensi del citato decreto-legge n. 19. Il provvedimento reca disposizioni in ordine

al divieto di assembramento, concernenti lo svolgimento di funzioni religiose, la ripresa delle attività scolastiche, universitarie e formative nonché relative allo svolgimento di attività economiche, produttive e sociali. Rispetto a queste ultime è demandata alle Regioni l'effettuazione di un monitoraggio, con cadenza giornaliera, dell'evoluzione della situazione epidemiologica, in esito al quale è consentito alle stesse di introdurre misure derogatorie – ampliative o restrittive.

L'articolo 1-*bis* modifica l'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, introducendo una norma volta a facilitare la diffusione di mascherine facciali di tipo chirurgico: il Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 può al riguardo stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici per disciplinare prezzi massimi di vendita e l'effettiva fornitura e distribuzione. Per la sottoscrizione di tali protocolli, come già previsto dal citato decreto-legge per l'acquisizione di qualsiasi bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza, il Commissario fa fronte a valere sul Fondo emergenze nazionali.

L'articolo 2 del provvedimento riguarda l'introduzione di una disciplina sanzionatoria, destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento. I proventi delle sanzioni derivanti da violazioni delle norme per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 affluiscono al livello istituzionale cui appartiene il soggetto che effettua la sanzione.

L'articolo 3 contiene le disposizioni transitorie e finali, che prevedono che le misure previste nel decreto-legge si applichino nel periodo dal 18 maggio al 31 luglio 2020 data in cui termina l'attuale stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1. Si segnala che le disposizioni del presente decreto-legge hanno già trovato attuazione nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.

Alessio BUTTI (FDI) osserva che il provvedimento necessita di numerosi decreti attuativi e, volendo risparmiare ai colleghi le valutazioni critiche già ampiamente espresse in Assemblea dal suo Gruppo sull'abuso di decreti del Presidente del consiglio nel corso dell'emergenza epidemiologica, esprime preoccupazione per la lentezza con la quale finora il Governo ha dato attuazione alle disposizioni contenute in provvedimenti considerati di urgenza, aggiungendo problemi formali a quelli reali del Paese e impegnando inutilmente il Parlamento sull'esame di disposizioni che non vengono attuate.

Richiama il contenuto dell'articolo 1, comma 9 – che reca l'ennesima attribuzione di responsabilità che il Governo rimette ai sindaci quando non sa come intervenire – che prevede che questi ultimi possano disporre la chiusura temporanea di aree in relazione all'emergenza epidemiologica. Ritiene la formulazione scelta tale da ingenerare ancora una volta confusione, riconoscendo ai primi cittadini una facoltà e non già un obbligo, confusione che ha altresì caratterizzato la normativa finora e che si rinviene anche al comma 14 del medesimo articolo 1, che non chiarisce le competenze dei diversi livelli e organi dello Stato e degli strumenti utilizzati per l'attuazione delle rispettive competenze.

Sottolinea, inoltre, la disposizione di cui all'articolo 1-*bis*, avente ad oggetto i poteri del Commissario per l'emergenza COVID-19 riguardo all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, in questo caso, in particolare, di mascherine chirurgiche. Ricorda le enormi difficoltà nel reperimento di tali presidi nel periodo in cui l'emergenza epidemiologica generava i numeri più alti di contagi nonché l'effetto disastroso della determinazione assunta dal medesimo Commissario riguardo alla fissazione del prezzo massimo di 50 centesimi a mascherina, che ha avuto la conseguenza di far sparire dal mercato tali dispositivi, generando un mercato nero, e di scontentare i distributori, che hanno dovuto vendere le mascherine a prezzi

inferiori rispetto a quelli di acquisto. Ricorda, altresì, che la maggiore criticità era determinata dall'assenza di chiarezza in ordine alla competenza tra i vari livelli istituzionali, e, al riguardo, rammenta nostalgicamente le giuste contestazioni che la destra politica formulava al momento dell'approvazione nel 2001 della riforma costituzionale sul riparto di competenze tra Stato e regioni.

Sempre con riguardo alle mascherine chirurgiche esprime stupore per l'assenza di una disposizione che chiarisca quale siano gli enti certificatori di tali dispositivi. Rammenta, infatti, che il decreto-legge cosiddetto « cura Italia » aveva previsto che i dispositivi fossero certificati dall'Istituto superiore di sanità e dall'Inail, istituti che, tuttavia, non riuscendo a valutare le numerose richieste che pervenivano dalle case produttrici, si esprimevano negativamente, questione, questa, oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo presentati dal proprio gruppo.

Fa presente che nella vicina Svizzera si è deciso di acquistare dispositivi di protezione individuale nella misura del 65 per cento in più rispetto all'utilizzo registrato nel periodo dell'emergenza da COVID-19, decisione che, a suo giudizio, sarebbe opportuno prendesse anche il Governo italiano, stante l'ipotesi, più volte prospettata dagli scienziati, di un ritorno autunnale del virus.

Evidenzia in ultimo la genericità delle disposizioni relative alle sanzioni e ai controlli, essendo al contrario specificato assai bene il soggetto che ne dovrà incassare i proventi.

In conclusione, auspica che la relatrice voglia considerare le questioni da lui poste nell'ambito della proposta di parere, per rendere il testo più funzionale e consentirne una più efficace attuazione.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, ringrazia il collega Butti che ha legittimamente esplicitato alcune critiche al provvedimento in esame. Pur avendo deciso di

illustrare l'intero contenuto del decreto, ricorda che la Commissione si deve esprimere solo sulle disposizioni di sua stretta competenza.

Tiene a precisare che l'emergenza epidemiologica ha richiesto una modalità di intervento per atti successivi e di diversa natura, emanati in ragione delle criticità che emergevano, e guarda con favore al fatto che, dopo il primo periodo di acuta situazione emergenziale, la discussione si è riportata nell'alveo delle competenze di ciascun livello istituzionale, e, *in primis*, del Parlamento.

Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Alessio BUTTI (FDI), preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice, delle cui considerazioni prende atto. Ritiene opportuno evidenziare in questa sede, in quanto inerente alle competenze della Commissione, il problema, già anticipato fuggacemente al Ministro Costa, della dispersione nell'ambiente delle mascherine, che creerà enormi problemi ecologici.

Paola DEIANA (M5S), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice, condivide le preoccupazioni del collega Butti con riguardo alla questione posta da ultimo, guardando però con favore ad una sua soluzione. Il Ministro Costa ha annunciato ieri l'avvio di una campagna di sensibilizzazione su questo tema. Approfitta per far presente che il proprio gruppo ha inoltre presentato un emendamento al decreto-legge cosiddetto « rilancia Italia » attualmente all'esame della Camera, sul corretto smaltimento di tali dispositivi di protezione individuale.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

D.L. 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 33 del 2020, C. 2554 Governo, approvato dal Senato, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

ricordato che le disposizioni ivi previste trovano applicazione fino al 31 luglio 2020, data in cui termina l'attuale stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame congiunto del Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final).

Audizione di esperti della materia	174
Audizione di esperti della materia	174
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome	174

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 giugno 2020.

Audizioni nell'ambito dell'esame congiunto del Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final).

Audizione di esperti della materia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.50.

Audizione di esperti della materia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 14.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.35.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Individuare e affrontare le barriere al mercato unico – COM(2020)93, Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico – COM(2020)94, Una nuova strategia industriale per l'Europa – COM(2020)102, Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale – COM(2020)103 e nell'ambito dell'esame della Trentottesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'UE e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'UE nel 2019 COM(2020)164.	
Audizione di rappresentanti di Fondazione Altagamma	175
Audizione del Direttore dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) .	175
Audizione di rappresentanti della Camera nazionale della moda italiana	176
AVVERTENZA	176

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 giugno 2020.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Individuare e affrontare le barriere al mercato unico – COM(2020)93, Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico – COM(2020)94, Una nuova strategia industriale per l'Europa – COM(2020)102, Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale – COM(2020)103 e nell'ambito dell'esame della Trentottesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle

attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'UE e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'UE nel 2019 COM(2020)164.

Audizione di rappresentanti di Fondazione Altagamma.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.50.

Audizione del Direttore dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.20.

Audizione di rappresentanti della Camera nazionale della moda italiana.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

*Audizione di rappresentanti di Assoport
nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di
atti dell'Unione europea, delle Comunicazioni
della Commissione al Parlamento eu-*

ropeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Individuare e affrontare le barriere al mercato unico – COM(2020)93, Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico – COM(2020)94, Una nuova strategia industriale per l'Europa – COM(2020)102, Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale – COM(2020)103 e nell'ambito dell'esame della Trentottesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'UE e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'UE nel 2019 COM(2020)164.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. (Nuovo testo C. 687 Delrio e abb.) (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	177
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	179

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

(Nuovo testo C. 687 Delrio e abb.).

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno 2020.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla XII Commissione (Affari sociali), del nuovo testo della proposta di legge C. 687 Delrio e abbinate, recante delega al Go-

verno per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, rinviato nella seduta dello scorso 25 giugno. Ricorda che in tale seduta la relatrice ha svolto la sua relazione introduttiva.

Nella seduta odierna, pertanto, la Commissione procederà all'espressione del parere. Invita, quindi, la relatrice, onorevole Mura, a illustrare la sua proposta di parere.

Romina MURA (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Elena MURELLI (LEGA) preannuncia l'astensione del gruppo Lega nella votazione sulla proposta di parere della relatrice, dal momento che il provvedimento, le cui finalità sono sicuramente apprezzabili, potrà avere effetti, peraltro limitati, solo nel medio periodo, stante l'insufficienza dei mezzi di copertura a fronte degli oneri complessivi e in considerazione delle limitazioni previste, in primo luogo la proporzionalità dell'ammontare dell'assegno rispetto al reddito. A tali aspetti il gruppo Lega aveva provato a porre rimedio presentando in Commissione Affari

sociali emendamenti volti, tra l'altro, a regolamentare il rapporto tra l'assegno unico e il Reddito di cittadinanza o le misure di sostegno approvati dalle regioni. A suo giudizio, si tratta di un provvedimento disorganico e poco ambizioso, non idoneo a sostenere le famiglie nell'attuale drammatica crisi né a invertire la tendenza, ugualmente drammatica, del calo demografico, che aggrava le condizioni socioeconomiche nazionali.

Paolo ZANGRILLO (FI), pur condividendo le finalità del provvedimento, volto a sostenere le famiglie in un momento di grave crisi come quello attuale, preannuncia l'astensione del gruppo Forza Italia, in

quanto il testo originario è stato stravolto dal relatore, che lo ha svuotato di una parte della sua portata normativa in favore di un disegno di legge del Governo. Pertanto, non essendo stati accolti i contributi al miglioramento proposti dal suo gruppo, il provvedimento, nel testo attuale, risulta essere una delega in bianco al Governo, priva di contenuti normativi reali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. (Nuovo testo C. 687 Delrio e abb.).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo delle proposte di legge n. 687 Delrio e abbinate, recante: « Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale », come risultante dagli emendamenti approvati;

condivisa la finalità del provvedimento, che, in stretta connessione con il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 11 giugno (il cosiddetto « *family act* »), è volto a rafforzare il sostegno alle famiglie, attraverso la razionalizzazione e l'unificazione degli istituti economici già previsti dalla legislazione vigente in un unico strumento universale, rafforzato e modulato sulla base delle reali esigenze dei nuclei familiari e con l'obiettivo di incentivare, nell'ambito degli stessi, una razionale ripartizione dei carichi di lavoro domestici e di cura;

considerato che, per il conseguimento di tale obiettivo, l'articolo 1 dispone una specifica delega al Governo, da esercitare secondo i principi e i criteri direttivi elencati al comma 2: accesso all'assegno per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività (lettera *a*); modulazione dell'ammontare dell'assegno sulla base della condizione economica del nucleo familiare, tenendo conto dell'età dei figli a carico e di possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare (lettera *b*); possibilità di diffe-

renziare il computo dell'assegno ai fini dell'accesso e per il calcolo delle altre prestazioni sociali agevolate (lettera *c*); compatibilità dell'assegno con la percezione del Reddito di cittadinanza (lettera *d*); sterilizzazione dell'assegno ai fini della richiesta e del calcolo delle prestazioni in favore dei figli con disabilità (lettera *e*); ripartizione dell'assegno nella misura del 50 per cento tra i genitori (lettera *f*); concessione dell'assegno in forma di credito d'imposta, ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro (lettera *g*); monitoraggio dell'attuazione e verifica degli effetti del beneficio attraverso l'istituzione di un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia maggiormente rappresentative (lettera *h*);

rilevati gli ulteriori principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega indicati dall'articolo 2: assegno per ciascun figlio minorenni a carico, maggiorato per i figli successivi al secondo (comma 1, lettera *a*); assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al ventunesimo anno di età, in presenza di determinate condizioni (comma 1, lettera *b*); maggiorazione dell'importo dell'assegno mensile in ragione della disabilità del figlio (comma 1, lettera *c*); conferma delle misure e degli importi vigenti in relazione agli altri familiari a carico (comma 1, lettera *d*); possesso di precisi requisiti di cittadinanza o residenza, derogabili con decisione di una Commissione nazionale, costituita d'intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(comma 1, lettere *e*) ed *e-bis*)); progressivo superamento della contribuzione per gli assegni familiari a carico del datore di lavoro (comma 1, lettera *f*)); abrogazione delle esistenti misure aventi le medesime finalità (assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori; assegno di natalità; premio alla nascita; fondo di sostegno alla natalità; detrazioni fiscali per i figli minori; assegno per il nucleo familiare) (comma 1, lettera *g*));

preso atto che, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, la copertura degli interventi intro-

dotti dal provvedimento è realizzata nei limiti delle risorse rinvenienti dall'abrogazione degli istituti e delle misure vigenti e che, in caso di insufficienza di tali risorse, i decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che stanziino i finanziamenti occorrenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181
SEDE REFERENTE:	
DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	181
SEDE CONSULTIVA:	
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Nuovo testo C. 875 Corda e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	186
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	190
COMITATO DEI NOVE:	
DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. Emendamenti C. 2537 Governo, approvato dal Senato	187
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Nuovo testo C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	188
ALLEGATO 2 (<i>Nuovi emendamenti del relatore</i>)	191
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 14.

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, ricorda che il provvedimento di cui la Commissione avvia oggi l'esame si iscrive in una sequenza di atti normativi con i quali è stata affrontata la pandemia da Covid-19.

A seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, intervenuta il giorno dopo la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il *coronavirus* effettuata dall'Organizzazione mondiale della sanità, numerosi sono stati gli interventi normativi succedutisi, di rango sia primario che secondario. Per una rassegna di tali atti (decreti-legge, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ordinanze del Ministro della salute, ed altri) rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi in relazione al provvedimento in oggetto.

In questa sede, ricorda, in particolare, i decreti-legge nn. 6 e 19 del 2020, esaminati in prima lettura dalla Camera e dalla Commissione Affari sociali in sede referente.

Essi, adottati in due momenti diversi dell'emergenza epidemiologica in atto, erano volti a fronteggiare, con misure afferenti a vari settori, l'emergenza stessa, incidendo su diritti e libertà costituzionalmente protetti, la cui limitazione si è resa necessaria ai fini della tutela della salute come diritto dell'individuo e interesse della collettività, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione. Inoltre, i predetti decreti prevedono che nel processo di attuazione delle misure di contenimento del virus e di gestione dell'emergenza in corso intervengano, a vario titolo, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ordinanze del Ministro della salute e ordinanze delle autorità regionali e locali, disciplinando diversamente funzione, presupposti di adozione, efficacia e contenuti delle diverse tipologie di atti.

Prima di entrare nel merito del contenuto del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, che reca appunto ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, fa presente che, in attuazione di tale provvedimento, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020, recante disposizioni che si applicano dal 15 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.

Passando al contenuto del decreto-legge in esame, nel testo trasmesso dal Senato, che si compone di cinque articoli, compresa la disposizione sull'entrata in vigore, fa presente che l'articolo 1 si riferisce alle misure di contenimento dell'epidemia nell'attuale fase di gestione dell'epidemia medesima (cosiddetta fase due).

In tale ambito, un primo ordine di disposizioni riguarda la circolazione. Per quanto concerne la circolazione all'interno della regione, si dispone – al comma 1 – la cessazione delle limitazioni imposte ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, con effetto dal 18 maggio 2020. Con riferimento alla circolazione tra regioni, la cessazione delle misure restrittive è posticipata, dai commi 2 e 3, a decorrere dal 3 giugno 2020.

A partire da tali date, quindi, cessano di applicarsi le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale e degli spostamenti interregionali. Tali misure potrebbero eventualmente, in futuro, essere adottate o reiterate, solo con riferimento a specifiche aree del territorio, regionale o nazionale, interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. Qualora dovessero ricorrere tali presupposti, i provvedimenti restrittivi potranno essere adottati con la procedura di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, più volte richiamata dal decreto-legge n. 33. Essa prevede, in sintesi, che le eventuali misure di contenimento siano adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri competenti e le regioni interessate.

La medesima scansione temporale è determinata – dal comma 4 – per gli spostamenti da e per l'estero; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi

del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

Il comma 5 dispone che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non siano soggetti ad alcuna limitazione.

Ricorda peraltro come l'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020 rechi specifiche disposizioni in materia di spostamenti da o per l'estero.

Si prevede infatti che, fatte salve le limitazioni eventualmente disposte per specifiche aree del territorio nazionale nonché in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori (ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del presente decreto-legge n. 33), non siano soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: *a)* Stati membri dell'Unione europea; *b)* Stati parte dell'accordo di Schengen; *c)* Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; *d)* Andorra, Principato di Monaco; *e)* Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Fino al 30 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Un secondo ordine di disposizioni dell'articolo 1 concerne le misure di quarantena. Il comma 6 ha per oggetto la quarantena dell'ammalato il quale deve permanere nella propria «abitazione o dimora» se sottoposto, in quanto positivo al virus Covid-19, alla misura di quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria. Si dispone, inoltre, che l'isolamento domestico si protragga fino all'accertamento della guarigione o fino al ricovero in una struttura sanitaria.

Il comma 7 riguarda la quarantena precauzionale, di persona che non sia

ammalata ma sia venuta a contatto con ammalati. La disposizione (analoga a quella contenuta nel decreto-legge n. 19) impone l'applicazione della quarantena precauzionale, con provvedimento dell'autorità sanitaria, ai soggetti che abbiano avuto «contatti stretti» con soggetti confermatasi positivi al virus.

Con disposizione introdotta dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge di conversione, si è aggiunta, quale alternativa alla quarantena precauzionale, «altra misura ad effetto equivalente», preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico.

Si tratta di una previsione che potrebbe avrebbe specifica rilevanza per alcune categorie di soggetti (si pensi agli sportivi, specialmente in relazione agli sport di squadra).

Fa presente che un altro gruppo di disposizioni concerne le riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il comma 8 stabilisce, per tali luoghi, un divieto di assembramento e demanda a provvedimenti assunti secondo l'articolo 2 del decreto-legge n. 19 la determinazione – se asseverata dall'andamento dei dati epidemiologici – delle modalità di partecipazione del pubblico a manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura (compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico) nonché ad ogni attività convegnistica o congressuale.

Il comma 10 dispone che le riunioni si svolgano garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Il comma 9 attribuisce al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico qualora non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, pari ad almeno un metro.

Il comma 11 riguarda le funzioni religiose. Prevede che lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di persone sia tenuto al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio. Allo

stato attuale, oltre al protocollo con la Chiesa cattolica, risultano sottoscritti protocolli con le Comunità Ebraiche Italiane, le Comunità islamiche, le confessioni Comunità Induista, Buddista, le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane, le Comunità Ortodosse ed altre confessioni religiose.

Il comma 12 abilita i provvedimenti adottati ai sensi del più volte citato articolo 2 del decreto-legge n. 19, a stabilire termini di efficacia diversificati, ove dispongono in merito a: la quarantena precauzionale (di cui al comma 7); la partecipazione del pubblico a eventi, spettacoli, convegni (comma 8) o a riunioni (comma 10) o a funzioni religiose (comma 11).

Un rinvio ai provvedimenti attuativi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 si rinviene altresì nel comma 13, in materia di attività didattiche. Ai predetti provvedimenti è demandata la definizione delle modalità di svolgimento delle attività dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, di corsi professionali, *master*, corsi per le professioni sanitarie. La disposizione, differenziandosi da quanto previsto nei precedenti decreti-legge, non reca un'esplicita limitazione allo svolgimento di tali attività né indica una modalità di svolgimento delle suddette attività, che nei citati decreti era unicamente quella a distanza, rimettendo la decisione ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 del 2020.

Un ultimo ordine di previsioni dell'articolo 1 concerne lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Il comma 14 dispone, nello specifico, che le attività economiche, produttive e sociali si svolgano nel rispetto dei protocolli o delle linee guida definiti al fine di prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Detti documenti, che sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, devono rispettare i principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Il

comma prevede, al secondo periodo, che in mancanza di protocolli regionali trovino diretta attuazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. L'ultimo periodo del comma in esame dispone che solo i decreti del Presidente del Consiglio (emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020) o i provvedimenti regionali di cui al comma 16 del presente articolo, possono imporre misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Il comma 15 dispone in ordine alle conseguenze per il mancato rispetto, da parte dell'esercente di attività economiche, produttive o sociali, dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, « che non assicurino adeguati livelli di protezione ».

Esse consistono nella sospensione dell'attività fino a che non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza.

Il comma 16 demanda alle regioni il compito di monitorare « con cadenza giornaliera » l'andamento della situazione epidemiologica e, su tale base, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario nazionale. La finalità dichiarata della norma è quella di garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali.

Gli esiti del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

Sulla base dell'andamento della situazione epidemiologica nel territorio, è consentito alle regioni introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte dai decreti del Presidente del Consiglio. Con il comma in oggetto viene rafforzato il coinvolgimento delle regioni nella gestione dell'emergenza epidemiologica, rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, in base al quale alle regioni residuava solo la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a

quelle vigenti, dirette a far fronte a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario.

Segnala poi che l'articolo 1-*bis*, introdotto dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura, reca una disposizione integrativa circa i poteri del Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19, figura prevista dall'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia), che ne ha definito le competenze e che viene, quindi, novellato.

Tra le competenze del Commissario, vi è quella di organizzare, acquisire e produrre ogni genere di beni strumentali utili a contenere l'emergenza, nonché programmare e organizzare ogni attività connessa. Rientrano tra tali compiti: il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie; l'individuazione dei fabbisogni; l'acquisizione e distribuzione di farmaci, apparecchiature, dispositivi medici e di protezione individuale.

La disposizione in commento concerne, in particolare, la fornitura di mascherine facciali di tipo chirurgico. Com'è noto, una ordinanza del Commissario straordinario (n. 11 del 26 aprile 2020) è intervenuta a calmierare i prezzi di vendita al pubblico delle mascherine facciali ad uso medico (stabilendo che il prezzo finale di vendita al consumo non possa essere superiore a 0,50 euro cadauna, al netto dell'Iva). La disposizione ora prevede che il Commissario possa stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici, al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio.

Inoltre, i protocolli possono disciplinare « i rapporti economici necessari ad assicurare la effettiva fornitura e distribuzione » delle mascherine. In tale ambito rientrano, secondo la disposizione, le misure di ristoro per le imprese distributrici, riguardo allo scarto tra i prezzi – quello di acquisto effettuato e quello di vendita calmierato consentito. In tal modo, la disposizione mira ad evitare che i distributori trattengano le scorte anziché immetterle sul mercato, nel timore della perdita economica dovuta al divario dei prezzi.

Per la copertura finanziaria dei protocolli (il cui onere è stimabile in circa 8 milioni) si attinge al Fondo per le emergenze nazionali (di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile), le cui risorse sono versate nella apposita contabilità speciale commissariale.

L'articolo 2 introduce una disciplina sanzionatoria, ribadendo in sostanza il sistema sanzionatorio già definito dal decreto-legge n. 19 del 2020. Pertanto, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale (« Inosservanza dei provvedimenti dall'Autorità »), si applicano le sanzioni già previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, nei casi di violazione delle misure previste dal decreto-legge in conversione ovvero delle disposizioni degli atti normativi emanati in attuazione del medesimo decreto. Per effetto di tale rinvio, le suddette violazioni sono punite, quindi, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro. Sempre il comma 1 prevede che nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applichi altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da cinque a trenta giorni.

Il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce, poi, che le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Quanto all'accertamento delle violazioni e al pagamento in misura ridotta, si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Inoltre, all'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a cinque giorni; il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della me-

desima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Evidenzia come nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge di conversione al Senato sia stato introdotto un comma 2-*bis*. Esso prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie – che siano accertate in tempo successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge che le preveda – siano devoluti allo Stato, qualora si tratti di violazioni accertate da funzionari, ufficiali, agenti dello Stato; siano devoluti agli enti territoriali (regioni, province, comuni), qualora l'accertamento sia effettuato da loro funzionari, ufficiali, agenti. Ricorda che un emendamento volto a introdurre una disposizione analoga, presentato con riferimento al decreto-legge n. 19 del 2020, era stato valutato favorevolmente da lei stessa, nel ruolo di relatrice, ma su di esso era stato poi espresso parere contrario dalla Commissione Bilancio.

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica (di cui all'articolo 452 del codice penale) o comunque un più grave reato, l'inosservanza della quarantena (di cui all'articolo 1, comma 6) è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, cioè con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro (pene così modificate dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge n. 19).

L'articolo 3 contiene disposizioni finali. Il comma 1 prevede che le misure di cui al presente decreto-legge si applichino dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1. Il comma 2 prevede che le disposizioni del decreto-legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.15

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

Nuovo testo C. 875 Corda e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesco SAPIA (M5S), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, nel testo elaborato dalla Commissione Difesa in sede referente, reca norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare.

In sostituzione della normativa vigente in materia di rappresentanza militare, si introduce un modello di organizzazione per la tutela professionale del personale militare nel quale vengono contemplate associazioni a carattere sindacale. In particolare, si prevede che i militari in servizio possano costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di Polizia ad ordinamento militare alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge.

Si tratta di un testo complesso, composto di diciotto articoli, che investe in maniera marginale i temi di competenza della XII Commissione, in particolare con alcune disposizioni recate dagli articoli 5

e 6. L'articolo 5 stabilisce che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curino la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie espressamente indicate dal medesimo articolo 5. In tale ambito rientrano le materie afferenti: alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio (comma 2, lettera *d*)), alle prerogative sindacali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro (comma 2, lettera *f*)); agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari (comma 2, lettera *g*)).

In relazione al contenuto della predetta lettera *f*), segnala che il comma 2 dell'articolo 3 del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede che nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e di numerosi altri soggetti le misure di tutela della salute e sicurezza del personale sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative. Le modalità di applicazione sono individuate con decreti emanati, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare.

Il successivo articolo 6 reca disposizioni in merito alla possibilità che gli statuti prevedano la costituzione di articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale, definendone le competenze per alcune materie, incluso l'esercizio delle prerogative sindacali, ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto le-

gislativo 9 aprile 2008, n. 81 sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro.

Anche alla luce del ridotto impatto del testo in esame sulle materie di competenza della XII Commissione, che si limita, sostanzialmente, ad un richiamo alla normativa vigente relativa all'esercizio delle prerogative sindacali in materia di tutela della salute e sicurezza del personale nei luoghi di lavoro, preannuncia una proposta di parere favorevole.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, non essendoci richieste di intervento, invita il relatore ad illustrare la proposta di parere che ha predisposto

Francesco SAPIA (M5S), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 30 giugno 2020.

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.

Emendamenti C. 2537 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

La seduta comincia alle 18.05.

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Nuovo testo C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 giugno 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che sul nuovo testo della proposta di legge C. 687 Delrio sono pervenuti i seguenti pareri: parere favorevole con osservazioni della I Commissione, parere favorevole delle Commissioni II, VI e XI, parere favorevole con un'osservazione della Commissione per le questioni regionali. Avverte che la V Commissione ha comunicato che esprimerà il proprio parere all'Assemblea.

Avverte altresì che il relatore, deputato Lepri, ha presentato gli emendamenti 1.100 e 2.100, al fine di recepire le osservazioni contenute nei pareri espressi dalla I Commissione e dalla Commissione per le questioni regionali *(vedi allegato 2)*.

Stefano LEPRI (PD), *relatore*, illustra gli emendamenti che ha presentato, raccomandandone l'approvazione.

La Ministra Elena BONETTI esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.100 e 2.100 *(vedi allegato 2)*.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, comunica che il relatore ha proposto alla Commissione, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, le seguenti correzioni di forma, al fine di migliorare la stesura del testo del provvedimento:

All'articolo 1, comma 2:

alla lettera b), le parole: di disincentivo all'offerta di lavoro del *sono so-*

stituite dalle seguenti: di disincentivo al lavoro per il;

alla lettera f), le parole: nella misura del cinquanta per cento *sono sostituite dalle seguenti:* in pari misura *e le parole:* è ripartito, in mancanza di accordo, nella misura del cinquanta per cento tra i genitori *sono sostituite dalle seguenti:* , in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

All'articolo 2, comma 1:

alla lettera e), numero 2), le parole: , senza limitazioni *sono soppresse;*

alla lettera e), numero 4), dopo le parole: a tempo indeterminato o *sono aggiunte le seguenti:* a tempo determinato;

alla lettera f), le parole: costituita d'intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali *sono sostituite dalle seguenti:* istituita con decreto del Ministro con delega per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

alla lettera g), le parole: per gli assegni familiari *sono sostituite dalle seguenti:* per gli assegni per il nucleo familiare.

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma del relatore.

La Ministra Elena BONETTI esprime piena soddisfazione, personale e a nome del Governo, per l'esito del lavoro svolto dalla Commissione in questi mesi. Reputa che si sia raggiunto un risultato importante grazie all'impegno del relatore e delle forze di maggioranza e all'apporto di gruppi di opposizione, che ringrazia per il modo con cui hanno esercitato il loro ruolo.

Ritiene che, nel difficile e tragico contesto che l'Italia sta vivendo, una misura rilevante di sostegno alla natalità possa rappresentare uno strumento concreto di ripartenza. Ricorda che il provvedimento

in esame va inserito in un quadro più ampio, del quale fa parte anche il *Family act*, che presto la Commissione sarà chiamata ad esaminare, che potrà amplificare gli effetti positivi. Si augura che si possa proseguire nel cammino intrapreso, effettuando così un cambio di paradigma nelle politiche di contrasto alla denatalità, e rileva che appare possibile un ulteriore miglioramento del testo in oggetto nel corso dell'esame in Assemblea. Si dichiara convinta del fatto che sia possibile proseguire lungo un percorso condiviso, pur in presenza di visioni differenti sul tema, con l'obiettivo di offrire un servizio al Paese.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, pone, quindi, in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea. Avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza si in-

tende autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.20 alle 18.25.

ALLEGATO 1

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Nuovo testo C. 875 Corda e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 875 Corda e abbinate, recante « Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

preso atto che l'articolo 5 prevede che le associazioni professionali a carat-

tere sindacale tra militari curino la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati, anche con riferimento agli infortuni subiti e alle infermità contratte in servizio nonché alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Nuovo testo C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

1. 100. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, è adottato con le seguenti: I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati.

2. 100. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. C. 2531 Gadda (*Esame e rinvio*) 192

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale (esame nuovo testo C. 2313 Di Stasio. Nuovo testo C. 2313 Di Stasio (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 194

SEDE REFERENTE

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della vicepresidente Susanna CENNI.

La seduta comincia alle 14.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

C. 2531 Gadda.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Susanna CENNI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gianpaolo CASSESE (M5S), *relatore*, rileva che la proposta di legge in esame si

compone di due articoli: il primo disciplina l'attività di ippicoltura, il secondo reca la delega al Governo per lo sviluppo della filiera dell'ippicoltura.

A tale riguardo, evidenzia che l'attività di ippicoltura è attualmente disciplinata da diverse fonti normative, alcune riferite all'ambito agricolo, altre rientranti nella disciplina sportiva ed agonistica, altre ancora che esulano da entrambi i settori e si trovano senza un riferimento normativo specifico. Come evidenziato nella relazione illustrativa al provvedimento, l'intervento legislativo in esame intende proprio fornire un supporto legislativo univoco al settore.

Ciò premesso, nel passare ad illustrare i contenuti del provvedimento, fa presente che l'articolo 1 definisce cosa debba intendersi per ippicoltura. Ai sensi del comma 1, l'ippicoltura è intesa come l'attività che interessa gli equidi e che riguarda: la gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita e dello svezzamento; l'attività delle stazioni di fecondazione pubbliche o private e l'assistenza e la gestione della produzione del seme; l'allevamento, la doma, l'addestramento, l'allenamento e le operazioni di stallaggio;

la promozione, l'allevamento e la valorizzazione delle razze, autoctone e non autoctone, anche attraverso competizioni equestri o la partecipazione a fiere e a mostre; la gestione e il mantenimento degli equidi, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori, a prescindere dall'età degli stessi equidi; l'allenamento finalizzato allo svolgimento di prove di selezione e di competizioni sportive, anche presso ippodromi o strutture correlate; l'insegnamento della disciplina equestre e la gestione dei cavalli da scuola, compresa l'attività svolta dai centri ippici e dai maneggi; lo svolgimento di attività di turismo equestre, di ippoterapia e di agriturismo con annesso maneggio e l'attività di assistenza tecnica a favore delle imprese di allevamento di equidi.

In base al comma 2, le attività di ippicoltura elencate sono considerate attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e ad esse si applicano, ai sensi del comma 3, le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo.

Gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura sono considerati, ai sensi del comma 4, lavoratori agricoli dipendenti.

Il comma 5 introduce il divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.

Con riferimento all'articolo 2, sottolinea che lo stesso delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, uno o più decreti legislativi per lo sviluppo dell'ippicoltura. Sono, quindi, definiti i principi e criteri direttivi riferiti, tra l'altro, alla necessità di: fornire al settore una disciplina giuridica completa e unitaria; individuare gli specifici ambiti nei quali possono operare le imprese del settore; uniformare, in relazione all'equiparazione con l'attività agricola, ogni aspetto, anche amministrativo, dell'attività, inclusa la disciplina urbanistica e la normativa in materia di gestione dei reflui in agricoltura; definire le modalità di gestione dei terreni per produzione di foraggi in modo

da valorizzare l'ambiente, il paesaggio e il territorio; promuovere l'allevamento dei cavalli sportivi da parte delle imprese agricole; garantire l'accesso degli allevatori degli equidi ai Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 – con particolare riferimento all'inserimento degli stessi tra i beneficiari delle misure di cooperazione, misura 16, e per il benessere degli animali, misura 14 – e prevedendo l'inserimento di misure per l'acquisto di attrezzature per l'attività di pensionamento degli equidi, nonché per l'ippoterapia e per l'ippoturismo da parte delle imprese agrituristiche; istituire un'agenzia per la promozione degli equidi allevati in Italia.

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.

Maria Chiara GADDA (IV), nel ringraziare il relatore per aver illustrato i contenuti della sua proposta di legge, sottolinea come la stessa riguardi un settore, quale quello dell'ippicoltura, del quale si parla molto raramente e nell'ambito del quale, sul piano normativo, esistono delle vere e proprie zone d'ombra. A tale riguardo, rileva come l'obiettivo del provvedimento non sia soltanto quello di promuovere il rilancio del comparto degli equidi in generale, fortemente penalizzato dal *lockdown* dovuto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma anche quello di delineare un nuovo ed adeguato quadro normativo di riferimento, attualmente frammentato e disomogeneo, per un comparto peraltro caratterizzato da un elevato livello di competizione internazionale.

Susanna CENNI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della vicepresidente Susanna CENNI.

La seduta comincia alle 14.20

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.

Nuovo testo C. 2313 Di Stasio.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Susanna CENNI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alberto MANCA (M5S), *relatore*, nel rilevare che la proposta di legge in esame si compone di tre articoli, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, autorizza, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3 del medesimo

articolo. Il comma 2 prevede che all'istituzione della zona economica esclusiva, che comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di esse, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia. Ai sensi del comma 3, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono determinati sulla base di accordi con gli Stati di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale.

Con riferimento all'articolo 2, fa presente che lo stesso dispone che all'interno della zona economica esclusiva l'Italia esercita i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti.

Quanto all'articolo 3, rileva che lo stesso stabilisce che l'istituzione della zona economica esclusiva non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione e di sorvolo nonché di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.

Susanna CENNI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in videoconferenza, del Presidente dell'ISTAT, Gian Carlo Blangiardo, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) » 195

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 giugno 2020.

Audizione in videoconferenza, del Presidente dell'ISTAT, Gian Carlo Blangiardo, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commis-

sione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento della Commissione per la consultazione delle autonomie territoriali, approvato nella seduta del 13 dicembre 2017	196
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio e abbinata (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	196
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	201
AVVERTENZA	200

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 giugno 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento della Commissione per la consultazione delle autonomie territoriali, approvato nella seduta del 13 dicembre 2017.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Carlo PIASTRA.

La seduta comincia alle 13.

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi.

C. 687 Delrio e abbinata.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), *relatrice*, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento, ricorda che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Al contempo, vengono fissati i principi e i criteri direttivi generali (principi e criteri direttivi specifici sono recati dal

successivo articolo 2), a cui i decreti legislativi di delega devono conformarsi. Più precisamente, tali principi stabiliscono che l'accesso all'assegno unico e universale è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti individuati dal provvedimento in esame; inoltre, l'ammontare dell'assegno unico e universale è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare; ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse da quelle di cui al provvedimento in esame, il computo dell'assegno unico e universale può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino eventualmente ad azzerarsi; l'assegno unico e universale è pienamente compatibile con la fruizione del Reddito di cittadinanza (RdC) e versato congiuntamente nelle modalità di erogazione del reddito di cittadinanza; l'assegno unico e universale non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità; le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso e per il calcolo dell'assegno; l'assegno unico e universale è ripartito nella misura del cinquanta per cento tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale; l'assegno unico e universale è concesso in forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro; è istituito un organismo, aperto alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia maggiormente rappresentative, per il monitoraggio dell'attuazione e della valutazione d'impatto dell'assegno unico e universale.

Rileva poi come l'articolo 2 enumeri i principi e criteri direttivi specifici a cui dovranno conformarsi i decreti delegati;

tra cui ricorda il riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minore a carico. Il beneficio decorre a partire dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato. È altresì previsto il riconoscimento di un assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, fino al compimento del ventesimo anno di età e con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, al fine di favorirne l'autonomia; l'assegno è concesso solo in presenza di determinate condizioni, vale a dire nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale; frequenti un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con redditi complessivi inferiori a un certo importo annuale; sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro; svolga il servizio civile universale. Si dispone inoltre il riconoscimento, per ciascun figlio con disabilità, di un assegno maggiorato rispetto agli importi per i figli minorenni e maggiorenni in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità. È riconosciuto infine l'assegno per maggiorenni, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico. Un ulteriore principio di delega prevede il mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi dai figli minorenni e maggiorenni. Con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero essere un cittadino di Paesi facenti parte dell'Unione europea, o suo familiare, in quanto titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere un cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti

di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale; essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, senza limitazioni; vivere con i figli a carico in Italia; essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno biennale; infine, una norma derogatoria disciplina comprovate esigenze connesse a casi particolari, per periodi temporali definiti; più nel dettaglio, una Commissione nazionale, costituita d'intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, potrà concedere, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, specifiche deroghe relativamente ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno.

L'articolo 2-bis individua la copertura finanziaria del provvedimento nelle risorse del « Fondo assegno universale e servizi alla famiglia », istituito dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 339, della legge 160/2019), nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022; nelle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori e dell'assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) di cui alla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 125, della legge 190/2014, e successive modificazioni); nelle risorse rivenienti dall'abrogazione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle detrazioni fiscali per i figli a carico dell'articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 1-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986) e dell'assegno per il nucleo familiare (decreto-legge n. 69 del 1988).

Ricorda poi come nel corso dell'esame in sede referente sia stato soppresso l'articolo 3, disciplinante la dote unica per i

servizi a favore dei figli a carico. In merito ricordo che l'11 giugno 2020, ha approvato il disegno di legge « Deleghe al governo per l'adozione dell'assegno universale e l'introduzione di misure a sostegno della famiglia » (anche detto *Family Act*), nel quale la materia sarà affrontata.

L'articolo 3-bis rende applicabili le disposizioni del provvedimento in esame nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 3/2001. Come noto, l'articolo 10 della legge costituzionale 3/2001 prevede che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della stessa legge costituzionale 3/2001 si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

L'articolo 4 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, nell'ambito del quale è previsto il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione segnala che la materia trattata dal provvedimento appare riconducibile alla « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », oggetto della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.

Rileva poi come per alcuni profili potrebbe anche assumere rilievo la materia delle politiche sociali di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e nella quale esercitano competenze anche gli enti locali. Si considerino ad esempio i principi di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) d) ed e) (in materia di rilevanza dell'assegno unico ai fini dell'accesso a prestazioni sociali agevolate), nonché al-

l'articolo 2, comma 1, lettere *b*) (in materia di erogazione dell'assegno anche in presenza di figli maggiorenni in cerca di lavoro presso centri per l'impiego) e-bis) (in materia di possibilità di integrare i requisiti per l'accesso all'assegno unico su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali) e *p*) (coordinamento con gli interventi di contrasto alla povertà di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017). Al riguardo, si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di inserire nel procedimento di adozione dei decreti legislativi forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio un parere in sede di Conferenza unificata.

Il deputato Roberto PELLA (FI) rileva che il testo del provvedimento, cui è abbinata anche una proposta di legge della sua capigruppo Maria Stella Gelmini, opera una necessaria semplificazione nelle misure di sostegno ai figli. Al riguardo, sottolinea preliminarmente l'opportunità di coinvolgere nel procedimento di adozione dei decreti legislativi il sistema delle autonomie territoriali. Rileva quindi quanto le misure di sostegno fiscale ai figli possano assumere un significato più ampio, ad esempio, richiamando la precedente audizione del presidente dell'ANCI, con riferimento al sostegno dei piccoli comuni, che non potrebbero che avvantaggiarsi da aiuti a giovani coppie con figli nell'ottica di un reinsediamento di nuove famiglie sui loro territori.

Indica però alcune criticità. Intanto parte del provvedimento è stata stralciata per confluire nel cosiddetto « Family Act », disegno di legge di iniziativa governativa deliberato dal Consiglio dei ministri ma non ancora trasmesso alle Camere. Inoltre il periodo di due anni per l'adozione dei decreti legislativi attuativi risulta eccessivamente lungo, nel momento in cui l'ISTAT certifica 37.000 dimissioni volontarie di madri lavoratrici e in un contesto in cui l'appena trascorso periodo di quarantena ha accentuato per le madri la difficoltà di conciliare figli e lavoro. Sollecita infine lo stanziamento di ulteriori risorse per il provvedimento.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S) rileva che il progetto di legge consente un'utile razionalizzazione delle risorse di sostegno alla natalità. Inoltre, la sua attuazione potrebbe portare ad un incremento delle risorse disponibili che, in base ad alcune simulazioni, per i nuclei familiari più poveri potrebbe arrivare fino a 1000 euro. Segnala però due criticità. In primo luogo, esprime dubbi sull'utilizzo dell'ISEE che si può rivelare iniquo perché riferito al reddito lordo. In secondo luogo, rileva che l'articolo 2, comma 1, lettera *a*) riconosce il diritto all'assegno anche per il nascituro, a partire dal settimo mese di gravidanza mentre, a suo giudizio, risulterebbe opportuno fare riferimento al terzo o al quarto mese.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), *relatrice*, rileva che nella proposta di parere si fa riferimento, con un'apposita osservazione, alla necessità di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali. Per gli altri temi affrontati dai colleghi Pella e Drago rinvia invece agli approfondimenti che potranno essere fatti nella Commissione di merito, non attenendo gli stessi in senso stretto alla competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Si limita solo ad osservare, al riguardo, che le risorse stanziare per il provvedimento potranno essere successivamente incrementate. Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Il deputato Roberto PELLA (FI), nell'esprimere apprezzamento per l'osservazione contenuta nella proposta di parere, annuncia l'astensione del suo gruppo per le ulteriori criticità del provvedimento già segnalate nel suo precedente intervento.

La deputata Sara FOSCOLO (Lega) annuncia l'astensione del suo gruppo. Condivide infatti i dubbi espressi dal collega Pella sull'insufficienza delle risorse stanziare. Ricorda inoltre che il suo gruppo aveva richiesto, nel corso dell'esame in sede referente, che, oltre all'inserimento della consueta clausola di salvaguardia, si

prevedesse che per le regioni a statuto speciale le risorse saranno integrative e non sostitutive. Il suo gruppo riteneva infine necessario limitare l'erogazione del beneficio ai residenti regolari in Italia da più di 10 anni.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO sottolinea che la sua osservazione relativa all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) non è estranea alla competenza della Commissione in quanto la materia sanitaria, alla quale è ricollegabile la questione dell'erogazione del beneficio ai nascituri, rientra tra le competenze regionali.

Carlo PIASTRA, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. (Testo unificato C. 687 Delrio e abbinate).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza il progetto di legge C. 687, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure di sostegno ai figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in Commissione;

rilevato che:

la materia trattata dal provvedimento appare riconducibile alla « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », oggetto della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione;

per alcuni profili potrebbe anche assumere rilievo la materia delle politiche sociali di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e nella quale esercitano competenze anche gli enti locali; si considerino ad esempio i principi di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *c*) *d*) ed *e*) (in materia di rilevanza dell'assegno unico ai fini dell'accesso a prestazioni

sociali agevolate), nonché all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) (in materia di erogazione dell'assegno anche in presenza di figli maggiorenni in cerca di lavoro presso centri per l'impiego) *e-bis*) (in materia di possibilità di integrare i requisiti per l'accesso all'assegno unico su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali) e *p*) (coordinamento con gli interventi di contrasto alla povertà di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017); al riguardo, si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di inserire nel procedimento di adozione dei decreti legislativi forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio, il parere in sede di Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « dell'economia e delle finanze », aggiungere le seguenti: « , sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Borsa Italiana S.p.A. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	202
Comunicazioni del Presidente	202

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.

La seduta comincia alle 12.05.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Borsa Italiana S.p.A.

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente di Borsa Italiana S.p.A., professor Andrea SIRONI, e dell'Amministratore delegato, dottor Raffaele JERUSALMI.

Andrea SIRONI, *presidente di Borsa Italiana S.p.A.* e Raffaele JERUSALMI, *amministratore delegato*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, il deputato Enrico BORGHI (PD) e i senatori Paolo ARRIGONI (Lega) e Adolfo URSO (FdI), ai quali rispondono Andrea SIRONI, *presidente di Borsa Italiana S.p.A.* e Raffaele JERUSALMI, *Amministratore delegato*.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli auditi dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 13.30, è ripresa alle 13.35.

Comunicazioni del Presidente.

Raffaele VOLPI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono il senatore Adolfo URSO (FdI) e i deputati Enrico BORGHI (PD) e Federica DIENI (M5S).

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	203
Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».	
Audizione della Ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, in merito alle politiche relative ad immigrazione, asilo ed Europol anche a fronte della diffusione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	203
AVVERTENZA	204

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 giugno 2020. – Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento

all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».

Audizione della Ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, in merito alle politiche relative ad immigrazione, asilo ed Europol anche a fronte della diffusione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

(Svolgimento e rinvio).

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce il tema dell'audizione.

Luciana LAMORGESE, *Ministra dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, in considerazione della rilevanza dei temi trattati e dell'imminenza di votazioni in Assem-

blea alla Camera, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	205
Esame della proposta di relazione sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19 (Relatori: on. Vignaroli, sen. Berutti, on. Vianello) (<i>Esame e rinvio</i>)	205
Comunicazioni del Presidente	205
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205

COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza
del presidente Stefano VIGNAROLI.*

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19 (Relatori: on. Vignaroli, sen. Berutti, on. Vianello).
(*Esame e rinvio*).

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19 e di avere presentato, insieme agli altri due relatori, senatore Berutti e onorevole Vianello, una proposta di testo che sarà trasmessa a tutti i componenti la Commissione. Avverte

quindi che il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e proposte di modifica è fissato a lunedì 6 luglio 2020. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.40.

Comunicazioni del Presidente.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella odierna riunione ha convenuto che il prossimo lunedì 20 luglio avrà luogo una missione in Umbria.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »

S O M M A R I O

Esame della proposta di delibera sul regime di divulgazione degli atti (<i>Esame e rinvio</i>) ..	206
SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI CONVOCATO AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA	207

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della presidente PIARULLI.

La seduta comincia alle 14.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Esame della proposta di delibera sul regime di divulgazione degli atti.

(Esame e rinvio).

La PRESIDENTE illustra brevemente la proposta di delibera sul regime degli atti, sulla quale ha già deliberato all'unanimità l'ufficio di presidenza del 5 maggio 2020. Propone di aggiungere un articolo che dà mandato al personale addetto all'Archivio della Commissione di informatizzare e indicizzare gli atti prodotti e la documentazione acquisita dalla Commissione.

Inoltre, fa presente che alla lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 1 è stata precisata l'esigenza che, per i documenti provenienti da soggetti privati, all'atto della consegna sia esplicitata la motivazione della segretezza dell'atto, la cui fondatezza verrà valutata dalla Commissione.

Si apre un dibattito.

La senatrice BOTTICI (M5S) esprime riserve sul contenuto dell'articolo 3 dal momento che, a suo avviso, bisognerebbe attenersi a quanto già disposto in materia di pubblicazione di atti e documenti dall'articolo 13 del regolamento interno della Commissione.

Il deputato MUGNAI (FI) chiede alcuni chiarimenti sulla formulazione della lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 1, illustrata dalla presidente, poiché, a suo giudizio, appare problematica una valutazione sulla fondatezza della classifica di segretezza in ordine a documenti provenienti da soggetti privati.

La PRESIDENTE fornisce ulteriori chiarimenti sull'articolo 1, comma 2, lettera *f*), nella riformulazione da lei avanzata.

La deputata LAPIA (M5S) rileva che la delibera in esame dovrebbe essere resa più organica e coerente, senza concedere spazi eccessivamente discrezionali alla valutazione del presidente.

Il deputato DONZELLI (FDI) suggerisce che le indicazioni illustrate in apertura dalla presidenza possano essere più opportunamente riformulate, aggiungendo

un comma 3 all'articolo 1 nel quale si stabilisce che, qualora i soggetti privati consegnino documenti da loro indicati come segreti, dovranno esplicitare in quale casistica del comma 2 dello stesso articolo rientrino, ferma restando la valutazione della Commissione sulla fondatezza di tale classificazione.

I senatori RUOTOLO (Misto) e NENCINI (IV-PSI) e la deputata LAPIA (M5S) concordano sulla proposta da ultimo avanzata dal deputato Donzelli.

La senatrice FEDELI (PD) osserva in generale che nel sistema delle fonti che regola l'attività della Commissione d'inchiesta, oltre alla legge istitutiva e al regolamento interno, è presente anche la delibera di cui si sta discutendo, la quale, in ogni caso, dovrebbe riprodurre fedelmente le indicazioni stabilite dalle altre fonti. Proprio per tale ragione, suggerisce che nell'articolato sia inserito l'obbligo del segreto in coerenza con quanto previsto dalla legge istitutiva e dal regolamento interno.

Pertanto, con queste precisazioni, la delibera in esame può essere senz'altro approvata.

Il senatore LA PIETRA (FdI) chiede alla Presidente di assumere un indirizzo chiaro in merito alla necessità o meno che la Commissione si doti di una delibera sul regime di divulgazione degli atti.

La PRESIDENTE precisa che la delibera in discussione è stata predisposta nel pieno rispetto della legge istitutiva e del regolamento interno, nonché in analogia con le delibere sul regime di divulgazione degli atti, approvati dalle varie Commissioni d'inchiesta.

La deputata D'ARRANDO (M5S) fa presente che in merito alla delibera in esame stanno emergendo diverse valutazioni che non è possibile approfondire nell'odierna seduta, visto l'approssimarsi dell'inizio dei lavori presso la Camera.

Il deputato MUGNAI (FI) rileva che la delibera sul regime di divulgazione degli atti costituisce uno strumento snello, di carattere attuativo, che può certamente essere approvato.

Il senatore NENCINI (IV-PSI), nel concordare pienamente con le osservazioni della senatrice Fedeli, si rammarica che la Commissione non riesca a entrare nella sua fase propriamente operativa, nonostante i compiti molto rilevanti che tale organo è chiamato ad assolvere, attesa l'estrema delicatezza dei fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare. Ciò imporrebbe, quindi, una assoluta urgenza nello svolgimento dell'attività della Commissione.

La senatrice BOTTICI (M5S) ricorda che la Commissione è nella pienezza delle sue funzioni e ha già svolto alcune importanti audizioni, oltre ad essersi dotata di un Regolamento interno.

La PRESIDENTE, dopo aver ricordato che il testo della delibera sul regime di divulgazione degli atti è stato convenuto all'unanimità nell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 5 maggio scorso e che tale delibera è stata predisposta in analogia a quelle già adottate per altre Commissioni d'inchiesta, appreziate le circostanze ed al fine di consentire ai Gruppi ogni ulteriore, utile approfondimento, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI CONVOCATO AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA

Il PRESIDENTE comunica che l'ufficio di presidenza convocato per oggi, al termine della seduta plenaria, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208
---	-----

*Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza
della presidente Carla RUOCCO.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.40 alle 13.05.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
GIUNTA PLENARIA:	
Verifica dei poteri su base Nazionale – Relazione nazionale sull'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali	7
<i>ALLEGATO (Relazione del Presidente, On. Giachetti, per l'illustrazione dei ricorsi)</i>	22

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Atto n. 177 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	42
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Direttore Generale del Ministero degli Affari esteri per la Cooperazione allo sviluppo, Amb. Giorgio Marrapodi, nell'ambito dell'esame delle deliberazioni sulle missioni internazionali di cui alla legge n. 145 del 2016	43
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2329 Brescia, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali ».	
Audizione in videoconferenza di Michele Nicoletti, professore di Filosofia Politica presso l'Università di Trento (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	45
Audizione in videoconferenza di Giuseppe Valditara, professore ordinario di diritto privato romano presso l'Università europea di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	45

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di <i>Cui prodest, intelligence lobbying public affairs</i> , nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi	46
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di <i>Value Relations</i> , nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi	46
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione relazioni pubbliche italiana (FERPI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi	46

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. Esame nuovo testo C. 687 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	46
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	59
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia. Esame C. 2123 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	50
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	60
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa. Esame C. 2322 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	61
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo. Esame C. 2333 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	62
DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	58

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. Nuovo testo C. 687 Delrio ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	75

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione e una condizione</i>)	70
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	78

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 604- <i>bis</i> e 604- <i>ter</i> del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di testo unificato</i>)	80

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatrice palestinese in Italia, S.E. Abeer Odeh, sulla prospettiva di parziale annessione di territori palestinesi da parte israeliana	84
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore dell'Autorità nazionale – UAMA, Min. Plen. Alberto Cutillo, nell'ambito dell'esame della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2019, limitatamente alle parti di competenza (Doc. LXVII, n. 3)	84
--	----

IV Difesa

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	85
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Atto n. 177 (Rilievi alle Commissioni riunite I e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	85

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	123
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento 68.137 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	125

SEDE CONSULTIVA:

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

SEDE REFERENTE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110
AVVERTENZA	121
ERRATA CORRIGE	122

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la definizione agevolata di imposte, atti di accertamento e riscossione e contenzioso tributario, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell'epidemia di COVID-19. C. 2457 Martino e C. 2465 Bitonci (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2465</i>)	154
Istituzione dei certificati di compensazione fiscale. C. 2075 Cabras (<i>Esame e rinvio</i>)	156

VII Cultura, scienza e istruzione

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	160
7-00438 Frassinetti, 7-00443 Casa, 7-00444 Sasso, 7-00450 Aprea, 7-00454 Toccafondi, 7-00480 Aprea, 7-00483 Casa, 7-00501 Fusacchia, 7-00502 Fratoianni e 7-00503 Frassinetti: Misure in materia di istruzione, anche alla luce dell'epidemia di COVID-19. (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	160
ALLEGATO (<i>Nuova formulazione della Risoluzione 7-00151</i>)	166

SEDE REFERENTE:

Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari. C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i>)	164
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del Generale di brigata Mauro Cipolletta a direttore generale del Grande progetto Pompei. Nomina n. 53 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (Ue) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Atto n. 166 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	169
Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 167 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	170

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	170
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	173

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame congiunto del Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final).

Audizione di esperti della materia	174
Audizione di esperti della materia	174
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome	174

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Individuare e affrontare le barriere al mercato unico – COM(2020)93, Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico – COM(2020)94, Una nuova strategia industriale per l'Europa – COM(2020)102, Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale – COM(2020)103 e nell'ambito dell'esame della Trentottesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'UE e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'UE nel 2019 COM(2020)164.

Audizione di rappresentanti di Fondazione Altagamma	175
Audizione del Direttore dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) .	175
Audizione di rappresentanti della Camera nazionale della moda italiana	176
AVVERTENZA	176

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. (Nuovo testo C. 687 Delrio e abb.) (Parere alla XII Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*)

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	179
--	-----

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*)

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	186
--	-----

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Nuovo testo C. 875 Corda e abb. (Parere alla IV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

ALLEGATO 2 (<i>Nuovi emendamenti del relatore</i>)	191
--	-----

COMITATO DEI NOVE:

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. Emendamenti C. 2537 Governo, approvato dal Senato

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	186
--	-----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Nuovo testo C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli (*Seguito dell'esame e conclusione*)

ALLEGATO 2 (<i>Nuovi emendamenti del relatore</i>)	191
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. C. 2531 Gadda (*Esame e rinvio*) 192

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale (esame nuovo testo C. 2313 Di Stasio. Nuovo testo C. 2313 Di Stasio (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 194

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in videoconferenza, del Presidente dell'ISTAT, Gian Carlo Blangiardo, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) » 195

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 196

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento della Commissione per la consultazione delle autonomie territoriali, approvato nella seduta del 13 dicembre 2017 196

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio e abbinate (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*) 196

ALLEGATO (*Parere approvato*) 201

AVVERTENZA 200

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Borsa Italiana S.p.A. (*Svolgimento e conclusione*) 202

Comunicazioni del Presidente 202

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 203

Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».

Audizione della Ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, in merito alle politiche relative ad immigrazione, asilo ed Europol anche a fronte della diffusione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (*Svolgimento e rinvio*) 203

AVVERTENZA 204

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	205
Esame della proposta di relazione sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19 (Relatori: on. Vignaroli, sen. Berutti, on. Vianello) (<i>Esame e rinvio</i>)	205
Comunicazioni del Presidente	205
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ « IL FORTETO »

Esame della proposta di delibera sul regime di divulgazione degli atti (<i>Esame e rinvio</i>) ..	206
SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI CONVOCATO AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA	207

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208
---	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.